

PREVIDENZA
LAVORO
PROFESSIONI
EUROPA

*il valore sociale delle casse
di previdenza private*

QUINTO RAPPORTO ADEPP
SULLA PREVIDENZA PRIVATA



ajepp

ASSOCIAZIONE degli ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

QUINTO RAPPORTO SULLA PREVIDENZA PRIVATA ITALIANA

A cura dell'AdEPP

Indice

Prefazione	1
Centro studi AdEPP.....	3
L'Associazione degli Enti Previdenziali Privati.....	4
1 Analisi sui redditi medi dei liberi professionisti	6
1.1 I redditi medi dei liberi professionisti AdEPP.....	6
1.1.1 Le categorie professionali maggiormente colpite dalla crisi	15
1.1.2 Lo spaccato dei redditi medi dei liberi professionisti	17
1.1.3 I redditi medi dei professionisti dipendenti e dei lavoratori dipendenti AdEPP	19
1.1.4 I redditi medi dei professionisti per regione di appartenenza e per sesso.....	21
1.1.5 I redditi medi dei professionisti per fasce di età.....	31
2 Il quadro normativo di riferimento del settore previdenziale.....	36
2.1 Le disposizioni in materia di previdenza	37
2.2 La partecipazione delle casse alla finanza pubblica e gli adempimenti amministrativi	40
2.3 Le disposizioni in materia di spending review	44
2.4 Le disposizioni in materia di tassazione.....	47
2.4.1 Il credito d'imposta.....	48
2.5 Le disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione.....	49
2.6 Prospettive e normativa <i>in fieri</i> in materia di investimenti.....	50
3 Schede sintetiche degli Enti Previdenziali Privati appartenenti al perimetro AdEPP.....	53
Introduzione.....	53
3.1 Enti istituiti con il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509	54
3.1.1 Cassa Nazionale del Notariato – CNN	54
3.1.2 Cassa Forense - CF.....	59
3.1.3 Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri – CIPAG.....	65
3.1.4 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC	74
3.1.5 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti e Liberi Professionisti – INARCASSA	81
3.1.6 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - CNPR.....	89
3.1.7 Fondazione ENASARCO	95
3.1.8 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro – ENPACL.....	101
3.1.9 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri - ENPAM	106
3.1.10 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV	120
3.1.11 Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in agricoltura – ENPAIA 1.....	125
3.1.12 Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI.....	130
3.2 Enti a carattere assistenziale appartenenti al perimetro AdEPP	137

3.2.1	Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti”-CASAGIT.....	137
3.2.2	Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI.....	145
3.3	Enti istituiti con il D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.....	151
3.3.1	Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI.....	151
3.3.2	Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi- ENPAB.....	156
3.3.3	Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi – ENPAP.....	160
3.3.4	Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP.....	164
3.3.5	Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI168	
3.3.6	Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura – ENPAIA 2 GESTIONI SEPARATE.....	176
4	Analisi aggregate degli Enti di Previdenza Privati appartenenti all’AdEPP.....	180
	Introduzione e classificazione degli Enti.....	180
4.1	L’Associazione in numeri.....	181
4.1.1	Gli Iscritti Attivi.....	181
4.1.2	Il numero delle prestazioni complessivamente erogate.....	186
4.1.3	Il numero delle prestazioni IVS erogate.....	189
4.1.4	Gli importi delle entrate contributive complessive.....	194
4.1.5	Gli importi delle entrate contributive SIS.....	197
4.1.6	Gli importi delle prestazioni complessive.....	201
4.1.7	Gli importi delle prestazioni IVS.....	204
4.1.8	Indicatori sintetici.....	208
4.2	Analisi per età e per sesso degli iscritti AdEPP.....	222
4.2.1	Gli iscritti attivi – Analisi per fascia d’età.....	222
4.2.2	L’analisi dei nuovi ingressi.....	232
4.2.3	Gli iscritti attivi – Analisi per sesso.....	241
4.2.4	Analisi per regione.....	250
5	Il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati.....	255
	Introduzione.....	255
5.1	L’evoluzione del Patrimonio negli ultimi tre anni.....	256
5.1.1	Investimenti in OICR.....	258
5.1.2	Investimenti in immobili.....	259
5.1.3	Investimenti in titoli di stato e altri titoli di debito.....	260
5.1.4	Attività in gestione diretta e attività conferite in gestione finanziaria ad intermediari specializzati.....	261
6	La tassazione degli Enti Previdenziali Privati.....	263
	Introduzione.....	263
6.1	I modelli di tassazione.....	263
6.2	Le aliquote di tassazione degli Enti Previdenziali Privati e dei Fondi Pensione Complementari.....	263

6.3	La doppia tassazione degli Enti Previdenziali Privati: un confronto con la previdenza di secondo pilastro	266
7	Il Welfare degli Enti Previdenziali Privati.....	268

Prefazione

Più protetti, più consapevoli

Di *Andrea Camporese*

Presidente Adepp

Sei anni fa, alla presentazione del primo rapporto sulla previdenza privata, lanciammo lo slogan “non c’è previdenza senza lavoro”, oggi ne traiamo le conseguenze, preoccupati dai dati materiali, impegnati nella battaglia del cambio di paradigma. I nostri giovani, i giovani professionisti, giovani cittadini italiani, si sentono disorientati. Rischiano di sviluppare anticorpi negativi rispetto ad un sistema che ha un solo lampante difetto: non offre sufficienti opportunità di ingresso, non appare sufficientemente paritetico, fa scomparire il tema della protezione sociale in un orizzonte considerato lontanissimo e irraggiungibile. In ultima analisi i giovani sentono di essere stati danneggiati dai diritti delle generazioni precedenti, da un mercato del lavoro asfittico in cui la domanda è molto inferiore all’offerta e il prezzo da pagare è alto e ingiusto. Adepp, somma e valore del sistema delle professioni, in questi anni non ha solo denunciato la divaricazione delle opportunità e dei redditi, ma si è faticosamente e consapevolmente incamminata sul versante del nuovo paradigma.

Certo resta importante difendere la qualità e la fatica della propria professione, non volerla confondere con un puro concetto di mercato, proteggere il semplice assunto che porta un cittadino ad avere la certezza di un atto, di una ristrutturazione, dell’acquisto di una casa, di una delicata terapia medica, della giusta difesa in tribunale, ma oggi serve anche una dignità economica, italiana ed europea. Abbiamo cercato di sfondare una porta, e ci siamo riusciti, per trasmettere un concetto: chi fa libera professione non è un privilegiato, è un soggetto che assume grandi rischi sul mercato e spesso funziona da ammortizzatore sociale assumendo altre persone nel proprio studio. Bruxelles se ne è accorta, l’Italia un po’ meno, ma il processo è oltre il punto di ritorno. 260 milioni di euro di finanziamenti tramite bandi europei ai liberi professionisti italiani sono un segno chiaro e distinto della linea futura. Lo spazio unico delle professioni in Europa è realtà, votata dal Parlamento, foriera di rischi e opportunità. Non capirlo sarebbe ottusamente antistorico, subirlo, con i secoli di storia che abbiamo alle spalle, sarebbe semplicemente buttare dalla finestra un pezzo del patrimonio della civiltà continentale.

I numeri di questo rapporto, oggi affinato nella dimensione regionale, dimostrano che quando proponevamo l’accompagnamento del professionista lungo tutto il percorso della vita lavorativa non sbagliavamo. Non basta erogare una pensione, i nostri giovani hanno bisogno di entrare e stare nel mercato del lavoro, hanno bisogno di opportunità, non di rassegnazione. Dobbiamo evitare in tutti i modi una frattura generazionale che li faccia sentire come “strumenti” di diritti altrui. Trovo insopportabili e in mala fede certe difese a prescindere di anziani signori con pensioni di livello e non commisurate a ciò che hanno versato, ma, allo stesso tempo, credo che un giovane non possa non rendersi conto dei cambiamenti radicali che il sistema economico ha subito.

L’idea che la previdenza sia una tassa ingiusta è socialmente devastante e va contrastata in ogni modo. La verità, che gli esperti conoscono, è che i sistemi previdenziali sono sempre più sicuri e

sempre meno adeguati. Il giovane che si lamenta, in modo umanamente comprensivo, della difficoltà di pagare il proprio ente previdenziale, spesso non realizza che quei denari non sono perduti, sono semplicemente insufficienti a garantirgli una prestazione finale dignitosa e sufficiente ad una vita accettabile. La sfida è questa: mantenere l'equilibrio tra ciò che si versa e ciò che si riceve agendo con forza su tutte le leve che portano ad una protezione sociale utile ad evitare di avere centinaia di migliaia o milioni (se includiamo la gestione separata Inps) di futuri pensionati a 500 euro al mese.

Questa sfida riguarda un tessuto culturale ed economico, innervato di legislazione e politica, che vede la previdenza come fattore fondamentale, ma non sufficiente. Quelle tremende distanze di reddito tra giovani e meno giovani e tra uomini e donne che emergono per l'ennesima volta da questo rapporto ci gettano addosso una responsabilità fortissima che non può essere evitata. Un professionista in Calabria guadagna il 65% in meno di un collega in Lombardia. E' evidente che la vivacità e la storia del tessuto economico influiscono, la distanza resta comunque inaccettabile, frutto di dinamiche che nulla hanno a che fare con l'esercizio di una responsabilità di prestazione che vale per il suo contenuto intrinseco.

E' stato fatto tutto il possibile? No. Il sistema delle Casse privatizzate ha fatto molto, non si tratta di un giudizio viziato dal ruolo, ma di un semplice confronto di dati. La crescita della protezione sociale, del tutto autofinanziata e non gravante sulla collettività, è stata impetuosa nell'ultimo decennio. Siamo stati attori di una reazione forte e costante mentre il contesto economico del Paese andava deteriorandosi non certo per nostra scelta. In questo quadro la decisione di aumentare la tassazione della rendita dei nostri patrimoni, prima al 20 per cento (Governo Monti) poi al 27 per cento (Governo Renzi) lascia senza parole i colleghi di mezza Europa (non tassati) e insigne economisti non accusabili di simpatie. Un grave errore di analisi e strategico, una palese ingiustizia che verrà sicuramente al pettine nella disamina sull'omogeneità dei trattamenti fiscali e, in questo caso sociali, in corso in Europa.

Siete investitori speculativi, qualcuno sostiene nelle stanze del potere politico, peccato che gli oltre 8 miliardi di euro di titoli di Stato in portafoglio siano stati sempre considerati un bene e una protezione per tutti. Considerarsi privi di limiti e difetti sarebbe arrogante e sbagliato, ma chi avrebbe tollerato e superato lo stress test voluto dalla ministra Fornero che voleva verificare la nostra capacità di pagare le pensioni nei prossimi 50 anni? Chi avrebbe reagito con riforme immediate e dolorose democraticamente votate e non fuoriuscite da una legge dell'ultima notte?

Il Parlamento italiano legifera, per il 70 per cento, in base a direttive europee, serve un'azione forte e consapevole, anche in connessione con il Governo, in difesa di un modello sociale che, pur in difficoltà in ogni Stato, sarebbe criminale cancellare a prescindere.

Nel lasciare la presidenza di Adepp dopo sei anni, mi auguro che il gravame che sentiamo sulle spalle possa essere condiviso con i nostri giovani, sempre più consapevolmente chiamati alla governance di settore, e con una classe di decisori politici che sappia andare oltre la prossima elezione.

Centro studi AdEPP

All'interno dell'Associazione degli Enti di Previdenza Privati è operativo un Centro Studi che si occupa di effettuare ricerche e approfondimenti su temi strettamente legati alle dinamiche del mondo previdenziale privato.

L'attività di ricerca è resa possibile grazie alla continua collaborazione e disponibilità dei Presidenti e dei collaboratori dei diversi Centri Studi di tutte la Casse di Previdenza AdEPP.

Il “Quinto Rapporto sulle Previdenza Privata” è stato predisposto dal Dott. Andrea Erdas (Responsabile dei dati statistici e ricerche AdEPP), dal Dott. Antonio Borelli e dal Dott. Dario Pandolfo sotto la supervisione del Prof. Francesco Verbaro (Senior Advisor AdEPP). Il capitolo dedicato agli approfondimenti normativi è stato redatto dalla dott.ssa Ottavia Trifilò.

CONTATTI:

Dott. Andrea Erdas – Responsabile dati statistici e ricerche AdEPP - mail: a.erdas@adepp.info

Dott.ssa Ottavia Trifilò, mail: o.trifilo@adepp.info

L'Associazione degli Enti Previdenziali Privati

- Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani – CASAGIT
Presidente: Dott. Daniele M. Cerrato
- Cassa Forense - CF
Presidente: Avv. Nunzio Luciano
- Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti – CIPAG
Presidente: Geom. Fausto Amadasi
- Cassa Nazionale del Notariato – CNN
Presidente: Not. Mario Mistretta
- Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali – CNPR
Presidente: Rag. Luigi Pagliuca
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC
Presidente: Dott. Renzo Guffanti
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – INARCASSA
Presidente: Arch. Giuseppe Santoro
- Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI
Presidente: per. ind.le Valerio Bignami
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi – ENPAB
Presidente: Dott. Sergio Nunziante
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV
Presidente: Dott. Gianni Mancuso
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI
Presidente: Dott. Mario Schiavon
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura – ENPAIA
Presidente: Dott. Antonio Piva
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi – ENPAP
Presidente: Dott. Felice Torricelli
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro – ENPACL
Presidente: Dott. Alessandro Visparelli
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP
Presidente: Dott. Stefano Poeta
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – ENPAM
Presidente: Dott. Alberto Oliveti

- Fondazione ENASARCO
Presidente: Dott. Brunetto Boco
- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI
Presidente: Dott. Andrea Camporese
- Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani – ONAOSI
Presidente: Dott. Serafino Zucbelli

1 Analisi sui redditi medi dei liberi professionisti

L'analisi proposta di seguito è stata predisposta grazie alla banca dati creata dall'AdEPP nei precedenti anni di esercizio e grazie alla collaborazione dei Centri Studi delle Casse di Previdenza associate.

Il presente capitolo si occupa di effettuare un'analisi dei redditi dei professionisti (appartenenti al perimetro AdEPP) operando una distinzione tra liberi professionisti e professionisti che svolgono un'attività di lavoro dipendente (all'interno di quest'ultima categoria saranno anche ricompresi i lavoratori dipendenti iscritti ad alcuni Enti Previdenziali Privati appartenenti all'AdEPP). La logica di tale classificazione è quella di mettere in risalto le differenze tra le linee salariali dei liberi professionisti e le linee salariali dei professionisti dipendenti. Infatti, dai dati che verranno riportati, è possibile notare come l'attuale congiuntura economica abbia inciso maggiormente sulla prima categoria.

Lo scopo del capitolo è quello di analizzare l'andamento dei redditi medi dei professionisti, imponibili ai fini previdenziali e prodotti nell'anno di riferimento, ovvero i redditi cui sono commisurate le contribuzioni. In generale, tali redditi coincidono con gli imponibili fiscali IRPEF. In alcuni e pochi casi, questi ultimi possono differire dagli imponibili fiscali IRPEF in quanto i valori comunicati dagli Enti risultano influenzati dalla presenza di soglie o plafond contributivi limite.

I valori dei redditi medi esposti sono stati aggregati in base ad un'elaborazione che utilizza come fattore di ponderazione il numero degli iscritti ad ogni singola Cassa di Previdenza. I valori considerati fanno riferimento al reddito nominale e al reddito reale medio dei soggetti iscritti.

1.1 I redditi medi dei liberi professionisti AdEPP

Le analisi che saranno riportate nel presente elaborato saranno presentate secondo una suddivisione degli Enti per area professionale di appartenenza.

Di seguito si riporta l'elenco delle categorie professionali considerate e l'Ente Previdenziale Privato a cui appartengono.

Tabella 1.1.1 : Le categorie dei liberi professionisti AdEPP

N.	CATEGORIA PROFESSIONALE	CASSA
1	Periti industriali	EPPI
2	Biologi	ENPAB
3	Consulenti del lavoro	ENPACL
4	Giornalisti	INPGI 1 E 2
5	Commercialisti	CNPADC
6	Ragionieri e periti comm.	CNPR
7	Notai	CNN
8	Geometri e geometri laureati	CIPAG
9	Medici e odontoiatri	ENPAM
10	Psicologi	ENPAP
11	Veterinari	ENPAV
12	Avvocati	CF
13	Infermieri	ENPAPI
14	Addetti e impiegati in agricoltura (dirigenti e impiegati tecnici e amministrativi)	ENPAIA
15	Periti agrari e Agrotecnici	ENPAIA
16	Attuari	EPAP
17	Agronomi e forestali	EPAP
18	Chimici	EPAP
19	Geologi	EPAP
20	Architetti	INARCASSA
21	Ingegneri	INARCASSA
22	Assistenza integrativa giornalisti	CASAGIT
23	Assistenza agli orfani dei sanitari	ONAOISI
24	Agenti e rappresentanti di commercio	ENASARCO

Le aree professionali all'interno delle quali collocare le diverse tipologie di professionisti sono le seguenti:

- Area Giuridica (AG)
- Rete delle professioni tecniche (RPT)
- Area Economico sociale (AES)
- Area Sanitaria (AS)

Si evidenzia che l'elenco riportato di seguito non comprende gli iscritti all'ENASARCO; per tale categoria non è disponibile la serie storica dei redditi medi (si ricorda inoltre che le prestazioni fornite da tale Ente sono di secondo pilastro).

Tabella 1.1.2: Le categorie professionali in base all'area di attività di appartenenza

CATEGORIA PROFESSIONALE	CATEGORIA
Giornalisti	AES
Commercialisti	AES
Ragionieri e periti commerciali	AES
Consulenti del lavoro	AES
Notai	AG
Avvocati	AG
Psicologi	AS
Infermieri	AS
Veterinari	AS
Medici e odontoiatri (Quota B)	AS
Geometri e geometri laureati	RPT
Periti industriali	RPT
Biologi	RPT
Pluricategoriale	RPT
Ingegneri e Architetti	RPT
Periti agrari e Agrotecnici	RPT
Addetti e impiegati in agricoltura (dirigenti e impiegati tecnici e amministrativi)	RPT

Infine, come anticipato, i redditi sono stati suddivisi in redditi prodotti dai liberi professionisti e redditi prodotti dai professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti. Per alcuni Enti Previdenziali non è stato possibile disaggregare le due fattispecie, pertanto, vista la percentuale poco rilevante del numero degli iscritti professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti, si è deciso di procedere utilizzando il principio della prevalenza.

Le seguenti tabelle riportano gli andamenti dei redditi nominali e reali prodotti dagli iscritti liberi professionisti appartenenti al perimetro AdEPP nel periodo compreso tra il 2005 e il 2014.

Tabella 1.1.3: Reddito medio nominale e reale (2005=100) AdEPP liberi professionisti

Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti	
2005	€ 34.551,38
2006	€ 35.525,81
2007	€ 36.995,40
2008	€ 37.386,22
2009	€ 37.919,96
2010	€ 37.151,90
2011	€ 37.046,79
2012	€ 36.540,72
2013	€ 34.503,17
2014	€ 34.549,30
Var. % 2013-2014	0,13%
Var. % 2005-2014	-0,01%


Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti	
2005	€ 34.551,38
2006	€ 34.761,07
2007	€ 35.470,19
2008	€ 34.616,87
2009	€ 34.852,91
2010	€ 33.591,23
2011	€ 32.554,30
2012	€ 31.098,48
2013	€ 28.994,26
2014	€ 28.960,02
Var. % 2013-2014	-0,12%
Var. % 2005-2014	-16,18%

Se si considerano i redditi medi nominali prodotti nel 2014, è possibile rilevare come i medesimi siano sostanzialmente tornati ai livelli registrati nel 2005, con una riduzione minima dello 0,01%. Difatti, nonostante vi sia stato un incremento nel periodo 2005-2009, quest'ultimo è stato progressivamente eroso dal decremento rintracciabile negli anni tra il 2009 e il 2014.

Inoltre, considerando i redditi medi reali prodotti tra il 2005 e il 2014 si osserva l'azione erosiva dell'inflazione, la quale determina una diminuzione pari al 16,18% degli stessi. Si può dunque affermare che i liberi professionisti hanno registrato dei cali dei propri redditi medi principalmente a causa degli effetti erosivi dell'inflazione: il valore nominale dei redditi tra il 2005 e il 2014 non è cresciuto, pertanto l'inflazione cumulata nel periodo di analisi ha provocato un decremento considerevole del reddito reale. Posto che il reddito medio del 2005 e il reddito medio del 2014 siano giunti allo stesso livello in termini nominali, è possibile affermare che in termini reali il reddito medio del 2014 abbia subito un decremento pari a circa un sesto del reddito medio dichiarato nel 2005.

Nell'analisi di lungo periodo si riscontra come il massimo valore di reddito medio nominale rimane quello raggiunto nel 2009. Negli anni successivi la crisi economico finanziaria, perdurante nell'Eurozona, ha impattato violentemente sui redditi dei professionisti generando il decremento sintetizzato dal dato aggregato.

L'analisi effettuata è illustrata dalla seguente rappresentazione grafica.



Nel prosieguo viene analizzata l'evoluzione dei redditi medi nominali e reali aggregati per area professionale.

Al fine di rappresentare coerentemente i dati delle suddette aree professionali, i valori assoluti dei redditi medi sono stati trasformati in numeri indice con assegnazione della base 100 ai valori relativi all'anno 2005 (2005=100). Tale approccio garantisce la confrontabilità delle variazioni percentuali delle grandezze delle diverse categorie.

Dalla lettura dei grafici riportati *infra* risulta evidente come la congiuntura economica abbia espresso un impatto differente sulle diverse aree professionali.

Nello specifico, perdura la crisi delle Professioni Tecniche: il reddito medio degli iscritti ha subito una contrazione pari al -7,4% in termini nominali nel periodo compreso tra il 2005 e il 2014. Si noti come tale decremento si sia particolarmente consolidato nel periodo 2011-2014.

L'area che sta attraversando la più decisa crisi reddituale è senza dubbio quella Giuridica, la quale ha fatto registrare un decremento percentuale pari al -23% nel periodo 2005-2014. Al riguardo si ricordi che la straordinaria variazione negativa verificatasi tra il 2012 e il 2013 (-15,4%) è conseguenza del passaggio di un gran numero di avvocati, il cui reddito era inferiore a 10.300, dalla Gestione Separata dell'INPS alla Cassa Forense a seguito della riforma forense del 2012. Si tenga presente, da ultimo, che gli avvocati rappresentano ben il 97% della popolazione dell'area Giuridica.

Considerando gli effetti dell'inflazione, la diminuzione reale dei redditi medi dell'area Professioni Tecniche raggiunge il -22,3% nel periodo considerato, mentre i redditi medi dell'area Giuridica sono stati decurtati del -35,5% nello stesso arco temporale. Le percentuali appena indicate sono la rappresentazione numerica dei devastanti effetti della crisi che le aree analizzate stanno attualmente attraversando.

L'area Sanitaria presenta un incremento del reddito medio in termini nominali pari al 27,8% nel periodo 2005-2014 mentre registra negli ultimi anni d'analisi un lieve decremento (i redditi medi nominali decrescono del -2,2% nel periodo 2012-2014). In termini reali si assiste ad un incremento pari al 7,1% nel periodo 2005-2014 e ad un decremento del 3,7% nel periodo 2012-2014.

L'area Economico-Sociale presenta anch'essa una leggera crescita in termini nominali, incapace però di arginare gli effetti dell'inflazione. In termini nominali si assiste ad un incremento del 2% tra il 2005 e il 2014 mentre nello stesso periodo si rileva una significativa perdita in termini reali (-14,3%). Occorre precisare che all'interno del collettivo analizzato sono considerati anche gli iscritti all'INPGI Gestione Separata. Questi ultimi, nel periodo di analisi, hanno dichiarato degli imponibili previdenziali che si attestano su valori decisamente bassi: il reddito medio annuo dei giornalisti liberi professionisti si attesta nel 2014 su valori di poco superiori alle 13.500 euro lorde mentre quello dei colleghi collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) si attesta su valori ancora più bassi (circa 9.000 euro lorde).

Il posizionamento dei redditi medi prodotti dagli iscritti appartenenti all'area Sanitaria nel periodo 2008-2014 risulta in controtendenza rispetto a quello delle altre categorie. Tale *gap* è frutto delle particolari caratteristiche delle attività professionali ricomprese all'interno dell'area Sanitaria. In particolare, tale trend risulta particolarmente condizionato dai redditi prodotti dagli iscritti all'ENPAM. Si evidenzia che questi ultimi – presi ad esame nella precedente analisi – rientrano tra gli iscritti alla Quota B, ossia tra coloro i quali esercitano la libera professione in senso stretto.

Nella logica di calcolo del reddito medio ponderato AdEPP (la ponderazione viene fatta considerando il numero degli iscritti a ciascun Ente), i liberi professionisti ENPAM (che al 2014 sono circa 162.800) forniscono un rilevante apporto al calcolo del reddito medio dell'area sanitaria.

I grafici e le tabelle successive esprimono quanto sin ora affermato.

Figura 1.1.2: Redditi nominali medi liberi professionisti AdEPP (numero indice)





Figura 1.1.3: Redditi reali medi liberi professionisti AdEPP (numero indice)



Del tutto anomalo è il *trend* fatto registrare dall'area Sanitaria nel periodo compreso tra il 2008 e il 2009. Quest'ultimo è direttamente ascrivibile all'ENPAM che nel 2008 ha attivato una procedura di incrocio dei dati in proprio possesso con i dati dell'Anagrafe Tributaria, al fine di individuare una base imponibile previdenziale dei propri iscritti più precisa.

Tabella 1.1.4: Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti per area di appartenenza

Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti - Area Economico Sociale (AS)	
2005	€ 47.130,27
2006	€ 45.416,85
2007	€ 47.624,29
2008	€ 49.261,91
2009	€ 48.450,24
2010	€ 47.491,08
2011	€ 47.054,78
2012	€ 48.043,54
2013	€ 47.235,70
2014	€ 48.165,33
Var. % 2013-2014	2,0%
Var. % 2005-2014	2,2%

Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti - Area Giuridica (AG)	
2005	€ 51.951,11
2006	€ 53.744,02
2007	€ 54.773,80
2008	€ 53.251,67
2009	€ 50.870,66
2010	€ 49.560,18
2011	€ 49.459,95
2012	€ 48.030,44
2013	€ 40.610,59
2014	€ 39.985,05
Var. % 2013-2014	-1,5%
Var. % 2005-2014	-23,0%

Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti - Area Sanitaria (AS)	
2005	€ 28.334,54
2006	€ 29.440,07
2007	€ 30.783,71
2008	€ 31.649,16
2009	€ 37.238,98
2010	€ 36.901,57
2011	€ 36.980,10
2012	€ 37.023,04
2013	€ 36.473,28
2014	€ 36.197,98
Var. % 2013-2014	-0,8%
Var. % 2005-2014	27,8%

Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti – Rete delle Professioni tecniche (RPT)	
2005	€ 25.036,37
2006	€ 26.492,50
2007	€ 27.854,97
2008	€ 28.219,63
2009	€ 26.784,27
2010	€ 25.959,75
2011	€ 25.818,71
2012	€ 24.530,26
2013	€ 23.653,99
2014	€ 23.195,62
Var. % 2013-2014	-1,9%
Var. % 2005-2014	-7,4%

Come già anticipato, il posizionamento dei redditi medi degli iscritti all'area Sanitaria nel periodo 2008-2014 risulta fortemente disallineato con quello delle altre categorie professionali. Difatti, nel biennio 2008/2009 tale area professionale registra un incremento in termini reali di importante entità. Come esposto *supra*, il reddito medio nominale ponderato dell'area Sanitaria risulta influenzato in maniera rilevante dalle novità attivate da ENPAM.

Anche il reddito medio nominale degli iscritti appartenenti all'ENPAV nel periodo 2005-2014 è in aumento (+23,5%). Al contrario, il reddito medio nominale prodotto dagli iscritti all'ENPAP nel 2014 ha fatto registrare dei valori in linea con quelli fatti registrare nel 2005; anche in questo caso, come già specificato per i giornalisti, gli psicologi iscritti all'ENPAP hanno dichiarato degli imponibili previdenziali che si attestano su valori decisamente bassi (nel 2014 circa 13.600 euro).

Al fine di fornire tutti gli strumenti necessari ad una corretta analisi dei redditi medi dei professionisti AdEPP, vengono di seguito riportate le dinamiche reddituali nominali e reali **escludendo dal collettivo trattato i liberi professionisti iscritti alla Quota B dell'ENPAM** (questi ultimi incidono in maniera rilevante sulle logiche del reddito medio ponderato vista l'anomalia dei propri andamenti reddituali rispetto a quello delle altre categorie).

Di seguito si riporta il reddito medio AdEPP ricalcolato come ora esposto.

Tabella 1.1.5: Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti


Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti	
2005	€ 34.596,25
2006	€ 35.511,12
2007	€ 36.801,55
2008	€ 36.989,85
2009	€ 35.740,13
2010	€ 34.808,35
2011	€ 34.542,55
2012	€ 33.742,67
2013	€ 31.254,85
2014	€ 31.462,34
Var. % 2013-2014	0,66%
Var. % 2005-2014	-9,06%

Tabella 1.1.6: Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti (2005=100)

Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti	
2005	€ 34.596,25
2006	€ 34.746,69
2007	€ 35.284,33
2008	€ 34.249,86
2009	€ 32.849,39
2010	€ 31.472,29
2011	€ 30.353,74
2012	€ 28.717,16
2013	€ 26.264,58
2014	€ 26.372,45
Var. % 2013-2014	0,41%
Var. % 2005-2014	-23,77%

Dal grafico successivo risulta più intuitivo valutare il *trend* dei redditi medi.

Figura 1.1.4: Redditi medi liberi professionisti AdEPP (senza ENPAM Quota B)



In questo caso, considerando il periodo 2005-2014, risulta evidente un decremento del reddito medio anche in termini nominali (-9,06%); in termini reali l'effetto appare chiaramente esasperato, producendo un decremento complessivo del -23,77%.

Per una rapida comparazione tra le due metodologie di calcolo si riportano i redditi medi per area professionale escludendo dal collettivo i professionisti iscritti alla quota B dell'ENPAM.

Figura 1.1.5: Redditi nominali medi liberi professionisti AdEPP esclusa ENPAM Quota B (numero indice)





Figura 1.1.6: Redditi reali medi liberi professionisti AdEPP esclusa ENPAM Quota B (numero indice)



Come è possibile notare, in questo caso l'area Sanitaria assume un *trend* più lineare e coerente con le altre aree trattate. Quest'ultimo segnala un incremento di circa il 4% in termini nominali ed un decremento del -12% in termini reali nel periodo 2005-2014.

1.1.1 Le categorie professionali maggiormente colpite dalla crisi

Con l'obiettivo di mettere in evidenza le categorie professionali maggiormente colpite dalla crisi viene selezionato un sotto-collettivo di professionisti, rappresentativo dei soggetti che hanno registrato le perdite maggiori in termini di reddito medio (decrementi a doppia cifra del reddito nominale nel periodo 2005-2014).

Tabella 1.1.7: Le categorie dei liberi professionisti AdEPP – Sotto-collettivo selezionato

N.	CATEGORIA PROFESSIONALE	CASSA
1	Biologi	ENPAB
2	Consulenti del lavoro	ENPACL
3	Notai	CNN
4	Psicologi	ENPAP
5	Avvocati	CF
6	Infermieri	ENPAPI
7	Architetti	INARCASSA

Si ricorda che non rientrano in questo sotto-collettivo i redditi medi degli iscritti alla gestione separata INPGI2, avendo questi ultimi registrato, nel periodo d'interesse, un decremento meno marcato rispetto alle altre categorie. Nonostante la perdita percentuale risulti più contenuta, è importante ribadire che il valore assoluto del reddito medio dei giornalisti iscritti all'INPGI2 si attesta su valori decisamente bassi.

Di seguito si riporta il reddito medio nominale e il reddito medio reale del sotto-collettivo selezionato.

Tabella 1.1.8: Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti (sotto-collettivo)

Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti – Sotto-collettivo	
2005	€ 37.980,44
2006	€ 39.565,18
2007	€ 40.213,33
2008	€ 39.518,45
2009	€ 37.548,26
2010	€ 36.372,48
2011	€ 35.450,01
2012	€ 33.985,40
2013	€ 30.339,91
2014	€ 30.836,39
Var. % 2013-2014	1,6%
Var. % 2005-2014	-18,8%

Tabella 1.1.9: Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti (2005=100) (sotto-collettivo)


Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti – Sotto-collettivo	
2005	€ 37.980,44
2006	€ 38.713,49
2007	€ 38.555,44
2008	€ 36.591,15
2009	€ 34.511,27
2010	€ 32.886,51
2011	€ 31.151,15
2012	€ 28.923,75
2013	€ 25.495,72
2014	€ 25.847,77
Var. % 2013-2014	1,4%
Var. % 2005-2014	-31,9%

Si evidenzia come il reddito medio così calcolato, nonostante il sotto-collettivo selezionato abbia sofferto un decremento percentuale più rilevante in termini reali e in termini nominali rispetto a quello dell'intero collettivo, risulta superiore rispetto a quello inerente l'intero collettivo (si ricorda che il reddito medio reale dell'intero collettivo risulta pari a circa 29.000 euro nel 2014). Questo dipende dal fatto che la logica di individuazione del sotto-collettivo AdEPP, ha di fatto lasciato fuori alcune categorie i cui redditi sono più bassi rispetto a quelli presi in considerazione.

Dal grafico successivo è possibile apprezzare l'evoluzione temporale del reddito medio nominale e del reddito medio reale del sotto-collettivo individuato.

Si noti che alcuni Enti previdenziali privati, per motivi legati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi utili al calcolo dei contributi, non hanno fornito i dati aventi ad oggetto i redditi del 2014. Conseguentemente, visto l'esiguo numero di Enti, si è ipotizzato che per questi ultimi i redditi del 2014 saranno pari a quelli del 2013. Questo processo influisce parzialmente sull'appiattimento della curva nel periodo 2013-2014 (si noti l'andamento incostante rispetto agli anni precedenti).

Figura 1.1.7: Redditi medi dei liberi professionisti AdEPP (sotto-collettivo selezionato)



Come è possibile notare, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2014, il sotto-collettivo selezionato ha subito un decremento del proprio reddito medio nominale pari al -18,8%, equivalente in termini reali al -31,9%. Anche in questo caso appaiono evidenti gli effetti della crisi sul settore professionale.

1.1.2 Lo spaccato dei redditi medi dei liberi professionisti

Di seguito si riporta lo spaccato dei redditi medi dei liberi professionisti, suddivisi per Cassa di previdenza e per anno di riferimento (2005, 2009 e 2014). Si noti che, come anche per le altre analisi presentate, per quanto riguarda la Cassa dei Notai si è preso a riferimento l'onorario medio mentre per quanto concerne ENPAM sono stati considerati solo i professionisti appartenenti alla Quota B. Allo stesso tempo si è provveduto a suddividere, ove possibile, gli iscritti tra “attivi” e “attivi pensionati”. Tale analisi lascia di fatto fuori i professionisti che svolgono esclusivamente attività di lavoro dipendente.

Tabella 1.1.10: Reddito medio AdEPP liberi professionisti

ANNO	ENPACL		INPGI GS - LIBERI PROFESS	INPGI GS - CO.CO.CO	CNPADC	
	Attivi	Attivi pens.			Attivi	Attivi pens.
2005	€ 41.343,12	€ -	€ 12.196,85	€ -	€ 56.764,66	€ 133.681,07
2009	€ 46.613,32	€ -	€ 12.221,01	€ 10.194,00	€ 60.617,81	€ 118.946,74
2014	€ 36.426,52	€ 60.563,63	€ 13.521,80	€ 8.953,00	€ 60.302,35	€ 101.168,94
Var. % 2005-2014	-11,9%		10,9%		6,2%	-24,3%
Var. % 2009-2014	-21,9%		10,6%	-12,2%	-0,5%	-14,9%

ANNO	CNPR	CNN	CF		ENPAM (QUOTA B)	ENPAP
			Attivi	Attivi pens.		
2005	€ 53.882,00	€ 173.100,00	€ 45.391,67	€ 68.753,58	€ 34.353,00	€ 15.431,93
2009	€ 58.536,00	€ 116.800,00	€ 46.967,98	€ 71.180,84	€ 47.602,00	€ 15.006,51
2014	€ 54.657,00	€ 106.190,00	€ 37.075,00	€ 64.042,00	€ 49.506,00	€ 13.609,17
Var. % 2005-2014	1,4%	-38,7%	-18,3%	-6,9%	44,1%	-11,8%
Var. % 2009-2014	-6,6%	-9,1%	-21,1%	-10,0%	4,0%	-9,3%

ANNO	ENPAPI		ENPAV		CIPAG	
	Attivi	Attivi pens.	Attivi	Attivi pens.	Attivi	Attivi pens.
2005	€ 22.530,00	€ 22.756,60	€ 13.431,42	€ -	€ 19.247,00	€ 15.835,00
2009	€ 25.304,33	€ 20.929,33	€ 14.998,22	€ 16.123,94	€ 22.913,00	€ 22.176,00
2014	€ 20.296,00	€ 18.864,00	€ 16.586,96	€ 18.737,07	€ 20.456,00	€ 19.053,00
Var. % 2005-2014	-9,9%	-17,1%			6,3%	20,3%
Var. % 2009-2014	-19,8%	-9,9%	10,6%	16,2%	-10,7%	-14,1%

ANNO	EPPI		ENPAB	ENPAIA2 PER. AGRARI	ENPAIA2 AGROTECNICI	EPAP	INARCASSA
	Attivi	Attivi pens.					
2005	€ 28.445,34	€ 18.654,92	€ 22.031,52	€ 18.751,00	€ 13.448,00	€ 19.692,00	€ 30.342,00
2009	€ 32.864,97	€ 28.976,39	€ 21.339,15	€ 22.368,00	€ 16.313,00	€ 20.296,00	€ 30.085,00
2014	€ 30.018,00	€ 29.078,15	€ 17.403,00	€ 25.436,00	€ 17.309,00	€ 19.762,00	€ 25.082,00
Var. % 2005-2014	5,5%	55,9%	-21,0%	35,7%	28,7%	0,4%	-17,3%
Var. % 2009-2014	-8,7%	0,4%	-18,4%	13,7%	6,1%	-2,6%	-16,6%


Il grafico riportato *infra* tratta l'andamento dei redditi nominali degli iscritti alle varie Casse nel periodo 2005-2014. I dati di dettaglio confermano quanto espresso nelle analisi generali: il settore delle professioni sta affrontando una crisi prolungata e di forte rilievo. Quasi tutte le categorie professionali presentano segni negativi se si considera il periodo 2005-2014.

Particolare interesse destano i redditi nominali degli iscritti attivi riconducibili a ENPACL (-21% nel periodo 2005-2014), INPGI GS co.co.co (-12,2% nel periodo 2009-2014), CNN (-38,7% nel periodo 2005-2014), CF (-21,1% nel periodo 2009-2014), ENPAP (-11,8% nel periodo 2005-2014), ENPAPI (-19,8% nel periodo 2009-2014), CIPAG (-10,7% nel periodo 2009-2014), ENPAB (-21% nel periodo 2005-2014) e INARCASSA (-17,3% nel periodo 2005-2014). Meno incisivi, ma pur sempre rilevanti, sono i decrementi registrati tra i redditi medi degli iscritti a CNPR (-6,6% nel periodo 2005-2014), EPPI (-8,7% nel periodo 2009-2014), EPAP (-2,6% nel periodo 2009-2014). In ultimo, gli iscritti a CNPADC hanno fatto registrare dei redditi in linea con i valori del 2005 (-0,5% nel periodo 2009-2014), questo sta a significare che il loro reddito ha subito esclusivamente gli effetti dell'inflazione registrata nel periodo di analisi.

In controtendenza rispetto a quanto posto in luce vi sono i dati inerenti gli iscritti di INPGI – Gestione Separata Liberi professionisti –, CNPADC, ENPAM – Quota B –, ENPAV e ENPAIA i quali indicano una crescita dei redditi trattati. E' doveroso sottolineare come, nonostante i redditi delle categorie menzionate abbiano registrato degli incrementi, il reddito medio degli agrotecnici, dei veterinari e dei giornalisti co.co.co si attesta su valori decisamente bassi. Tali redditi si attestano su soglie talmente basse che difficilmente risulta possibile una decrescita ulteriore.

Il grafico successivo rende ancora più evidente quanto detto in precedenza e permette di poter fare dei confronti tra i redditi delle diverse categorie considerate.

Figura 1.1.8: Redditi medi dei liberi professionisti AdEPP



1.1.3 I redditi medi dei professionisti dipendenti e dei lavoratori dipendenti AdEPP

Nella presente sezione saranno analizzati i redditi medi prodotti dai professionisti dipendenti riconducibili all'AdEPP nel periodo compreso tra il 2005 e il 2014.

Il sotto-collettivo selezionato prende a riferimento gli iscritti all'INPGI AGO, all'ENPAM (esclusa la quota A e B) ed all'ENPAIA 1.

Tabella 1.1.11: Reddito medio nominale AdEPP professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti

Reddito medio nominale AdEPP Professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti	
2005	€ 52.752,65
2006	€ 56.660,31
2007	€ 57.986,53
2008	€ 62.046,57
2009	€ 62.254,23
2010	€ 64.365,45
2011	€ 68.902,29
2012	€ 67.004,09
2013	€ 63.718,20
2014	€ 65.179,28


Tabella 1.1.12: Reddito medio reale AdEPP professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti

Reddito medio reale AdEPP Professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti	
2005	€ 52.752,65
2006	€ 55.440,62
2007	€ 55.595,91
2008	€ 57.450,52
2009	€ 57.218,96
2010	€ 58.196,61
2011	€ 60.546,83
2012	€ 57.024,76
2013	€ 53.544,70
2014	€ 54.634,77

Considerando il consueto orizzonte temporale, si rileva che il reddito medio ponderato dei professionisti dipendenti e dei lavoratori dipendenti AdEPP ha fatto registrare un incremento pari al 23,56% in termini nominali e pari al 3,57% in termini reali. Ciò sta a significare che in questo caso l'inflazione non ha impattato sul valore reale dei redditi medi (si ricorda che le analisi considerano il potere d'acquisto al 2005) e, anzi, questi ultimi sono cresciuti di circa 3,5 punti percentuali.

Nel grafico successivo si riporta l'andamento dei redditi medi delle categorie interessate nel periodo 2005-2014.

Figura 1.1.9: Redditi medi dei professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti AdEPP



In questo caso si nota un effetto non riscontrato sulle analisi dei liberi professionisti in senso stretto. Tra il 2013 e il 2014 si nota un incremento del 2,3% del reddito medio nominale dei liberi professionisti dipendenti dopo due anni consecutivi di decrementi.

Si noti in ultimo come il reddito medio del sotto-collettivo selezionato si mostri di gran lunga più alto rispetto al reddito medi dichiarato dai liberi professionisti in senso stretto. Per completezza

espositiva si evidenzia che il collettivo di riferimento risulta formato per circa il 60% da iscritti dell'ENPAM, da circa il 22% da iscritti dell'ENPAIA e da circa il 17% da iscritti all'INPGI.

1.1.4 I redditi medi dei professionisti per regione di appartenenza e per sesso

Al fine di fornire un'analisi dei redditi medi dei professionisti utile e dettagliata, si è proceduto a raccogliere e ordinare i dati anche sulla base della regione di residenza del professionista. Conseguentemente, è stato individuato un sotto-collettivo di riferimento rappresentativo degli Enti Previdenziali Privati che hanno fornito i dati necessari a completare tale valutazione in via esaustiva.

Il sotto-collettivo selezionato è formato dalle seguenti categorie professionali.

CATEGORIA PROFESSIONALE	CATEGORIA
Giornalisti (INPGI GS)	AES
Commercialisti	AES
Ragionieri e periti commerciali	AES
Notai	AG
Avvocati	AG
Medici (Quota B)	AS
Infermieri	AS
Geometri	RPT
Periti industriali	RPT
Pluricategoriale	RPT
Ingegneri e architetti	RPT

Come già rilevato nelle analisi generali, i redditi medi dei professionisti nelle regioni analizzate sono accomunati da una tendenziale decrescita nel periodo analizzato (2010-2014).

Tabella 1.1.13: Reddito medio AdEPP su base regionale (2010-2012)

REDDITI MEDI PER REGIONE						
	2010		2011		2012	
	M	F	M	F	M	F
Abruzzo	€ 30.475,45	€ 20.560,17	€ 31.350,06	€ 20.759,26	€ 31.366,74	€ 20.504,05
Basilicata	€ 25.424,87	€ 17.934,81	€ 24.999,55	€ 17.966,27	€ 24.389,25	€ 17.572,40
Calabria	€ 22.288,57	€ 16.517,65	€ 22.598,35	€ 16.470,39	€ 23.472,85	€ 17.027,58
Campania	€ 30.257,76	€ 20.451,33	€ 29.968,46	€ 19.659,60	€ 30.334,95	€ 19.629,06
Emilia Romagna	€ 50.877,51	€ 30.997,60	€ 50.984,46	€ 31.582,05	€ 50.647,21	€ 31.165,92
Friuli Venezia Giulia	€ 46.157,47	€ 29.527,86	€ 46.134,88	€ 29.891,90	€ 45.915,29	€ 29.829,86
Lazio	€ 50.027,18	€ 27.349,07	€ 50.267,29	€ 27.026,14	€ 49.095,06	€ 26.828,27
Liguria	€ 48.938,02	€ 26.120,81	€ 49.695,29	€ 26.660,11	€ 48.690,42	€ 26.510,08
Lombardia	€ 62.564,71	€ 34.466,41	€ 62.688,42	€ 34.943,65	€ 62.138,64	€ 34.446,64
Marche	€ 38.562,78	€ 23.723,34	€ 38.885,37	€ 24.042,74	€ 37.847,12	€ 23.265,88
Molise	€ 26.387,89	€ 18.388,19	€ 25.482,70	€ 18.534,50	€ 25.068,13	€ 16.794,27
Piemonte	€ 47.149,62	€ 28.448,30	€ 48.083,86	€ 28.932,24	€ 47.378,52	€ 28.700,77
Puglia	€ 29.791,44	€ 20.259,45	€ 30.443,33	€ 20.438,07	€ 30.002,21	€ 19.912,76
Sardegna	€ 30.088,00	€ 21.394,11	€ 30.457,82	€ 21.737,27	€ 30.433,34	€ 21.575,92
Sicilia	€ 28.274,24	€ 20.666,71	€ 28.296,97	€ 20.363,79	€ 28.020,08	€ 20.085,09
Toscana	€ 40.544,23	€ 24.713,64	€ 40.538,79	€ 24.791,83	€ 40.209,75	€ 24.766,59
Trentino Alto Adige	€ 62.285,24	€ 37.526,11	€ 60.649,06	€ 37.127,99	€ 60.491,32	€ 37.196,37
Umbria	€ 35.423,82	€ 23.452,03	€ 35.741,33	€ 23.869,31	€ 34.857,71	€ 23.153,02
Valle d'Aosta	€ 47.515,67	€ 27.886,72	€ 47.677,45	€ 26.715,55	€ 47.881,05	€ 26.712,21
Veneto	€ 47.368,77	€ 28.405,24	€ 47.641,68	€ 29.350,25	€ 47.620,74	€ 29.031,60

Tabella 1.1.14: Reddito medio AdEPP su base regionale (2013-2014)

REDDITI MEDI PER REGIONE					
	2013		2014		
	M	F	M	F	
Abruzzo	€ 30.171,20	€ 19.093,42	€ 29.956,96	€ 18.708,16	
Basilicata	€ 23.080,54	€ 15.551,99	€ 23.398,12	€ 15.037,59	
Calabria	€ 21.102,48	€ 14.702,32	€ 21.394,54	€ 13.233,91	
Campania	€ 28.279,02	€ 16.396,30	€ 28.797,12	€ 15.672,82	
Emilia Romagna	€ 50.251,53	€ 30.476,77	€ 50.250,84	€ 30.811,16	
Friuli Venezia Giulia	€ 45.048,39	€ 28.946,30	€ 45.131,25	€ 29.146,53	
Lazio	€ 46.552,48	€ 24.435,42	€ 47.372,10	€ 25.284,35	
Liguria	€ 47.465,22	€ 25.327,79	€ 47.542,33	€ 25.586,17	
Lombardia	€ 60.724,19	€ 33.934,50	€ 61.042,92	€ 34.320,50	
Marche	€ 36.063,27	€ 21.745,54	€ 36.157,86	€ 21.714,31	
Molise	€ 23.707,42	€ 15.073,67	€ 24.019,42	€ 14.561,19	
Piemonte	€ 46.793,09	€ 28.281,38	€ 46.905,53	€ 28.823,05	
Puglia	€ 27.615,92	€ 16.803,05	€ 27.621,37	€ 15.687,00	
Sardegna	€ 28.942,07	€ 20.355,79	€ 28.769,78	€ 20.186,54	
Sicilia	€ 26.240,47	€ 17.077,94	€ 26.414,93	€ 15.702,93	
Toscana	€ 39.429,38	€ 23.792,05	€ 39.775,91	€ 24.018,15	
Trentino Alto Adige	€ 60.657,99	€ 37.467,49	€ 61.175,11	€ 38.520,76	
Umbria	€ 33.083,87	€ 21.213,96	€ 33.165,66	€ 20.751,18	
Valle d'Aosta	€ 45.905,37	€ 25.567,88	€ 46.152,07	€ 24.422,25	
Veneto	€ 46.495,98	€ 28.580,74	€ 46.490,39	€ 28.754,70	

Dalle tabelle appena esposte risulta subito evidente come le dinamiche dei professionisti di sesso maschile e di sesso femminile presentino dei trend molto diversi. Per una più agevole analisi del fenomeno di seguito verrà prima approfondito il trend per regione del reddito medio dei liberi professionisti maschi e poi quello delle loro colleghe di sesso femminile.

Tabella 1.1.15: Reddito medio AdEPP per sesso (Maschi)


REDDITI MEDI MASCHI					
	2010	2011	2012	2013	2014
Abruzzo	€ 30.475,45	€ 31.350,06	€ 31.366,74	€ 30.171,20	€ 29.956,96
Basilicata	€ 25.424,87	€ 24.999,55	€ 24.389,25	€ 23.080,54	€ 23.398,12
Calabria	€ 22.288,57	€ 22.598,35	€ 23.472,85	€ 21.102,48	€ 21.394,54
Campania	€ 30.257,76	€ 29.968,46	€ 30.334,95	€ 28.279,02	€ 28.797,12
Emilia Romagna	€ 50.877,51	€ 50.984,46	€ 50.647,21	€ 50.251,53	€ 50.250,84
Friuli Venezia Giulia	€ 46.157,47	€ 46.134,88	€ 45.915,29	€ 45.048,39	€ 45.131,25
Lazio	€ 50.027,18	€ 50.267,29	€ 49.095,06	€ 46.552,48	€ 47.372,10
Liguria	€ 48.938,02	€ 49.695,29	€ 48.690,42	€ 47.465,22	€ 47.542,33
Lombardia	€ 62.564,71	€ 62.688,42	€ 62.138,64	€ 60.724,19	€ 61.042,92
Marche	€ 38.562,78	€ 38.885,37	€ 37.847,12	€ 36.063,27	€ 36.157,86
Molise	€ 26.387,89	€ 25.482,70	€ 25.068,13	€ 23.707,42	€ 24.019,42
Piemonte	€ 47.149,62	€ 48.083,86	€ 47.378,52	€ 46.793,09	€ 46.905,53
Puglia	€ 29.791,44	€ 30.443,33	€ 30.002,21	€ 27.615,92	€ 27.621,37
Sardegna	€ 30.088,00	€ 30.457,82	€ 30.433,34	€ 28.942,07	€ 28.769,78
Sicilia	€ 28.274,24	€ 28.296,97	€ 28.020,08	€ 26.240,47	€ 26.414,93
Toscana	€ 40.544,23	€ 40.538,79	€ 40.209,75	€ 39.429,38	€ 39.775,91
Trentino Alto Adige	€ 62.285,24	€ 60.649,06	€ 60.491,32	€ 60.657,99	€ 61.175,11
Umbria	€ 35.423,82	€ 35.741,33	€ 34.857,71	€ 33.083,87	€ 33.165,66
Valle d'Aosta	€ 47.515,67	€ 47.677,45	€ 47.881,05	€ 45.905,37	€ 46.152,07
Veneto	€ 47.368,77	€ 47.641,68	€ 47.620,74	€ 46.495,98	€ 46.490,39

Le analisi fanno emergere come, se si considera il collettivo di analisi precedentemente indicato, i redditi degli iscritti professionisti di sesso maschile tra il 2010 e il 2014 sono in calo in tutte le regioni italiane.

Considerando il 2014, la regione con il reddito medio più alto è il Trentino Alto Adige subito seguito dalla Lombardia (circa 61.000 euro lorde annue), mentre la regione con il reddito medio più basso è la Calabria (circa 21.400 euro lorde annue). Ciò mette in evidenza come, in termini assoluti, la differenza tra il reddito medio più alto e il reddito medio più basso è di circa 40.000 euro.

La successiva rappresentazione grafica aiuta a comprendere quanto sin ora affermato.

Figura 1.1.10: Redditi medi dei professionisti Maschi



Si noti come nel periodo 2010-2014 la decrescita dei redditi medi dei professionisti uomini sia più marcata nelle Regioni meridionali rispetto a quella registrata nelle Regioni settentrionali.

Allo stesso tempo, in termini assoluti, appare evidente come i professionisti uomini attivi nelle regioni del centro e del Nord Italia generino redditi medi notevolmente più elevati rispetto ai loro colleghi attivi nelle Regioni del Sud.

Nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014 le regioni che hanno subito i maggiori decrementi del reddito medio dei professionisti (si ricorda che si stanno analizzando i redditi medi dei solo professionisti di sesso maschile) sono la Basilicata (-8%), il Lazio (-5,3%), le Marche (-6,2%), il Molise (-9%), la Puglia (-7,3%), la Sicilia (-6,6%) e l'Umbria (-6,4%).

Per un agevole confronto di genere, si riportano di seguito i redditi medi degli iscritti di sesso femminile su base regionale.

Tabella 1.1.16: Reddito medio AdEPP per sesso (Femmine)

REDDITI MEDI FEMMINE						
	2010	2011	2012	2013	2014	
Abruzzo	€ 20.560,17	€ 20.759,26	€ 20.504,05	€ 19.093,42	€ 18.708,16	
Basilicata	€ 17.934,81	€ 17.966,27	€ 17.572,40	€ 15.551,99	€ 15.037,59	
Calabria	€ 16.517,65	€ 16.470,39	€ 17.027,58	€ 14.702,32	€ 13.233,91	
Campania	€ 20.451,33	€ 19.659,60	€ 19.629,06	€ 16.396,30	€ 15.672,82	
Emilia Romagna	€ 30.997,60	€ 31.582,05	€ 31.165,92	€ 30.476,77	€ 30.811,16	
Friuli Venezia Giulia	€ 29.527,86	€ 29.891,90	€ 29.829,86	€ 28.946,30	€ 29.146,53	
Lazio	€ 27.349,07	€ 27.026,14	€ 26.828,27	€ 24.435,42	€ 25.284,35	
Liguria	€ 26.120,81	€ 26.660,11	€ 26.510,08	€ 25.327,79	€ 25.586,17	
Lombardia	€ 34.466,41	€ 34.943,65	€ 34.446,64	€ 33.934,50	€ 34.320,50	
Marche	€ 23.723,34	€ 24.042,74	€ 23.265,88	€ 21.745,54	€ 21.714,31	
Molise	€ 18.388,19	€ 18.534,50	€ 16.794,27	€ 15.073,67	€ 14.561,19	
Piemonte	€ 28.448,30	€ 28.932,24	€ 28.700,77	€ 28.281,38	€ 28.823,05	
Puglia	€ 20.259,45	€ 20.438,07	€ 19.912,76	€ 16.803,05	€ 15.687,00	
Sardegna	€ 21.394,11	€ 21.737,27	€ 21.575,92	€ 20.355,79	€ 20.186,54	
Sicilia	€ 20.666,71	€ 20.363,79	€ 20.085,09	€ 17.077,94	€ 15.702,93	
Toscana	€ 24.713,64	€ 24.791,83	€ 24.766,59	€ 23.792,05	€ 24.018,15	
Trentino Alto Adige	€ 37.526,11	€ 37.127,99	€ 37.196,37	€ 37.467,49	€ 38.520,76	
Umbria	€ 23.452,03	€ 23.869,31	€ 23.153,02	€ 21.213,96	€ 20.751,18	
Valle d'Aosta	€ 27.886,72	€ 26.715,55	€ 26.712,21	€ 25.567,88	€ 24.422,25	
Veneto	€ 28.405,24	€ 29.350,25	€ 29.031,60	€ 28.580,74	€ 28.754,70	

Per quanto riguarda i redditi medi dei professionisti donne, è doveroso porre in luce un dato: questi ultimi si assestano su livelli decisamente inferiori rispetto a quelli dei colleghi uomini. Il fenomeno *de quo* si registra in tutte le Regioni analizzate, senza esclusione.


Ancora, i decrementi registrati nel periodo di analisi risultano essere molto più marcati rispetto a quelli fatti registrare dai colleghi di sesso maschile.

Nel periodo 2010-2014 le regioni che hanno subito in maniera più rilevante la crisi dei professionisti donna sono l'Abruzzo (-9%), la Basilicata (-16,2%), la Calabria (-19,9), la Campania (-23,4%), il Lazio (-7,5%), le Marche (-8,5%), il Molise (-20,8%), la Puglia (-22,6%), la Sicilia (-24%), l'Umbria (-11,5%) e la Valle d'Aosta (-12,4%).

Inoltre, trattando sempre il medesimo sotto-collettivo (professionisti donne), è interessante notare come nel periodo 2010-2014 nelle Regioni meridionali i redditi medi siano decresciuti in modo decisamente più marcato rispetto a quanto accaduto nelle Regioni settentrionali, raggiungendo livelli davvero preoccupanti. Valga su tutti la situazione della Calabria ove un professionista donna dichiara un reddito medio di 13.233,91 euro appena.

La rappresentazione grafica successiva mette maggiormente in evidenza tale fenomeno.

Figura 1.1.11: Redditi medi dei professionisti Femmine



Confrontando il reddito medio del sotto-collettivo professionisti donne con quello dei professionisti uomini nel periodo 2010-2014 è evidente come non si registri alcuna tendenza di abbattimento del preoccupante *gap* presente tra questi ultimi.


La tabella successiva riporta il reddito medio nominale ponderato del sotto-collettivo selezionato distinguendo tra iscritti di sesso maschile e iscritti di sesso femminile.

Tabella 1.1.17: Reddito medio AdEPP sotto-collettivo selezionato

Reddito medio sotto-collettivo selezionato						
		2010	2011	2012	2013	2014
M	€	43.623,56	€ 43.767,92	€ 43.340,42	€ 41.814,94	€ 41.693,87
F	€	26.579,43	€ 26.743,44	€ 26.401,77	€ 24.978,97	€ 24.232,10
M+F	€	38.445,04	€ 38.622,58	€ 38.462,54	€ 38.222,26	€ 37.954,54

Tali preoccupanti differenze in termini di reddito medio verranno meglio spiegate e approfondite nel prosieguo. La seguente rappresentazione grafica riassume in maniera intuitiva quanto appena affermato.

Figura 1.1.12: Redditi medi dei professionisti sotto-collettivo



La distanza tra il reddito medio delle donne e il reddito medio degli uomini è molto rilevante e rimane stabile nel periodo di riferimento considerato.

Al fine di rappresentare coerentemente i dati su base regionale e con la finalità di creare una certa comparabilità tra le analisi, è stato creato un indicatore *ad hoc*, l'*indicatore di disparità per regione*, capace di sintetizzare la distanza tra il valore assoluto dei redditi medi prodotti dai liberi professionisti della regione Lombardia (Regione con il più alto livello di redditi medi, Trentino Alto Adige escluso, e con un ruolo trainante per l'intera economia nazionale) e il valore assoluto dei redditi prodotti dagli iscritti delle altre regioni. Tale indicatore viene calcolato rapportando il reddito medio di ciascuna regione sul reddito medio della regione Lombardia.

Facendo riferimento agli iscritti maschi, grazie alla tabella comparativa riportata *infra*, si può osservare come nel 2014 6 regioni su 20 presentano valori dell'indicatore compresi tra il 76% e l'82,3% (Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Veneto). Ciò sta a significare che il reddito medio dichiarato in tali regioni è compreso tra il 76% e l'82,3% del reddito medio dichiarato in Lombardia. Le restanti regioni presentano valori di tale indicatore compresi tra il 35% e il 75%. La situazione più preoccupante si registra in Calabria dove un professionista guadagna in media un reddito pari al 35% rispetto al reddito guadagnato da un professionista Lombardo. Invece, in Trentino Alto Adige un professionista dichiara quasi lo stesso reddito di un professionista della Regione Lombardia.


Tabella 1.1.18: Indicatore di disparità per regione Maschi

MASCHI					
Indicatore di disparità per regione					
	2010	2011	2012	2013	2014
Abruzzo	48,7%	50,0%	50,5%	49,7%	49,1%
Basilicata	40,6%	39,9%	39,2%	38,0%	38,3%
Calabria	35,6%	36,0%	37,8%	34,8%	35,0%
Campania	48,4%	47,8%	48,8%	46,6%	47,2%
Emilia Romagna	81,3%	81,3%	81,5%	82,8%	82,3%
Friuli Venezia Giulia	73,8%	73,6%	73,9%	74,2%	73,9%
Lazio	80,0%	80,2%	79,0%	76,7%	77,6%
Liguria	78,2%	79,3%	78,4%	78,2%	77,9%
Lombardia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Marche	61,6%	62,0%	60,9%	59,4%	59,2%
Molise	42,2%	40,6%	40,3%	39,0%	39,3%
Piemonte	75,4%	76,7%	76,2%	77,1%	76,8%
Puglia	47,6%	48,6%	48,3%	45,5%	45,2%
Sardegna	48,1%	48,6%	49,0%	47,7%	47,1%
Sicilia	45,2%	45,1%	45,1%	43,2%	43,3%
Toscana	64,8%	64,7%	64,7%	64,9%	65,2%
Trentino Alto Adige	99,6%	96,7%	97,3%	99,9%	100,2%
Umbria	56,6%	57,0%	56,1%	54,5%	54,3%
Valle d'Aosta	75,9%	76,1%	77,1%	75,6%	75,6%
Veneto	75,7%	76,0%	76,6%	76,6%	76,2%

Inoltre, come si noterà nella figura seguente, le Regioni del Sud Italia si attestano su livelli di reddito decisamente distanti rispetto alla Regione di riferimento. Basti pensare che Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia e Basilicata si assestano su valori compresi tra il 35% e il 39,3%; ciò sta a significare che in queste regioni si dichiara in media un reddito pari a meno della metà del reddito dichiarato in Lombardia.

La figura successiva è utile a comprendere il fenomeno in maniera ancora più diretta.

Figura 1.1.13: Indicatore disparità di reddito per regione Maschi



L'analisi svolta per i professionisti di sesso maschile (vedi *supra*) è stata sviluppata anche rispetto al sotto-collettivo popolato dai professionisti di sesso femminile.

Grazie alla tabella comparativa riportata *infra*, si può osservare come in questo caso le differenze tra i redditi medi siano meno accentuate, seppur comunque significative, rispetto a quelle rilevate sulle analisi degli iscritti di sesso maschile. Al 2014, solo l'indicatore di disparità di reddito della regione Calabria si attesta su valori inferiori al 40% (38,6%). Nella maggior parte delle altre regioni, l'indicatore si attesta su valori compresi tra il 40% e il 75% (Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta). In questo caso, in Trentino Alto Adige le donne dichiarano circa il 12% in più rispetto a quanto dichiarano le donne lombarde. Per quanto riguarda le restanti regioni, l'indicatore si colloca all'interno dell'intervallo compreso tra il 76% e l'89,8% (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto).


Dalla tabella riportata di seguito è possibile apprezzare quanto sin ora affermato.

Tabella 1.1.19: Indicatore di disparità per regione Femmine

FEMMINE					
Indicatore di disparità per regione					
	2010	2011	2012	2013	2014
Abruzzo	59,7%	59,4%	59,5%	56,3%	54,5%
Basilicata	52,0%	51,4%	51,0%	45,8%	43,8%
Calabria	47,9%	47,1%	49,4%	43,3%	38,6%
Campania	59,3%	56,3%	57,0%	48,3%	45,7%
Emilia Romagna	89,9%	90,4%	90,5%	89,8%	89,8%
Friuli Venezia Giul	85,7%	85,5%	86,6%	85,3%	84,9%
Lazio	79,3%	77,3%	77,9%	72,0%	73,7%
Liguria	75,8%	76,3%	77,0%	74,6%	74,6%
Lombardia	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Marche	68,8%	68,8%	67,5%	64,1%	63,3%
Molise	53,4%	53,0%	48,8%	44,4%	42,4%
Piemonte	82,5%	82,8%	83,3%	83,3%	84,0%
Puglia	58,8%	58,5%	57,8%	49,5%	45,7%
Sardegna	62,1%	62,2%	62,6%	60,0%	58,8%
Sicilia	60,0%	58,3%	58,3%	50,3%	45,8%
Toscana	71,7%	70,9%	71,9%	70,1%	70,0%
Trentino Alto Adige	108,9%	106,3%	108,0%	110,4%	112,2%
Umbria	68,0%	68,3%	67,2%	62,5%	60,5%
Valle d'Aosta	80,9%	76,5%	77,5%	75,3%	71,2%
Veneto	82,4%	84,0%	84,3%	84,2%	83,8%

Il grafico successivo permette di apprezzare visivamente i differenti valori assunti dall'indicatore in relazione a ciascuna regione considerata.

Figura 1.1.14: Indicatore disparità di reddito per regione Femmine



Di notevole rilevanza sono i dati che seguono, i quali analizzano la disparità presente tra i redditi medi dei professionisti donne e quelli dei loro colleghi uomini. L'indicatore predisposto *ad hoc*, l'*indicatore di disparità per sesso*, viene calcolato rapportando il reddito degli iscritti di reddito femminile al reddito degli iscritti di sesso maschile.

Tendenzialmente la disparità nel periodo 2010-2014 cresce nella maggior parte delle Regioni (l'indicatore quindi presenta un trend in decrescita); mentre è stabile in Liguria e in Emilia Romagna.


Nello specifico, in Campania, Lazio, Liguria e Valle d'Aosta i professionisti femmine guadagnano un reddito medio compreso tra il 51,6% e il 55% del reddito dichiarato dai loro colleghi maschi. Questo sta a significare che le donne guadagnano circa la metà degli uomini. Le altre regioni si attestano su valori dell'indicatore compresi tra il 55% e il 68,1%. La regione in cui la differenza tra i redditi degli uomini e delle donne risulta essere meno accentuata è la Sardegna. Risulta comunque un dato allarmante il fatto che le donne riescano al massimo mediamente a guadagnare circa il 70% del reddito guadagnato dai colleghi maschi.

Tabella 1.1.20: Indicatore di disparità per sesso

Indicatore di disparità per sesso					
	2010	2011	2012	2013	2014
Abruzzo	66,2%	65,1%	64,3%	62,2%	61,3%
Basilicata	69,1%	70,1%	70,2%	65,5%	62,7%
Calabria	72,4%	71,0%	70,6%	67,9%	60,6%
Campania	65,6%	63,6%	62,8%	56,0%	52,8%
Emilia Romagna	60,0%	61,1%	60,7%	59,8%	60,4%
Friuli Venezia Gi	63,1%	64,1%	64,3%	63,5%	63,8%
Lazio	53,5%	52,6%	53,5%	51,3%	52,1%
Liguria	52,4%	52,7%	53,5%	52,4%	52,8%
Lombardia	54,7%	55,3%	55,0%	55,5%	55,7%
Marche	60,3%	60,7%	60,4%	59,4%	59,0%
Molise	67,0%	69,9%	64,3%	60,6%	58,0%
Piemonte	59,7%	59,5%	59,9%	59,8%	60,7%
Puglia	65,8%	65,1%	64,3%	58,9%	55,2%
Sardegna	69,2%	69,5%	68,9%	68,2%	68,1%
Sicilia	68,8%	68,0%	67,7%	61,6%	56,6%
Toscana	59,8%	60,1%	60,5%	59,2%	59,1%
Trentino Alto Ad	60,1%	61,1%	61,3%	61,5%	62,6%
Umbria	64,6%	65,4%	65,1%	62,6%	61,0%
Valle d'Aosta	57,5%	54,9%	54,9%	54,4%	51,6%
Veneto	59,5%	61,1%	60,4%	60,9%	61,2%

La seguente rappresentazione grafica aiuta ad inquadrare il fenomeno in maniera più chiara.

Figura 1.1.15: Indicatore disparità di reddito per sesso



1.1.5 I redditi medi dei professionisti per fasce di età

Alla luce della crisi economica, delle novità causate dall'apertura al mercato unico dell'Unione Europea e dalle recenti innovazioni tecnologiche, la situazione reddituale delle giovani generazioni di professionisti e la distribuzione del reddito della categoria tra le diverse fasce d'età rivestono sempre maggior interesse.

Al riguardo, tenendo presente l'importanza rappresentata dal tema in oggetto per la sostenibilità delle Casse di previdenza e per il sistema previdenziale in generale, sono stati analizzati i dati inerenti i redditi medi degli iscritti suddividendo questi ultimi in fasce d'età di ampiezza quinquennale e concentrando l'analisi sul periodo 2005-2014.

Si sottolinea, inoltre, che è stato selezionato un sotto-collettivo di riferimento il quale ricomprende gli Enti Previdenziali Privati che hanno fornito un *set* di dati completo ed esaustivo.

CATEGORIA PROFESSIONALE	CATEGORIA
Giornalisti (INPGI AGO)	AES
Giornalisti (INPGI GS)	AES
Commercialisti	AES
Avvocati	AG
Medici (Quota B)	AS
Infermieri	AS
Veterinari	AS
Geometri	RPT
Periti industriali	RPT
Biologi	RPT
Pluricategoriale	RPT
Ingegneri e architetti	RPT

Come si può notare nelle tabelle seguenti, considerando l'anno 2014 le fasce d'età con i redditi medi più elevati sono quelle comprese tra i 50 anni e i 65 anni. Al contrario, le fasce più ove sono presenti i redditi medi più limitati sono quelle comprese tra i 25 e i 40 anni d'età. Da ultimo, i professionisti con il reddito minore in assoluto sono gli iscritti *under 30*; mentre quelli con il reddito medio più elevato hanno un'età compresa tra i 55 e i 60 anni.


Tabella 1.1.21: Redditi medi AdEPP per fasce di età

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009
(25-30]	€ 11.448,65	€ 12.199,20	€ 13.000,73	€ 13.560,05	€ 13.381,22
(30-35]	€ 18.353,53	€ 19.135,29	€ 20.154,93	€ 20.696,90	€ 20.179,17
(35-40]	€ 27.324,45	€ 27.789,95	€ 28.988,60	€ 29.085,63	€ 27.191,53
(40-45]	€ 37.111,35	€ 38.018,84	€ 39.719,53	€ 39.690,28	€ 37.479,96
(45-50]	€ 43.526,28	€ 44.704,61	€ 47.436,05	€ 48.043,27	€ 46.099,54
(50-55]	€ 47.783,77	€ 48.987,14	€ 51.433,00	€ 52.062,10	€ 50.520,44
(55-60]	€ 51.470,23	€ 52.682,50	€ 54.159,03	€ 53.664,24	€ 52.243,98
(60-65]	€ 55.483,46	€ 56.077,24	€ 56.958,19	€ 57.420,49	€ 53.907,47
(65-70]	€ 48.299,73	€ 54.630,06	€ 57.276,51	€ 52.549,41	€ 51.104,43
(70-75]	€ 37.305,92	€ 35.090,63	€ 37.265,21	€ 52.614,83	€ 42.686,38
(75-80]	€ 26.906,31	€ 33.886,71	€ 41.809,08	€ 35.991,01	€ 31.862,76
(80-85]	€ 15.296,67	€ 16.867,49	€ 18.884,10	€ 19.033,16	€ 18.086,81
(85-90]	€ 17.437,12	€ 16.561,61	€ 16.013,87	€ 11.584,02	€ 17.751,75
Oltre 90	€ 33.740,82	€ 33.559,46	€ 36.260,79	€ 61.922,31	€ 16.471,00

Età/Anni	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	€ 13.077,55	€ 13.318,11	€ 12.855,64	€ 12.525,03	€ 12.469,34
(30-35]	€ 19.962,86	€ 20.284,66	€ 19.899,77	€ 18.364,17	€ 17.852,07
(35-40]	€ 26.704,63	€ 26.807,10	€ 26.293,68	€ 24.389,51	€ 24.467,72
(40-45]	€ 36.012,16	€ 35.719,01	€ 34.532,77	€ 31.630,22	€ 31.192,77
(45-50]	€ 44.836,64	€ 44.273,60	€ 43.626,50	€ 40.948,78	€ 40.833,91
(50-55]	€ 49.768,22	€ 49.679,90	€ 49.179,68	€ 47.165,40	€ 47.524,32
(55-60]	€ 50.674,19	€ 50.606,89	€ 50.703,02	€ 49.496,64	€ 49.974,54
(60-65]	€ 51.632,72	€ 49.702,63	€ 47.967,00	€ 46.340,60	€ 47.467,23
(65-70]	€ 46.784,45	€ 46.856,25	€ 45.869,83	€ 38.953,51	€ 39.509,86
(70-75]	€ 44.667,10	€ 47.164,57	€ 48.815,63	€ 33.334,82	€ 33.404,10
(75-80]	€ 29.746,73	€ 39.503,92	€ 41.616,46	€ 25.878,45	€ 24.690,42
(80-85]	€ 28.044,64	€ 27.961,31	€ 21.289,43	€ 19.665,54	€ 20.692,50
(85-90]	€ 13.308,13	€ 16.015,28	€ 15.997,35	€ 16.191,49	€ 14.144,04
Oltre 90	€ 24.671,86	€ 20.848,19	€ 14.808,27	€ 12.546,33	€ 12.561,31

La seguente rappresentazione grafica chiarisce e semplifica quanto sin ora affermato relativamente ai redditi medi del 2014 per fasce di età. La distanza tra i redditi medi dei giovani professionisti e i loro colleghi già avviati risulta essere molto rilevante. Al 2014, un giovane professionista con un'età compresa tra i 25 e i 30 anni guadagna in media appena 12.469,34 euro lorde e un suo collega con un'età compresa tra i 30 e 35 anni ne guadagna appena 17.852,07. E' indubbio che tali redditi siano estremamente bassi.

Figura 1.1.16: Reddito medio per fasce di età (anno 2014)



Con la tabella successiva si è voluta individuare la variazione dei redditi medi dei professionisti nel tempo, distinguendo l'analisi per fasce di età di appartenenza.

Appare evidente che, salvo due eccezioni (25-30 e 80-85), i professionisti di tutte le fascia d'età hanno visto il proprio reddito decrescere nel periodo 2005-2014. Allo stesso tempo, è d'uopo ricordare che i redditi medi dei professionisti più giovani hanno risentito in maniera inferiore della decrescita in oggetto per il semplice fatto che in termini assoluti i loro redditi si attestano su livelli decisamente troppo bassi per poter decrescere ulteriormente. Inoltre, questo fenomeno potrebbe trovare spiegazione considerando che molti giovani professionisti lavorano per colleghi più anziani in situazioni di dipendenza economica o di para subordinazione, risentendo in maniera inferiore delle variazioni del mercato.

Tabella 1.1.22: Variazione percentuale redditi medi per fasce di età


Età/Anni	Var. 2005-2014	Var. 2009-2014
(25-30]	8,9%	-6,8%
(30-35]	-2,7%	-11,5%
(35-40]	-10,5%	-10,0%
(40-45]	-15,9%	-16,8%
(45-50]	-6,2%	-11,4%
(50-55]	-0,5%	-5,9%
(55-60]	-2,9%	-4,3%
(60-65]	-14,4%	-11,9%
(65-70]	-18,2%	-22,7%
(70-75]	-10,5%	-21,7%
(75-80]	-8,2%	-22,5%
(80-85]	35,3%	14,4%
(85-90]	-18,9%	-20,3%
Oltre 90	-62,8%	-23,7%

Al fine di rappresentare in maniera chiara le forti disparità di reddito tra i giovani professionisti e la restante platea, è stato creato un indicatore *ad hoc* capace di spiegare il fenomeno. L'*indicatore di disparità di reddito per età* viene calcolato rapportando il reddito medio di ciascuna fascia di età al reddito medio dichiarato dai professionisti con età compresa tra i 55 e i 60 anni (fascia di età con i redditi medi più alti).

Dal grafico che segue è possibile comprendere come la disparità tra le varie fasce di età rispetto alla fascia di riferimento si sia negli anni amplificata per la maggior parte classi considerate; questo accade in particolare nelle fasce di età 35-40anni, 40-45 anni, 60-65 anni e 65-70. Tuttavia, considerando il sotto-collettivo di riferimento, occorre far presente che mentre le fasce di età 60-65 anni e 65-70 anni presentano un reddito medio compreso tra i 39.500 euro e i 47.500 euro medi lordi annui, invece le fasce di età 35-40 anni 40-45 anni presentano redditi medi compresi tra le 24.500 e le 31.100 euro medie lorde annue.

Ancora, è significativo il dato inerente la posizione reddituale della fascia 25-30. I giovani professionisti possono contare su un reddito medio poco superiore al 20% di quello di un collega rientrante nella fascia 55-60; senza contare il fatto che solo raggiunta la fascia d'età 40-45 anni il professionista può vedere il proprio reddito collocarsi oltre la soglia del 60% (del reddito medio dichiarato da un suo collega con età compresa tra i 55 e i 60 anni).

Figura 1.1.17: Indicatore di disparità per fasce di età



Si evidenzia come le classi di età compresa tra i 70 anni e la classe estrema includano una bassa percentuale di iscritti rispetto all'intero collettivo dei soggetti considerati (circa il 4,1%). Inoltre, il numero dei soggetti rientranti all'interno di tali classi, e il loro reddito, risulta abbastanza volatile nel periodo considerato. Tali due fenomeni spiegano gli andamenti frastagliati nel periodo 2005-2015.

Tabella 1.1.23: Indicatore di disparità per fasce di età

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009
(25-30]	22,2%	23,2%	24,0%	25,3%	25,6%
(30-35]	35,7%	36,3%	37,2%	38,6%	38,6%
(35-40]	53,1%	52,7%	53,5%	54,2%	52,0%
(40-45]	72,1%	72,2%	73,3%	74,0%	71,7%
(45-50]	84,6%	84,9%	87,6%	89,5%	88,2%
(50-55]	92,8%	93,0%	95,0%	97,0%	96,7%
(55-60]	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
(60-65]	107,8%	106,4%	105,2%	107,0%	103,2%
(65-70]	93,8%	103,7%	105,8%	97,9%	97,8%
(70-75]	72,5%	66,6%	68,8%	98,0%	81,7%
(75-80]	52,3%	64,3%	77,2%	67,1%	61,0%
(80-85]	29,7%	32,0%	34,9%	35,5%	34,6%
(85-90]	33,9%	31,4%	29,6%	21,6%	34,0%
Oltre 90	65,6%	63,7%	67,0%	115,4%	31,5%

Età/Anni	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	25,8%	26,3%	25,4%	25,3%	25,0%
(30-35]	39,4%	40,1%	39,2%	37,1%	35,7%
(35-40]	52,7%	53,0%	51,9%	49,3%	49,0%
(40-45]	71,1%	70,6%	68,1%	63,9%	62,4%
(45-50]	88,5%	87,5%	86,0%	82,7%	81,7%
(50-55]	98,2%	98,2%	97,0%	95,3%	95,1%
(55-60]	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
(60-65]	101,9%	98,2%	94,6%	93,6%	95,0%
(65-70]	92,3%	92,6%	90,5%	78,7%	79,1%
(70-75]	88,1%	93,2%	96,3%	67,3%	66,8%
(75-80]	58,7%	78,1%	82,1%	52,3%	49,4%
(80-85]	55,3%	55,3%	42,0%	39,7%	41,4%
(85-90]	26,3%	31,6%	31,6%	32,7%	28,3%
Oltre 90	48,7%	41,2%	29,2%	25,3%	25,1%

Queste ultime analisi mettono in evidenza le difficoltà dei giovani professionisti (fino a 40 anni). Inoltre, se si focalizza l'attenzione sui giovani professionisti fino a 35 anni è possibile notare che questi guadagnano tra il 25% e circa il 35% del reddito di un loro collega con età compresa tra i 55 e i 60 anni. Come più volte anticipato, ciò che crea preoccupazione è il valore assoluto degli importi in gioco, molto basso per poter presumere una piena indipendenza economica dei soggetti in questione.

2 Il quadro normativo di riferimento del settore previdenziale

Le Casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso. La privatizzazione effettuata con il *decreto legislativo 30 Giugno 1994, n. 509* e successivamente la normazione contenuta nel *decreto legislativo 10 Febbraio 1996, n. 103* hanno dovuto affrontare un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza.

Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza poiché l'autonomia degli enti di previdenza privati dei professionisti va comunque esercitata nel rispetto delle finalità istituzionali. Agli stessi Enti non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Le Casse pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica. Esse, ai sensi del *d.lgs. 509/1994*, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Il quadro normativo che si è delineato negli anni ha però certamente ridotto l'autonomia gestionale: la qualificazione come organismo di diritto pubblico e la qualificazione come amministrazione pubblica dal punto di vista della finanza pubblica, a seguito dell'introduzione del *SEC 95* hanno portato ad introdurre diversi vincoli anche di natura gestionale. La finalità istituzionale perseguita, di previdenza ed assistenza, e la natura delle entrate contributive, obbligatorie in forza di una legge, hanno portato il legislatore ad aumentare la regolamentazione sulle casse. Quella separazione tra previdenza pubblica e previdenza privata avvenuta sulla base della delega contenuta nella *legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"* perde man mano di rilievo, assumendo meno importanza la natura giuridica del soggetto nella "summa divisio" tra pubblico e privato.

Nell'ultimo decennio norme in materia di previdenza, di investimenti mobiliari ed immobiliari e in materia di finanza pubblica hanno definito un quadro normativo articolato dal quale emerge che il settore casse di previdenza è uno degli ambiti più normati e controllati, con inevitabili ridondanze e duplicazioni che rendono complesso il lavoro degli operatori.

Alcune norme di finanza pubblica hanno messo in evidenza e cercato di salvaguardare la specialità delle casse di previdenza prevedendo, ad esempio con l'*art. 10 bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76*, la possibilità per le Casse di previdenza di attivare interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e interventi di assistenza in favore degli iscritti e di svolgere funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente, destinando a queste funzioni i maggiori risparmi nella gestione.

Così come con la legge di stabilità per il 2014, *legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 417*, si prevede invece la possibilità per le Casse di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Detto assolvimento sostituisce gli altri adempimenti contenuti nella normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica. Una norma che rispetto al vincolante quadro di finanza pubblica cerca di salvaguardare l'autonomia organizzativa delle Casse.

Una breve analisi della normativa richiede una ripartizione della stessa nei diversi ambiti e settori di riferimento.

2.1 Le disposizioni in materia di previdenza

Diverse sono state le disposizioni in materia previdenziale che hanno interessato specificamente le Casse o che ricomprendendole hanno riguardato l'intero sistema previdenziale.

Nel 2004, grazie alla *Legge delega del 23 agosto 2004, n. 243*, la cosiddetta “Riforma Berlusconi/Maroni” che ha anche ribadito la completa deducibilità dei contributi versati, sono state assegnate nuove funzioni alle Casse tra le quali la possibilità di realizzare forme di “previdenza complementare”, “assistenza sanitaria integrativa” ed aggregazioni di nuovi professionisti ma soprattutto è stata riaffermata con forza l'assoluta “autonomia gestionale di questi Enti” che sono divenuti man mano erogatori di forme di welfare innovative al servizio dei professionisti.

La *Legge 243/2004* lascia il segno nella legislazione degli enti previdenziali privati poiché da un lato modifica i requisiti pensionistici, pur riconoscendo la specificità di detti enti, dall'altro amplia appunto la gamma delle prestazioni che le Casse, fino ad allora vincolate all'erogazione dei trattamenti pensionistici, possono erogare in favore dei propri iscritti.

L'*articolo 1, comma 6*, procede all'innalzamento del requisito anagrafico della pensione di anzianità, mantenendo invariato il requisito di anzianità contributiva, stabilito dalla *legge 8 agosto 1995, n. 335*, con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103*.

In particolare, nel caso in cui la pensione sia calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità è esercitabile al raggiungimento di un'anzianità contributiva effettiva di almeno 40 anni (a prescindere dall'età anagrafica dell'individuo) ed al compimento del 60° anno di età per le donne e del 65° per gli uomini che presentino una contribuzione maturata per almeno 35 anni. Nel caso in cui, invece, la pensione sia liquidata con un sistema di calcolo diverso dal sistema contributivo, allora, fermo restando il requisito di anzianità, il requisito anagrafico è stato aumentato a 60 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati ed a 61 per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Dal *comma 34 al comma 39 del medesimo articolo 1*, si procede alla modifica della normativa vigente apportando importanti novità ovvero gli Enti previdenziali privati possono introdurre, nell'ambito del novero delle prestazioni, anche forme di tutela sanitaria integrativa, con una gestione a questa dedicata, previa modifica della normativa statutaria e regolamentare. Ogni Cassa deve predisporre un apposito studio previsionale che attesti l'inalterabilità dell'equilibrio finanziario a seguito della singola gestione. Oltre all'introduzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, le Casse possono introdurre, con l'obbligo di una gestione separata, forme di previdenza complementare.

Il *comma 36* introduce la possibilità di accorpamento delle Casse tra loro ovvero la possibilità di includerne una all'interno dell'Ente, istituendo una gestione appositamente dedicata, anche per categorie professionali simili ma prive di protezione previdenziale secondo le condizioni espresse all'interno dell'*articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996*.

Il *comma 37* interviene sull'*articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, aggiungendo alla fine della *lettera b)* un nuovo periodo con cui viene concessa con facoltà di opzione degli iscritti, l'autonomia di modulare anche in misura differenziata l'aliquota contributiva, pur mantenendo la totale deducibilità fiscale del contributo.

Infine, la *legge 243/2004* ha istituito presso l'Inps il cosiddetto "Casellario" ovvero l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Il compito del Casellario è la raccolta, conservazione e gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti sia all'assicurazione generale obbligatoria che ai regimi di previdenza sostitutivi. In tal modo è possibile monitorare lo stato dell'occupazione e verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi formando appositi archivi.

In seguito alla regolamentazione delle forme pensionistiche complementari, i più importanti e significativi interventi normativi sono stati introdotti nel 2006 dal *comma 763 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296*, che, modificando l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto l'obbligo della stabilità non inferiore a trenta anni delle gestioni previdenziali, e nel 2011, con il *Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98* che ha introdotto il controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle casse di previdenza.

Il *comma 763 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296*, ribadendo i principi di autonomia ex *D.Lgs 509/1994 e D.Lgs 103/1996*, ha introdotto l'obbligo di ricondurre, "ad un arco temporale non inferiore a trenta anni", la stabilità delle gestioni previdenziali al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, e dunque salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni".

Il *Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98, con l'articolo 14*, rafforza la vigilanza sulle Casse di previdenza, sia sulla materia previdenziale, ma soprattutto sull'area degli investimenti.

Il DL 98/2011, ha operato un'ulteriore modifica alla *legge 8 agosto 1995, n. 335*, con contestuale trasferimento delle competenze del Nucleo di valutazione sulla spesa previdenziale alla COVIP, e dunque attribuendo ad essa il controllo, anche mediante ispezione o con la richiesta di produzione di atti e documenti, sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse, con il compito di riferire ai Ministeri vigilanti le risultanze del controllo. La COVIP ai sensi dell'*art. 14 del DL 98/2011* svolge esclusivamente compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle casse di previdenza sulla base di quanto definito da un Decreto del Ministero del lavoro. Infatti, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 giugno 2012 ha disciplinato le modalità con cui la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riferisce ai Ministeri vigilanti in merito alle risultanze dell'attività di controllo, elaborando una relazione dettagliata sulla base dei dati forniti dagli Enti di cui al *D. Lgs 509/1994 e 103/1996* che, successivamente, viene trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre di ogni anno insieme alle schede di rilevazione compilate dalle Casse trasmesse alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, e recanti i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione.

In corso di emanazione è invece lo schema di decreto da emanare ai sensi del *comma 3 dell'art. 14 del citato DL 98/2011*, che sarà diretto a dettare disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252* per le forme pensionistiche di previdenza complementare.

Un ulteriore ed importante novità è stata introdotta dall'*articolo 32, comma 12, del DL 98/2011* con il quale è stato definito che l'esclusione delle associazioni e fondazioni dall'applicazione della disciplina del *decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice degli appalti"* non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

Il 3 febbraio 2011 infatti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha formulato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, in merito all'*articolo 1, comma 10-ter, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201*, che stabiliva che "ai fini della applicazione della disciplina di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture". L'atto di segnalazione dell'Autorità conteneva alcune osservazioni, dato che "alla presenza di enti che assommano tutti i requisiti previsti dalla *direttiva 2004/18/CE*, non può essere consentito eludere il dettato comunitario in virtù di disposizioni interne che esonerino tali enti dall'applicazione di una disciplina – come quella in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – posta a garanzia di sovraordinati principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza".

E' proprio l'*art.32, comma 12, del DL 98/2011* che, adeguando l'ordinamento a quanto segnalato dall'Autorità di vigilanza nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le casse sono sottoposte alle disposizioni del Codice degli Appalti, modificando in via definitiva il *comma 10-ter del D.L. 162/2008*, che, come già detto, nella formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice.

Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali stazioni appaltanti sono tenute ad applicare il Codice e sono anche soggette alle disposizioni ed all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l'*art. 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006*. Analizzando gli altri obblighi di natura ordinamentale occorre ricordare il *comma 2, lett. e) dell'art. 22 della legge 241/1990*, con riferimento al diritto di accesso ai documenti, che già contiene la dizione "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e trova da tempo applicazione alle Casse di previdenza.

Con il *Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, che ha introdotto l'ultima importante riforma delle pensioni, invece sono state previste delle misure specifiche anche nei confronti delle Casse di previdenza. Il *comma 24 dell'art. 24 del Decreto-legge 201/2011* ha previsto per le Casse di previdenza l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Ciò che è stato definito come uno "stress test" ha portato ad adottare delle riforme innalzando le aliquote, introducendo il contributivo pro rata, innalzando l'età pensionabile e introducendo dei contributi di solidarietà. Lo stress test ha portato ad importanti risultati rendendo ancora più sostenibile il sistema previdenziale dei liberi professionisti.

La *Legge 12 luglio 2011, n. 133* di modifica dell'*articolo 8 del D.lgs. 103/1996*, ha previsto invece che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali, autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa o ente di previdenza, approvate dai Ministeri vigilanti, possa essere compreso tra il 2 il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà -

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo comunque l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse o gli enti medesimi - di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Tali delibere degli organismi competenti sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

2.2 La partecipazione delle casse alla finanza pubblica e gli adempimenti amministrativi

Il "fenomeno della pluripubblicità" che da tempo sta ormai interessando le Casse, sta producendo un paradosso poiché i numerosi e ripetuti interventi del legislatore hanno sottoposto le Casse a numerose forme di controllo e vigilanza che non ha eguali nel nostro ordinamento, sia per la funzione previdenziale di perseguimento del pubblico interesse, sia rispetto alla loro natura finanziaria.

Particolarmente invasivo è stato l'effetto dell'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*. Ciò in particolare per l'utilizzo fatto dal legislatore di detto Elenco, quale ambito soggettivo di applicazione non solo di norme di finanza pubblica ma anche di norme di carattere ordinamentale.

La classificazione di Amministrazione Pubblica dal punto di vista finanziario è, di competenza dell'Istat e, deriva dalle disposizioni previste dal *Sistema Europeo dei Conti (Sec '95 – Regolamento CR n. 2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69)*. I singoli Enti, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata) sono considerati in attuazione del citato regolamento comunitario amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario.

Il legislatore nell'ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica già con la legge finanziaria per il 2005, la *legge 30 dicembre 2004, n. 311¹*, fa riferimento alle amministrazioni inserite in un elenco allegato che poi sarebbe stato aggiornato ogni anno dall'Istat sulla base di un regolamento europeo dei conti (Sistema europeo di contabilità) *Sec 95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità– paragrafi 2.68 e 2.69)*, che è stato da ultimo aggiornato dall'Unione europea e sostituito dal *SEC 2010*.

In base al regolamento comunitario del 1995 e poi del 2010 gli enti di previdenza sono ricompresi, a prescindere dalla natura privata della personalità giuridica, tra le amministrazioni "pubbliche" dal punto di vista finanziario.

L'obbligatorietà ex lege di pagamento dei contributi è elemento qualificante come risulta dal *paragrafo 2.117* che reca la definizione del sottosectore enti di previdenza e assistenza sociale (*S1314*) e che comprende tutte le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale

¹ Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

consiste nell'erogare prestazioni sociali, poiché in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi².

Rispetto al Sistema Europeo dei Conti, è opportuno ricordare che a partire dal settembre 2014 è stato adottato dagli Stati membri dell'Unione europea il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali - *Sec 2010* - in sostituzione del *Sec 95*, definito nel *Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013*, risultato di una stretta collaborazione fra l'Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i contabili nazionali degli Stati membri.

Il *Sec 2010* definisce i principi e i metodi di Contabilità nazionale a livello europeo fissando in maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il funzionamento di una economia, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (*2008 SNA*).

Rispetto alla precedente versione del 1995 (in vigore dal 1999), il nuovo sistema riflette gli sviluppi e i progressi metodologici conseguiti nella misurazione delle economie moderne che si sono consolidati a livello internazionale e, allo stesso tempo, viene incontro alle esigenze degli utilizzatori, migliorando in alcuni casi la tempestività nella diffusione dei risultati.

Relativamente al primo aspetto che riflette i cambiamenti metodologici sono due le principali novità del nuovo *Sec* che riguardano direttamente le amministrazioni pubbliche e che hanno impatto su alcuni dei maggiori aggregati: la capitalizzazione delle spese in Ricerca e Sviluppo; e poi la verifica del perimetro delle Amministrazioni Pubbliche sulla base degli aggiustamenti metodologici introdotti dal *Sec 2010* che avrà un effetto, seppure limitato, sulla spesa per consumi pubblici e sull'indebitamento netto del settore.

L'introduzione del *Sec2010* non implica solamente modifiche concettuali rispetto al *Sec 95* ma determina alcuni ampliamenti e approfondimenti nella descrizione delle metodologie di contabilità nazionale, con l'introduzione di nuovi capitoli sui conti satelliti, sui conti delle amministrazioni pubbliche e sui conti del resto del mondo.

Rispetto ai profili di competenza ed agli ambiti di interesse, ciò su cui le Casse devono necessariamente focalizzare la loro attenzione sono le nuove regole introdotte per la contabilizzazione dei diritti pensionistici accumulati ad una certa data. È prevista a questo fine una tavola aggiuntiva che dovrà essere trasmessa nel 2017 completa dei dati riferiti all'anno 2015, e dovranno essere registrati i diritti pensionistici relativi ai sistemi di previdenza pubblici e privati, con o senza costituzione di riserve, compresi i sistemi pensionistici della sicurezza sociale.

Tornando all'approfondimento dell'evoluzione normativa e della legislazione nazionale, un posto di rilievo va attribuito alla *Legge 31 dicembre 2009 n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"* che ha abrogato la *Legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio"* e sostituito i precedenti documenti di finanza pubblica.

E' importante ricordare che, sulla base delle previsioni e gli obblighi disposti dal *Sec95* secondo cui ogni unità istituzionale viene classificata nel *Settore S13* come pubblica amministrazione sulla base di

² Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

"2.117 Definizione - Il sottosectore degli enti di previdenza e assistenza sociale comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri:

a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;
b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro.

Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l'importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto."

criteri prevalentemente economici, indipendentemente dal regime giuridico che le governa, la *Legge 196/2009 all'articolo 1 comma 2* reca la definizione di amministrazioni pubbliche intendendo per queste "gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171*, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228*, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni".

Molte sono state le norme negli ultimi anni che hanno utilizzato come ambito soggettivo di applicazione il riferimento all'Elenco dell'Istat. Ne ricordiamo qui alcune.

Il 31 maggio 2010, viene emanato il *Decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, che segna l'inizio del ricorso sistematico all'elenco Istat come ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica, ed in questa sede si trova la prima deroga in favore delle Casse al *Capo II "Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi", articolo 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"*.

Il *comma 21-bis dell'articolo 6* in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevede espressamente che le disposizioni contenute all'*art. 6* non si applicano agli Enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, così come una deroga viene prevista rispetto alle disposizioni dell'*art. 8 del citato decreto dal comma 15-bis dell' articolo 8* in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche.

Sempre all'interno del sopracitato *decreto-legge, all'articolo 9* sono inserite delle previsioni che hanno prodotto un considerevole impatto sulla gestione e sull'organizzazione interna delle Casse, poiché i *commi 1 e 2* del suddetto articolo intervengono esplicitamente sulla retribuzione economica individuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, stabilendo che il trattamento economico per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 deve essere mantenuto invariato rispetto ai valori 2010, anche per la parte accessoria. Tali norme ed altre dell'*art. 9* richiamato, come il *comma 17 e il comma 21*, sono state prorogate anche per l'anno 2014 dal *DPR 122/2013*.

Rispetto agli indirizzi circa l'ambito di applicazione delle norme richiamate, occorre anche fare riferimento alla *Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010*, contenente indicazioni sul bilancio di previsione per il 2011, alla *Circolare n. 33 del 28 dicembre 2011* (bilancio di previsione esercizio 2012) e alla *Circolare n. 24 del 23 luglio 2012* (Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli *articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012*) della Ragioneria generale dello Stato. Queste ribadiscono che ove il legislatore richiama le "amministrazioni pubbliche" esso fa riferimento ai soggetti di cui all'*art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001*.

Solo l'espresso richiamo alle amministrazioni contenute nell'elenco Istat comporta l'applicazione delle norme a detto ambito soggettivo.

Tali norme comunque hanno generato, proprio in anni in cui era importante operare verso una riqualificazione e miglioramento della gestione delle risorse umane, un forte vincolo e blocco nella gestione del personale.

Di seguito verranno analizzate altre norme che riguardano il bilancio pubblico.

La Legge 7 aprile 2011, n. 39, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri", ha introdotto ulteriori cambiamenti aventi ad oggetto l'adeguamento del ciclo e degli strumenti della programmazione economica e finanziaria dell'Italia alle nuove regole comunitarie che hanno riguardato il "Patto di Stabilità e crescita" fino a quel momento fondato sulla sorveglianza ex post delle politiche di bilancio.

Si è dunque passati dal bilancio di cassa ad un sistema misto "competenza e cassa" (carattere programmatico), nonché si è dato luogo all'introduzione, in via sperimentale, del "Bilancio di genere" per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

In attuazione del nuovo quadro ordinamentale in materia di finanza pubblica di derivazione comunitaria, è stato emanato il *Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91* adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche, intendendosi per queste "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale". Pertanto dette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle casse di previdenza con un particolare impatto organizzativo, pur trattandosi per ora di una riclassificazione e rilettura dei bilanci civilistici adottati.

Il *D.lgs. 91/2011* rientra nell'obiettivo generale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, come principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, teso a rafforzare le attività di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria tra i diversi enti che compongono la pubblica amministrazione, nonché a favorire un migliore raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita.

Il *D.lgs. 91/2011* dispone infatti l'obbligo, nei confronti delle predette pubbliche amministrazioni, di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi generali contabili definiti "regole fondamentali di carattere generale".

Inoltre, per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, si prevede la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito, si stabilisce l'obbligo di predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in termini di liquidità; un conto consuntivo finanziario in termini di cassa, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista una riclassificazione dei dati contabili di tali enti secondo il citato sistema di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE.

Sempre il *D.lgs. 91/2011* ha imposto l'obbligo di disporre la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni, ed in tale prospettiva, è stato introdotto il "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", stabilendone anche il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti legislativi attuativi, che non trovano però applicazione nei confronti delle casse di previdenza.

2.3 Le disposizioni in materia di spending review

Con il DL 98/2011 si ha, altresì, l'avvio di un ciclo di spending review mirato alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il complesso normativo è stato in seguito integrato da ulteriori disposizioni introdotte dal *decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della *Legge 14 settembre 2011, n. 148* che ha a sua volta riproposto, seppur con talune modifiche, alcune norme contenute nel precedente *decreto-legge n. 98/2011*, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Il sopracitato *DL 138/2011*, riproponendo, con talune varianti, quanto disposto dal precedente *decreto legge 98/2011*, ha previsto, inoltre, che la Ragioneria generale dello Stato dia inizio, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, a un ciclo di spending review mirata alla definizione dei "costi standard" dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo al contempo, per gli anni 2012 e 2013, una serie di obiettivi di riduzione delle spese relative alle missioni di ciascun Ministero, nonché, per gli anni 2014, 2015 e 2016, di contenimento dell'aumento in termini nominali della spesa primaria del bilancio dello Stato, da realizzare nella misura delle risorse finanziarie discendenti dall'attuazione del citato programma per la riorganizzazione della spesa pubblica e del ciclo di revisione della spesa mirato alla definizione dei costi standard delle amministrazioni centrali.

Nel 2012, in coerenza con l'evoluzione della governance economica europea e analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti europei, il 17 aprile 2012 è stata infatti approvata la *legge costituzionale n.1/12* volta a introdurre nella Costituzione, il rispetto dei vincoli sul pareggio di bilancio derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, mediante la modifica degli *artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione*, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).

In data 30 aprile 2012, è stato presentato il Rapporto sulla spending review "elementi per una revisione della spesa pubblica", che ha inteso affrontare il problema della spesa pubblica dal punto di vista delle singole attività, funzioni o organizzazioni nelle quali l'offerta di beni e servizi al cittadino si organizza.

Il Rapporto presenta un'analisi del livello e della struttura della spesa pubblica italiana, evidenziando, in particolare, come l'attuale dimensione della spesa e della sua struttura costituisca oggi un "ostacolo ad uno scenario di ripresa ciclica dell'economia".

Con il *Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"*, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della *Legge 6 luglio 2012, n. 94*, è stata istituito un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale è stato attribuito il compito di svolgere attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, di razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi e di ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla citata *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012*.

Il D.L. n. 52/2012 ha dettato norme sostanziali volte a rendere più stringente il ricorso per le pubbliche amministrazioni a procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi, ai fini della riduzione della spesa per consumi intermedi.

Successivamente, il *Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135*, è intervenuto sui consumi intermedi e sugli acquisti facendo riferimento come ambito di applicazione alle amministrazioni appartenenti all'Elenco Istat di cui all'*art. 1, comma 2, della legge 196/2009*.

Il decreto ha introdotto disposizioni puntuali per la riduzione della spesa per consumi intermedi e per il pubblico impiego, di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, nonché interventi in materia di riduzione e privatizzazione di società pubbliche strumentali, di soppressione di enti e di contenimento della spesa del comparto sanitario e farmaceutico.

All'*articolo 1, il comma 7*, contiene l'elenco indicante le categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), di cui “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” devono procedere all'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, “ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione.”.

Sempre all'*articolo 1, il comma 13*, stabilisce il diritto delle “amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi” di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Viene altresì stabilito che il diritto di recesso si inserisca automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'*articolo 1339 c.c.*, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, e nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso, entro il 30 giugno di ogni anno, l'amministrazione pubblica deve darne comunicazione alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

Il *comma 3, del medesimo articolo 8*, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato “agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196*, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)” impone l'obbligo di ridurre del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 prendendo quale parametro di riferimento l'anno 2010, la spesa sostenuta per consumi intermedi come aggregato che così come definiti nel Sistema Europeo dei conti nazionali (*Sec95*), rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. Questa disposizione è stata integrata dall'*art. 50 del DL 66/2014* che ha aumentato la riduzione di un ulteriore 5%, per un totale di 15%. Lo stesso *art. 50 del richiamato DL 66/2014* ha altresì aggiornato la percentuale di versamento da parte delle Casse di previdenza dal 12 al 15 per cento dei consumi intermedi, previsto dal *comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*.

Per ciò che concerne una voce dei consumi intermedi, ovvero i mobili e arredi, l'*articolo 1, comma 141 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013"* reca il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Al comma successivo, *comma 142 dell'articolo 1 Legge 228/2013*, è stabilito che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al *comma 141* debbano essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

In materia di immobili, è espressamente previsto all'*articolo 8, comma 15 -bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 "Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.)"*.

Tutto ciò esposto, va quindi notato che nonostante le disposizioni che, pur interessando le amministrazioni pubbliche, coinvolgono anche le Casse, sono state introdotte alcune disposizioni di deroga ovvero norme speciali di favore nei confronti delle Casse di previdenza.

Importante inoltre segnalare l'*articolo 10-bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76*, che, recando disposizioni concernenti gli enti di diritto privato relative all'obbligo di adottare misure di contenimento della spesa, prevede altresì la possibilità di destinare gli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi, ad interventi di welfare, di assistenza, di promozione e sostegno al reddito dei professionisti iscritti. Inoltre, è particolarmente significativa la disposizione recata dal *comma 3*, in cui viene espressamente citata l'AdEPP, riconoscendo agli enti di previdenza di diritto privato che questi "singolarmente oppure attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente."

Un'ulteriore esclusione dall'ambito di applicazione di una norma è contenuta all'interno del *Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*, poiché l'*articolo 1, comma 8-bis* riferendosi all'obbligo di ridurre la spesa per consulenze nella pubblica amministrazione previsto dal *comma 5* del medesimo articolo, dichiara espressamente la non applicabilità della disposizione in oggetto alle Casse pur restando fermo "per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai *decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103*, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'*articolo 10 -bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.*"

Infine, l'ultima disposizione rilevante che si caratterizza per il carattere sostitutivo delle ordinarie di disposizioni "in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo" è il *comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147*, anche se non riassume, per esplicita previsione, le disposizioni in materia di personale contenute prevalentemente all'articolo dell' *articolo 9 del sopracitato DL 78/2010*. In materia di personale, ricordiamo, data l'appartenenza delle Casse di previdenza all'elenco Istat, come le stesse partecipino alla rilevazione annuale sulla spesa per il personale

effettuata dal Ministero dell'Economia e delle finanze per la redazione del Conto annuale ai sensi dell'*art. 60 del decreto legislativo 165/2001*.

Con l'entrata in vigore del *comma 417*, non vengono meno neanche le altre disposizioni, come quelle, ad esempio, che prevedono il conto consolidato, l'omogenizzazione dei bilanci o la fatturazione elettronica, che sono rivolte a consentire la conoscenza degli enti dell'elenco Istat o vincoli ordinamentali che non vengono meno con l'entrata in vigore del *comma 417*.

E' fondamentale dunque riferirsi alle previsioni del *comma 417* che sostituiscono e dunque riassorbono buona parte delle disposizioni in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, poiché il *comma 417*, applicando il criterio di specialità, si riferisce espressamente agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, che possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un riversamento del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il *Decreto-legge 66/2014 all'art. 14* reca infine disposizioni in materia di contenimento della spesa in materia di consulenze e collaborazioni autonome con riferimento a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.

2.4 Le disposizioni in materia di tassazione

L'*art. 2, comma 6, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, "le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* e sui redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%".

Il medesimo Decreto-Legge specifica che "per espressa disposizione legislativa l'aliquota del 20% (permanendo l'aliquota del 12,5%), non si applica ai redditi derivanti da obbligazioni dello stato Italiano o titoli ad essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali), ai proventi da obbligazioni emesse da stati esteri inclusi nella c.d. white-list –redditi da titoli di risparmio per l'economia meridionale, ed ai guadagni relativi ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti". Per quanto riguarda invece i rendimenti mobiliari derivanti da dividendi e commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di locazione, l'Ente previdenziale viene assoggettato ad imposta sui redditi delle società (IRES).

A distanza di tre anni, ovvero con il *Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"* all'*articolo 3, comma 1*, è stato stabilito che "Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e sui redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento."

Il *comma 6 del medesimo articolo 3*, prevede inoltre che "La misura dell'aliquota di cui al *comma 1* si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'*articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'*articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies*), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014".

In questo contesto si colloca la normativa che richiama espressamente le casse di previdenza. Il sopracitato *Decreto-legge 66/2014, articolo 4, comma 6-bis*, riferendosi espressamente alle Casse, riconosce agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Si prevede pertanto una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014.

In particolare il *comma 6-bis del richiamato art. 4* stabilisce che “In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al *decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.”

2.4.1 Il credito d'imposta

Il comma 91 dell'art.1 della *Legge 23 dicembre 2014, n.190* “Legge di stabilità 2015”, intervenendo nuovamente sulla tassazione dei rendimenti finanziari, contiene la normativa di riferimento per il riconoscimento, agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, di un credito d'imposta “pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento - ma diversamente dalle precedenti disposizioni - a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”.

Il credito d'imposta - istituito in favore delle Casse - va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione.

Gli investimenti meritevoli del credito d'imposta di cui *all'art. 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, sono:

- a) azioni o quote di società ed enti, residenti, ai sensi dell'*art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;
- b) obbligazioni o altri titoli di debito emessi dai soggetti individuati nella precedente lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in titoli individuati nelle precedenti lettere a) e b) e in

crediti a medio e lungo termine erogati alle società individuate nella precedente lettera a) che operano nei settori indicati nella medesima lettera a), residenti, ai sensi dell'*art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo;

d) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società, residenti, ai sensi dell'*art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

In attuazione delle disposizioni contenute all'interno del sopracitato comma 91, il 19 giugno 2015, è stato emanato il *decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2015, n. 175)* che rende operativo il credito d'imposta per le Casse di previdenza ed i Fondi pensione che investono nell'economia reale, individuando al contempo le attività di carattere finanziario a medio-lungo termine (da detenere per almeno 5 anni) in cui investire per usufruire del credito di imposta, i settori agevolati e le modalità per il riconoscimento del beneficio.

Fermo restando altresì l'obbligo di rispettare il limite di spesa fissato in misura pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, il decreto in oggetto ha dunque normato e formalizzato le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo alla fruizione del credito di imposta, il cui riconoscimento avviene dopo che gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, inoltrano in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate che determina annualmente la percentuale del credito di imposta spettante a ciascun soggetto.

2.5 Le disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione

Il *decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, non si applica agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, ma con riferimento all'ambito soggettivo individuato dal decreto legislativo, le Casse di previdenza rientrano senz'altro nella definizione contemplata all'*art. 22 di "ente di diritto privato in controllo pubblico"*.

Il *comma 1, lett. c) del sopracitato art. 22* fa riferimento ad un obbligo in capo alle amministrazioni controllanti di assicurare la pubblicità di alcuni dati, richiamando al *comma 3* un obbligo in capo ai singoli enti controllati, ovvero quello di pubblicare sui rispettivi siti internet - entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato e/o dell'incarico - i documenti indicati agli *articoli 14 e 15 del d.lgs. 33/2013* e dunque le informazioni relative "ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale", nonché le informazioni concernenti i "titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza".

Ciò premesso, va dunque ribadito che l'*art. 22* richiama degli obblighi in materia di trasparenza in capo all'amministrazione vigilante - in questo caso il Ministero del lavoro - e indirettamente in capo agli enti controllati.

Come ben si evince, si tratta di norme che non riguardano il sistema previdenziale o gli investimenti, che potrebbero/dovrebbero essere interessati da norme specifiche, ma di norme di trasparenza riguardanti la gestione la cui applicazione comporta numerosi adempimenti organizzativi.

Pur in mancanza di riferimenti legislativi espliciti, fermi restando quanto già disposto dal legislatore e gli obblighi vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti da leggi o regolamenti specifici per le Casse, i 19 Enti aderenti all'AdEPP, il 21 maggio 2015 hanno presentato ed adottato le "Linee guida" che, contengono principi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e trovano attuazione attraverso specifici Codici che gli Enti aderenti adottano e applicano ai dipendenti degli Enti iscritti all'Associazione, ai dirigenti, ai componenti degli Organi, ad eventuali consulenti e collaboratori, nonché a terzi fornitori o collaboratori esterni, con particolare riferimento alle aree degli investimenti e della gestione del patrimonio.

Nell'ambito del proprio potere di autoregolamentazione, gli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, hanno di fatto anticipato la *Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015* le "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", approvata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. e frutto di un lavoro congiunto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, la *Determinazione 8* ha escluso che gli enti di diritto privato partecipati - e quindi le casse di previdenza dei liberi professionisti - siano tenuti ad adottare le misure previste dalla *legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e a nominare un responsabile della prevenzione della corruzione.

Per ciò che concerne invece la trasparenza, il documento promosso dall'A.N.AC. prevede che siano le Amministrazioni partecipanti (vigilanti) a promuovere forme di tutela e prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza - calibrate in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina che l'amministrazione esercita - all'interno di "protocolli di legalità" che siano ispirate e armonizzate con gli adempimenti individuati per le società a partecipazione pubblica non di controllo.

2.6 Prospettive e normativa *in fieri* in materia di investimenti

Il 14 novembre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoposto a consultazione pubblica sino al 5 dicembre 2014 lo "*Schema di Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, ex articolo 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di depositario.*".

La nuova regolamentazione si fonda su principi di prudenzialità, secondo criteri di adeguata professionalità, conoscenza e gestione dei rischi d'investimento, al fine di assicurare che l'attività d'investimento degli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, sia coerente con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività da esso detenute, in modo tale da assicurare l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti.

Le risorse - che dovranno essere riepilogate in un prospetto a valori correnti – “*potranno essere investite sia in forma diretta che in forma indiretta tramite convenzioni*” e la scelta del gestore dovrà essere effettuata sulla base di un processo di selezione che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento, improntato a criteri di proporzionalità, tale da assicurare la coerenza tra le modalità gestionali e gli obiettivi fissati preventivamente dagli amministratori.

La strategia d’investimento degli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, compresi gli obiettivi che si intendono realizzare e i rischi connessi alla tipologia d’investimento, dovrà essere articolata e resa nota in un documento sulla politica d’investimento, di cui è prevista anche la pubblicazione sul proprio sito internet.

Con riferimento alla tipologia degli investimenti e ai loro limiti, all’interno del Regolamento è esplicitamente previsto, all’*articolo 9*, che gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari dovranno essere contenuti entro il limite del 30% del totale delle disponibilità complessive dell’Ente - salvo uno speciale regime transitorio – mentre dovrà essere prevalente l’investimento in strumenti negoziati nei mercati regolamentari ed il ricorso agli strumenti derivati sarà possibile per sole finalità di copertura o di efficiente gestione, precludendo quindi attività di tipo speculativo in leva.

L’autorità di vigilanza rivestirà un ruolo fondamentale in termini di controllo sia dell’adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica, che delle procedure tanto per l’attività d’investimento quanto per il monitoraggio e la gestione del rischio, mentre gli enti dovranno avvalersi di un depositario, che sarà tenuto a seguire le direttive dell’ente previdenziale o del gestore, salvo che non siano contrarie alla legge, allo Statuto dell’Ente o al Regolamento stesso.

Come sopra esposto, data la natura regolamentare del decreto, il 24 settembre 2015 è intervenuto il parere del Consiglio di Stato che ha sospeso ogni pronuncia sullo schema di regolamento in esame, in attesa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provveda ad acquisire e trasmettere il parere dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC) in ordine alla questione relativa all’applicabilità o meno – alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell’ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli enti – delle disposizioni di cui al *D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”*.

Per il Consiglio di Stato la gestione indiretta non dovrebbe essere esentata dal ricorso a procedure di evidenza pubblica dal momento che il servizio affidato al gestore non sembra rientrare tra quelli indicati nel “*Codice degli Appalti*”, all’*art. 19, comma 1 “Contratti di servizi esclusi*”, questo può considerarsi ricompreso tra i servizi finanziari in senso poichè la sola procedura di evidenza pubblica è in grado di assicurare un’adeguata tutela degli interessi degli enti e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha manifestato perplessità circa le previsioni contenute nell’*art. 8, comma 4, “investimenti e operazioni consentiti” e nell’art. 9, commi 3 e 8 “limite agli investimenti”*, opponendo che – anziché limiti agli investimenti – sarebbe risultato più congruo escludere tout court i derivati.

Si rimane dunque in attesa del parere dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione, in qualità di autorità che ha raccolto le competenze in materia di contratti pubblici dell’ex AVCP.

Infine, per ciò che concerne la disciplina relativa agli acquisti di beni e servizi, attualmente, all’interno del *Disegno di Legge di Stabilità per il 2016 (A.C. 3444)*, il *comma 264 e ss.* Recano

modificazioni delle norme applicabili in capo alle stazioni appaltanti, nonché il ruolo e gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

Si conclude, facendo presente che a tutt'oggi, si trova – in corso di esame in VIII Commissione permanente (Lavori pubblici) presso il Senato della Repubblica – la *“Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

La normativa intervenendo sul “Codice degli Appalti” recherà modifiche della disciplina che si applica agli *enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, nella loro accezione di organismi di diritto pubblico e stazioni appaltanti.

3 Schede sintetiche degli Enti Previdenziali Privati appartenenti al perimetro AdEPP

Introduzione

Per poter meglio comprendere l'universo degli Enti Previdenziali Privati aderenti all'AdEPP, successivamente verrà riportato un elenco in base al decreto legislativo con il quale tali Enti sono stati privatizzati.

1) Enti privatizzati ai sensi del Decreto 509/94:

- Cassa Nazionale del Notariato (CNN)
- Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri liberi professionisti (CIPAG)
- Cassa Forense (CF)
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA)
- Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (CNPR)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA1)
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV)
- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI1)
- Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI)
- Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti del Commercio Italiani (ENASARCO)

2) Gli Enti privatizzati ai sensi del Decreto 103/96 ed iscritti all'ADEPP sono:

- Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)
- Gestioni Separate ENPAIA per Periti Agrari e per Agrotecnici (ENPAIA 2)
- Gestione Separata INPGI (INPGI 2)

3) Gli Enti Assistenziali iscritti all'ADEPP sono:

- Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT)

Si evidenzia che nelle analisi che seguono l'ONAOSI è stata inserita nella categoria degli Enti Assistenziali, nonostante sia stata privatizzata con il Decreto n. 509 del 1994.

3.1 Enti istituiti con il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

3.1.1 Cassa Nazionale del Notariato – CNN

Cenni storici

La Cassa Nazionale del Notariato, è stata istituita formalmente con RDL 2239/1919, in forma di associazione nazionale obbligatoria con lo scopo di erogare assegni integrativi ai notai titolari di sedi disagiate, nelle quali l'esercizio della professione non assicurava sufficienti proventi.

Con il RDL 27 maggio 1923, n. 1324 si avviava la costituzione di una Cassa Pensioni a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, eleggendo la Cassa ad Ente morale; la Cassa Pensioni, venne istituita formalmente il 13 agosto 1924. In tal modo si sviluppò, anche se ancora in fase embrionale, la base per il trattamento pensionistico che avrebbe caratterizzato l'avvenire della stessa.

Il trattamento pensionistico constava essenzialmente, nel versamento da parte dell'Ente delle eccedenze ottenute di anno in anno a seguito della corresponsione degli assegni integrativi, in favore dei notai che hanno cessato l'esercizio dell'attività presso la Cassa Pensioni.

In seguito all'emanazione della legge 3 agosto 1949, n. 577, venne istituito il Consiglio Nazionale del Notariato con il quale si sanciva uno stretto legame tra la Cassa Nazionale del Notariato e la Cassa Pensioni; più precisamente, con questa legge si attribuiva, al Consiglio, il potere regolamentare in materia di previdenza e assistenza prima in mano al Ministero di Grazia e Giustizia, in tal modo tutte le delibere erano autonome e sottoposte soltanto all'approvazione del Ministero.

La Cassa diviene ente di diritto pubblico con la legge 20 marzo 1975, n. 70, quale ente gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, classificata in un primo momento come ente di normale rilievo e successivamente di notevole rilievo.

Il DPR 12 ottobre 1990, n. 317, opera una prima regolamentazione organica delle attività di assistenza e di previdenza della Cassa in merito alla perequazione automatica delle pensioni, la revisione del criterio del calcolo dell'indennità di cessazione dalla professione, la pensione di invalidità a favore dei notai in esercizio, la riduzione del limite massimo di anzianità ai fini del calcolo della pensione stessa.

Con la legge 27 giugno 1991, n. 220, avviene la completa separazione amministrativa del Consiglio Nazionale dalla Cassa; quest'ultima istituisce un proprio autonomo Consiglio di Amministrazione, autorizzato a procedere alla nomina del Presidente tra i consiglieri. Tale legge ha portato anche ad una migliore identificazione dei compiti di previdenza e assistenza, per i quali è stata prevista l'emanazione di appositi regolamenti.

Con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 la Cassa diventa ente di diritto privato: con la delibera del 9 novembre 1994 è la prima, fra tutti gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ad essere "privatizzata". Tale processo di trasformazione termina con la delibera di approvazione a seguito dell'emanazione del Decreto Interministeriale 22 settembre 1995 con il quale si approvano statuto e regolamento dell'Ente.

Varie modifiche sono state apportate al regolamento della Cassa, tra cui molto importante è la modifica approvata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ed entrata in vigore il 29 ottobre 2003 mediante il quale si aggiunge alle prestazioni erogate, l'indennità di maternità per le libere professioniste.

Infine, l'art.34, legge 23 agosto 2004, n. 243, conferisce alla Cassa il potere ampliare il ventaglio delle prestazioni assistenziali volgendo lo sguardo verso forme di tutela sanitaria integrativa; a seguito di questo, la Cassa stipula polizze sanitarie, con due tipi di piani sanitari distinti per i notai in esercizio ed i notai in pensioni.

Prestazioni

Lo statuto della C.N.N. prevede lo svolgimento di attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà tra gli iscritti.

In particolare, le prestazioni previdenziali previste dallo statuto sono suddivisibili in:

- Pensione diretta: si ha diritto alla prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa per una delle seguenti cause alternative:

Raggiungimento del limite di età 75 anni, avendo esercitato la professione notarile per almeno 20 anni

Accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni senza alcun requisito relativo agli anni di esercizio effettivi

Raggiungimento dei 35 anni di anzianità di esercizio, di cui almeno 30 effettivi e i restanti 5 derivanti da riscatti e ricongiunzioni in base alla normativa vigente o derivanti dal riconoscimento di anzianità convenzionali in base ad altre disposizioni di legge, fermo restando il requisito di aver raggiunto i 58 anni di età

Dopo 30 anni di esercizio effettivo purché abbia almeno 67 anni di età.

- Pensione indiretta /reversibilità: è corrisposta nel caso di decesso del notaio. Se il notaio, al momento del decesso, era in esercizio vengono dette "indirette" altrimenti, nel caso di un notaio pensionato, "reversibili". I destinatari sono sia il coniuge, finché conserva lo stato vedovile, sia i figli orfani fino alla maggiore età (quest'ultimo limite si estende a 26 anni se iscritto ad un istituto di istruzione superiore o ad un ateneo universitario scuole specializzazione post laurea o master e se titolare di un reddito inferiore al 50% della pensione diretta che spettava o sarebbe spettata al notaio deceduto). L'ammontare della prestazione varia in funzione della composizione del nucleo familiare. In particolare:

Al coniuge superstite spetta il 70% della pensione diretta liquidata o da liquidare al de cuius.

Al nucleo composto dal coniuge e figli spetta il 90% della pensione diretta, alla presenza di un figlio; tale percentuale si eleva al 100% con due o più figli.

Al coniuge superstite (con o senza figli avuto dal matrimonio con il de cuius) e ai figli avuti dal precedente matrimonio del notaio spetta: 55% al coniuge e il resto (fino al raggiungimento delle quote previste al punto di cui sopra) ai figli diviso in parti uguali.

Ai figli orfani di entrambi i genitori spettano: 70% alla presenza di un figlio, 100% se i figli sono in numero maggiore o uguale a due. Nel caso in cui i figli abbiano un'età superiore ai 26 anni le aliquote sono pari al 30%.

- Pensione speciale: ne ha diritto il notaio per il quale sia riscontrabile un nesso di causalità fra l'inabilità assoluta e permanente all'esercizio della professione notarile e la professione stessa. Consiste nel riconoscimento del diritto alla pensione rapportata all'anzianità di esercizio che il notaio avrebbe maturato se avesse esercitato fino al raggiungimento del limite di età

massimo (75 anni) a prescindere dagli anni di esercizio effettivi. Tale prestazione previdenziale si estende al coniuge e ai figli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Pensione speciale di guerra: il notaio avente diritto è colui che riporta un'inabilità permanente e totale o infermità causata da fatti di guerra. La pensione è corrisposta solo se il notaio risultava iscritto al ruolo quando colpito e la pensione è liquidata come se il notaio avesse esercitato fino al limite massimo di età. L'anzianità di esercizio è data da quella effettivamente maturata, maggiorata dalle benemeritenze acquisite (ad esempio 2 anni per ciascuna campagna di guerra).

- Indennità di cessazione: è corrisposta una tantum al notaio all'atto della cessazione delle funzioni notarili ed è commisurata agli anni esercizio effettivo.

Il trattamento pensionistico è di tipo uniforme in quanto indifferente a qualsiasi proporzionalità con l'ammontare dei contributi versati. Il trattamento, infatti, risulta legato al rapporto di anzianità di esercizio (minimo 10 anni e massimo 30).

Oltre all'erogazione di prestazioni previdenziali, la Cassa provvede all'erogazione di prestazioni di natura assistenziale. Le prestazioni assistenziali sono molteplici e di seguito riportate:

- Indennità di maternità.
- Assegni di integrazione: questo è un intervento diretto ad elevare l'onorario del notaio fino alla concorrenza di un limite fissato annualmente dal C.d.A. Il limite minimo è pari a 20% mentre il limite massimo è 40% dell'onorario medio nazionale.
- Assegni assistenziali: sono concessi in caso di reale ed accertata necessità sia a notai in esercizio, sia ai notai in pensione che, nel caso di decesso, ai congiunti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. Tali sussidi sono corrisposti sotto forma di assegni straordinari o assistenza infermieristica.
- Assegni di Studio e Profitto: sono conferiti ai figli di notai in esercizio o cessati e provvedono sia ad una parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza di corsi scolastici o universitari sia al merito.
- Contributo Apertura Studio: concessi ai notai di prima nomina che versano in condizioni di disagio economico per l'anno precedente a quello di iscrizione al ruolo. E' previsto un limite massimo fissato annualmente dal C.d.A. della C.N.N.
- Facilitazioni Consigli Notarili: si tratta di contributi versati agli iscritti per il pagamento del canone di locazione a Consigli Notarili o alti organi istituzionali; il contributo viene erogato sotto forma di riduzione del canone di locazione (pari al 25%) se l'immobile è di proprietà della Cassa ovvero come concorso in pagamento (attualmente per il 18,125%) nel caso di proprietà di terzi.
- Polizza sanitaria: garantisce assistenza mediante le prestazioni contenute nel piano sanitario previsto.

Contributi

La contribuzione, di tipo solidaristico, si basa su versamenti obbligatori di una quota percentuale degli onorari, per gli atti ad annotamento nei repertori. La misura percentuale di tale quota varia in relazione al bilancio tecnico su delibera del Consiglio di Amministrazione. Dal 1 gennaio 2014 l'aliquota previdenziale per gli atti di valore fino a 37.000 che rientrano nelle categorie indicate nel D.M. 265/2012 è pari al 22%, l'aliquota per i restanti atti risulta invece pari al 42%.

Andamento Congiunturale

L'andamento del numero degli iscritti attivi non esprime una variazione significativa nell'ultimo anno solare. Al contrario nell'ultimo anno solare si è assistito ad un incremento nel numero delle prestazioni previdenziali. Gli incrementi percentuali maggiormente significativi risultano essere le prestazioni di vecchiaia (5,7%) e di invalidità (14,3%) che portano a considerare un incremento nel numero di prestazioni vicino al 3%.

Stesso trend seguono gli importi assoluti in termini nominali riguardanti le prestazioni IVS, che aumentano di 3,5 punti percentuali. Sono ancora le prestazioni per vecchiaia e invalidità a far rilevare gli incrementi maggiori.

Nonostante si rilevi una stagnazione riguardante il numero degli attivi, nell'ultima annualità si registra un forte incremento dei contributi SIS³ in termini di importi nominali (17%) e quindi anche in termini medi per iscritto attivo (9%). Ciò si deve principalmente all'effetto del significativo incremento nominale del repertorio medio avuto nel 2013 e nel 2014 (per l'introduzione dei nuovi parametri di riferimento previsti dal DM 265/12. In termini reali il repertorio ha evidenziato una decrescita nel biennio in questione come confermato dalla tendenza del numero degli atti stipulati: - 8,6% nel 2013 e -3,6% nel 2014). Essendo l'incremento dei contributi stato superiore, per il 2013 e il 2014, all'incremento delle pensioni, lo stesso ha proseguito nel trend iniziato nel 2013 arrivando a raddoppiare tale risultato, attestandosi a circa 55 milioni. Allo stesso modo l'aggregazione delle grandezze porta a rilevare un incremento del 16% per l'indice che esprime il rapporto tra contributo medio SIS. e prestazione media IVS.

Andamento di lungo periodo

Per l'analisi di medio periodo si è considerato un orizzonte temporale di sette anni, di conseguenza sono stati aggregati i dati relativi agli anni compresi tra il 2007 e il 2014.

Il numero degli iscritti si conferma stabile nel tempo con variazioni percentuali poco significative, essendo l'accesso alla professione notarile legata alla regolamentazione posta in essere dai decreti ministeriali della categoria.

Tale stabilità si rileva anche nell'andamento del numero di pensioni; si nota, infatti, che, il numero di prestazioni IVS erogate nel 2007 era pari a 2.562 contro le 2.712 erogate nell'ultimo anno solare.

La costanza di tali andamenti si riflette anche sull'indice iscritti/prestazioni IVS che rimane pressoché costante in tutto il periodo di riferimento.

In termini percentuali, risultano maggiormente variabili (in valori nominali) le prestazioni assolute IVS, le quali registrano una variazione complessiva dal 2007 pari a circa il 23%, al contrario dei dati relativi ai contributi SIS che registrano un andamento altalenante, vista la forte diminuzione rilevata dal 2007 al 2012 pari a quasi il 7%, compensata totalmente grazie all'incremento degli ultimi 2 anni. Tale flessione può essere totalmente ascrivibile al crollo del repertorio medio che, dal 2007 al 2012 è passato da 156.000 a 84.000 euro, per poi risalire negli ultimi anni e attestarsi intorno ai 106.000 euro⁴. In termini medi il contributo, data la pressoché costanza degli iscritti, segue l'andamento altalenante del dato assoluto; per lo stesso motivo le prestazioni medie risultano aumentate dal 2007

³ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

⁴ La crescita del repertorio medio è legata non all'incremento reale dell'attività notarile quanto agli effetti rivalutativi degli imponibili contributivi previsti dal DM 265/2012. In termini reali, infatti, anche nel biennio 2013-2014 i repertori notarili medi hanno registrato una flessione cumulata di circa 12 punti percentuali.

al 2014 di circa il 16,09% (in termini nominali). Il risultato di tali andamenti è un decremento dal 2007 al 2012 di circa il 20% dell'indice contributi medi SIS /prestazioni medie IVS, compensato totalmente dagli incrementi ottenuti nell'ultimo biennio.

Di seguito è possibile prendere visione delle grandezze fin qui citate:




Figura 3.1.1.1: Andamento Iscritti – Pensioni (sinistra); Andamento Contributo Medio - Pensione Media (destra) - CNN

L'andamento delle grandezze sopra descritte si traduce in una sostanziale diminuzione del saldo tecnico di gestione registrato tra il 2007 e il 2012, anno nel quale viene toccato il minimo relativo agli ultimi 5 anni. Tuttavia, l'incremento del reddito medio registrato negli ultimi 2 anni solari ha portato il saldo tecnico di gestione al livello massimo dal 2007.




Figura 3.1.1.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (CNN)

3.1.2 Cassa Forense - CF

Cenni storici

L'attività di previdenza e assistenza, per la categoria professionale forense, nasce a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 aprile 1933, n. 406, con la quale si istituiva l'Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori. I contributi versati a questo Ente erano misurati, in primo luogo in relazione al reddito e in secondo luogo in relazione alle marche applicate e agli incarichi ricevuti dall'Autorità giudiziaria. Il trattamento previdenziale si sostanzialmente nell'erogazione di pensioni di vecchiaia, inabilità sia temporanee che permanenti, conseguenti alla cessazione dell'esercizio dell'attività professionale; il sistema di calcolo delle pensioni era "contributivo". Il trattamento assistenziale, invece, consisteva nel versamento di assegni ad avvocati e/o procuratori in stato di bisogno.

La legge n. 6/1952, sopprime l'Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori, per dar vita alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, in forma di ente di diritto pubblico. L'iscrizione è obbligatoria per gli avvocati che compaiono nei ruoli di ricchezza mobile; è, invece, volontaria per gli avvocati che, pur essendo iscritti all'Albo, non figurano in questi ruoli. Con la legge del 1952 si modifica il sistema di calcolo delle prestazioni che si sgancia dai contributi e si lega solo all'età.

Con la legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'iscrizione diviene obbligatoria, indipendentemente dal reddito, se la professione è esercitata con continuità; il trattamento pensionistico, che diviene reversibile, viene calcolato su una quota parte dei contributi "indiretti" e sul conto personale, i cui importi sono maggiorati degli interessi in misura massima del 4,5%. Si introduce la pensione di invalidità.

In seguito all'entrata in vigore della legge 5 luglio 1965, n. 798, si sospendono i conti individuali con integrazione delle pensioni sino ad importi minimi e si introduce l'Assistenza sanitaria mediante la convenzione con l'ENPDEP.

Con D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, efficace dal 1° gennaio 1995, la Cassa assume la natura di Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009 è stata pubblicata la nota 12 dicembre 2009 del Ministero del lavoro con la quale si è concluso il complesso iter procedimentale che ha profondamente riformato il sistema previdenziale degli avvocati.

Le novità principali sono state:

- il progressivo aumento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia (da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di contribuzione) con un regime transitorio dal 2011 al 2021;
- la riduzione e unificazione dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione "retributiva" portato a 1,40% per ogni anno di anzianità;
- l'aumento dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità portando l'età da 58 a 62 anni e da 35 a 40 gli anni di contribuzione, con un regime transitorio dal 2012 al 2020;
- l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, ma riducendone l'ammontare dello 0,41% per ciascun mese di anticipo;

- l'introduzione di una quota di pensione c.d. "modulare" determinata su base contributiva e finanziata da specifici contributi facoltativi, dall'1% al 10%, che si aggiungono a quelli obbligatori;
- l'eliminazione graduale dei supplementi di pensione per chi l'ha maturata, ma continua l'esercizio della professione;
- la riduzione del requisito di accesso alle pensioni di inabilità e invalidità da 10 a 5 anni di anzianità contributiva; l'aumento temporaneo sperimentale dal 2% al 4% del contributo integrativo sul volume d'affari;
- l'aumento graduale, in un periodo transitorio fino al 2021, dal 12 al 15% dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale e dal 4 al 7,5% su quello dovuto dai pensionati che hanno già maturato i supplementi;
- progressivo aumento dell'entità dei contributi minimi (sia del contributo soggettivo che integrativo);
- l'introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo, in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dall'1% al 9%) per finanziare la pensione "modulare";
- l'estensione del periodo di diminuzione del contributo minimo soggettivo per chi inizia la professione (5 anni);
- l'abolizione del contributo minimo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione all'albo professionale.

Da ultimo, la recente approvazione del regolamento di attuazione della Legge professionale n. 247 del 2012, con la quale è stata disciplinata l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza Forense di tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale sono state previste ulteriori modifiche regolamentari finalizzate all'agevolazione contributiva per i primi anni di esercizio e ad una più flessibile costruzione della posizione previdenziale per tutti gli avvocati.

Prestazioni

La Cassa di Previdenza e Assistenza Forense provvede sia a trattamenti di previdenza (pensioni vecchiaia e vecchiaia contributiva, anzianità, inabilità/invalidità, indirette/reversibilità) sia a trattamenti di assistenza (provvidenze straordinarie, indennità di maternità e trattamenti di sanità integrativa e altre) a tutti gli iscritti. Le prestazioni previdenziali sono indicate di seguito:

- Pensione di vecchiaia: i requisiti per maturare il diritto a fruire della pensione di vecchiaia validi dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016 consistono in un requisito anagrafico, pari a 67 anni, e uno contributivo di almeno 32 anni.

La pensione di vecchiaia retributiva si compone di due parti (quota base e modulare) confluenti in un trattamento unitario.

A regime, per il calcolo della quota base si considera la media di tutti i redditi dichiarati moltiplicata per un coefficiente dell'1,40% per gli anni pari all'anzianità maturata. Nel periodo transitorio è previsto un calcolo pro quota sulla base dei criteri precedentemente vigenti.

Per il calcolo della quota base si considera la media di tutti i redditi dichiarati con esclusione di un certo numero di redditi annuali peggiori dipendente dall'anno di decorrenza della pensione.

I coefficienti di calcolo e gli scaglioni di reddito relativi, sono specificati nella tabella di seguito indicata:

Per le pensioni con decorrenza successiva all'1 febbraio 2010 al posto della pensione minima è prevista un'integrazione al minimo. Il requisito per poter beneficiare di tale integrazione è che il reddito massimo del pensionato (esclusa la casa di abitazione principale, TFR e simili), calcolato sulla media dei redditi dei tre anni precedenti quello per il quale si chiede il beneficio, non deve superare il triplo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia.

In sostituzione dell'istituto del rimborso dei contributi la Cassa offre l'alternativa della pensione di vecchiaia contributiva, nel caso in cui l'iscritto matura il requisito anagrafico (67 anni per il 2014) e non quello dell'anzianità contributiva (devono comunque essere certificati almeno cinque anni di effettiva contribuzione ed iscrizione, ma non più di trenta. Erogata secondo il metodo contributivo, il montante contributivo è dato dalla somma tra contributi soggettivi, somme di riscatto e ricongiunzioni.

Il calcolo della quota modulare, a differenza della quota base, segue il metodo contributivo. Il montante contributivo è pari alla somma rivalutata dei contributi modulari. Il montante è ottenuto rivalutando alla fine di ogni anno il contributo modulare in base al tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio della cassa con un minimo dell'1,5%⁵.

- Pensione di anzianità: concorrono alla maturazione del diritto, per il periodo 1° gennaio 2014 31 dicembre 2015, il requisito anagrafico di almeno 59 anni di età e il requisito di anzianità contributiva pari almeno a 37 anni⁶. È condizione la cancellazione dall'albo. A tal proposito, bisogna aggiungere, che la pensione è incompatibile con la re - iscrizione all'albo, pena la sospensione fino all'eliminazione della causa.
- Pensione di inabilità: la condizione sufficiente agli iscritti per divenire titolari del diritto è la totale e permanente inabilità⁷, sopravvenuta all'iscrizione, tale da escludere la capacità di svolgere la professione (o qualunque lavoro) da infortunio o malattia. La condizione necessaria all'esercizio, invece, è la maturazione di almeno 5 anni di effettiva contribuzione ed iscrizione continuata (con data anteriore al compimento del 40° anno di età). L'importo si determina come la pensione di vecchiaia, in cui agli anni di effettiva contribuzione si aggiungono 10 anni di anzianità, fino al raggiungimento dei 37 anni (fino al 31/12/2016).
- Pensione di invalidità: è corrisposta all'iscritto la cui capacità professionale risulta ridotta a meno di un terzo⁸ per malattia sopravvenuta successivamente all'iscrizione o preesistente che ne abbiano compromesso ulteriormente la capacità lavorativa a meno di terzo. La condizione necessaria all'esercizio, invece, è la maturazione di almeno 5 anni di effettiva contribuzione ed iscrizione continuativa (con data anteriore al compimento del 40° anno di età). L'importo è pari al 70% della quota base della pensione di vecchiaia e non può essere inferiore al 70% dell'importo minimo della pensione. La quota modulare non viene ridotta.
- Pensione di reversibilità e indirette: le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità sono reversibili secondo le seguenti modalità: al coniuge spetta il 60% della pensione diretta; in presenza di un figlio tale quota si eleva all'80% e, infine, alla presenza di due o più figli, la

⁵ Il mancato pagamento del contributo modulare (facoltativo) non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.

⁶ Validi fino al 31/12/2015.

⁷ A garanzia dell'inabilità è richiesta la cancellazione dall'Albo. È, inoltre, previsto una revisione della stessa entro 10 anni dall'inizio del percepimento della pensione.

⁸ La Cassa provvede alla revisione per accertare l'invalidità con cadenza triennale per almeno due volte nel corso della vita del pensionato invalido; il rifiuto del pensionato implica l'esclusione del beneficio.

pensione è pari al 100% della diretta; in mancanza del coniuge, le medesime quote percentuali vengono corrisposte ai figli minorenni, maggiorenni inabili a proficuo lavoro ovvero maggiorenni che seguono corsi di studio. Nel caso in cui la pensione reversibile è la pensione di invalidità, la quota base è aumentata di tre settimi.

La pensione indiretta è percepita dai superstiti se il *de cuius* ha maturato almeno 10 anni di contribuzione in precedenza e un'iscrizione antecedente al compimento del 40° anno di età. Spetta secondo le percentuali richieste su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia. Gli anni di anzianità sono aumentati di 10 fino a 37 (fino al 31/12/2016).

Le prestazioni assistenziali, di converso, sono:

- Indennità di Maternità: i beneficiari di questa prestazione sono gli iscritti di sesso femminile per il periodo della gravidanza e puerperio (2 mesi prima e 3 mesi successivi al parto). Tale indennità è pari all'80% dei 5/12 del reddito ai fini IRPEF percepito il 2° anno antecedente la data del parto; l'importo minimo non può essere inferiore a quanto stabilito nelle tavole Inps. Si nota che, l'indennità spetta anche in caso di adozione o preadozione.
- Assistenza in caso di bisogno: per ottenere tale beneficio i redditi dei componenti del nucleo familiare del richiedente, dichiarati per ciascuno dei due anni precedenti deve essere al massimo pari al triplo dell'ammontare della pensione minima erogata nell'anno precedente maggiorata di un importo pari alla pensione minima per ogni componente. L'ammontare del contributo assistenziale in questione non deve comunque superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.
- Assistenza indennitaria: le tipologie di indennizzo sono:
 - Indennizzi totali e parziali nei casi catastrofe o calamità naturali a favore degli iscritti che esercitano le loro attività nel comune in cui è avvenuta la catastrofe. È concessa anche ai superstiti.
 - Indennizzi per iscritti (da almeno tre anni e non pensionati) che per malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare la loro attività per almeno tre mesi continuativi. L'importo della prima tipologia non può superare il doppio della pensione minima erogata l'anno in cui si è verificato l'evento. Nel caso, però, si tratti di danni agli immobili destinati agli iscritti (abitazione o ufficio) il massimale può essere alzato. Per quanto riguarda il secondo tipo, bisogna dire che non è rinnovabile ed è ragguagliata ai mesi di interruzione dell'attività (almeno tre mesi continuativi e fino ad un anno massimo, anche se non continuativi).
- Altre provvidenze.
- Contributo per spese funerarie.

Contributi

Il gettito contributivo della Cassa proviene da due fonti: il contributo obbligatorio soggettivo ed il contributo obbligatorio integrativo (oltre che dal contributo di maternità che finanzia la specifica indennità).

- Contributo obbligatorio soggettivo: il contributo obbligatorio soggettivo è a carico di ciascun iscritto; è calcolato come il prodotto tra un'aliquota percentuale e il reddito professionale netto valido ai fini Irpef, prodotto nell'anno precedente; le percentuali per il reddito 2013 sono:
 - 14% per la fascia di reddito inferiore o uguale a 97.850⁹ euro;

⁹ Nel 2015 il tetto retributivo o reddituale è pari a 96.800 euro.

- 3% sull'eccedenza alla soglia di cui sopra.

È previsto un contributo soggettivo minimo pari a 2.810 euro per il 2015. Per gli attivi titolari di pensione di vecchiaia, il contributo minimo non è più dovuto dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto.

I pensionati attivi, versano, in autoliquidazione e fino all'anno in cui maturano l'ultimo supplemento di pensione, la contribuzione soggettiva obbligatoria come gli attivi non titolari di trattamenti pensionistici. Dall'anno solare successivo la maturazione dell'ultimo supplemento di pensione versano:

- un'aliquota pari alla metà di quella versata dagli attivi per la fascia di reddito inferiore o uguale al tetto reddituale valido per i contributi versati dagli attivi;
- 3% sull'eccedenza rispetto alla soglia di cui sopra.

Per i neo iscritti fino al compimento del 35° anno di età, per i primi cinque anni di iscrizione, il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà, pur rimanendo invariate le aliquote.

- Contributo obbligatorio integrativo: si calcola come una maggiorazione percentuale del volume di affari ai fini IVA pari al 4% con un minimo di 710 euro per il 2015. L'iscritto può ripetere tale contributo dai clienti. Le associazioni o le società di professionisti devono applicare la maggiorazione alla quota di competenza di ciascun socio iscritto alla cassa; tale quota è pari alla percentuale degli utili spettante al professionista. Per i neoiscritti (per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo) il contributo minimo non è dovuto.
- Contributo modulare volontario: è pari ad una aliquota variabile dall'1% al 10% del reddito professionale netto e alimenta una quota di pensione da erogarsi con il sistema contributivo.
- Altri contributi

Andamento Congiunturale

Il dato più interessante dell'ultimo anno riguarda il numero di nuovi ingressi, per l'anno 2014, pari a circa 50.000, risultato cinque volte superiore al dato rilevato nel 2013. Tale elevato numero deriva dall'applicazione del regolamento di attuazione della legge professionale forense n. 247/2012 che ha previsto la coincidenza tra iscrizione albo – iscrizione Cassa di previdenza.

L'impatto dei nuovi ingressi traina ad un incremento vicino al 30% del numero degli iscritti attivi. Al contrario il numero di pensioni IVS rimane sostanzialmente stazionario con variazioni positive non superiori all'1%. L'incremento delle pensioni di anzianità va a pareggiare il leggero decurtamento percentuale delle pensioni di vecchiaia conseguenza del previsto innalzamento dell'età pensionabile da 66 a 67 anni previsto per l'anno 2014. E' naturale conseguenza che l'indice Iscritti/Prest. IVS faccia registrare un incremento del 25%.

A livello di importi si registra un incremento più consistente delle prestazioni IVS, pari al 4%, leggermente superiore all'incremento di importo relativo alla contribuzione (2%). Il risultato aggregato di tali rilevazioni fa osservare variazioni molto importanti relativamente al contributo medio SIS (-20%) e variazioni meno significative per ciò che riguarda la prestazione media IVS (3%). Coerentemente l'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS arriva a toccare quota 0,24, con un decremento annuale del 21%.

Andamento di lungo periodo

Per acquisire una rappresentazione dell'andamento di lungo periodo delle grandezze che descrivono l'equilibrio della C.F. è necessario allargare l'orizzonte temporale ad un intervallo più ampio.

Si nota, in questo modo, un incremento lineare dal 2007 al 2014 del numero degli iscritti attivi pari al 70%. Tale fenomeno consente di apprezzare l'impatto dell'ultimo anno, visto che la stessa grandezza aveva fatto registrare un incremento del 30% dal 2007 al 2013.. Dal punto di vista del numero delle prestazioni IVS l'ultimo quinquennio mostra un incremento lineare che in totale porta una variazione positiva complessiva vicina al 14%, meno importante rispetto alla variazione del numero degli iscritti. Per tale motivo si osserva, nell'indice Iscritti/Prestazioni IVS una sostanziale variazione positiva vicina, considerando l'intervallo quinquennale, al 43%.

Andamenti monotoni si osservano anche a livello di importi, dove, a livello assoluto, i contributi dal 2007 al 2014 in termini nominali subiscono un raddoppiamento. Molto meno marcata è la variazione positiva tra l'importo (in valore nominale) delle prestazioni IVS che cresce nello stesso periodo del 39%. Naturale conseguenza di questi andamenti è un incremento sia del contributo medio SIS che passa dai 5.020 euro del 2007 agli 6467 euro del 2014, passando dagli 8014 euro del 2013, sia delle prestazioni medie, che fanno registrare un aumento del 22% dal 2007. L'ultimo anno riporta l'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS al livello del 2007.

Di seguito si riporta un'illustrazione grafica del trend delle grandezze principale fin qui esposte:




Figura 3.1.2.1: Andamento Iscritti – Pensioni (sinistra); Andamento Contributo Medio - Pensione Media (destra) – Cassa Forense

Il Saldo Tecnico di Gestione, pari alla differenza tra le entrate per Contributi SIS e le uscite per i trattamenti previdenziali IVS, riflette le dinamiche demografiche ed economiche esposte sopra, più precisamente presenta un trend sempre positivo e crescente nel tempo.




Figura 3.1.2.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (Cassa Forense)

3.1.3 Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri – CIPAG

Cenni storici

La Cassa è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza dei geometri. Obiettivo principale della Cassa era quello di assicurare trattamenti di previdenza obbligatoria ed assistenza, secondo il principio di mutualità. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 la Cassa si trasforma in ente di diritto privato a base associativa prendendo il nome di "Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti" (CIPAG) e dotandosi di un proprio statuto e di appositi regolamenti. In seguito alla privatizzazione ed al riconoscimento di un'ampia autonomia normativa gestionale ed organizzativa, la CIPAG ha scelto subito di puntare sui vantaggi apportati dal superamento dei vincoli imposti dalla precedente struttura pubblica che era apparsa del tutto inadeguata a consentire l'adozione tempestiva degli interventi necessari a conformarsi al nuovo sistema previdenziale. Vennero, infatti, assunti provvedimenti adatti a risolvere con efficienza ogni situazione pregiudizievole per gli assicurati. In questa fase, tuttavia, come tutte le Casse pur sempre titolari dell'esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente tutelata, la CIPAG ha subito l'imposizione del Legislatore di garantire l'equilibrio di bilancio assicurando la stabilità della gestione. Dovendo quindi affrontare il problema della sostenibilità futura, già a far data dal 1997, ha introdotto, adeguatamente modulate nel tempo, molte modifiche ai regolamenti sia sul versante contributivo che su quello pensionistico, dando vita ad un processo di revisione tuttora in atto.

Riforme

La materia maggiormente interessata dalle modifiche adottate nell'ultimo quindicennio è quella previdenziale, i cui provvedimenti sono stati comunque disposti in parallelo con gli interventi in materia contributiva. Ed infatti, in una prima fase di interventi operati nel periodo 1997 – 2002, spicca l'aumento dell'aliquota per il calcolo della contribuzione soggettiva dal 7% al 10%, mentre sotto il versante pensionistico venne disposto l'ampliamento dell'arco contributivo ai fini del calcolo, portandolo progressivamente dai migliori 10 anni sugli ultimi 15 ai migliori 25 anni sugli ultimi 30. Si è anche intervenuti sulla pensione di anzianità con l'introduzione di coefficienti di riduzione correlati all'anzianità contributiva (da 35 a 39 anni) e all'età anagrafica (dai 58 anni di età ai 63) e si è duplicato l'orizzonte temporale per i supplementi di pensione, che da biennali sono diventati quadriennali. Acquisita un'ancora maggiore consapevolezza della necessità di adottare provvedimenti di riforma strutturali, la Cassa ha proseguito con maggiore incisività nell'adozione di correttivi e già dal 2003 è stata statuita l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di tutti gli iscritti all'albo (l'esercizio della professione si presume fino a prova contraria), abolendo conseguentemente la categoria degli iscritti di solidarietà istituita nel 1982. E' stata aumentata la percentuale della contribuzione integrativa dal 2% al 4% e, a poca distanza di tempo, l'anno 2006 ha visto l'attuazione del principio della frazionabilità in mesi della contribuzione, il quale ha comportato una diversa e più incisiva valutazione dell'anzianità contributiva utile alla maturazione del diritto a pensione, con conseguente slittamento in avanti della decorrenza giuridica del trattamento.

Parallelamente sul versante previdenziale ed, allo scopo di rinforzare la tutela degli iscritti, è stato abolito l'istituto della restituzione dei contributi introducendo nell'ordinamento la pensione di vecchiaia contributiva anche per i titolari di periodi assicurativi inferiori ai 30 anni, introducendo così per la prima volta nell'ordinamento il sistema di calcolo contributivo di cui alla L. n. 335/95. Al fine di scoraggiare l'accesso al trattamento di anzianità è stato introdotto un ulteriore requisito rappresentato dal raggiungimento di un limite di volume d'affari fissato di anno in anno.

Con il sistema di calcolo contributivo in luogo di quello retributivo, dal 2004 sono stati calcolati i supplementi di pensione in favore dei pensionati che hanno proseguito nell'iscrizione alla Cassa e con riguardo alla media reddituale di categoria sono state rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito per il calcolo del trattamento con il sistema retributivo, con un ulteriore intervento sulla pensione di vecchiaia e non solo: aumentando l'anzianità contributiva utile alla maturazione del diritto (progressivamente dal 2007 al 2014 da 30 a 35), si è fatta slittare nettamente in avanti la maturazione del diritto al trattamento retributivo, pur con la previsione di una disciplina di accompagnamento per la fase di transizione.

Proprio attraverso tali incisivi interventi la Cassa è riuscita a mantenere fermo il sistema retributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia, di inabilità, di invalidità ed ai superstiti. Diversa valutazione è stata invece compiuta per la pensione di anzianità: ritenendo ormai maturi i tempi per il passaggio al sistema di calcolo contributivo, dal 2007 lo stesso è stato introdotto con una rigorosa applicazione del principio del *pro rata* a tutela delle anzianità contributive precedentemente maturate.

Dal 2008 è stato disposto il graduale aumento delle aliquote di calcolo per il contributo soggettivo, nonché l'innalzamento - ad anni alterni rispetto al detto aumento delle aliquote - dei contributi soggettivi ed integrativi minimi fino al 2013. Inoltre nel 2009, sempre per la pensione di vecchiaia, è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo per le annualità eccedenti la quarantesima ed inclusi nel calcolo in *pro rata* in vigore fino al 31.12.1997 i redditi dichiarati sino al 2008. E' stata inoltre innalzata gradualmente l'età anagrafica per la vecchiaia da 65 anni a 67 a regime nel 2013, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta, riconoscendo in alternativa agli iscritti la possibilità di accedere comunque a 65 anni al trattamento, seppure liquidato con il calcolo contributivo in *pro rata* a far data dal 2010. Altra importantissima novità è stata quella di consentire la comunicazione obbligatoria alla Cassa dei dati reddituali mediante l'inserimento di questi nel Modello Unico delle Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, consentendo il pagamento contributivo tramite il mod. F24.

La Cassa, nella consapevolezza della necessità di adottare seri provvedimenti strutturali, ha percorso i tempi rispetto all' intervento del Governo Monti, che ha imposto alle Casse la sostenibilità cinquantennale, pena il passaggio al sistema contributivo.

Seppure la tendenza di tutte le riforme - dalla 335/95 in poi - sia stata quella di indurre alla generale adozione del sistema contributivo, di fatto la preoccupazione della Cassa è stata sempre quella di salvaguardare nel tempo la consistenza della pensione di vecchiaia e la sua natura reddituale, modificando i requisiti anagrafici di accesso e contemplando un calcolo contributivo in *pro rata*.

Ed infatti i provvedimenti adottati nel 2010 si sono concretizzati nell'aumento dal 2015 dell'arco contributivo di riferimento della media reddituale per la vecchiaia dai migliori 25 redditi sugli ultimi 30 ai migliori 30 sugli ultimi 35 e con la previsione di una riduzione a favore delle geometre di due annualità per ogni figlio fino al limite di 25 annualità, mentre le modifiche adottate nel 2012 hanno disposto l'innalzamento dell'età pensionabile per il trattamento di vecchiaia da 67 a 70 anni, mantenendo l'ipotesi di pensionamento con il calcolo retributivo e tutelando la possibilità del pensionamento anticipato, statuendo anche qui l'innalzamento graduale dell'età pensionabile da 65 a 67 anni. In analogia poi con i provvedimenti adottati per l'AGO è stata modificata la disciplina della pensione contributiva, prevedendo un innalzamento dell'età pensionabile da 65 a 67 anni per un arco contributivo minimo di almeno 20 anni e con un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale e prescindendo da tali requisiti ove il pensionando possieda un'età pari a 70 anni ed un'anzianità contributiva di 5. La tabella dei

coefficienti di trasformazione del montante contributivo ai fini del calcolo contributivo è stata integrata da 65 a 80 anni.

Sempre in analogia con quanto previsto nel sistema generale è stato introdotto un blocco di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2013-2014 e successivamente per il periodo dal 2015 al 2019.

Sul versante contributivo, invece, dal 2015 è stato previsto l'aumento della percentuale del contributo integrativo dal 4% al 5% e l'innalzamento fino al 2017 dell'aliquota del soggettivo e gradualmente dei contributi soggettivi e integrativi minimi. E' stato anche ridisegnato il sistema sanzionatorio per adeguarlo alle nuove modalità dichiarative e di pagamento.

Prestazioni

La Cassa eroga pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità, indirette e di reversibilità, indennità di maternità e trattamenti di assistenza (provvidenze straordinarie e trattamenti di sanità integrativa) a tutti gli iscritti obbligatori e superstiti. Di seguito gli istituti vengono riportati sinteticamente.

- Pensione di vecchiaia

Compimento di 70 anni di età e perfezionamento di almeno 35 anni di contribuzione. L'innalzamento dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva è disposto con la seguente gradualità:

Anno	Età anagrafica	Anzianità Contributiva minima
2014	67 anni 6 mesi	34 anni
2015	68 anni	35 anni
2016	68 anni 6 mesi	
2017	69 anni	
2018	69 anni 6 mesi	
2019	70 anni a regime	

Tabella 1: Requisiti anagrafici e contributivi Pensione Vecchiaia

Il calcolo di pensione è effettuato con il sistema retributivo per le annualità fino alla quarantesima e con il sistema contributivo per quelle eccedenti la quarantesima.

- Pensione di vecchiaia anticipata

Compimento di 67 anni di età e perfezionamento di almeno 35 anni di contribuzione. L'innalzamento dell'età pensionabile è disposto con la seguente gradualità:

Anno	Età anagrafica	Anzianità Contributiva minima
2014	66 anni	34 anni
2015	66 anni e 6 mesi	35 anni
2016	67 anni a regime	

Tabella 2: Requisiti anagrafici e contributivi Pensione Vecchiaia Anticipata

Il calcolo di pensione è misto: con il sistema retributivo per le annualità fino al 2009 e con il sistema contributivo per quelle dal 2010 in poi.

- Pensione di vecchiaia contributiva

Compimento di 67 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva per un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. L'innalzamento dell'età pensionabile è disposto con la seguente gradualità:

Anno	Età anagrafica	Anzianità Contributiva minima
2015	66 anni e 6 mesi	20 anni
2016	67 anni a regime	

Tabella 3: Requisiti anagrafici e contributivi Pensione Vecchiaia Contributiva

Si prescinde da tali requisiti se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni con 5 anni di anzianità contributiva.

Di seguito la tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo da 65 a 80 anni:

Età anagrafica	Coefficienti di trasformazione
65	5,435
66	5,624
67	5,826
68	6,046
69	6,283
70	6,541
71	6,822
72	7,127
73	7,458
74	7,818
75	8,211
76	8,637
77	9,105
78	9,621
79	10,183
80	10,803

Tabella 4: Coefficienti di trasformazione del montante contributivo da 65 a 80 anni

- Pensione di anzianità

- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica;
- 58 anni di età con almeno 35 anni di anzianità contributiva e raggiungimento di un prefissato limite di volume d'affari IVA professionale. Vengono applicati in tali ipotesi coefficienti di riduzione legati all'età anagrafica (da 58 anni a 63) e all'anzianità contributiva (da 35 anni a 39).

Il calcolo di pensione è misto: con il sistema retributivo per le annualità fino al 2006 e con il sistema contributivo per quelle dal 2007 in poi.

- Supplementi di pensione: i pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione - calcolato con il sistema contributivo - con cadenza quadriennale oppure al momento della cancellazione o in caso di decesso.

- Pensione di inabilità:

- Totale e permanente inabilità - accertata da apposita Commissione medica- derivante da malattia o infortunio sopravvenuta all'iscrizione o reinscrizione (l'interruzione non deve superare il quinquennio) e tale da escludere la capacità di svolgere la professione o qualunque lavoro. L'iscrizione o la reinscrizione deve essere in atto prima del compimento del 40° anno di età, pena la riduzione dell'importo.
- Sussistenza di almeno 10 anni di anzianità contributiva in caso di malattia o 5 in caso di infortunio.
- Attualità del requisito dell'iscrizione al momento della domanda.

Il calcolo è effettuato con il sistema retributivo: agli anni di effettiva contribuzione si aggiungono 10 anni di anzianità, fino ad un massimo di 35 anni, salvo che nel triennio precedente il pensionato disponga di altri redditi superiori ad un limite prefissato.

Nell'ipotesi in cui non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di iscrizione, il calcolo di pensione è ridotto proporzionalmente, pur garantendosi un minimo.

La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata dalla cancellazione dall'Albo professionale.

La pensione di inabilità è revisionabile in qualunque momento e comunque la Cassa procede ogni sei anni alla verifica della permanenza dello stato inabilitante.

- Pensione di invalidità:

- Riduzione in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione o re iscrizione (l'interruzione non deve superare il quinquennio) a meno di un terzo, accertata da apposita Commissione Medica. L'iscrizione o la reinscrizione deve essere in atto prima del compimento del 40° anno di età, pena la riduzione dell'importo.
- Sussistenza di almeno 10 anni di anzianità contributiva in caso di malattia o 5 in caso di infortunio.
- Attualità del requisito dell'iscrizione al momento della domanda.

Il calcolo è effettuato con il sistema retributivo e l'importo è ridotto al 70%. Nell'ipotesi in cui non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di iscrizione, il calcolo di pensione è ridotto proporzionalmente, pur garantendosi un minimo.

Alla pensione di invalidità si applica il regime del cumulo secondo le percentuali previste dalla normativa dell'Inps. La pensione di invalidità è revisionabile in qualunque momento e comunque la Cassa procede ogni sei anni alla verifica della permanenza dello stato invalidante.

- Pensione di reversibilità: spetta ai superstiti (coniuge e figli) del "de cuius" già titolare di trattamento pensionistico diretto (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità). L'importo della pensione è pari al 60% di quella diretta percepita dal "de cuius", con un'aggiunta del 20% per ogni superstite a carico, fino ad un massimo complessivo del 100%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli che seguono corsi di studi universitari fino al compimento della durata minima legale e comunque non oltre il 26° anno di età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Se il matrimonio è stato contratto con iscritto di età superiore a 70 anni e tra i coniugi vi sia una differenza di età maggiore di 20 anni, l'aliquota percentuale per il calcolo della pensione in favore dei superstiti è ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui siano presenti figli minorenni o equiparati, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Alla pensione di reversibilità si applica il regime del cumulo secondo le percentuali previste dalla normativa dell'Inps.

- **Pensione indiretta:** spetta ai superstiti (coniuge e figli) dell'iscritto deceduto prima di aver raggiunto il diritto alla pensione e deve sussistere un'anzianità contributiva di almeno 10 anni. L'importo della pensione è pari al 60% di quella diretta percepita dal *de cuius*, con un'aggiunta del 20% per ogni superstite a carico, fino ad un massimo complessivo del 100%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli che seguono corsi di studi universitari fino al compimento della durata minima legale e comunque non oltre il 26° anno di età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Nell'ipotesi in cui non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di iscrizione, il calcolo di pensione è ridotto proporzionalmente, pur garantendosi un minimo.

Alla pensione indiretta si applica il regime del cumulo secondo le percentuali previste dalla normativa dell'Inps.

Le prestazioni assistenziali, di converso, sono:

- **Indennità di maternità** L'indennità di maternità è erogata – in applicazione del T.U n. 151/2001 – alle professioniste geometre per l'astensione dall'attività durante il periodo di gravidanza e puerperio comprendente i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi. L'indennità è corrisposta anche in caso di aborto e di adozione o di affidamento pre adottivo. L'indennità è corrisposta nella misura dell'80% di 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell'evento e in tutti i casi è previsto un importo minimo prefissato.
- **Provvidenze straordinarie:** sono corrisposte ad iscritti, pensionati e superstiti che si trovano in particolari condizioni di bisogno determinate da situazioni eccezionali secondo appositi criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- **Assistenza sanitaria integrativa:** la Cassa ha stipulato - allo scopo di ampliare la tutela degli iscritti e dei pensionati attivi - una polizza sanitaria integrativa - finalizzata alla copertura dei grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi. La copertura degli iscritti e dei pensionati attivi è disposta in forma collettiva ed è a totale carico della Cassa e la garanzia può essere estesa anche ai familiari con oneri aggiuntivi a carico dell'interessato.
La Cassa ha stipulato una polizza che consente l'erogazione di una rendita vitalizia per le ipotesi di non autosufficienza (cd. Long Term Care) non solo per i geometri iscritti (anche praticanti), ma anche per i geometri pensionati in attività.

Contributi

I contributi obbligatori sono:

- il contributo soggettivo
- il contributo integrativo
- il contributo di maternità

Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno. Il contributo soggettivo è dovuto anche sugli utili percepiti da parte degli iscritti soci di società di ingegneria, società di capitali che svolgono attività tecnico - ingegneristiche o che svolgono la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla legge, mentre la contribuzione integrativa è dovuta dalle suddette società alla Cassa in misura non inferiore alla quota di partecipazione societaria del socio geometra.

Il contributo integrativo è quantificato nella misura del 4% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di volume d'affari). Dal 2015 la percentuale è innalzata al 5%. Tale aumento non si applica ai geometri che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/09 e ss.mm. per i quali rimane in vigore la precedente misura.

Il contributo di maternità è determinato di anno in anno in modo da garantire il pareggio della specifica contabilità nella quale affluiscono anche gli apporti statali.

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa dei contributi soggettivo ed integrativo minimi dal 2014 i cui importi sono gradualmente aumentati fino al 2017:

Anno	Soggettivo minimo	Aliquota	Integrativo minimo	Aliquota
2014	2.500,00	12%	1.000,00	4%
2015	2.750,00	13%	1.375,00	5%
2016	3.000,00	14%	1.500,00	5%
2017	3.250,00	15%	1.625,00	5%

Tabella 5: Aliquote contributive e contributi minimi

Particolari agevolazioni sono previste per i neodiplomati, i praticanti e i pensionati iscritti.

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella prevista per l'iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni e tali percentuali sono applicate anche per il versamento delle eventuali autoliquidazioni contributive. E' escluso invece il pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto. Tale agevolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età.

Per i praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 è previsto il pagamento del solo contributo soggettivo minimo nella misura di ¼ di quella minima prevista per l'iscritto.

Per i neodiplomati ed i praticanti è previsto l'accredito figurativo dell'intera contribuzione soggettiva ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia ed anzianità.

Per i soli pensionati di invalidità iscritti è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura del 50% di quella minima prevista per l'iscritto, mentre l'autoliquidazione è dovuta nella misura intera. Resta fermo l'obbligo in capo agli stessi del pagamento del contributo integrativo minimo con l'autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.

Andamento congiunturale

Nell'ultimo anno la Cassa ha fatto registrare un numero di iscritti attivi pari a 95.098, in aumento dello 0,5% circa rispetto al dato dello scorso anno. Tale situazione risulta generata dalla leggera

differenza tra nuovi pensionati e nuovi ingressi. A livello di numero di prestazioni, nonostante una diminuzione dell'1,1% delle pensioni di vecchiaia erogate si registra un leggero incremento a livello aggregato IVS (2,1%). La conseguenza sull'indice Iscritti / Prestazioni IVS è un calo in termini percentuali pari al 1,6%. Se si analizzano gli importi nominali di entrate ed uscite della Cassa si osserva come il livello dei contributi SIS si decurta di quasi un punto percentuale. Analogamente, sempre in termini di importi nominali, si osserva come le prestazioni IVS si incrementino del 3,9%. I risultati in termini di importi medi nominali sono per i contributi il passaggio da € 4.520,20 a € 4.463,70 (-1,2%). Per le prestazioni medie IVS si registra un incremento dell'1,7%. Infine, visto il leggero decremento del contributo per unità, si osserva una diminuzione del 2,9% nell'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS.

Andamento di lungo periodo

Il trend di lungo periodo degli attivi vede una situazione sostanzialmente stazionaria nell'intervallo temporale che va dal 2007 al 2014. Le variazioni annuali risultano molto limitate, mai al di sopra dell'1,1%. Trend molto più marcato riguarda le prestazioni IVS, che crescono in maniera piuttosto costante durante il periodo considerato. La variazione percentuale complessiva è superiore ai 20 punti percentuali. A livello di indice Iscritti / Prestazioni IVS si registra un trend decrescente con un decremento totale del 16,5%.

La situazione è analoga a livello di importi: le prestazioni complessive IVS mostrano un andamento crescente anche se in fase di indebolimento. Le variazioni percentuali annuali passano dall'8,9% tra il 2007 e il 2008 al 3,9% dell'ultima annualità. Più costante la crescita, in termini nominali dei Contributi SIS, che, globalmente, dal 2007, si accrescono del 17,6%, considerando anche il decremento registrato nell'ultima annualità. Importante, inoltre è la crescita del contributo medio nel lungo periodo che passa dai € 3.859,70 ai € 4.463,7. Passo relativamente simile seguono le prestazioni medie IVS, che fanno registrare un incremento complessivo del 22%. Tali andamenti danno all'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS un trend altalenante che complessivamente lo decurta, dal 2007, di circa il 5,3%, come illustrato nei grafici seguenti.




Tabella 4.1.3.1: Andamento Iscritti – Pensioni (grafico a sinistra); Andamento Contributo Medio - Pensione Media (grafico a destra) – CIPAG

Si può notare dal grafico come le dinamiche demografiche e la crisi finanziaria abbiano inciso sul saldo tecnico della Cassa, che passa dai 68 milioni di utile del 2007 ad un saldo tecnico negativo nell'ultimo anno. Le motivazioni possono essere ricercate in un numero di attivi in decremento e nel calo dei redditi medi.




Tabella 4.1.3.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS – CIPAG

3.1.4 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC

Cenni storici

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è stata istituita con l'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1963, n. 100. Nel 1986 la Cassa ha riformato taluni aspetti rilevanti dell'attività introducendo il metodo di calcolo reddituale delle prestazioni, la contribuzione variabile in base al reddito e la contribuzione integrativa. La Cassa dei Dottori Commercialisti è nata con personalità giuridica di diritto pubblico ed è stata trasformata in persona di diritto privato, nella specie dell'associazione con il D. Lgs. 509/1994.

A seguito della privatizzazione, la Cassa gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli che il decreto medesimo ha fissato. Il sistema tecnico-finanziario di gestione, sino a tutto il 2003, è stato un sistema a ripartizione con metodo di calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche come previsto dalla legge 21/1986. Nel 2004 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha adottato una riforma del proprio sistema previdenziale con lo scopo di garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo. Tale riforma ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2004 con applicazione del principio *pro-rata*, il metodo di calcolo contributivo delle pensioni, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento che rimane pur sempre a ripartizione. La nuova disciplina regolamentare ha inoltre modificato i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (*ex-anzianità*) e il meccanismo di rivalutazione delle pensioni stesse. La riforma ha previsto un innalzamento delle aliquote contributive, sia del contributo soggettivo (è stata introdotta la possibilità per l'iscritto di versare annualmente un contributo variabile dal 12% al 17% , recentemente innalzata al 100% del proprio reddito netto professionale) che integrativo (l'aliquota è stata elevata da 2% a 4%). In sede di riforma i Ministeri hanno concesso l'aumento del contributo integrativo solo per un quinquennio e, di recente, la Cassa ha ottenuto la conferma *sine die* dell'aliquota al 4%.

Le prestazioni

Per il calcolo delle prestazioni, a partire dal 2004 è stato introdotto il metodo contributivo con il sistema *pro-rata*, mentre il calcolo delle annualità ante 2004 è effettuato secondo il sistema retributivo con l'applicazione di coefficienti di rendimento legati alle diverse fasce reddituali.

La Cassa dei Dottori Commercialisti eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- pensione unica contributiva: i titolari della prestazione sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa con decorrenza dal 01 gennaio 2004. che quindi non possono far valere annualità di iscrizione e contribuzione utili ai fini previdenziali fino al 31.12.2003. La pensione si consegue al raggiungimento di 62 anni d'età e almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. L'importo viene calcolato esclusivamente con il metodo di calcolo contributivo.
- pensione di vecchiaia: il trattamento è erogato ai Dottori Commercialisti al raggiungimento di 68 anni di età e 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione¹⁰, oppure al raggiungimento dei

¹⁰ In fase di introduzione delle modifiche al sistema previdenziale, l'innalzamento dei requisiti era previsto in forma graduale mediante il riconoscimento del diritto a pensione al raggiungimento di 66 anni di età e 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione se alla data del 31 dicembre 2003 mancava da 1 anno e un giorno fino a 3 anni al conseguimento dell'età anagrafica di 65 anni (art. 2, comma 1, L. 21/86), ovvero al raggiungimento di 67° anno di età e 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione se alla data del 31 dicembre 2003 mancavano da 3 anni e un giorno fino a 5 anni al conseguimento dell'età anagrafica di 65 anni (art.2, comma 1, L. 21/86).

70 anni d'età e 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. L'importo della pensione viene calcolato sommando due quote: la prima quota, calcolata in relazione all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2003 e la seconda per le annualità di iscrizione e contribuzione maturate dal 1 gennaio 2004 a seguire. Per l'anzianità fino al 31.12.2003 la quota di pensione è calcolata con il sistema retributivo: per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, viene applicato il coefficiente di rendimento alla media dei redditi annuali professionali prodotti fino al 2002 e rivalutati sulla base dell'indice ISTAT relativo alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, comprendendo, qualora ricorra l'ipotesi, eventuali redditi derivanti da ricongiunzione. Per le annualità di iscrizione e contribuzione maturate dal 2004 in poi la quota è calcolata con il sistema contributivo. Il montante contributivo è determinato mediante la capitalizzazione composta dei contributi soggettivi dovuti e versati e della contribuzione versata a titolo di ricongiunzione e riscatto (più l'ammontare derivante dall'applicazione alla base imponibile dell'eventuale differenza tra aliquota di computo e quella di finanziamento). Il tasso di capitalizzazione è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti (con un valore minimo garantito dell'1,5% e un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL). Il montante, ai fini della determinazione della pensione annua, viene poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione.

- pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità): il trattamento si consegue al raggiungimento di 61 anni di età e 38 anni di iscrizione e contribuzione ovvero al raggiungimento di 40 anni di iscrizione e contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (requisiti validi dal 1/1/2004). Il metodo per il calcolo della pensione di vecchiaia anticipata è analogo a quello descritto precedentemente per la pensione di vecchiaia.
- pensione di invalidità: spetta all'iscritto nel caso di riduzione della capacità all'esercizio della professione a meno di un terzo, in modo continuativo, per infermità ovvero difetto fisico o mentale. In caso di malattia, la pensione spetta dopo aver maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione ridotti a cinque anni nel caso in cui l'iscrizione sia avvenuta prima del compimento del 36° anno di età o qualora l'invalidità sia causata da infortunio. È necessario, comunque che la domanda di iscrizione sia stata presentata in data precedente al verificarsi dell'evento. La misura della pensione di invalidità è determinata calcolando il 70% della pensione determinata con i criteri della pensione di vecchiaia. Qualora nel triennio precedente l'invio della domanda di pensione di invalidità, l'iscritto abbia dichiarato redditi non professionali, imponibili o esenti da imposte, la cui media risulti inferiore ad un parametro identificato ogni anno, la misura della pensione di invalidità è calcolata:
 - aumentando di 10 anni l'anzianità di iscrizione e contribuzione, sino a raggiungere un massimo di 35 anni, cui commisurare la quota di pensione calcolata con il metodo retributivo;
 - aumentando di 10 anni l'età anagrafica dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione, e determinando la quota di pensione calcolata con il metodo contributivo applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica maggiorata di 10 anni fino ad un massimo di 66 anni ed un minimo di 57 anni.

Per la pensione di invalidità è comunque riconosciuto un trattamento minimo pari al 70% della pensione minima in vigore al 31 dicembre 2003 rivalutata annualmente.

- pensione di inabilità: spetta all'iscritto in caso di perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione dopo aver maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e

contribuzione in caso di malattia, oppure la sola iscrizione nel caso in cui l'inabilità sia causata da infortunio, o qualora sia causata da malattia purchè l'effettiva iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 36° anno di età. È necessario, comunque, che la domanda di iscrizione sia stata presentata in data precedente al verificarsi dell'evento. La pensione di inabilità è calcolata allo stesso modo della pensione di invalidità ma riconosciuta nella percentuale del 100%.

- pensione indiretta: viene erogata a favore dei superstiti aventi diritto, nel caso di decesso dell'iscritto dopo almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione, requisito necessario per le pensioni calcolate con una quota retributiva, ovvero cinque anni di iscrizione e contribuzione per le pensioni uniche contributive. Se il decesso è causato da infortunio, la pensione viene riconosciuta agli aventi diritto qualora sia stata trasmessa alla Cassa la domanda di iscrizione in data antecedente il verificarsi dell'evento, ovvero nel caso di decesso causato da malattia, qualora l'effettiva iscrizione, continuativa, sia avvenuta in data anteriore al compimento del 36° anno di età e sia stata presentata in data precedente il verificarsi dell'evento. La misura della pensione indiretta è pari al 60% (maggiorato del 20% per ogni figlio minorenni e maggiorenne inabile a proficuo lavoro o studente fino a 26 anni se in corso legale di studi fino ad un massimo di 100%) della pensione che sarebbe spettata al defunto, con riferimento all'anzianità maturata. Ai fini della trasformazione in rendita del montante contributivo viene applicato il coefficiente di trasformazione minimo qualora l'età anagrafica dell'iscritto al decesso sia inferiore all'età anagrafica minima prevista da regolamento. È prevista la possibilità di integrare la base pensionistica qualora sia inferiore al 70% dell'ammontare della pensione minima in vigore al 31 dicembre 2003 rivalutata annualmente.
- pensione di reversibilità: spetta ai superstiti aventi diritto nel caso di decesso del pensionato. L'importo è pari al 60%, maggiorato del 20% per ogni figlio minorenni e maggiorenne inabile a proficuo lavoro o studente fino a 26 anni se in corso legale di studi fino ad un massimo complessivo del 100%, della pensione del defunto.
- supplemento di pensione: ne hanno diritto i titolari di pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità, di pensione unica contributiva di pensione di vecchiaia e anzianità in totalizzazione che proseguono l'attività professionale e i versamenti dei contributi per almeno un quinquennio dal pensionamento. L'erogazione è prevista ogni cinque anni ed è determinata con il sistema di calcolo contributivo.

La Cassa dei Dottori Commercialisti eroga anche i trattamenti assistenziali di cui all'art. 9 della L.29/1/1986 n.21, all'art. 2, comma 1 dello Statuto e sono disciplinati dal Nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di Assistenza e di Mutua solidarietà. I trattamenti in esame consistono in:

- erogazioni a titolo assistenziale a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare: le erogazioni assistenziali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale se si verificano particolari condizioni tra le quali rientrano lo stato di bisogno e il verificarsi di eventi straordinari che abbiano un'incidenza rilevante nel bilancio di famiglia a causa del sostenimento di spese eccezionali; l'interruzione, a causa di malattia, dell'attività professionale per un periodo superiore ai tre mesi e un massimo di dodici, a favore dell'attivo con iscrizione minima triennale non titolare di pensione.
- borse di studio, erogate a seguito di emanazione di bando di concorso a favore dei figli degli iscritti, dei titolari di pensione e dei commercialisti deceduti; concorre all'erogazione, oltre al

merito, anche lo stato di bisogno. Il beneficio può essere goduto, anche dagli iscritti, non titolari di trattamento pensionistico, nel caso di frequenza di corsi universitari.

- contributo per spese di onoranze funebri: erogati a favore dell'iscritto o pensionato Cassa in caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori se presenti nel nucleo familiare e a carico; erogati, inoltre, al coniuge e ai figli superstiti titolari del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e a carico in caso di decesso dell'iscritto e pensionato.
- contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti, erogati a favore degli iscritti, dei pensionati Cassa, dei coniugi superstiti, dei familiari legati da vincolo di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, risultanti dallo stato di famiglia e dei fratelli degli iscritti non titolari di pensione ad esclusione della invalidità erogata dalla Cassa, risultanti nello stato di famiglia che sostengono a proprio carico la retta per la dimora in case di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati. I benefici vengono erogati sulla base di concorsi banditi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- contributo per spese di assistenza domiciliare: erogato: agli iscritti, ai pensionati Cassa per l'assistenza domiciliare ricevuta da personale infermieristico o collaboratori domestici per se stessi o per i familiari legati da vincolo di coniugio e di parentela in linea retta di primo grado, ai fratelli degli iscritti non pensionati e ai fratelli degli iscritti titolari di pensione di invalidità della Cassa, che versano in stato di non autosufficienza. Il contributo è erogato sulla base della documentazione attestante la spesa.
- contributo per interruzione di gravidanza intervenuta anteriormente al terzo mese: viene erogato un contributo per l'aborto avvenuto in data anteriore al terzo mese di gravidanza. L'importo erogabile è fisso ed è pari a 1/5 (un quinto) dell'importo previsto per l'indennità di maternità.
- assegno a favore di associati genitori di figli portatori di handicap e portatori di handicap orfani di associati può essere erogato agli iscritti Cassa e ai pensionati con figli portatori di handicap. L'assegno può essere erogato direttamente al portatore di handicap orfano di iscritto.
- Contributo a sostegno della maternità: erogato automaticamente a favore delle iscritte alla Cassa alle quali viene riconosciuta l'indennità di maternità ai sensi degli artt. 70 e 72 del D.Lgs n° 151/2001. L'importo è pari ad 1/12 (un dodicesimo) dell'80% del reddito netto professionale dichiarato nell'anno precedente l'evento.

La Cassa, inoltre, eroga le indennità di maternità per l'astensione dall'attività durante il periodo di gravidanza, calcolate in base al reddito professionale percepito con un minimo, per il 2015 di 4.958,72 euro.

La Cassa, infine, garantisce gratuitamente ai propri Associati - estensibile al coniuge, al convivente ed ai figli – un servizio di assistenza sanitaria gratuita per casi di Grande intervento chirurgico, di grave evento morboso e di prestazioni accessorie tra le quali assume particolare importanza la copertura delle spese di non autosufficienza (o Long Term Care).

I contributi

Gli iscritti alla Cassa dei Dottori Commercialisti sono tenuti a versare i seguenti contributi:

- contributo soggettivo: è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa, dai pensionati di invalidità che proseguono l'attività professionale e da coloro che proseguono o riprendono l'attività professionale, successivamente al pensionamento¹¹. La misura del contributo è pari ad una

¹¹ Nel caso di attivi pensionati, il regime della contribuzione minima non viene applicato.

percentuale a scelta del professionista, fissato un minimo pari al 12% (dal 2014) dei redditi professionali, fino ad un tetto massimo, per il 2015, pari a 173.050 euro rivalutabili annualmente. È previsto comunque, a carico dell'iscritto, un contributo minimo annuale rivalutabile. Riguardo ai neoiscritti alla Cassa con età inferiore ai 35 anni di età, iscritti per la prima volta, se i primi tre anni di attività sono coincidenti con i primi tre anni di iscrizione, possono esercitare la facoltà di versare il contributo soggettivo minimo se l'applicazione al reddito prodotto dall'aliquota massima determina un contributo inferiore al contributo minimo medesimo.

- contributo integrativo: sono tenuti al versamento del contributo integrativo i soggetti di cui al paragrafo precedente e gli esonerati dall'iscrizione e i cancellati che godono di altra copertura previdenziale obbligatoria o sono già pensionati di altri istituti pensionistici, senza l'applicazione del contributo minimo. L'aliquota di contribuzione è pari al 4% applicato su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. È comunque dovuto il versamento di un contributo minimo rivalutabile annualmente, pari al prodotto tra l'aliquota corrente ad un importo pari a 7,5 volte l'importo del contributo minimo soggettivo. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 35 anni di età, nel caso in cui i primi tre anni di iscrizione coincidono con i primi tre anni di attività, non sono tenuti al versamento del contributo minimo integrativo.
- contributo di maternità: sono obbligati al versamento del contributo di maternità gli stessi soggetti dovuti al versamento del contributo soggettivo. L'importo viene determinato ogni anno in misura fissa per la copertura dell'onere derivante dalle indennità di maternità erogate, per lo stesso periodo dalla Cassa (92 Euro per il 2015).
- contributo di solidarietà a carico dei pensionati: è dovuto a decorre dal 1 gennaio 2004 per un periodo di cinque anni rinnovabile al massimo per ulteriori tre quinquenni (la Cassa ha rinnovato tale contributo anche per il periodo 2014-2018) sulla quota di pensione calcolata con il metodo reddituale.
- contributi da pre-iscrizione: riguardano l'istituto della pre-iscrizione¹², con effetto dal 2004, e sono obbligatori per i tirocinanti successivamente alla domanda di pre-iscrizione ed alla convalida della stessa da parte della Cassa. Il tirocinante può scegliere annualmente l'importo da versare, pari alternativamente a € 500, € 1.000,00 oppure € 2.000,00 (importi riferiti al 2004 rivalutabili annualmente).

Oltre i contributi già descritti sono previsti anche contributi di riscatto e di ricongiunzione. Il primo riguarda il periodo legale del corso di laurea in Economia e Commercio o discipline equipollenti per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, il periodo del servizio militare e civile ed il periodo di tirocinio professionale; il secondo, invece, si riferisce all'istituto delle ricongiunzioni come disciplinato dalla legge 45/90.

Andamento congiunturale

I dati relativi all'ultimo anno solare mostrano una prosecuzione del trend di incremento degli iscritti attivi. L'aumento percentuale si attesta intorno al 3,8%, frutto di un incremento dei nuovi iscritti di circa il 20%. A livello numerico le prestazioni IVS erogate ammontano per il 2014 a 6.694, con un

¹² Possono presentare domanda di pre-iscrizione alla Cassa i soggetti che non siano iscritti all'Albo professionale alla data di presentazione della stessa, che non lo siano mai stati precedentemente, che, dal 1 gennaio 2004 svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio professionale finalizzato alla preparazione alla libera professione e che non siano iscritti per la stessa attività ad altro Ente di Previdenza obbligatoria. (Art. 20bis del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale Approvazione ministeriale del 30/03/2007).

incremento percentuale rispetto al 2012 del 4%. La componente più importante di tale incremento è risultata essere la variazione positiva delle pensioni per anzianità, superiore al 8% rispetto all'anno passato. Tali variazioni non incidono in maniera significativa sull'indice Iscritti/Prestazioni IVS che rimane fermo a 9,4. Salgono sia i contributi SIS che le prestazioni IVS, considerati in termini nominali. I primi aumentano di circa l'8% contro una variazione dei secondi di circa il 6,5%. A fronte di tali risultati il contributo medio SIS¹³ risulta incrementato del 4,3% rispetto al 2013, attestandosi a livello di 11.178 euro per iscritto. Anche la prestazione media risulta in crescita, pari, per il 2014, a 36.203 euro per pensionato, il 2,4% in più rispetto allo scorso periodo annuale. Le variazioni tra uscite ed entrate generano un'incremento costante dell'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS.

Andamento di lungo periodo

Il trend di lungo periodo (2007-2014) mostra un continuo e sostenuto innalzamento del numero degli iscritti, passati da circa 47.000 a più di 60.000 (crescita percentuale del 32%). Il trend mostra segni di attenuazione (ad eccezione dell'ultimo anno), causati principalmente dal relativo trend dei nuovi ingressi i quali, seppur con una media di periodo vicina ai 3.000 annui, si contraggono dal 2011 al 2013 passando da 3.214 a 2.640. Il dato del 2014 è in controtendenza rispetto al trend. A livello di importi le prestazioni IVS presentano un trend di crescita dal 2007 al 2013 in attenuazione. La crescita negli ultimi 7 anni in termini percentuali è comunque risultata vicina al 58% (importi nominali). Di pari passo è andato il trend relativo agli importi complessivi dei contributi SIS, che ha fatto rilevare incrementi stabili superiori al 6% annuo e generando quindi una crescita complessiva in termini nominali superiore al 54%. Una leggera flessione si è registrata tra il 2009 e il 2011, dove si è assistito ad una diminuzione dell'1,8% annuale relativa al volume d'affari medio per iscritto che si è riflessa sul livello complessivo della contribuzione. Comunque tale flessione è stata assorbita immediatamente dal livello particolarmente elevato dei nuovi iscritti. Gli andamenti delle grandezze descritte hanno generato un andamento del contributo medio SIS moderatamente crescente, interrotto a cavallo del 2010 dalla particolare congiuntura economica relativa al periodo che ha prodotto, come già sottolineato, un abbassamento dei fatturati medi. Si passa comunque dai 9.572 euro del 2007 ai 11.178 euro del 2014. Andamento più deciso è quello delle prestazioni IVS medie che registrano incrementi costanti andando a totalizzare una variazione positiva complessiva del 17%. L'incremento più marcato di quest'ultima grandezza porta ad un trend di lungo periodo negativo dell'andamento dell'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS, almeno fino al 2011. I grafici successivi sintetizzano l'analisi sopra esposta.

¹³ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).




Figura 3.1.4.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra) ; Contributo Medio - Pensione Media (destra) – CNPADC

Nonostante l'andamento macroeconomico congiunturale degli ultimi 4 anni i regolamenti della cassa e l'alto livello del numero degli iscritti contribuiscono a garantire un saldo tecnico particolarmente positivo e, soprattutto, crescente nel tempo, come esposto nel grafico sottostante.




Figura 3.1.4.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (CNPADC)

3.1.5 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti e Liberi Professionisti – INARCASSA

Cenni storici

La Cassa è stata fondata nel 1961 in forma di ente pubblico, a seguito della legge n. 179/1958. Obiettivo principale della Cassa era la gestione della previdenza obbligatoria per gli ingegneri e architetti liberi professionisti e l'erogazione di un trattamento integrativo per ingegneri e architetti dipendenti. La legge n. 1046/1971 restringeva successivamente la platea degli assistiti ai soli architetti e ingegneri liberi professionisti. A seguire, la legge n. 6/1981 introdusse la contribuzione soggettiva in misura percentuale del reddito professionale e la contribuzione integrativa in misura percentuale del fatturato IVA; legò, inoltre, il calcolo della pensione al reddito medio dichiarato negli ultimi dieci anni (fino ad allora gli iscritti corrispondevano una contribuzione fissa e percepivano una prestazione uguale per tutti e i committenti contribuivano in misura percentuale al costo delle opere progettate). La legge n. 290/1990 allungò ulteriormente il periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile (da dieci a quindici anni) e aumentò, nonostante le previsioni non favorevoli del Bilancio Tecnico dell'epoca, i coefficienti di calcolo delle pensioni. A seguito del decreto legislativo n. 509/1994, la Cassa venne privatizzata, divenendo Associazione e assumendo il nome di "Inarcassa". I primi provvedimenti adottati dopo la privatizzazione furono tesi a rafforzare la consistenza patrimoniale attraverso l'innalzamento della contribuzione e la previsione di parametri più restrittivi per il calcolo della pensione, come l'allungamento dell'arco temporale su cui calcolare il reddito medio pensionabile (media dei migliori 20 redditi degli ultimi 25 dichiarati); a seguire fu introdotto il metodo contributivo per il calcolo dei supplementi di pensione (determinati non più con cadenza biennale ma quinquennale) e per la prestazione previdenziale contributiva (prevista in sostituzione della restituzione dei contributi versati per coloro che a 65 anni non maturano l'anzianità contributiva minima di 30 anni).

La Riforma del 2008 (entrata in vigore ad inizio marzo 2010) e la Riforma del 2012 (in vigore dal 1° gennaio 2013) hanno ridisegnato in profondità il sistema previdenziale e assistenziale della Cassa.

La Riforma del 2008 ha introdotto modifiche soprattutto dal lato delle entrate contributive, con un aumento graduale dell'aliquota del contributo soggettivo (dal 10% al 14,5%) e del contributo integrativo (dal 2% al 4%); dal lato delle uscite previdenziali, ha introdotto il metodo contributivo per le annualità con redditi e volume d'affari Iva inferiori a soglie limite, allungato il periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile (fino a raggiungere progressivamente i migliori 25 degli ultimi 30 anni, aumento poi bloccato ai migliori 22 degli ultimi 27 anni dalla Riforma 2012, a seguito dell'introduzione, a partire dal 2013, del metodo contributivo pro-rata) e previsto riduzioni di importo per le pensioni di anzianità in funzione dell'età di pensionamento.

La Riforma del 2012, attuata da Inarcassa anche a seguito della verifica straordinaria dei conti di lungo periodo imposta alle Casse dal D.L. 201/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia"), ha operato il passaggio al metodo di calcolo contributivo in base pro rata a partire dal 1° gennaio 2013. La Riforma ha mantenuto il regime di finanziamento a ripartizione (*pay as you go*) del sistema previdenziale, assicurando la sostenibilità strutturale della Cassa e potenziando gli elementi solidaristici del precedente sistema.

La scelta è stata quella di disegnare un "modello contributivo proprio", che si differenzia in diversi aspetti da quello più rigido del sistema pensionistico pubblico, come definito dalla legge 335/1995, e

che ha lasciato anche “margin di intervento” per una maggiore adeguatezza delle prestazioni, in particolare delle generazioni più giovani.

Gli aspetti particolarmente innovativi della Riforma riguardano:

- la rivalutazione dei contributi in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa (c.d. “Pil Inarcassa”), con un valore minimo dell’1,5% e la possibilità di un’ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità;
- i coefficienti di trasformazione specifici, in linea, cioè, con la speranza di vita media propria degli iscritti a Inarcassa, e applicati “per coorte”, cioè per anno di nascita e non solo per età, allo scopo di garantire una maggiore equità all’interno di ogni generazione.

Sul piano dell’adeguatezza delle prestazioni, la Riforma ha introdotto un pacchetto di misure volto a “sostenere” i livelli delle pensioni, come il mantenimento della pensione minima, sottoposta però alla “prova dei mezzi”, la destinazione a previdenza (in misura inversamente proporzionale all’anzianità retributiva maturata) di parte del contributo integrativo, il riconoscimento di un accredito figurativo per le agevolazioni ai giovani.

A questi interventi, si aggiunge la possibilità di versare una contribuzione facoltativa aggiuntiva, che costituisce una leva importante, a disposizione degli iscritti, per aumentare in prospettiva la prestazione previdenziale, in linea con le proprie aspettative ed esigenze.

A partire dal 2014 è stata introdotta la possibilità di deroga al pagamento del contributo minimo soggettivo agli iscritti che prevedono di dichiarare un reddito inferiore al reddito limite (cfr. oltre); è stata, inoltre, prevista una clausola di salvaguardia riferita agli iscritti con media reddituale pensionabile ante 2013 inferiore alla pensione minima, in base alla quale, anche per le anzianità contributive ante 2013, verrà applicato il metodo contributivo in luogo di quello retributivo, se più favorevole per l’iscritto. E’ stata confermata, inoltre, la possibilità per gli iscritti di posticipare il pagamento del conguaglio dei contributi.

Sul piano dell’Assistenza, Inarcassa ha deliberato l’introduzione di una prestazione di Long Term Care (LTC), gestita internamente (in house) e finanziata per intero con le attuali entrate, senza, cioè, contributi aggiuntivi a carico degli iscritti. Il Regolamento della LTC è attualmente all’esame dei Ministeri vigilanti.

Prestazioni

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti provvede sia a trattamenti di previdenza sia a trattamenti di assistenza a tutti gli iscritti.

Alla prima categoria appartengono:

- Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU): è stata introdotta, a partire dal 2013, con contestuale abolizione delle pensioni di vecchiaia, della prestazione previdenziale contributiva e della pensione di anzianità (rimane un “regime transitorio” per gli iscritti più prossimi alla pensione).E’ corrisposta all’iscritto che nel 2015 abbia compiuto almeno 65 anni e 6 mesi di età (in aumento graduale fino al 2017 quando raggiungerà i 66 anni e successivo “aggancio” all’aspettativa di vita), con almeno 31 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa (in aumento graduale fino a 35 anni nel 2023). A 70 anni di età, si prescinde dal requisito di anzianità contributiva; in questo caso, la pensione è interamente calcolata con il metodo contributivo.

La pensione di vecchiaia unificata può essere “anticipata” a 63 anni di età, a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima (31 anni nel 2015), con una penalizzazione dell’importo di pensione in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l’anticipo del pensionamento rispetto all’età ordinaria.

La PVU è costituita dalla somma di due quote:

- Quota A: calcolata con metodo retributivo, per i periodi maturati fino al 31/12/2012;
- Quota B: calcolata con metodo contributivo, per le anzianità dal 1° gennaio 2013.

Quota A

$P = \beta * Rp * a$ dove:

β = coefficiente annuo (2% nel primo scaglione);

Rp = reddito pensionabile, costituito dai migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati; il 2012 è l’ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva; se il numero dei redditi è inferiore a 27, si esclude un reddito ogni 5 anni di anzianità maturata fino ad un massimo di 4;

a = anzianità contributiva.

Come previsto dalla Riforma del 2008, in relazione alle annualità dal 2010 al 2012, per gli iscritti con redditi e volumi d’affari IVA sotto determinate soglie, la pensione è calcolata con metodo contributivo in base alle regole in vigore al 31/12/2012.

Quota B

$P = f(MC; Ct)$ dove:

MC = montante contributivo individuale ottenuto con la capitalizzazione dei contributi, è dunque

funzione di C = somma dei contributi destinati a previdenza

t = tasso di capitalizzazione dei contributi

Ct = coefficienti di trasformazione, costruiti tenendo conto della speranza di vita al pensionamento degli iscritti ad Inarcassa e applicati “per coorte”.

La “retrocessione” a previdenza di parte del contributo integrativo avviene in misura inversa dell’anzianità maturata al 31/12/2012:

- 50,00% fino a 10 anni d’anzianità in quota retributiva o per chi opta per il pensionamento a 70 anni;
- 43,75% da oltre 10 a 20 anni d’anzianità in quota retributiva;
- 37,50% da oltre 20 a 30 anni d’anzianità in quota retributiva;
- 25,00% con oltre 30 anni d’anzianità in quota retributiva o se pensionato d’altro ente.

La retrocessione è prevista fino alla soglia massima del volume d’affari Iva, pari a 162.150 euro nel 2015, annualmente rivalutata.

Il tasso di capitalizzazione dei contributi è pari alla variazione media quinquennale del Monte redditi degli iscritti alla Cassa (c.d. PIL Inarcassa), con un tasso minimo dell’1,5%; è prevista la possibilità di un’ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio di Inarcassa, subordinata alla verifica della sostenibilità.

La pensione minima per l’anno 2015 è pari a 10.876 euro.

- Pensione di anzianità: a partire dal 2013, la pensione di anzianità è abolita (con limitate eccezioni destinate a scomparire) e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata

- Prestazione previdenziale contributiva: a partire dal 2013, a meno di limitate eccezioni, è stata sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata.
- Pensione di inabilità: spetta all'iscritto a cui, successivamente all'iscrizione, venga meno, in modo permanente e totale, la capacità all'esercizio della professione a causa di malattia od infortunio a condizione che l'iscritto abbia almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione. L'anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità ed inabilità è aumentata del periodo che intercorre tra l'età alla domanda e l'età pensionabile ordinaria, fino ad un massimo di 10 anni (e fino a concorrenza di 35 anni complessivi utili), nel caso in cui l'iscritto non disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte superiori a € 27.350,00 (per il 2015) nel triennio antecedente la domanda di pensione. Per le pensioni di inabilità liquidate esclusivamente con il metodo contributivo, il beneficio è attribuito accreditando 10 anni di contribuzione figurativa (fino al massimo di 35) nella misura corrispondente alla media dei contributi rivalutati, utili a pensione, del triennio antecedente la domanda di pensione.
- Pensione di invalidità: spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o difetto mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione, a condizione che abbia almeno 3 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio. La pensione di invalidità è pari al 70% della pensione di inabilità. L'anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità è aumentata negli stessi termini di quella di inabilità.
La pensione di invalidità è trasformata d'ufficio in pensione di vecchiaia ordinaria alla maturazione dei requisiti, salvo che il trattamento in godimento sia di miglior favore. E' facoltà del pensionato inoltre chiedere la trasformazione del trattamento di invalidità in pensione di vecchiaia anticipata o anzianità.
- Pensione di reversibilità e indirette: le pensioni di vecchiaia unificate, le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità e la prestazione previdenziale contributiva sono reversibili secondo le seguenti modalità: al coniuge spetta una quota della pensione diretta pari al 60%; alla presenza di un figlio la quota si eleva a 80% ed, infine, con 2 o più figli si corrisponde l'intera pensione diretta. I superstiti di attivo maturano il diritto alla pensione indiretta al verificarsi del decesso dell'iscritto, purché questi sia iscritto al momento del decesso e abbia almeno due anni di anzianità contributiva. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio. La pensione indiretta è riconosciuta anche ai superstiti dell'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. In tal caso il metodo di calcolo è contributivo.
La quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al coniuge superstite è ridotta, a determinate condizioni, se l'iscritto ha contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni di età.

Le prestazioni assistenziali erogate sono:

- Indennità di Maternità: i beneficiari di questa prestazione sono gli iscritti di sesso femminile per il periodo della gravidanza e puerperio (2 mesi prima e 3 mesi successivi al parto).
Tale indennità è pari all'80% dei 5/12 del reddito ai fini IRPEF percepito il 2° anno antecedente la data del parto; l'importo minimo non può essere inferiore a quanto stabilito nelle tavole Inps (4.959,00 € per il 2015).

Si nota che, l'indennità spetta anche in caso di adozione o preadozione; in caso di interruzione spontanea o volontaria di gravidanza (dal 61° giorno dall'inizio della gravidanza fino alla 25° settimana e 6 giorni). E' attualmente all'esame dei Ministeri Vigilanti l'introduzione di una specifica indennità di paternità.

- Indennità per inabilità temporanea: è corrisposta all'iscritto che diviene temporaneamente e totalmente inabile; l'indennità è giornaliera e viene erogata a condizione che:
 - la durata minima dell'inabilità sia superiore a 40 giorni solari;
 - il richiedente, al momento della domanda, abbia maturato almeno tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione e sia in regola nei confronti dell'Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Si prescinde dall'anzianità di tre anni in caso d'infortunio;
 - il richiedente resti iscritto all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
 - il richiedente non abbia acquisito i requisiti ordinari per conseguire la pensione di vecchiaia unificata.
- Tutela per figli disabili: è riconosciuto un sussidio, consistente nell'erogazione di un assegno mensile (di importo pari a 303 euro per il 2015), per ciascun figlio convivente, di cui sia stato accertato lo stato di "grave disabilità". L'assegno spetta all'iscritto o titolare di pensione diretta, a condizione che sia stato accertato per il figlio lo stato di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92 e che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a otto volte il valore della pensione minima dell'anno precedente la domanda. A novembre 2015 è stata approvata dai Ministeri la modifica deliberata dal CND che prevede anche la possibilità di accesso nei casi di disabilità non grave e l'eliminazione del requisito reddituale.
- Sussidi: le circostanze idonee alla richiesta sono: stato di disagio economico dovuto a eventi di natura straordinaria, casi fortuiti o di forza maggiore; malattia o infortunio del richiedente o dei familiari; prolungata sospensione dell'attività professionale dovuta da malattia o infortunio che non diano diritto a diverse prestazioni previdenziali o assistenziali a carico di Inarcassa; decesso dell'iscritto o del pensionato. La domanda di sussidi può essere ripetuta una sola volta per condizioni di particolare gravità.
- Assistenza sanitaria: fruibile attraverso una convenzione con una compagnia assicurativa, la polizza è nominata "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi" gratuita per tutti gli associati ed attivata automaticamente al momento dell'iscrizione per tutti gli iscritti e i pensionati. Esiste, inoltre, un'ulteriore polizza facoltativa e volontaria dal nome "Piano Sanitario Integrativo".
- Mutui fondiari edilizi a tassi agevolati: i casi in cui si può richiedere sono i seguenti:
 - Acquisto unità immobiliare non di lusso;
 - Costruzione (ivi compresa demolizione e ricostruzione);
 - Ampliamento e sopraelevazione;
 - Restauro e ricostruzione edilizia;
 - Manutenzione straordinaria.
- Prestiti di onore per i giovani (senza interessi): contributi a sostegno dell'accesso all'esercizio dell'attività professionale dei giovani associati che si iscrivono a Inarcassa prima del compimento dei 35 anni di età e per le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare.

- Finanziamenti On Line Agevolati: si tratta di contributi a tassi agevolati per l'avvio dello studio professionale (inteso come acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività) o per anticipo di costi da sostenere a fronte della committenza (proveniente da enti pubblici o simili e società private) di uno o più incarichi professionali.

Nell'ambito delle attività a sostegno della professione, è stata istituita la Fondazione degli architetti e ingegneri liberi professionisti, preposta alla tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell'attività degli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione in forma esclusiva.

Contributi

Gli iscritti sono tenuti a versare ad Inarcassa:

- un contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito dichiarato ai fini IRPEF fino ai 121.600 euro per il 2015. Il contributo minimo (rivalutato annualmente sulla base dell'indice annuale ISTAT) è fissato per il 2015 a 2.280 euro; in base alla Riforma del 2102, è anche dovuto dai pensionati contribuenti, ma nella misura del 50%.

E' possibile derogare al pagamento del contributo minimo per gli iscritti attivi che prevedono di dichiarare un reddito inferiore a quello limite (15.724 nel 2015), ad esclusione dei giovani con le agevolazioni contributive e dei pensionati contribuenti. L'opzione, esercitabile al massimo per 5 anni, determina una riduzione proporzionale dell'anzianità; è comunque consentito di integrare i contributi nei successivi 5 anni.

- un contributo facoltativo: si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, con un minimo, per il 2015 di 190 Euro.
- un contributo integrativo ripetibile nei confronti dei committenti, pari al 4% del volume di affari IVA, con un contributo minimo rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat, pari a 675 euro per il 2015; in base alla Riforma del 2102, il minimo è anche dovuto dai pensionati contribuenti, ma nella misura del 50%. Dall'1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali ("c.d. retrocessione") con una aliquota inversamente proporzionale all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012 (*cf. sopra*). Dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria, per consentire l'accredito dei contributi integrativi anche a chi lavora per altri professionisti.

Gli Ingegneri e gli Architetti che si iscrivono per la prima volta ad Inarcassa anteriormente al compimento del 35° anno di età hanno diritto di fruire, per i primi cinque anni di iscrizione e fino all'anno di compimento dei trentacinque anni di età, della riduzione alla metà del contributo soggettivo e ad un terzo del contributo soggettivo minimo e del contributo integrativo minimo; tale riduzione è applicata solo se il reddito dichiarato è inferiore od uguale al primo scaglione di reddito utile per il calcolo della pensione.

- un contributo di maternità a carico di tutti gli iscritti, pari per l'anno 2015 a 61,00 euro.

Andamento Congiunturale

Nella predisposizione delle successive analisi, all'interno delle prestazioni IVS sono state considerate anche le prestazioni previdenziali contributive e le totalizzazioni.

Nel 2014, gli iscritti totali (attivi e pensionati contribuenti) sono aumentati in lieve misura (+0.3%), passando da 167.092 a 167.567 unità, confermando il rallentamento del *trend* di crescita osservato negli ultimi cinque anni. La "stabilizzazione" del numero degli iscritti totali alla Cassa è spiegata dall'effetto combinato di una lieve riduzione delle iscrizioni lorde (circa 10.000 unità nel 2014 contro 10.700 nel 2013) e di un incremento delle cancellazioni (oltre 9.500 unità nel 2014 contro le circa 8.500 del 2013). A fine 2014, pertanto, il flusso netto degli iscritti è risultato inferiore alle 500 unità contro le oltre 2.200 del 2013.

Il numero complessivo delle prestazioni è, invece aumentato dell'11,7%; al loro interno l'incremento delle prestazioni di vecchiaia è stata del 15,5%.

Le entrate contributive (Contributi SIS¹⁴) hanno fatto registrare un rallentamento, posizionandosi, tuttavia, ben al di sopra dei livelli del 2012 e toccando quota 960 milioni.

Dal lato delle uscite, l'onere complessivo delle prestazioni IVS, in linea con le previsioni del bilancio tecnico, è aumentato del 14,39%; al suo interno, l'importo delle pensioni di vecchiaia ha registrato un aumento del 17%.

L'andamento congiunto di queste variabili ha determinato, nel 2014, un contributo medio in diminuzione del 7% e pari a 5.733 Euro. L'importo medio della prestazione IVS ha registrato, invece, un aumento pari al 2,9%. Quanto alle pensioni di vecchiaia, che includono le nuove pensioni di vecchiaia unificate (PVU), l'importo medio è stato di 28.416 euro, in aumento dell'1,3% rispetto a quello del 2013.

Il rapporto Iscritti/Pensionati si è ridotto, di conseguenza, da 7,2 nel 2013 a 6,5 nel 2014; al netto delle vecchie prestazioni previdenziali contributive (PPC) e delle Totalizzazioni, il rapporto Iscritti/Pensionati era pari a fine 2014 a 8,5.

Il rapporto Contributo medio/Prestazione media è diminuito del 10,4%.

Andamento di lungo periodo

Nella predisposizione delle successive analisi, all'interno delle prestazioni IVS sono state considerate anche le prestazioni previdenziali contributive e le totalizzazioni.

Per completezza, di seguito si analizzato i dati di cui sopra riferiti ad un orizzonte temporale di medio periodo (2007-2014).

Nel 2007 la platea degli iscritti totali (attivi e pensionati contribuenti) contava 138.124 unità mentre nel 2014 si sono raggiunte le 167.567 unità (+21%); gli iscritti attivi sono passati da 134.343 a 157.060 (+17%) mentre i pensionati contribuenti sono quasi triplicati, passando da 3.781 unità a 10.507. Nel periodo considerato si è registrato un flusso di iscrizioni lorde in rallentamento (circa 10.000 iscrizioni nel 2014 contro le quasi 13.500 del 2007) a fronte di un forte aumento delle cancellazioni (oltre 9.500 nel 2014 contro le quasi 6.500 nel 2007).

Le prestazioni IVS hanno evidenziato, al contrario, una crescita molto sostenuta (+110% nel periodo in esame). Di conseguenza, il rapporto iscritti/pensionati si è rapidamente ridotto passando dall'11,3 del 2007 al 6,5 del 2014.

I contributi SIS hanno evidenziato nello stesso periodo una crescita pari al 65%; il contributo medio è aumentato dai 4.208 euro del 2007 ai 5.733 euro del 2014, considerando anche i contributi integrativi versati da Società di Ingegneria e Iscritti solo Albo.

¹⁴ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

La spesa complessiva per prestazioni IVS è aumentata nel periodo in esame del 113%; la prestazione media è aumentata da 18.070 euro a 19.948 euro (+4,9%%).

L'indice Contributo medio SIS/Prestazione media IVS che sintetizza gli andamenti precedentemente esposti mostra un andamento piuttosto stabile fino al 2010 e fortemente crescente nelle ultime annualità ad eccezione del 2014. Le grandezze descritte sono riassunte nei seguenti grafici:




Figura 3.1.5.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - INARCASSA

Il saldo tecnico della cassa mostra una sostanziale stabilità nel tempo, a cui si aggiunge un trend crescente in particolar modo dal 2010. Sostenuto dall'alto livello contributivo complessivo il saldo tecnico passa da 353 a 605 milioni nel 2013, per poi calare nell'ultimo anno a quota 474 milioni.




Figura 3.1.5.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (INARCASSA)

3.1.6 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - CNPR

Cenni Storici

La “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali” è stata istituita con la legge 9 febbraio 1963, n.160. Il sistema adottato per il calcolo della pensione è quello contributivo. Con le riforme degli anni 1970 e 1984 vengono aumentate le pensioni minimali ed il contributo annuo rimane sempre fisso ed uguale per tutti. La riforma del sistema previdenziale della Cassa Ragionieri avviene con la legge 30 dicembre 1991, n.414. Sia i contributi che le prestazioni sono ottenuti come percentuale del reddito individuale e viene introdotto il contributo integrativo nella misura del 2% dei corrispettivi che costituiscono il volume di affari prodotti ai fini IVA. A partire dal 1 gennaio 1995 la Cassa viene trasformata in associazione con personalità di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, 509. Il primo significativo atto, conseguente la privatizzazione, è il provvedimento di modifica di contributi e prestazioni che il Comitato dei Delegati adotta nel 1997 e, successivamente, con delibera del 22 giugno 2002 con la quale viene ampliata la base di riferimento della media reddituale fino a comprendere tutta la vita lavorativa. Con Decreto Interministeriale in data 22 aprile 2004, sono state approvate le modifiche allo statuto e al regolamento d’esecuzione. Le principali misure varate riguardano sostanzialmente l’adozione del metodo di calcolo contributivo per le prestazioni a partire dal 1 gennaio 2004 (nel rispetto del “pro-rata”); l’aumento dell’aliquota del contributo integrativo dal 2% al 4%; la riduzione, da tutta la vita lavorativa, alla media dei precedenti 24 redditi professionali quale periodo preso a base di calcolo delle prestazioni maturate in “quota reddituale” (fino al 31 dicembre 2003) ed, infine, riguardo le pensioni di anzianità, un inasprimento dei requisiti di accesso e un meccanismo di riduzione della quota reddituale che viene “neutralizzata” in ragione dell’anticipazione della decorrenza pensionistica rispetto ai 65 anni di età. Il testo è stato pubblicato in G.U. n.115 del 18 maggio 2004. Con il Decreto Ministeriale del 15 novembre 2004 è stata approvata poi, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa in data 26 giugno 2004. Con essa si modificano gli articoli 35 e 37 del regolamento di esecuzione e si prevede la decontribuzione in favore dei giovani iscritti e degli iscritti che, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità, scelgono di non richiederla.

Con Decreto interministeriale del 17 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.n.44 del 22 febbraio 2014), sono state approvate ulteriori modifiche regolamentari e statutarie deliberate dal Comitato dei delegati in data 10 novembre 2012, 28 febbraio 2013 e 9 settembre 2013.

La riforma ha decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Le prestazioni

A seguito delle riforme citate, dal 1° gennaio 2004, le pensioni sono calcolate interamente con il metodo retributivo se vengono maturate entro il 31 dicembre 2003; in parte con il metodo retributivo e in parte con il metodo contributivo se maturate dopo il 31 dicembre 2003 dagli associate già iscritti a tale data e interamente con il metodo contributivo se maturate dopo il 31 dicembre 2003 e relative agli iscritti dopo tale data. A tale fine il fondo per la previdenza è stato suddiviso in due sezioni con autonomia contabile e finanziaria:

- Quota A (“retributiva”): è calcolata sulla base delle anzianità maturate e sui redditi al 31 dicembre 2003. La misura della quota "retributiva" è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, ad una percentuale della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati. La misura massima della quota calcolata è fissata in 82.000,00 euro. La quota A calcolata al 31 dicembre 2003 è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
- Quota B (“contributiva”): è calcolata sulla contribuzione versata dal 1 gennaio 2004. La misura della quota "contributiva" è pari all'importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale, mediante un coefficiente di trasformazione in relazione all'età dell'iscritto alla decorrenza della pensione.
- pensione di vecchiaia: i requisiti, a regime, per accedere al trattamento pensionistico sono il raggiungimento del 68esimo anno di età e almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione. Sono previsti requisiti diversi e un accesso graduale per i nati entro il 31 dicembre 1962. Il calcolo della pensione, per gli iscritti prima del 1° gennaio 2004 è sempre determinato con il metodo misto (parte reddituale e parte contributivo) ma la quota reddituale è stata in parte ridotta con l'introduzione dell'istituto della “riduzione di equilibrio” entro il limite massimo del 20%.
- pensione anticipata: ha sostituito la pensione di anzianità che è stata soppressa. si consegue al raggiungimento dei 63 anni di età con almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione. L'importo della pensione è calcolato con il metodo contributivo. Il requisito anagrafico è adeguato agli incrementi della speranza di vita.
- pensione di inabilità: spetta all'iscritto nel caso in cui venga a mancare in modo permanente e totale la capacità all'esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopraggiunti dopo l'iscrizione e possa far valere almeno cinque anni di effettiva iscrizione alla Cassa in caso di malattia, e un anno di iscrizione se l'inabilità è causata da infortunio. La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dalla Cassa ed è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato e con l'iscrizione ad altri Albi o elenchi di lavoratori autonomi. La pensione è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, E' previsto un trattamento minimo di pensione pari a 2 volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di inabilità variamente modulato.
- Pensione supplementare: E' prevista una pensione supplementare di vecchiaia per i titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria (fatta eccezione per i titolari di pensione della Gestione Separata) qualora i contributi versati e accreditati alla Cassa non siano sufficienti né per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia né a quella anticipata.
- pensione di invalidità: è concessa nel caso in cui sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo la capacità all'esercizio della professione per infermità o difetto fisico o mentale ed è corrisposta solo se l'iscritto possa far valere almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Per gli iscritti al 31 dicembre 2003 la misura della pensione è pari al 70% della quota “retributiva”, calcolata come la pensione di vecchiaia, a cui va aggiunta la quota “contributiva”. E' previsto un minimale di pensione pari all'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di invalidità variamente modulato. Per gli iscritti dal 1 gennaio 2004, la misura della pensione è interamente calcolata con il metodo “contributivo”. Continuando l'esercizio della professione e quindi il pagamento dei contributi, il pensionato di invalidità, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia può chiederne la liquidazione di quest'ultima in sostituzione di quella d'invalidità.

- pensione di reversibilità ed indiretta: Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, anticipata, di inabilità, di invalidità e la pensione supplementare, sono reversibili, in percentuali diverse, al coniuge, ai figli minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio e comunque non oltre il 26° anno di età. La pensione indiretta è calcolata come la pensione di vecchiaia e attribuita agli stessi superstiti e con le stesse percentuali previste per i beneficiari della pensione di reversibilità. Per i superstiti dell'iscritto che, al momento del decesso, non possono vantare almeno un triennio di iscrizione nel precedente quinquennio ma in possesso di una anzianità contributiva di almeno 15 anni, la pensione indiretta è calcolata interamente con il metodo contributivo. E' previsto un importo minimo di pensione pari a 2 volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria per le pensioni indirette modulato in ragione degli anni di iscrizione in quota reddituale.
- pensione supplementare. L'iscritto a cui sia stata liquidata una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria, con esclusione di quella istituita dall'art.2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare di vecchiaia, calcolata interamente con il metodo contributivo, in base ai contributi versati o accreditati, qualora detti contributi non siano sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e sia cancellato dall'Albo e dalla Cassa.
- supplemento di pensione. I pensionati di vecchiaia, di anzianità e anticipata che proseguono la professione, hanno diritto ad un supplemento di pensione con cadenza biennale dalla decorrenza della pensione stessa o del precedente supplemento. Il supplemento di pensione è calcolato con il metodo contributivo.

La Cassa provvede inoltre all'erogazione delle seguenti indennità:

- indennità di maternità: è corrisposta alle professioniste per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi. E' corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico ed in caso di adozione o affidamento in pre - adozione. L'indennità è pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale. Quale reddito professionale si considera quello percepito e dichiarato come reddito di lavoro autonomo nel 2° anno precedente la data dell'evento.

La Cassa ha da poco modificato il regolamento per le prestazioni assistenziali ed eroga i seguenti trattamenti di assistenza:

- assegno per l'assistenza ai figli minori disabili gravi;
- sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare;
- assistenza sanitaria integrativa: La Cassa Ragionieri ha sottoscritto una polizza sanitaria a copertura dei Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi e una polizza di Assistenza Socio sanitaria Long Term Care a favore dei propri iscritti. Il premio per le coperture assicurative degli iscritti è a totale carico della Cassa. È possibile l'adesione individuale e facoltativa da parte dei pensionati attivi, dei praticanti e dei dipendenti del CNPR con onere a proprio carico. Si prevede inoltre un piano Integrativo, oltre quello Base facoltativo e con onere a carico del singolo assicurato;

- assicurazione caso morte dell'iscritto a favore dei superstiti;
- borse di tirocinio formativo per tirocinanti pre-iscritti;
- prestito d'onore per la concessione di finanziamenti in conto interessi per i giovani iscritti e per i tirocinanti preiscritti.

E' prevista altresì la possibilità di ricongiunzione, riscatto e totalizzazione delle pensioni:

- ricongiunzione: consente di accentrare i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali presso un'unica gestione per il conseguimento del diritto e della misura di un'unica pensione. La ricongiunzione avviene su domanda, non vincolante. L'onere a carico del richiedente è calcolato nel rispetto e secondo il disposto di cui alla Legge 45/90.
- riscatto: è possibile riscattare i periodi del corso legale di laurea o laurea breve, i periodi di praticantato; i periodi del servizio militare o equipollente; i periodi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione. I periodi possono essere riscattati, a domanda, mediante il pagamento della riserva matematica calcolata con le tabelle predisposte per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.
- totalizzazione: consente a chi è stato iscritto a più gestioni previdenziali di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini della maturazione del diritto ad un'unica pensione.

Le entrate contributive a carico degli iscritti della Cassa Ragionieri sono le seguenti:

- il contributo soggettivo: sono tenuti al versamento tutti gli iscritti all'Associazione ivi compresi i pensionati che esercitano la professione, con obbligo di versamento di una contribuzione minima. L'importo dovuto si ottiene applicando una aliquota percentuale al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF. L'aliquota è scelta annualmente dall'iscritto tra la misura minima (al 2014 dell'11%) e quella massima (al 2014 del 21%). È previsto un minimo pari per l'anno 2014 a 3.110,97 euro ed un tetto al reddito assoggettato a contribuzione pari a di 102.200,00 euro opzionabile. Gli iscritti con meno di 38 anni di età possono scegliere di versare la metà del contributo dovuto (per un periodo di massimo 7 anni). I pensionati esercenti possono scegliere di versare il 50% del contributo soggettivo previsto.
- il contributo soggettivo supplementare: sono tenuti al versamento tutti gli iscritti all'Associazione ivi compresi i pensionati che esercitano la professione. L'importo dovuto si ottiene applicando una percentuale pari a 0,75% al reddito dichiarato ai fini IRPEF. È previsto un minimo pari a 456,00 euro che corrisponde ad un reddito minimo di € 60.800,00. I pensionati esercenti versano il 50% di tale contributo.
- il contributo integrativo: a carico di tutti gli iscritti alla Cassa e degli iscritti alla Sezione A dell'Ordine che esercitano la libera professione, anche se pensionati. L'importo dovuto si ottiene applicando una maggiorazione pari al 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari prodotto ai fini dell'IVA. È previsto un contributo minimo pari ad 774,68 euro che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 19.367,00. I pensionati della Cassa che proseguono l'attività professionale e i pensionati di altro ente che svolgono l'attività professionale sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza obbligo del minimale.
- il contributo di maternità: è destinato all'erogazione della indennità di maternità. Non è dovuto per l'anno 2014.

Andamento congiunturale

Il numero degli iscritti attivi della Cassa risulta per il 2014 pari a 29.690, in leggero aumento rispetto al dato relativo all'anno solare precedente (0,3%). Tale incremento è stato guidato dai 628 nuovi iscritti, misura superiore di 4 volte al dato dell'anno precedente. Il numero di nuove pensioni IVS cresce in maniera superiore (3,4%), portando l'indice Iscritti/Prestazioni IVS ad un calo vicino al 3%.

A livello di importi, il valore complessivo dei contributi, fa registrare un deciso incremento pari al 3% (in termini nominali), guidato dal volume d'affari medio, cresciuto nell'ultimo anno dello 0,5%. Il contributo medio IVS, in termini nominali, vede quindi un incremento del 2,6%, a fronte di un uguale decremento per quanto riguarda l'importo delle prestazioni IVS. L'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS di conseguenza registra un deciso incremento (5,4%).

Andamento di lungo periodo

Per effettuare un'analisi di più ampio respiro risulta necessario allargare l'orizzonte temporale di osservazione. Se si considera il periodo 2007-2014 si nota come il numero di iscritti attivi alla Cassa mostri un trend leggermente negativo, passando da 29.297 a 25.981 al termine del 2014. La causa principale del fenomeno può essere ricercata nei nuovi iscritti che hanno subito un dimezzamento negli ultimi 6 anni, passando da 373 a 179, se non si considera il 2014. Diverso il discorso relativo al trend dei pensionati che ha portato ad una crescita del dato nel periodo osservato superiore al 50%. Anche il numero delle prestazioni presenta un trend in controtendenza rispetto a quello relativo agli iscritti, crescendo complessivamente del 42%, risultando quindi una delle cause principali della variazione negativa dell'indice Iscritti/Prestazioni IVS che risulta decrescente, nello stesso periodo del 34%.

Se gli importi delle prestazioni in termini assoluti evidenziano, in termini nominali, valori progressivamente crescenti fino ad un incremento del 51% rispetto al valore iniziale dell'anno 2007, diverso è il discorso relativo al trend del valore della contribuzione che evidenzia delle discontinuità soprattutto tra il 2009 e il 2011. Spostando l'attenzione sui dati medi si nota come il rapporto tra il l'importo e il numero delle prestazioni IVS, produce un variazione del valore della prestazione media piuttosto costante, quantomeno e più accentuato tra il 2008 e il 2014. Al contrario, l'incremento dell'importo assoluto dei contributi non bilanciato da un incremento del numero degli iscritti ha portato negli ultimi 6 anni una variazione media consistente (pari al 19%) della contribuzione, passato da 7.381 euro nel 2007 a 8.800 nel 2014. Vista la maggiore crescita di quest'ultimo indicatore è naturale andare a rilevare una variazione positiva dell'indice Contributo Medio/Prestazione media, sebbene le variazioni siano, in termini percentuali, non particolarmente consistenti, come si può evincere dai grafici sottostanti.




Figura 3.1.6.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) – CNPR

Sebbene la situazione finanziaria della cassa mostri indubbi segni di solidità, con un ampio margine garantito dal relativamente alto livello contributivo, negli ultimi 6 anni si è assistito ad un andamento decrescente del saldo tecnico di gestione che si è praticamente dimezzato, passando dai 99 milioni del 2007, ai 57 milioni del 2014. Comunque sia l'ultimo anno ha fatto rilevare un'inversione del trend.




Figura 3.1.6.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (CNPR)

3.1.7 Fondazione ENASARCO

Cenni storici

La Fondazione ENASARCO nasce nel 1938 grazie ad un accordo tra le Organizzazioni sindacali della categoria degli agenti e rappresentanti del commercio e le ditte mandanti. A seguito dell'emanazione del Regio Decreto 6 giugno 1939 n. 1305, diviene ente di diritto pubblico finalizzato alla gestione della previdenza, dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), dell'assistenza sociale, della formazione e qualificazione professionale.

Introdotta con la Legge 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori, il trattamento previdenziale ENASARCO assume natura integrativa del trattamento obbligatorio generale.

Il 4 agosto 1971 viene approvato un nuovo statuto (D.P.R. n. 756), ma la trasformazione sostanziale avviene con l'emanazione della legge 2 febbraio 1973 n. 12 che dispone l'obbligatoria applicazione delle tutele previdenziali previste in favore di tutti i soggetti che svolgono attività riconducibile agli artt. 1742 ss. c.c..

Il 27 novembre 1996, con Delibera del Consiglio di Amministrazione¹, l'Ente, avvalendosi del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, trasforma la sua natura giuridica divenendo una Fondazione di diritto privato mantenendo le finalità di pubblico interesse nel campo della previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione degli iscritti. Al pari delle altre Casse privatizzate, è posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A seguito delle trasformazioni socio-demografiche e del mondo del lavoro avvenute nei paesi ad economia avanzata nonché delle innovazioni normative che obbligano le Casse privatizzate a dimostrare sostenibilità ed equilibrio in un arco di tempo riconducibile al trentennio, ENASARCO ha emanato nel 2011 un nuovo Regolamento delle Attività istituzionali entrato in vigore da gennaio 2012. Successivamente, in osservanza del disposto di cui all'art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha imposto agli enti previdenziali l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio della gestione pensionistica in un arco temporale di cinquanta anni, sono state adottate da parte della Fondazione ulteriori misure correttive. Con tali interventi si è arrivati ad un innalzamento molto graduale dei requisiti pensionistici, con facoltà per l'agente di chiedere l'anticipazione della pensione di vecchiaia al compimento dei prescritti requisiti minimi, nonché ad un aumento progressivo e diluito nel tempo dell'aliquota contributiva.

Iscritti

L'obbligo di iscrizione è a carico della ditta e nasce nel momento in cui questa conferisce un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale. Devono pertanto essere iscritti alla Fondazione tutti gli agenti (che svolgano l'attività in forma individuale, societaria o associata) operanti sul territorio nazionale in nome e per conto di ditte mandanti italiane o straniere che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

Dal 2012 è stato introdotto anche un richiamo alle norme dell'Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per garantire l'iscrizione anche a tutti coloro che svolgono attività di agenzia abitualmente e in misura prevalente sul territorio italiano.

Inoltre è prevista la possibilità di un'iscrizione sostituiva per tutti gli agenti non obbligati alla contribuzione in quanto operanti esclusivamente all'estero. A tal fine tutti coloro che vorranno

beneficiare della tutela previdenziale e assistenziale garantita da ENASARCO potranno chiedere l'iscrizione alla Fondazione con il versamento, a loro esclusivo carico, dell'intero contributo previdenziale, dietro presentazione della documentazione che attesta lo svolgimento dell'attività di agenzia.

Prestazioni

L'Ente eroga pensioni di vecchiaia, inabilità/invalidità e superstiti integrative rispetto a quelle di base erogate dall'INPS; inoltre, eroga altre forme di Prestazioni Integrative di Previdenza (PIP).

Fanno capo alla prima categoria:

- Pensione di vecchiaia: dal 2019 per gli uomini e dal 2024 anche per le donne, per ottenere la pensione di vecchiaia sarà necessario raggiungere una quota almeno pari a 92, quale somma di età e anzianità in anni compiuti con almeno 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva. Tali requisiti saranno applicati gradualmente: per il 2015 il requisito per gli uomini è pari a quota 89, con età minima 65 anni e almeno 20 anni di anzianità contributiva, per le donne è pari a quota 85, con età minima 62 anni e almeno 20 anni di anzianità contributiva. Il calcolo della pensione si avvale del metodo contributivo se l'iscrizione risulta essere posteriore al 1/01/2004. Regime differente si applica per coloro che risultano già iscritti al 31/12/2003: in tal caso, infatti, si procede al calcolo del pro-rata applicando il metodo retributivo per la contribuzione afferente gli anni sino al 2003 e il contributivo per la contribuzione dal 2004.
- Pensione di inabilità: se l'iscritto incorre in una situazione di inabilità al lavoro permanente e assoluta, a causa della quale è costretto a terminare tutti i contratti di agenzia, può far richiesta di pensione di inabilità, che è reversibile ed è calcolata con lo stesso regime della pensione di vecchiaia. Ne hanno diritto gli agenti e rappresentanti di commercio in possesso dei seguenti requisiti: una permanente e assoluta incapacità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; un minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; la cessazione di tutti i rapporti di agenzia.
- Pensione di invalidità: nel caso, invece, di invalidità dovuta ad infortunio o malattia sopraggiunta o aggravatasi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, l'iscritto può richiedere la pensione di invalidità se la sua capacità lavorativa si è ridotta di almeno due terzi. Ne hanno diritto gli agenti e rappresentanti di commercio in possesso dei seguenti requisiti: un minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; un'invalidità di almeno il 67% della capacità lavorativa nell'attività di agente effettivamente esercitata. Gli agenti già titolari di una pensione di invalidità civile parziale erogata dall'Inps non hanno diritto alla pensione di invalidità ENASARCO ma potranno optare per il trattamento economico più favorevole.
- Pensione ai superstiti: questa prestazione può essere "reversibile" (se l'agente al momento del decesso era già un pensionato ENASARCO), oppure "indiretta" (se l'agente al momento del decesso non era un pensionato ENASARCO). Nel secondo caso è necessario che l'iscritto avesse 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio antecedente il decesso.

La pensione può essere corrisposta ai seguenti soggetti:

- coniuge anche se separato con addebito purché goda di assegno alimentare o divorziato purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898;
- figli minorenni;
- figli maggiorenni che al momento del decesso dell'iscritto erano permanentemente inabili al lavoro e a carico di quest'ultimo;
- figli maggiorenni al massimo fino al compimento del 26° anno di età in caso di prosecuzione degli studi, a carico dell'agente al momento del decesso.

La pensione corrisposta è una quota della pensione di vecchiaia:

Coniuge in vita	Mancanza del coniuge
60% in mancanza di figli	70% un figlio
80% coniuge e un figlio	80% due figli
100% coniuge e due o più figli	100% tre o più figli

Tabella 3.1.7.1: Aliquote diminuzione pensione "ENASARCO"

In mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti hanno diritto alla prestazione:

- genitori di età superiore a 65 anni già a carico dell'agente al momento del decesso. La pensione è pari al 15% della pensione di vecchiaia alla presenza di un solo genitore, altrimenti 30%.
- fratelli inabili già a carico dell'agente alla data del decesso. Le quote di pensione sono: 15% alla presenza di un fratello; 30% alla presenza di due o più fratelli.

Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili al reddito di cui beneficiano i superstiti, ma vengono decurtati di una percentuale se tale reddito supera il trattamento minimo annuo di pensione garantita dall'INPS.

Reddito	Aliquota di riduzione
Superiore a 3 volte la pensione	25%
Da 3 a 4 volte la pensione	40%
Da 5 volte la pensione minima	50%

Tabella 3.1.7.2: Aliquote di riduzione della Pensione ai superstiti

Oltre alle prestazioni IVS integrative rispetto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la Fondazione garantisce delle Prestazioni Integrative di Previdenza (PIP) decise annualmente, mediante delibera dal C.d.A. Di seguito si elencano:

- contributo per nascita o adozione
- contributo per maternità
- contributo per asili nido
- contributo per soggiorni estivi
- premi studio per conseguimento di obiettivo scolastico/accademico
- premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa
- contributo a pensionati Enasarco in case di riposo
- contributo per assistenza a figli portatori di handicap
- contributo per assistenza personale permanente
- erogazioni straordinarie
- soggiorni terapeutici in località climatiche convenzionate

- soggiorni terapeutici in località termali convenzionate
- contributo per spese funerarie
- iniziative alta formazione
- soggiorni in colonie estive marine e montane
- ogni altra prestazione individuata dal Consiglio di Amministrazione.

Contributi

L'importo del contributo obbligatorio è formato dalla componente destinata alla copertura delle prestazioni previdenziali e dal contributo di solidarietà pari al 2,15% per il 2015. L'aliquota destinata alla copertura della spesa previdenziale è pari, per il 2015 al 12,50% da calcolarsi su un massimale provvigionale pari, per il 2015 a 37.500 euro se agente monomandatario o 25.000 euro se agente plurimandatario (i massimali provvigionali sono rivalutati ogni anno all'indice ISTAT dei prezzi al consumo). L'aliquota previdenziale si incrementa gradualmente ogni anno sino ad arrivare, nel 2020, al 17,00% di contributo obbligatorio complessivo.

L'Ente stabilisce un livello di contribuzione minima annua, anch'essa adeguata all'indice dei prezzi al consumo ISTAT con cadenza annuale. Il contributo minimo ad oggi vigente, per ciascun rapporto di agenzia, è:

- 418 euro/annuo per l'agente plurimandatario;
- 836 euro/annuo per l'agente monomandatario.

Qualora gli agenti operino in forma di società di persone, il contributo previdenziale deve intendersi riferito all'intera società e non ai singoli soci; in tal caso il contributo previdenziale è ripartito tra i soci illimitatamente responsabili della società in misura corrispondente alle quote di partecipazione societaria. Per le società di capitali l'aliquota contributiva per il 2015 è di 3,60% (2,80% a carico della ditta e lo 0,80% a carico della società di agenzia) per importi provvigionali annui fino ad euro 13 milioni e decresce in base agli scaglioni di importi provvigionali annui fino allo 0,40% (0,20 a carico della ditta e 0,30 a carico della società di agenzia) per importi che superino i 26 milioni di euro.

Infine è bene ricordare due ulteriori forme di contribuzione, quella volontaria e quella facoltativa, entrambe su base volontaria e ad esclusivo carico dell'agente. Il versamento volontario incrementa il montante e l'anzianità contributiva dei periodi scoperti da contribuzione per effetto dell'interruzione (momentanea o definitiva) dell'attività di agenzia.

Il contributo facoltativo, invece, è un versamento aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio già effettuato dalla ditta mandante e offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche.

Andamento Congiunturale

Per il 2013 la Fondazione ha fatto registrare un numero di iscritti totali pari a 303.740, in diminuzione di circa il 2% rispetto al dato dello scorso anno. Il calo può essere addebitato in parte al flusso dei nuovi iscritti, che presentano, come per altre casse, un trend decrescente dato principalmente dalle dinamiche macroeconomiche del periodo. Al contrario, il numero di Prestazioni IVS dell'anno solare ha fatto registrare un incremento rispetto al 2013 del 2%, trainato senza dubbio dalla variazione percentuale positiva (pari al 2,5%) delle pensioni di vecchiaia, le quali risultano le

componenti più importanti delle erogazioni previdenziali totali. E' chiaro come queste dinamiche si riflettano sull'indice Iscritti / Prestazioni IVS che fa rilevare un calo del 4,1 %.

A livello di importi nominali le Prestazioni IVS fanno registrare un incremento relativamente superiore a quello numerico, con una variazione positiva del 3,26%. Ciò impatta chiaramente anche sul dato relativo alle Prestazioni IVS medie che salgono a 7.430 euro (+1,21% rispetto al 2013). A livello di contributi, gli incrementi graduali delle aliquote programmati dalla Fondazione hanno portato, nonostante un trend decrescente degli attivi contribuenti, ad un innalzamento del livello dei contributi S.I.S. in termini nominali, rispetto al 2013, pari al 4,9%. Chiaramente tale scenario influenza anche il dato relativo al contributo medio che passa dai 2775,80 euro del 2013 ai 2975,90 del 2014. Infine, si nota come, essendo più consistente l'andamento del contributo medio rispetto alla prestazione media, l'indice Contributo medio S.I.S. / Prestazione media I.V.S. presenti un incremento del 5,9% nell'ultimo anno solare.

Andamento di lungo periodo

Allargando l'orizzonte temporale di osservazione si può notare come ci sia un trend decrescente monotono che riguarda il numero degli iscritti attivi, passati da 329.339 a 294.745 dal 2007 al 2014. Presenta invece una discontinuità il dato relativo ai pensionati, che presentano una generale stagnazione se si evita di considerare un forte incremento avuto a cavallo del 2011 (effetto dell'anticipata erogata fino al 2006). Il numero di prestazioni IVS, seppur in maniera lieve, vede l'esistenza di un trend crescente che ha portato a rilevare una variazione percentuale positiva di circa l'11% nel periodo 2007-2014. E' chiaro quindi come l'andamento dell'indice Iscritti / Prestazioni IVS sia monotonamente decrescente, arrivando a calare nel periodo considerato di più del 19%.

E' facile, inoltre, notare come, allo scopo di salvaguardare la stabilità finanziaria della cassa, l'incremento delle aliquote contributive ha reso possibile immunizzare l'effetto del calo degli iscritti sugli importi dei contributi (in termini nominali). Questi ultimi hanno infatti fatto registrare dal 2010 in poi degli incrementi percentuali annui. La crescita complessiva del periodo 2007-2014 è stata pari all'16%. D'altra parte le modifiche ai regolamenti hanno chiaramente avuto l'effetto di innalzare il contributo medio, passato da 2287,0 euro nel 2007 a 2975,9 euro nel 2014 (+25%), incremento sicuramente superiore a quello del tasso d'inflazione.

Le prestazioni IVS mostrano incrementi graduali per gli anni considerati. La Prestazione media IVS cresce nel periodo considerato del 10% con un incremento medio annuo in linea con il tasso d'inflazione.

L'indice Contributo Medio S.I.S. su Prestazione media IVS mostra un andamento non monotono che tocca un minimo nel 2009 (-4,5% rispetto all'anno 2008), anno nel quale, presumibilmente, si registra la maggiore flessione macroeconomica dei mercati reali a cui gli iscritti sono interessati. Gli incrementi dei contributi imposti dalla Cassa comunque hanno riportato il valore dell'indice su valori positivi per i periodi successivi al 2009; l'incremento complessivo dell'indice in questione, nel periodo 2007-2014, è pari al 19%.




Figura 3.1.7.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra) ; Contributo Medio - Pensione Media (destra) - ENASARCO

L'incremento più marcato dell'importo delle Prestazioni IVS rispetto ai Contributi SIS ha portato dal 2007 ad un calo graduale del saldo tecnico di gestione che dal 2009 risulta negativo. Tale trend mostra comunque segni di arresto nell'ultimo anno in quanto il saldo tecnico negativo dal 2011 in poi risulta decrescente passando da circa -52 milioni di euro a -35 milioni di euro (-33% tra il 2011 e il 2013). Nell'ultimo anno il deficit tocca il minimo dal 2008 arrivando a -22 milioni a dimostrazione della bontà delle misure messe in atto dalla Cassa per fronteggiare il periodo congiunturale.




Figura 3.1.7.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (ENASARCO)

3.1.8 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro – ENPACL

Cenni storici

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro è istituito nel 1972 con la legge n. 1100/1971. Lo scopo dell'Ente è quello di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari.

Con la legge 25 agosto 1991, n. 249, è entrata in vigore la riforma dell'Ente. Tale riforma ha introdotto la “contribuzione integrativa” e la prestazione pensionistica di invalidità. È stata innalzata l'anzianità minima contributiva per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia da 20 anni a 30 anni.

Dal 1° gennaio 1995 l'Enpacl, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo. Le modalità di gestione dell'Ente sono riconducibili alle norme statutarie.

L'attuale versione dello Statuto è stata approvata con Decreto interministeriale 22 marzo 2013. Il relativo comunicato è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale – Parte prima, n. 89 del 16 aprile 2013.

Lo Statuto disciplina l'ordinamento dell'Ente e gli scopi, definisce il patrimonio e le tipologie di entrata, individua gli associati e dispone nei loro confronti l'obbligo contributivo, elenca le prestazioni corrisposte, identifica gli Organi dell'Ente e ne precisa poteri e funzionamento.

L'attuale versione del Regolamento di attuazione dello Statuto è stata approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36/0016559/MA004A007 del 15 novembre 2013.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto norma i requisiti di accesso alle prestazioni, determina modalità e importi della contribuzione e definisce il sistema sanzionatorio.

Prestazioni

L'Ente eroga le seguenti pensioni:

- pensione di vecchiaia: è previsto un incremento graduale dei requisiti per accedere alla prestazione che porterà nel 2025 l'età pensionabile a 70 anni con un requisito contributivo pari a 5 anni. Per il 2015 il requisito anagrafico è di 66 anni, con 5 anni di contribuzione. Può essere richiesta prima del compimento dei 70 anni solo nel caso in cui la pensione maturata sia almeno pari a 5 volte il contributo minimo soggettivo nell'anno di richiesta. La misura del trattamento è pari alla somma di più componenti: per i periodi contributivi antecedenti al 2010 è prevista una quota fissa di 9.618,98 euro da rapportare agli anni di effettiva contribuzione (rivalutati annualmente). Per i periodi contributivi che vanno dal 2010 al 2013 il sistema è il medesimo con la quota fissa che sale a euro 9.798,58. Per gli anni di contribuzione successivi si applica in toto il sistema contributivo, con una rivalutazione dei contributi pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall'Ente con un tasso minimo garantito dell'1,5%. Tale montante dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo al requisito anagrafico maturato al momento di riconoscimento della pensione.
- pensione di vecchiaia anticipata: spetta, per il 2015, all'iscritto che abbia compiuto 60 anni di età e 37 anni di anzianità contributiva. È previsto un graduale incremento del requisito di anzianità

che porterà lo stesso a 40 anni nel 2024. La misura del trattamento è calcolata con gli stessi criteri della pensione di vecchiaia.

- pensione di inabilità: è riconosciuta all'iscritto che a causa di malattia o infortunio abbia subito la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione purché sussistano i seguenti requisiti: l'anzianità di iscrizione e contribuzione sia pari almeno a cinque anni¹⁵ e che la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l'iscrizione all'Ente. L'entità della pensione di inabilità è determinata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia e la misura della pensione non può essere inferiore a 5 volte l'importo del contributo soggettivo minimo nell'anno della richiesta;
- pensione di invalidità: la pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione all'Ente purché concorra il requisito di almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione: il requisito si riduce a cinque anni nel caso in cui l'evento invalidante sia causato da infortunio. La misura della pensione di invalidità è pari al 70% dell'entità calcolata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia;
- pensioni di reversibilità e indirette: le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità e invalidità sono reversibili ai superstiti nella misura del 60% al coniuge e 20% a ciascun figlio minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro fino ad un massimo del 100%. La pensione indiretta spetta ai superstiti in caso di decesso dell'iscritto non titolare di alcun trattamento pensionistico a carico dell'Ente. Affinché il diritto alla pensione indiretta sia esercitabile, è necessario che, il dante causa abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva nei 10 anni antecedenti l'evento.
- supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e anzianità: spetta ai pensionati che continuano l'esercizio della professione dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata concessa dopo almeno 40 anni di iscrizione e di contribuzione. La misura è calcolata con gli stessi criteri della pensione di vecchiaia. È prevista altresì la rideterminazione del trattamento pensionistico per i pensionati che si cancellano dall'ENPACL nello stesso anno di decorrenza della pensione.
- pensione aggiuntiva: si aggiunge alle pensioni di vecchiaia e di vecchiaia anticipata in virtù di versamenti contributi facoltativi aggiuntivi. Gli importi di tutte le pensioni erogate e l'importo della pensione base di vecchiaia sono rivalutati annualmente in base alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

L'Ente eroga altresì pensioni in regime di totalizzazione e riconosce l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico per coloro che non raggiungono un determinato importo di pensione.

L'ENPACL, oltre ai trattamenti pensionistici di cui sopra, eroga le seguenti prestazioni:

- provvidenza straordinarie: spettano agli iscritti, ai pensionati iscritti, ai titolari di pensioni di reversibilità e indiretta o sia di coloro che lo siano stati nel caso in cui vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze e da situazioni di particolare gravità;
- indennità di maternità: spetta alle professioniste iscritte all'Ente per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. È calcolata nella misura dell'80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale netto percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

¹⁵ Si prescinde da tale requisito ove l'inabilità sia causata da infortunio.

L'Ente eroga inoltre ai propri iscritti mutui e prestiti a tassi particolarmente vantaggiosi. L'Ente ha rinnovato anche per il 2015 la Polizza sanitaria integrativa a tutela della salute dei propri associati. La copertura del Piano Sanitario Base è automatica e gratuita per gli iscritti (che potranno estenderla al nucleo familiare con spese a proprio carico). Gli iscritti possono inoltre aderire, su base volontaria e a proprie spese, al Piano Sanitario Integrativo (con la possibilità di estenderlo ai familiari qualora per questi ultimi sia già stato sottoscritto il Piano Base).

I contributi

Gli iscritti versano all'Ente:

- il contributo soggettivo: è obbligatorio e a carico di tutti gli iscritti all'Ente (anche se pensionati). La misura del contributo è pari al 12% del reddito professionale dell'anno precedente, con, per il 2015, un contributo minimo di euro 2.066,52 e un contributo massimo di 11.548,44 euro. Per i neoiscritti aventi età minore di 35 anni l'aliquota è pari al 6%. Tale riduzione può essere applicata ai pensionati iscritti.
- contributo integrativo: tutti gli iscritti agli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale pari al 4% su tutti i compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Tale maggiorazione deve essere applicata anche sui corrispettivi derivanti dalle attività di amministratore, revisore o sindaco di società o enti e deve essere riversata all'Ente indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del cliente. Le associazioni o società di professionisti devono versare la predetta maggiorazione per la quota di volume d'affari di competenza di ogni associato iscritto all'Albo. Per i Consulenti del Lavoro iscritti anche in altri albi professionali, la maggiorazione del 4% da versare all'ENPACL deve essere calcolata esclusivamente sui compensi relativi all'attività di Consulente del lavoro, escludendo dalla base imponibile quei corrispettivi che, per legge, sono riservati ad iscritti presso altro Ordine professionale.
I titolari di pensione di vecchiaia e vecchiaia anticipata che rimangono iscritti possono versare il contributo integrativo, il quale concorre alla formazione di un supplemento di pensione. Il contributo minimo (per il 2015) è di 300,60 euro annui anche in assenza di volume d'affari.
- contributo volontario: il professionista cancellato dall'ENPACL può scegliere di effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti relativi alla contribuzione soggettiva se al momento di presentazione della domanda abbia almeno due anni di contribuzione. L'importo del contributo volontario è pari al contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda.
- contributo facoltativo aggiuntivo: gli iscritti all'Ente, con la sola esclusione dei pensionati di vecchiaia ed anzianità, possono effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo con le stesse modalità previste per il contributo soggettivo obbligatorio. La misura del contributo aggiuntivo è stabilita in misura pari a 500 euro annui o multipli.

Andamento congiunturale

Dai dati rilevati dall'Ente si nota come il numero degli iscritti attivi al 2014 sia pari a 23.302, in calo rispetto all'anno precedente dell'1,5%. Tale calo è in parte giustificabile dal calo dei nuovi iscritti, che passano dagli 873 del 2012 ai 779 del 2014, in parte dall'incremento del numero di pensioni per vecchiaia, che vede un aumento di mezzo punto percentuale. Il totale delle prestazioni IVS fa registrare un incremento sensibile, vicino al 3%, trainato dalla variazione positiva delle pensioni per anzianità che vedono un innalzamento di 12 punti percentuali. Di conseguenza l'indice Iscritti / Prestazioni IVS fa registrare un decremento superiore al 4%. In controtendenza col numero degli

iscritti vi è il dato relativo agli importi nominali dei contributi SIS¹⁶ che vedono nell'ultimo anno solare una variazione positiva superiore al 25% derivante totalmente dall'incremento del contributo integrativo. Tutto ciò si riflette in un incremento consistente del contributo medio, che passa, nell'ultima annualità, da 5.392 Euro a 6.888 Euro.

Anche l'ammontare di prestazioni totali IVS si incrementano dal 2013 al 2014 di circa il 6% (in termini nominali). La variazione significativa di quest'ultima grandezza si riflette in un aumento della prestazione media del 3%, arrivando a superare i 10.507 Euro per prestazione IVS. Tale variazione è comunque largamente inferiore a quella già citata dei contributi SIS. Di conseguenza l'indice Contributi medi SIS / Prestazioni medie IVS fa registrare un sensibile incremento (+23%).

Andamento di lungo periodo

Spostando l'attenzione sul periodo 2007-2014 si nota come il trend degli attivi, crescente fino al 2010, abbia invertito la propria tendenza, facendo registrare un calo tra il 2011 e il 2013 di circa il 5%. Tale diminuzione segue di pari passo quello dei nuovi ingressi, che passano dai 3.880 del 2010 ai 779 del 2014. Al contrario le prestazioni pensionistiche per vecchiaia, come, in generale le prestazioni IVS, seguono un andamento costantemente crescente che portano ad incrementi complessivi dal 2007 rispettivamente del 27% e del 39%.

Di conseguenza l'indice Iscritti / Prestazioni IVS, che ha toccato il massimo nell'anno 2010, segue un andamento anch'esso decrescente arrivando complessivamente a perdere il 18% dal 2007.

Molto in controtendenza con i dati relativi agli iscritti, è il livello degli importi complessivi dei contributi SIS. Essi fanno registrare un trend crescente molto importante, arrivando, in termini nominali, a crescere del 120% nel periodo considerato. E' chiaro, dato l'andamento contrastante delle due grandezze, il forte impatto sul contributo medio che passa dai 3.671 euro del 2007 ai 6.888 Euro del 2013, subendo un incremento per iscritto di gran lunga superiore al tasso d'inflazione.

Molto significativo è anche il trend relativo agli importi nominali delle prestazioni IVS, che crescono costantemente e in maggior misura rispetto al dato relativo al numero delle prestazioni stesse. Il risultato, in termini di Prestazioni medie IVS, è una variazione percentuale positiva costante su tutto il periodo che porta ad un incremento complessivo del 36%, di molto superiore all'incremento dovuto al tasso d'inflazione del periodo.

I valori medi possono essere confrontati mediante l'indice contributo medio SIS su prestazione media IVS, che vede un trend stabile dal 2007 al 2012 per poi subire un incremento sensibile nelle ultime 2 annualità, dovuto principalmente alle riforme apportate ai regolamenti della Cassa in termini di contribuzione. Le grandezze descritte sono state sintetizzate nei seguenti grafici.




Figura 3.1.8.1: Andamento Iscritti-Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) - ENPACL

¹⁶ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

Il saldo tecnico di gestione della cassa risulta, per il periodo di osservazione, particolarmente solido, non toccando valori inferiori ai 36 milioni. Si sono comunque registrati dei cali significativi dal 2007 al 2009 e dal 2011 al 2012, imputabili a contrazioni dei redditi medi degli iscritti e del numero di iscritti attivi stessi. Le modificazioni regolamentari, comunque, hanno contribuito a riportare, nel 2014 un aumento del 58% del saldo tecnico di gestione, superiore attualmente, a 84 milioni.




Figura 3.1.8.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (ENPACL)

3.1.9 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri - ENPAM

Cenni storici

L'Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto n. 1484 del 11 luglio 1937, con la denominazione "Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici". Con D.P.R. 27 ottobre 1950, in esecuzione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, recante disposizioni in tema di ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, la Cassa fu trasformata in Ente di diritto pubblico, assumendo la denominazione di E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici). In particolare si rende operativo l'art. 21 del Decreto del 1946 che stabilisce:

- l'obbligo di iscrizione all'Ente per tutti gli iscritti agli albi provinciali dei medici;
- l'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali;
- il riconoscimento del potere di determinazione e di imposizione dei contributi, in capo ai Consigli Nazionali dell'ENPAM e della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi ed Odontoiatri.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 l'attività dell'Ente, originariamente concepita come attività assistenziale, fu ridefinita in attività di previdenza ed assistenza da un nuovo Statuto, approvato con D.P.R. n. 931 del 2 settembre 1958 e successivamente modificato con D.P.R. n. 142 del 9 gennaio 1971.

Con la Legge n.70 del 20 marzo 1975, l'ENPAM fu inquadrato tra gli Enti gestori di "forme obbligatorie di previdenza e di assistenza" e di conseguenza riconosciuto di "notevole rilievo" con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975.

L'Ente ha optato per la privatizzazione a seguito del Decreto Legislativo n.509/1994 e il nuovo Statuto con i relativi regolamenti sono stati approvati con Decreto Ministeriale del 24 novembre 1995. L'ENPAM ha quindi assunto la forma di fondazione senza scopo di lucro e con persona giuridica di diritto privato con il fine di attuare la previdenza e l'assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti.

Nel corso del 2014 è stata effettuata una revisione complessiva dello Statuto volta a ridefinire ed articolare diversamente le competenze degli organi statutari. Il nuovo testo è stato deliberato dal Consiglio Nazionale della Fondazione in data 27 giugno 2014 ed al momento è sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

L'ENPAM gestisce la sua attività attraverso fondi distinti, legati tra loro da vincolo di solidarietà e raggruppati in due comparti: uno di "previdenza generale"; l'altro "per gli iscritti convenzionati con il S.S.N.". Il Fondo di Previdenza Generale è a sua volta suddiviso in: "Quota A", cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli ordini professionali, e "Quota B" per gli esercenti la libera professione. Il secondo comparto, relativo ai medici convenzionati con il S.S.N., comprende il "Fondo dei medici di medicina generale, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta"; il "Fondo specialisti ambulatoriali"; il "Fondo specialisti esterni".

La Riforma delle pensioni

La Fondazione ENPAM, nell'anno 2012, ha approvato la riforma delle pensioni che garantisce una sostenibilità a 50 anni del suo sistema previdenziale mettendosi in regola con i nuovi requisiti

introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto “Salva Italia”). La riforma ha ottenuto il nulla osta dei ministeri vigilanti in data 9 novembre 2012 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. I principali criteri seguiti negli interventi di riordino riguardano:

- la valutazione della tenuta del sistema effettuata sulla base delle risultanze del bilancio tecnico della Fondazione, fondato su un unico patrimonio costituito dalle riserve di tutte le gestioni;
- il rispetto del pro rata: la parte di pensione maturata fino al 31/12/2012 viene calcolata secondo la previgente normativa, conservando quindi i rendimenti assegnati prima del 2013 ai diversi istituti previdenziali (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della laurea, allineamento, etc).

Per le gestioni nelle quali le elaborazioni a normativa vigente avevano messo in evidenza situazioni di squilibrio nel breve periodo, si è proceduto al passaggio ad un sistema di calcolo della prestazione di tipo contributivo (Fondo Generale Quota A e Fondo degli Specialisti Esterni). Per le altre gestioni (Fondo Generale Quota B, Fondo dei Medici di medicina generale, Fondo degli Specialisti Ambulatoriali) il metodo di calcolo della pensione rimane il “contributivo indiretto Enpam”: un sistema che considera un periodo di riferimento per il computo del reddito pensionabile pari all’intera vita lavorativa, con aumento progressivo delle aliquote contributive e riduzione immediata dell’aliquota di rendimento per il calcolo della prestazione.

La riforma è, inoltre, caratterizzata da un percorso di omogeneizzazione del regime previdenziale delle gestioni.

Riforme comuni a tutte le gestioni

I requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia subiscono un graduale innalzamento dal 2013 fino ad arrivare a 68 anni dal 2018.

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

Tabella 3.1.9.1: Innalzamento requisiti di vecchiaia

Rimane la possibilità di andare in pensione anticipata (introdotta dall’1.1.2013 anche per la Quota B del Fondo Generale), ma anche in questo caso il requisito anagrafico viene gradualmente aumentato di sei mesi ogni anno fino al 2018 quando sarà pari a 62 anni.

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
58 anni con finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

Tabella 3.1.9.2: Innalzamento requisiti di vecchiaia anticipata

In caso di anticipo della prestazione rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell’anno, all’importo della pensione sono applicati i coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita. Pertanto, chi sceglie il pensionamento anticipato ha diritto ad un importo di pensione inferiore rispetto alla pensione ordinaria di vecchiaia, perché percepirà l’assegno per un numero maggiore di anni.

Oltre al requisito anagrafico è necessario maturare un'anzianità contributiva di 35 anni e un'anzianità di laurea di 30 anni; oppure, a prescindere dal requisito anagrafico, è possibile andare in pensione anticipata con un'anzianità contributiva di 42 anni e un'anzianità di laurea di 30 anni.

Le aliquote contributive rimangono fisse fino al 2014 per poi subire un graduale aumento dal 2015.

Per chi prosegue l'attività lavorativa oltre il compimento dell'età utile alla pensione di vecchiaia, le aliquote di rendimento relative ai contributi versati dopo tale data vengono maggiorate del 20%.

Per le giovani generazioni sono previste misure migliorative. Gli iscritti con età inferiore ai 50 anni possono contare, a partire dal 1° gennaio 2013, su un tasso di rivalutazione dei contributi versati al 100% dell'inflazione, per tutti gli altri invece il tasso è pari al 75% dell'inflazione.

La flessibilità del sistema ENPAM consentirà anche la possibilità di aumentare l'aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) sulla base dell'avanzo economico che risulterà dai prossimi bilanci tecnici.

Riforme specifiche

- Fondo Generale (Quota A): la Quota A passa al sistema di calcolo contributivo, di cui alla legge 335/95. Per tale gestione continua a non essere prevista la pensione anticipata. Tuttavia, su richiesta dei sindacati dei dipendenti, è stata mantenuta la possibilità di andare in pensione a 65 anni per chi sceglie il sistema contributivo (legge 335/95) su tutta l'anzianità maturata, in analogia a quanto previsto dal Ministro Fornero per il pensionamento anticipato delle donne nel sistema previdenziale pubblico. Le fasce contributive restano sostanzialmente invariate, cambia solo il meccanismo d'indicizzazione: dal 1° gennaio 2013 i contributi sono indicizzati nella misura del 75% del tasso di inflazione maggiorato di un punto e mezzo percentuale.
- Fondo Generale (Quota B) – Liberi Professionisti: L'aliquota contributiva resta il 12,5% fino al 2014. Dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale dell'1% all'anno fino a un massimo del 19,5% (nel 2021). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in rendita mensile con un'aliquota di rendimento dell'1,25%. È previsto anche un aumento del tetto di reddito oltre il quale è applicata l'aliquota contributiva dell'1%: nel 2013 è di 70.000 euro, nel 2014 è pari a 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal 2015 in poi, al massimale stabilito dalla legge per l'Inps. Il metodo di calcolo della pensione rimane il contributivo indiretto.
- Fondo dei medici di Medicina Generale: L'aliquota contributiva rimane al 16,5%, per i medici di medicina generale, ed al 15%, per i pediatri, fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015 l'aliquota passerà al 17% per la medicina generale ed al 16% per i pediatri. Dal 2016 è previsto un aumento graduale dell'1% all'anno fino a un massimo del 26% (per la medicina generale nel 2024; per i pediatri nel 2025). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in rendita mensile con un'aliquota di rendimento dell'1,4%. Per i pediatri quest'aliquota viene calcolata in proporzione all'aliquota di contribuzione fino a raggiungere l'1,4% dal 2025 in poi. Il metodo di calcolo della pensione rimane il contributivo indiretto.
- Fondo degli Specialisti Ambulatoriali: Dal 1° gennaio 2013 anche per gli Specialisti ambulatoriali è più semplice calcolare la pensione. La parte di prestazione maturata a partire da questa data, infatti, viene determinata con lo stesso metodo (contributivo indiretto) già impiegato per il Fondo della medicina generale. L'aliquota contributiva resta al 24% fino al 2014. A partire dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale di un punto percentuale all'anno fino ad allinearsi all'aliquota media dei dipendenti che è del 32,65% (nel 2023). L'aliquota di rendimento è pari al 2,10% all'anno (per gli iscritti con contratto di dipendenza è del 2,90% fino al 2015 e poi

decrese fino al 2,30% nel 2022). Visto che la pensione viene calcolata dal 2013 con il contributivo indiretto, la quota di pensione (c.d. “zainetto”) maturata fino al 31 dicembre 2012 viene rivalutata al 100% dell’Istat. Dal 1° gennaio 2013 gli iscritti che hanno scelto il contratto di dipendenza possono andare in pensione con gli stessi requisiti validi per gli iscritti convenzionati.

- Fondo degli specialisti esterni: La pensione viene calcolata dal 2013 in base al sistema contributivo previsto dalla legge 335/95. La parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 2012 dagli specialisti convenzionati in forma individuale continua ad essere calcolata con il contributivo indiretto mentre per le società di capitale viene sempre calcolata come disciplinato dalla legge 335/95.

Fondo di Previdenza Generale

Prestazioni

Le prestazioni previdenziali previste dall’Ente sono:

- pensione ordinaria di vecchiaia: al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, con un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva alla Quota A (15 anni in caso di cancellazione o radiazione dall’Albo sempre in concomitanza con il requisito di vecchiaia);
- pensione anticipata: al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, con 35 anni di contribuzione (effettiva e riscattata) e 30 anni di anzianità di laurea, oppure a prescindere dal requisito anagrafico, 42 anni di contribuzione;
- supplemento di pensione di vecchiaia: destinato agli iscritti che contribuiscono alla Quota B oltre il requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, liquidato ogni tre anni;
- pensione di invalidità: destinata agli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, divengono inabili in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale.

Per la “Quota A” la prestazione si determina sommando due quote di pensione calcolate nel seguente modo:

- con riferimento ai contributi dovuti fino al 31.12.2012 la pensione si calcola con le modalità della pensione ordinaria.
- Con riferimento ai contributi dovuti dall’1.01.2013 la pensione si calcola con le modalità del sistema contributivo di cui alla Legge 335/1995:
 - a) il montante contributivo viene incrementato di un’ulteriore quota di contribuzione relativa al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, fino ad un massimo di 10 anni, computata in relazione alla media dei contributi degli ultimi 5 anni, rivalutati secondo l’indice Istat ed aumentati di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione. L’anzianità complessiva così costituita, (anzianità maturata più periodo di contribuzione aggiunto), non deve comunque superare i 40 anni.
 - b) Il montante contributivo così determinato si moltiplica per il coefficiente di trasformazione relativo all’età. Qualora all’atto della cessazione del rapporto professionale l’età dell’iscritto sia inferiore a 57 anni, si assume quale coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni.

Per la “Quota B” si calcola con le modalità della pensione ordinaria e aumentando l’anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia, con un massimo di 10. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l’aumento dell’anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione. L’iscritto che non sia in possesso di almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione ha diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria.

L’ENPAM prevede la garanzia di un trattamento minimo in materia di pensione di invalidità indicizzato al 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e pari, per il 2013, ad € 14.903,16.

- pensione superstiti: indiretta e di reversibilità. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo ed è costituita da un’aliquota della pensione che sarebbe spettata al professionista ove fosse divenuto invalido al momento del decesso. La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell’iscritto già pensionato del Fondo ed è pari ad un’aliquota della pensione in godimento all’atto del decesso.

Il calcolo della pensione di vecchiaia (Quota A fino al 31.12.2012 e Quota B) si ottiene applicando al reddito medio annuo le aliquote specifiche per tipologia di contribuzione effettuata. La pensione di “Quota A” riferita ai contributi dovuti dall’1.1.2013 si determina secondo il sistema contributivo di cui alla Legge 335/1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione (L. 247/2007), relativo all’età dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione.

GESTIONE	REDDITO BASE	PERCENTUALE APPLICABILE
QUOTA A	<p>Redditi per ogni anno di contribuzione (compresi periodi riscattati e ricongiunti non coincidenti) rivalutati al 75% dell’inflazione / n° di anni e frazioni (superiori a 30 giorni)</p> <p>QUOTA A</p> <p>Reddito = redditi convenzionali per ogni anno (relativi a soglie minime)</p>	<p>1,10% per ogni anno (e fraz.) fino al 31.12.1997</p> <p>1,75% per ogni anno (e fraz.) 1.1.1998 – 21.7.2006</p> <p>1,50% per ogni anno (e fraz.) 1.8.2006 – 31.12.2012</p>
QUOTA B	<p>Redditi per ogni anno di contribuzione (compresi periodi riscattati e ricongiunti non coincidenti) rivalutati al 75% dell’inflazione (100% dal 1990 al 1997 e dall’1.1.2013 per gli infracinquantenni) / n° di anni e frazioni (superiori a 30 giorni)</p> <p>QUOTA B</p> <p>Reddito = redditi professionali compresi tra massimale e reddito convenzionale di soglia minima</p>	<p><u>Per il 2014:</u></p> <p>1,25% per ogni anno (e fraz.) con contr. piena</p> <p>0,19% per ogni anno (e fraz.) con contr. ridotta</p> <p>0,046% per ogni anno (e fraz.) con contr. oltre il max</p> <p><u>Supplemento per contribuzione pensionati</u></p> <p>1,03% per ogni anno (e fraz.) con contr. piena</p> <p>0,51% per ogni anno (e fraz.) con contr. ridotta</p> <p>0,040% per ogni anno (e fraz.) con contr. oltre max</p>

Tabella 3.1.9.3: Redditi Base e Aliquote applicabili per il calcolo della pensione “ENPAM – Fondo di Previdenza Generale”

Per quanto riguarda l'assistenza, l'Ente provvede a concedere prestazioni, anche di carattere continuativo agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate ovvero ai predetti soggetti che sono colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni economiche.

La misura delle prestazioni assistenziali e le modalità di erogazione sono stabilite da apposite norme deliberate dai competenti Organi statutari.

L'Ente istituisce annualmente sussidi a favore di studenti orfani degli iscritti da concedere in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti. Può altresì concedere al pensionato, al suo coniuge o al coniuge superstite, che versino in grave stato di bisogno, sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche e private di accertata serietà.

Le erogazioni devono essere contenute entro uno stanziamento annuo disposto dall'Ente che non deve superare il limite del 5% dell'onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l'erogazione delle pensioni della "Quota A" del Fondo di previdenza generale. Tale misura, in presenza di eccezionali eventi calamitosi, può essere elevata sino all'8%.

In applicazione dell'art. 18, comma 8 del regolamento sono state disciplinate le prestazioni assistenziali aggiuntive presso il Fondo della Libera Professione "Quota B", finanziate con il 50% delle entrate del contributo proporzionale versato con aliquota dell'1%. Tali prestazioni sono relative a: invalidità temporanea dell'attivo colpito da infortunio o malattia; invalidità e premorienza di pensionati invalidi per cure sanitarie e fisioterapiche non a carico del S.S.N.; assistenza domiciliare in favore dei pensionati e del coniuge convivente o superstite; interventi aggiuntivi per calamità naturali.

Contribuzione

Il contributo al Fondo di Previdenza Generale è obbligatoriamente dovuto come conseguenza automatica dell'iscrizione all'Albo professionale. Il regolamento prevede che gli iscritti versino un contributo ordinario del 13,5% nel 2014 (aumentato di 1 punto percentuale nel 2015) sul reddito professionale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche entro un limite massimo, pari ad € 85.000 per il 2014, indicizzato annualmente sulla base dell'indice ISTAT e un contributo aggiuntivo del 1% sul reddito eccedente il limite massimo, di cui solo lo 0,50% pensionabile. Sono stabiliti anche dei livelli di contribuzione minima obbligatoria in base all'età dell'iscritto le cui soglie sono indicizzate nella misura del 75% dell'indice ISTAT (Foi) maggiorato di un punto e mezzo percentuale. I contributi obbligatori minimi confluiscono alla Quota A del Fondo Generale, mentre i contributi determinati in rapporto al reddito professionale sono versati alla Quota B.

Sono inoltre ammessi a contribuzione obbligatoria ridotta presso la Quota B gli iscritti che contribuiscono anche ad altre forme previdenziali obbligatorie, compresi i Fondi Speciali ENPAM, i titolari di trattamento pensionistico obbligatorio ed i partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

GESTIONE	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO OBBL. RIDOTTO	CONTRIBUTO MATERNITA'
QUOTA A	<p style="text-align: center;"><u>SOGLIA MINIMA</u></p> 206,17 euro fino a 30 anni (reddito convenzionale 5.867,28) 400,20 euro 30<x<=35 anni (reddito convenzionale 5.867,28) 751,01 euro 35<x<=40 anni (reddito convenzionale 5.867,28) 1.386,98 euro x>40 anni (reddito convenzionale 10.835,68)		43,50 Euro
QUOTA B	13,5% del reddito prodotto nell'anno precedente al netto della soglia minima +1% sul reddito eccedente massimale	2% tra minimo e massimale 1% oltre massimale	

Tabella 3.1.9.4: Regole di contribuzione "ENPAM – Fondo di Previdenza Generale"

Fondi Speciali

Oltre quanto previsto per il Fondo Generale, i Fondi Speciali erogano anche indennità per invalidità temporanea per le quali misura, modalità di erogazione, decorrenza e durata sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione su parere del Comitato Consultivo del Fondo interessato.

Ogni Fondo ha le proprie regole di calcolo delle prestazioni previdenziali e del contributo obbligatorio applicabile ai compensi dei medici convenzionati.

GESTIONE	REDDITO BASE	PERCENTUALE APPLICABILE
MEDICINA GENERALE	Redditi per ogni anno di contribuzione (compresi periodi riscattati e ricongiunti non coincidenti) rivalutati (al 100% dell'inflazione per gli iscritti infracinquantenni ed al 75% per quelli che all'1.1.2013 hanno compiuto i 50 anni di età) / n° di anni e frazioni (superiori a 30 giorni)	<p><u>MEDICINA GENERALE</u></p> 1,40% dall'1.1.2013 (per periodi contributivi effettivi, ricongiunti, riscattati e allineati) <p><u>PEDIATRI DI LIBERA SCELTA</u></p> 1,27% dall'1.1.2013 al 31.12.2014 (per periodi contributivi effettivi, ricongiunti, riscattati e allineati) <p><u>Per i Medici transitati a rapporto di impiego</u></p> 2,90% dalla data del passaggio a rapporto di impiego fino al 31.12.2015
SPECIALISTI AMBULATORIALI	<p>a) <u>Fino al 31.12.2012</u>: Reddito Medio Annuo (ultimi 5 anni) / n° medio ore settimanali lavorate (ultimi 5 anni) * n° medio ore settimanali lavorate (tutta vita lavorativa) * anni (e frazioni) di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta non coincidente * aliquota di rendimento</p> <p>b) <u>Dall'1.1.2013</u>: stesse modalità di calcolo sopra indicate per il Fondo dei Medici di Medicina Generale</p> <p>La quota di pensione calcolata con le modalità di cui alla lettera a) viene rivalutata nella misura del 100% dell'indice ISTAT dall'anno 2013 a quello che precede l'anno di decorrenza della</p>	<p><u>Fino al 31.12.2012</u>: 2,25%</p> <p><u>Dall'1.1.2013</u>: 2,10%</p> <p><u>Per i Medici transitati a rapporto di impiego</u></p> 2,50% fino al passaggio al rapporto di dipendenza 2,90% dalla data del passaggio a rapporto di impiego fino al 31.12.2015

	pensione	
SPECIALISTI ESTERNI	<p><u>Fino al 31.12.2012: iscritti accreditati ad personam</u> Reddito di ogni anno rivalutato all'inflazione (piena fino ad un massimale di 38.734,27 euro, 75% per eccedenza) / il numero di anni (e frazioni di anno) di contribuzione</p> <p><u>Dall'1.1.2013: iscritti accreditati ad personam e iscritti ex art. 1, comma 39, L.243/2004</u> Sistema contributivo Legge 335/1995: montante individuale dei contributi * coefficiente di trasformazione (L.247/2007) relativo all'età dell'iscritto al momento della decorrenza della pensione</p>	<p><u>Fino al 31.12.2012:</u> <u>"branca a prestazione": 1,225%</u> per ogni anno (e frazione) di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta non coincidente <u>"branca a visita": 1,225%</u> fino al 31.3.1988 per ogni anno (e frazione) di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta non coincidente <u>2,25%</u> dal 1.4.1988 al 31.12.2012 per ogni anno (e frazione) di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta non coincidente</p>

Tabella 3.1.9.5: Redditi Base e Aliquote applicabili per il calcolo della pensione "ENPAM – Fondi Speciali"

GESTIONE	CONTRIBUTO
MEDICINA GENERALE	<p>Per il 2014: 16,5% Medicina Generale 15% Pediatri 32,65% Transitati a rapporto di impiego +1% per reddito eccedente € 46.031,00</p>
SPECIALISTI AMBULATORI	<p>Per il 2014: 24% Specialisti Ambulatoriali 24,5% Medicina dei servizi 32,65% Transitati a rapporto di impiego +1% per reddito eccedente € 46.031,00</p>
SPECIALISTI ESTERNI	22% medici branca a visita 12% medici branca a prestazione 2% società di capitali

Tabella 3.1.9.6: Regole di contribuzione "ENPAM – Fondi Speciali"

Andamento congiunturale

Ciascun Fondo facente parte dell'ENPAM è disciplinato da un proprio regolamento, dispone di apposita commissione consultiva ed è differenziato dagli altri, oltre che per origine storica, anche per la diversità del rapporto previdenziale, contributivo e per il tipo di prestazioni erogate.

GESTIONI ENPAM	ISCRITTI			PENSIONATI			ISCRITTI / PENSIONATI	
	2014	2013	Var. %	2014	2013	Var. %	2014	2013
Fondo Generale "Quota A"	356.375	354.993	0,39%	98.369	95.426	3,1%	3,620	3,720
Fondo Libera Professione	162.804	162.186	0,38%	36.987	36.184	2,22%	4,402	4,482
Fondo Medicina Generale	71.866	71.870	-0,01%	28.710	28.327	1,35%	2,503	2,537
Fondo Ambulatoriali	19.182	19.585	-2,06%	13.348	13.214	1,01%	1,437	1,482
Fondo Specialisti	8.065	8.235	-2,06%	5.920	6.047	-2,10%	1,362	1,362

Tabella 3.1.9.7: Ripartizione di iscritti e pensioni tra le Gestioni ENPAM

Al termine dell'esercizio 2014 il numero degli iscritti alla Fondazione ammonta a 356.375 in crescita dello 0,39% rispetto al 2013. In merito alle singole gestioni viene evidenziato che il numero di iscritti al Fondo Libera Professione "Quota B" è pari a 162.804 attivi (+0,38%), al Fondo Medicina Generale è di 71.866 attivi (-0,01%), al Fondo Specialisti Ambulatoriali è 19.182 attivi (-2,06%) e al Fondo Specialisti Esterni è 8.065 attivi (-2,06%).

Nello stesso lasso di tempo, il numero di pensionati passato da 95.426 a 98.369 con un aumento del 3,1%. Con riferimento alle singole gestioni si evidenzia un +2,2% per il Fondo Libera Professione "Quota B"; +1,35% per il Fondo Medicina Generale; +1,01% per il Fondo Specialisti Ambulatoriali; -2,10% per il Fondo Specialisti Esterni.

GESTIONI ENPAM	CONTRIBUTI			PENSIONI			CONTR. / PENSIONI	
	2014	2013	Var. %	2014	2013	Var. %	2014	2013
Fondo Generale "Quota A"	404,55	391,98	3,21%	235,70	226,06	4,26%	1,716	1,734
Fondo Libera Professione	397,81	376,29	5,72%	82,26	70,98	15,90%	4,836	5,301
Fondo Medicina Generale	1.029,25	1.025,12	0,40%	737,20	715,82	2,99%	1,402	1,432
Fondo Ambulatoriali	268,02	270,01	-0,74%	194,75	189,48	2,81%	1,376	1,425
Fondo Specialisti	17,65	20,87	-15,47%	41,80	41,12	1,65%	0,422	0,508
TOTALE	2117,28	2084,27	1,58%	1291,71	1243,46	3,88%	1,639	1,676

Tabella 3.1.9.8: Ripartizione Contributi e pensioni tra le Gestioni ENPAM (valori in milioni di euro)

Considerando la Fondazione ENPAM nel suo complesso, il totale dei contributi incassati nel 2014 è di poco superiore ai 2 miliardi di euro, in crescita del 1,58% rispetto al 2013. Le prestazioni previdenziali erogate invece sono divenute di quasi 1,3 miliardi di euro, in aumento del 3,88% rispetto all'esercizio precedente. Il rapporto tra contributi incassati e prestazioni erogate passa dal valore di 1,676 nel 2013 a 1,639 nel 2014.

Andamento di lungo periodo

L'analisi di lungo periodo prende in considerazione il periodo che va dal 2007 al 2014 e, a causa delle difficoltà riscontrate nell'aggregazione di gestioni complementari e spesso sovrapposte, viene effettuata considerando separatamente le varie gestioni della Fondazione ENPAM.

Per quanto riguarda il Fondo Generale "Quota A" questo arco temporale è caratterizzato da un incremento del numero di iscritti pari allo del 5,5% passando da 337.798 unità alle attuali 356.375. Analogamente anche il numero dei pensionati è cresciuto del 20,9%. L'andamento del rapporto tra contribuenti e pensionati, nel periodo d'analisi, risulta in lieve contrazione pur mantenendosi a livelli di quasi 4 contribuenti attivi ogni pensionato.

Dinamica del tutto analoga è quella fatta registrare dal rapporto contributo medio e pensione media nello stesso arco di osservazione.




Figura 3.1.9.1: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAM - FONDO GENERALE "QUOTA A"

Confrontando le entrate contributive e le prestazioni pensionistiche emerge che, nel periodo analizzato, il saldo tecnico della gestione previdenziale è sempre risultato positivo. Nel 2014 la differenza tra entrate contributive e prestazioni erogate si attesta sui 169 milioni di euro.




Figura 3.1.9.2: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENPAM FONDO GENERALE "QUOTA A")

Il Fondo Libera Professione "Quota B", è caratterizzato da un contenuto incremento, rispetto al 2013, sia del numero degli iscritti (+0,38%) che del numero dei pensionati (+2,22%) con una

sostanziale stabilizzazione del rapporto tra le due grandezze che nell'ultimo esercizio si attesta su un valore pari a 4,40. Gli stessi indicatori, considerati nell'arco temporale analizzato, mostrano aumenti più rilevanti sia sugli attivi (+22,7%) che sui pensionati (+72%).

La particolare dinamica contributiva propria degli iscritti al Fondo evidenzia un trend altalenante, dal 2007 al 2014, del rapporto tra contributo medio e pensione media attestandosi comunque sopra il valore dell'unità.




Figura 3.1.9.3: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) – ENPAM FONDO LIBERA PROFESSIONE “QUOTA B”

L'andamento del saldo tecnico di gestione risulta estremamente positivo grazie alla favorevole dinamica demografica del Fondo che, essendo di recente costituzione, si trova ad erogare un contenuto numero di prestazioni previdenziali per un importo complessivo nel 2014 di 82 milioni di euro a fronte di un incasso contributivo di entità pari a 397 milioni di euro.




Figura 3.1.9.4: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENPAM FONDO LIBERA PROFESSIONE “QUOTA B”)

Il Fondo di Medicina Generale è caratterizzato nel periodo di analisi da una crescita (+3,52%) degli iscritti a fronte di una più consistente crescita dei pensionati (+13,87%). Conseguentemente si ottiene un abbassamento del rapporto tra le due grandezze anche se contenuto.

In controtendenza rispetto ai precedenti Fondi analizzati, l'andamento del rapporto tra contributo medio e pensione media aumenta nel corso del periodo analizzato ma nel 2013 e nel 2014 tale valore torna a diminuire (0,56).




Figura 3.1.9.5: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra)- ENPAM - FONDO MEDICINA GENERALE

A fronte di un incremento delle uscite per l'erogazione di prestazioni previdenziali, il Fondo di Medicina Generale registra un consistente aumento delle entrate contributive che hanno un effetto positivo sull'andamento di lungo periodo del saldo tecnico di gestione.




Figura 3.1.9.6: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENPAM - FONDO MEDICINA GENERALE)

Nel Fondo Specialisti Ambulatoriali gli iscritti sono 19.182, in crescita rispetto al 2007 del 15%. L'incremento del numero dei pensionati, nel periodo analizzato, è risultato pari al 18% passando dagli 11.248 pensionati del 2007 ai 13.348 del 2014. Il rapporto tra iscritti e pensionati è caratterizzato da un trend tendenzialmente stabile al di sopra dell'unità.

Il rapporto tra contributo medio e pensione media nell'ultimo esercizio si attesta su un valore leggermente al di sotto dell'unità (0,96).




Figura 3.1.9.7: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAM - FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

Nonostante l'aumento delle entrate contributive rilevato negli ultimi anni (+16,49%) risulti inferiore rispetto all'incremento della spesa pensionistica (+36,97%), il saldo tecnico di gestione per l'anno 2014 è comunque consistente (73 milioni di euro).




Figura 3.1.9.8: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENAPM - FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI)

Il Fondo Specialisti Esterni vede un andamento stabile per quanto riguarda il numero di pensioni erogate mentre con riferimento all'ammontare medio della prestazione si evidenzia un trend in crescita. La dinamica degli indicatori analizzati è quindi decisamente guidata dall'andamento del numero dei contribuenti, che è cresciuto considerevolmente nel periodo di osservazione, a seguito dell'introduzione di una nuova categoria di iscritti¹⁷, e del contributo medio, che con dinamiche irregolari è arrivato a toccare, negli ultimi anni, valori molto inferiori ai massimi fatti precedentemente riscontrare.

¹⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 39, della L. 243/2004 tra gli iscritti della Gestione rientrano anche i medici specialisti esterni costituiti in società.




Figura 3.1.9.9: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) – ENPAM - FONDO SPECIALISTI ESTERNI

In controtendenza rispetto alle gestioni fin qui analizzate, si osserva che il Fondo Specialisti Esterni è caratterizzato da un saldo tecnico di gestione costantemente negativo.




Figura 3.1.9.10: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENPAM - FONDO SPECIALISTI ESTERNI)

3.1.10 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV

Cenni storici

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV) è stato istituito con la legge n.91 del 15 febbraio 1958 esclusivamente con il fine di garantire assistenza sanitaria e l'erogazione di indennità e sussidi straordinari una tantum. La successiva legge n. 1357 del 18 agosto 1962 ne ha mutato la struttura trasformandolo in Ente prevalentemente previdenziale.

La legge 1357/1962, la quale prevedeva l'erogazione di trattamenti pensionistici modesti a fronte di contributi anch'essi esigui, è rimasta in vigore per circa trenta anni. L'adeguamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali al livello degli altri Enti simili è stato compiuto con la legge n.136 del 12 aprile 1991.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'ENPAV si è trasformato in associazione di diritto privato senza scopo di lucro, in forza dell'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, continuando ad esercitare l'attività previdenziale originaria. Lo Statuto ed il Regolamento di Attuazione sono stati approvati con Decreto Interministeriale il 2 gennaio 1996.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAV tutti i veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, inclusi i professionisti che svolgono l'attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa la funzione di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia penitenziaria. L'iscrizione è invece facoltativa per chi, iscritto per la prima volta all'ordine professionale dopo il 27 aprile 1991 (dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991), esercita esclusivamente attività di lavoro dipendente, o anche autonomo, per le quali sia coperto da altre forme di previdenza obbligatoria nonché per coloro che al compimento del 68esimo anno di età non possono far valere 35 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

Prestazioni

In base alla normativa vigente nel momento in cui si scrive l'Ente riconosce in favore dei Veterinari l'erogazione di trattamenti previdenziali quali:

- pensione di vecchiaia: al raggiungimento del 68° anno di età e con almeno 35 anni di iscrizione ed effettiva contribuzione. Il calcolo della pensione è di tipo retributivo ed è basato sulla media dei migliori 25 redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto nei 30 anni solari anteriori alla maturazione del diritto (a partire dall'anno 2016 si considereranno crescenti di un anno i redditi rilevanti per il calcolo della media, fino ad arrivare ai migliori 35 redditi nel 2025). È previsto un importo minimo di pensione rivalutato annualmente. pensioni di vecchiaia anticipata: al raggiungimento del 62° anno di età e con almeno 40 anni di iscrizione ed effettiva contribuzione. In misura ridotta, e cioè con l'applicazione di coefficienti di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati, la pensione di anzianità può essere erogata ad iscritti con almeno 62 anni di età e con almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione effettiva.
- pensione modulare: si tratta di un segmento volontario che si aggiunge alla pensione base di natura reddituale. Ne hanno diritto tutti gli iscritti ed i pensionati di invalidità che versano il contributo soggettivo e che hanno deciso di aderire attraverso il pagamento di un'aliquota

percentuale (tra il 2% e il 14%) del reddito professionale dichiarato. Il metodo di calcolo della pensione modulare è di tipo contributivo con correttivi. Il montante contributivo individuale, determinato dai contributi versati e rivalutato annualmente, al momento del pensionamento viene trasformato in rendita sulla base di un coefficiente corrispondente all'età anagrafica dell'iscritto in tale momento.

- pensione di inabilità: spetta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia perso completamente e in maniera permanente la capacità all'esercizio della professione, che si sia cancellato dagli Albi Professionali, a patto che abbia versato almeno 5 annualità di contribuzione¹⁸.
- pensioni di invalidità: spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione, a causa di malattia o infortunio, sia stata ridotta a meno di un terzo a patto che abbia versato almeno 5 annualità di contribuzione. È consentita la possibilità di rimanere iscritti all'Albo Professionale a fronte del versamento del contributo soggettivo minimo ridotto del 50% o dei contributi soggettivi eccedenti, in caso di prosecuzione dell'attività professionale, al fine di convertire, quando possibile, la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o anzianità anticipata. L'importo delle pensioni di invalidità e inabilità è determinato secondo le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia, con alcune peculiarità attinenti alla anzianità contributiva e/o alla percentuale finale spettante al richiedente. Si assicura comunque un importo minimo di pensione da rivalutare annualmente.
- pensione ai superstiti: la reversibilità spetta ai familiari superstiti del veterinario pensionato al momento del decesso; la prestazione indiretta spetta ai familiari superstiti del veterinario attivo, che al momento del decesso abbia versato almeno cinque annualità contributive.
- rendita pensionistica: al raggiungimento del 68° anno di età e con almeno 5 anni di effettiva contribuzione, è consentita la possibilità di convertire in rendita i contributi versati nel caso in cui manchino i requisiti minimi per ottenere altri trattamenti.

Sono, infine, previsti trattamenti liquidati con il meccanismo della totalizzazione e la restituzione dei contributi versati, nei soli casi in cui il richiedente al raggiungimento dei 68 anni abbia meno di cinque annualità versate.

Oltre alle prestazioni previdenziali l'ENPAV fornisce ai propri iscritti anche prestazioni assistenziali di:

- indennità di maternità: spetta alle iscritte all'ENPAV che non abbiano diritto ad usufruire di altre indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio, comprendenti i due mesi antecedenti la data del parto o dell'adozione e i tre mesi successivi. E' pari all'80% dei 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. L'indennità è riconosciuta, in misura minima, anche in caso di reddito negativo o uguale a zero. In casi particolari, tale indennità è riconosciuta al padre libero professionista, in alternativa alla madre.
- sussidi alla genitorialità: spettano alle madri professioniste per la gestione del bambino nei primi mesi di vita. I sussidi sono destinati alla copertura delle spese per gli asili nido, per il baby sitting e per la scuola dell'infanzia (per i casi di adozione fino a sei anni d'età del bambino). L'importo massimo del sussidio ammonta a € 300,00 mensili, erogato per una durata compresa tra i cinque

¹⁸ In caso di infortunio viene meno il limite contributivo minimo.

e gli otto mesi, attraverso la predisposizione di due graduatorie semestrali alle scadenze che saranno definite attraverso un bando annuale emanato dall'Enpav. In casi particolari, tali sussidi sono riconosciuti al padre, in alternativa alla madre.

- provvidenze straordinarie: spettano a tutti gli iscritti che versino in condizioni economiche precarie in conseguenza di infortunio, malattia o eventi di particolare gravità. Si tratta di una indennità una tantum erogata nei limiti di stanziamento annuo disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in ciascun esercizio. La misura della singola prestazione viene determinata caso per caso.
- sussidi per motivi di studio, riconosciuti per merito ai figli degli associati.
- rette di ammissione in case di riposo: è costituito dal contributo sulla spesa sostenuta dal richiedente per la retta annuale di dimora in misura non superiore al 75% della stessa retta e comunque per un importo mensile non superiore a 516,46 euro.
- prestiti e mutui: il prestito può essere richiesto da tutti gli iscritti all'ENPAV, in regola con l'iscrizione e la contribuzione, per l'avvio e sviluppo dell'attività professionale, la ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria o della casa di abitazione o per malattia grave o intervento chirurgico. L'importo massimo concedibile è di 30.000,0 euro. Sono state altresì definite delle Convenzioni con importanti Istituti bancari per l'erogazione di mutui agli iscritti a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato.
- polizza sanitaria: la polizza si articola in un Piano Base ed un Piano Integrativo. La copertura del Piano Sanitario Base è automatica e gratuita per gli iscritti, che possono estenderla, a proprie spese, al nucleo familiare. Gli iscritti possono inoltre acquistare il Piano Sanitario Integrativo per sé e per i propri familiari.

Contribuzione

L'iscrizione all'ENPAV prevede il pagamento da parte degli iscritti di diversi contributi in misura e in modalità diverse:

- contributo soggettivo: è obbligatorio per tutti gli iscritti ed è calcolato in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonché del reddito percepito attinente la professione veterinaria. Per i redditi prodotti nel 2014 tali aliquote risultano pari al 12,5% per redditi fino a 92.000 euro e 3% oltre tale limite. Il contributo soggettivo minimo, per l'anno 2015, è pari a € 2034,50. Coloro i quali si iscrivono all'Ente prima di aver compiuto i 32 anni usufruiscono della agevolazione di non pagare il contributo minimo per il primo anno di iscrizione, di pagare il 33% nel secondo anno di iscrizione, e il 50% nel terzo e quarto anno di iscrizione.
- contributo modulare: Contributo facoltativo da versare per un numero minimo di cinque anni, anche non consecutivi, ai fini di acquisire il diritto all'erogazione, in aggiunta alla pensione base retributiva ed unitamente a questa ultima, di una pensione aggiuntiva calcolata con il metodo contributivo con dei correttivi. Il contributo modulare annuo è pari ad una percentuale variabile (dal 2% al 14%) del reddito professionale prodotto nell'anno precedente ovvero del reddito convenzionale nel caso di reddito professionale pari a zero, negativo o inferiore al suddetto reddito convenzionale (15.200 euro per il reddito dichiarato nel 2014).
- contributo integrativo: tutti gli iscritti sono obbligati al versamento del contributo integrativo ottenuto tramite maggiorazione del 2% di tutti i corrispettivi derivanti dall'attività professionale, anche se esenti IVA. Il contributo integrativo minimo è pari a 469,50 euro. Per i neo iscritti con

età inferiore a 32 anni si applicano le stesse regole di riduzione del contributo minimo valide per il contributo soggettivo minimo obbligatorio.

- contributo di solidarietà: sono obbligati al versamento del contributo di solidarietà, nella misura del 3% dei redditi professionali netti, gli iscritti all'Albo Professionale che esercitano attività di lavoro dipendente ovvero gli iscritti presso Albi relativi ad altre professioni che non hanno optato per l'iscrizione all'ENPAV, nonché i veterinari che rinunciano all'iscrizione all'Ente in quanto, avendo raggiunto i 68 anni di età, non hanno maturato il diritto alla pensione. Il contributo di solidarietà non può essere inferiore ad una soglia rivalutata annualmente pari, per l'anno 2015, ad Euro 219,50.
- contributo di maternità: tale contributo è destinato all'erogazione delle indennità di maternità in favore delle libere professioniste. L'importo del contributo può essere annualmente rideterminato per garantire la copertura delle prestazioni di maternità. Il contributo di equilibrio previsto per l'anno 2015 è pari ad € 67,00.

Si prevedono altresì la possibilità per l'iscritto di richiedere la ricongiunzione di periodi assicurativi e il riscatto degli anni di laurea/ servizio militare.

Andamento congiunturale

Dai dati forniti dall'ente è possibile evincere l'andamento degli attivi dell'anno 2014, pari a 28.080, in leggero aumento (+1,8%) rispetto al periodo annuale precedente. Da considerare nello studio del fenomeno i 955 nuovi ingressi per l'ultimo anno. Aumentano dello 0,5%, quindi il numero di pensioni di vecchiaia che contribuiscono alla stagnazione del numero complessivo di prestazioni IVS. L'indice Iscritti / Prestazioni IVS, che sintetizza l'andamento delle variabili demografiche, mostra un trend positivo dopo un periodo di stagnazione (+1,8). A livello di importi i Contributi SIS subiscono un incremento importante, di circa 6 punti percentuale: la componente più importante risulta essere il contributo soggettivo obbligatorio, che cresce, nell'ultimo anno solare, dell'8,1%. Dato il limitato incremento del numero di iscritti quest'ultima variazione incide con particolare consistenza sul contributo medio SIS che passa da 2.705 euro a 2.828 euro (+4,5%). Tale incremento può essere ascritto solo in maniera limitata all'incremento dei redditi medi; maggiore impatto risulta avere l'effetto delle riforme che hanno interessato l'Ente. E' necessario, inoltre, sottolineare l'incremento delle prestazioni totali IVS, superiore al 3,50%, e, data la minor consistenza dell'incremento del numero di prestazioni analoghe, l'incremento del 3,5% delle prestazioni IVS medie. L'andamento crescente dei contributi S.I.S. risulta più marcato di quello relativo alle prestazioni IVS, di conseguenza si registra un incremento apprezzabile (+1%) dell'indice Contributo medio SIS/Prestazione media IVS.

Andamento di Lungo Periodo

Espandendo l'orizzonte temporale dal 2007 al 2014 si può notare come l'andamento degli iscritti sia crescente con una certa costanza, passando da 24.902 a 28.080. Si rileva una certa variabilità tra il numero degli iscritti che tocca il massimo nel 2010, facendo registrare 1.138 nuovi attivi, e il minimo nel 2009 con 858 nuovi attivi. Meno marcato risulta l'incremento del periodo relativo al numero delle prestazioni IVS, pari in termini percentuali dal 2007 al 2014 al 5%. Le riforme portano inoltre ad un deciso calo nel tempo del numero dei pensionati. L'andamento dell'indice relativo alle grandezze demografiche presenta quindi un trend crescente che si attenua con il tempo, si registrano forti incrementi fino al 2009, poi una concreta stagnazione se si esclude il dato dell'ultimo anno.

La situazione risulta più complessa a livello di importi: le riforme che hanno interessato l'Ente hanno portato sensibili incrementi nel valore assoluto dei contributi, di gran lunga superiori sia al tasso di inflazione che di quella relativa al numero degli iscritti. La crescita degli stessi non può certo essere imputata totalmente alla crescita dei redditi medi, che passano dai 14.861 euro dichiarati nel 2007 ai 16.586 euro dichiarati nel 2013. A livello aggregato, anche le prestazioni IVS in termini di importi nominali presentano un trend crescente costante, superiore al tasso d'inflazione, che arriva complessivamente a portare un aumento del 42%. Quest'ultimo incremento incide particolarmente sul livello della prestazione media che passa dai 4.238 euro del 2007 a 5.740 euro del 2014. Gli andamenti in termini nominali sono sintetizzati dall'indice Contributo medio S.I.S. / Prestazioni medie I.V.S. che vede una sostanziale stagnazione interrotta dal forte incremento del contributo medio registrato nel 2013.

Le analisi effettuate sono riassunte nei seguenti grafici.




Figura 3.1.10.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) - ENPAV

Le politiche per ampliare la platea dei contribuenti e le aliquote contributive, dal 1999 a seguire, sono state utili ai fini di un andamento crescente delle entrate contributive, a fronte di una spesa pensionistica crescente ma in modo meno marcato; la conseguenza diretta, di quanto sopra affermato, si concretizza in un saldo tecnico di gestione positivo e sempre più consistente che non è stato intaccato dalla congiuntura economica attuale.




Figura 3.1.10.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (ENPAV)

3.1.11 Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in agricoltura – ENPAIA 1

Cenni storici

L'ENPAIA oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l'Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura.

Nasce come istituto “parasindacale” in virtù dell'Accordo Collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei Lavoratori Agricoli, con il compito di gestire assistenza di malattia per gli impiegati agricoli e forestali, alla Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali (CNAIAF), istituita con R.D. 14 luglio 1937, n. 1485, mediante successivi accordi sindacali, viene affidata anche la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni, del trattamento per l'indennità di anzianità (oggi trattamento di fine rapporto) e del fondo di previdenza.

Con Legge del 29 novembre 1962, n. 1655 assume personalità giuridica di diritto pubblico e muta la propria denominazione in Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (E.N.P.A.I.A.).

Il 9 giugno 1971 l'ENPAIA sottoscrive una convenzione con ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Italiane) e SNEBI (Sindacato Nazionale Bonifiche Italiane) per la gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, valida per 50 anni e tacitamente rinnovabile di decennio in decennio salvo revoca entro sei mesi dalla scadenza.

Con la Legge 833/1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'ENPAIA viene privata della gestione dell'assicurazione contro le malattie assumendo a pieno titolo la veste di Ente gestore di previdenza integrativa.

Successivamente, in applicazione del D. L.vo 30 giugno 1994, n. 509 – attuativo dell'art. 1 della legge di delega 24 dicembre 1993, n. 537 – l'Ente è stato trasformato in Fondazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, assumendo poi la denominazione di Fondazione “Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati in agricoltura”.

Nel 1996 la Fondazione ENPAIA ottiene la gestione delle nuove Casse degli Agrotecnici e dei Periti Agrari istituite ai sensi del decreto legislativo n°103/96.

Con la privatizzazione l'ENPAIA si ripropone alle categorie agricole come Cassa Bilaterale, frutto della volontà pattizia espressa dai rappresentanti degli imprenditori e degli impiegati e dirigenti, capace di offrire forme di tutela adeguate ai nuovi tempi.

In quest'ottica assume il service amministrativo a FILCOOP, fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dipendenti delle cooperative e cura, in base al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, il supporto direzionale e amministrativo di AGRIFONDO, fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per dirigenti, quadri e impiegati agricoli. L'attività di service amministrativo riguarda anche fondi integrativi dell'assistenza erogata dal Servizio Sanitario Nazionale: il Fondo sanitario impiegati agricoli (FIA) e il Fondo sanitario integrativo di categoria per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (FIS).

L'ENPAIA 1 comprende attualmente **una gestione ordinaria** (Fondo per il trattamento di fine rapporto, Fondo di Previdenza, Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali), **una gestione speciale** (Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali). L'ENPAIA 2 comprende, invece, **due gestioni separate** (Previdenza Obbligatoria dei Periti Agrari e Previdenza Obbligatoria degli Agrotecnici); tali gestioni verranno analizzate nella sezione dedicata agli Enti istituiti secondo il D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103.

La diversa natura delle gestioni separate, aventi natura di Casse privatizzate ex D.L. 103/96, rende necessaria una trattazione distinta di questi due Enti (per chiarezza denominati ENPAIA2) rispetto alla gestione ordinaria e alla gestione speciale (ENPAIA1).

ENPAIA 1

Prestazioni

Le prestazioni previdenziali ed assistenziali gestite dalla Fondazione ENPAIA ai sensi dell'art.2 della legge n. 1655 del 1962 e le prestazioni basate sull'accordo con ANBI e SNEBI sono:

a) GESTIONE ORDINARIA:

- Trattamento di Previdenza: Il trattamento di previdenza assicura la corresponsione di prestazioni economiche al verificarsi dei seguenti eventi: a) morte che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio b) invalidità permanente totale ed assoluta che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio c) raggiungimento del 65° anno di età.

In relazione al punto c) è possibile aggiungere che ogni iscritto alimenta un *conto individuale* (in parte) attraverso il versamento del contributo per il Fondo di previdenza (descritto più avanti); al raggiungimento del 65° anno¹⁹ di età oppure alla chiusura del rapporto di lavoro subordinato nel settore agricolo viene corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%.

- Prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali: l'assicurazione dà diritto alle seguenti prestazioni: a) indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea b) indennità per invalidità permanente assoluta o parziale c) indennità per il caso di morte d) in caso di infortunio sul lavoro, un contributo per l'applicazione di apparecchi protesici, e per indispensabili cure fisioterapiche nella misura stabilita annualmente dalla Commissione, di cui al successivo art.23 e) indennità di ricovero.

¹⁹ Eccezione al requisito anagrafico di 65 anni per superstiti in caso di morte iscritto e all'iscritto che:

- abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria o in forma sostitutiva se non abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro;
- sia stato colpito da invalidità permanente totale o assoluta;
- abbia interrotto il rapporto di lavoro da 6 mesi se non se ne instaura un altro con obbligo di iscrizione all'Ente.

- Trattamento di fine rapporto: prevede l'erogazione del TFR, accantonato e rivalutato ai sensi di legge, in sostituzione del datore di lavoro. A richiesta dell'interessato avente diritto²⁰ viene corrisposta anche l'anticipazione sul TFR.

b) GESTIONE SPECIALE:

- Prestazioni Fondo di Quiescenza dei dipendenti consorziali: prevede l'erogazione ai consorzi (dietro versamento del contributo descritto più avanti) delle somme loro occorrenti per: a) il pagamento dei trattamenti di quiescenza - indennità di anzianità e/o pensione - dovuti dai Consorzi medesimi per le cessazioni dei rapporti di lavoro b) il pagamento dell'Anticipazione sul TFR, dell'indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte con garanzia di corresponsione di almeno 10 mensilità nel caso in cui la premorienza avvenga prima del compimento del decimo anno di anzianità di servizio e della pensione consortile in luogo del TFR nei casi previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento.

Contribuzione

Così come riportato all'art. 2 della legge del 29 novembre 1962, n. 1655, i contributi da versare all'Ente sono i seguenti:

a) GESTIONE ORDINARIA:

- Contributo per il Fondo Previdenza: nella misura del 4% della retribuzione, di cui il 2,5% a carico del datore di lavoro e il restante 1,5% a carico di dirigenti o impiegati dell'agricoltura. Il contributo versato confluisce nella misura del 1% a copertura del *Rischio Morte e Invalidità permanente* e del 3% nel *Conto Individuale dei singoli assicurati* (punto c) del trattamento di previdenza);
- Contributo per l'Assicurazione contro Infortuni: l'onere è suddiviso a metà tra il datore di lavoro e l'iscritto ed è pari al 2% della retribuzione per i dirigenti e all'1% della retribuzione per gli impiegati dell'agricoltura.
- Contributo di accantonamento Fondo TFR: pari al 6,5% della retribuzione lorda mensile. Esso è addebitato nella misura del 6% detraendo la quota dello 0,50% che viene accreditata alle aziende in quanto da queste dovuta in via aggiuntiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS. L'importo corrispondente al predetto 0,50% viene portato in detrazione dall'ammontare del Trattamento di Fine Rapporto spettante a ciascun dipendente (art. 3 della legge 297/82).

Si segnala che a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale (legge 833/78) l'ENPAIA. ha perso la gestione dell'assicurazione contro le malattie; per tale ragione il contributo riportato all'art. 2 della legge del 29 novembre 1962, n. 1655 non viene più riscosso dall'Ente.

Si segnala che per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente un contributo addizionale pari al 4 per cento dell'importo dei contributi medesimi.

²⁰ L'anticipazione sul TFR è corrisposta una sola volta nel corso del rapporto con almeno 8 anni di servizio e in misura non superiore al 70% del montante accumulato. Sono erogabili anticipazioni in misura massima del 10% degli aventi diritto per ogni anno e comunque in misura non superiore al 4% dei dipendenti dell'azienda.

I contributi dovuti dal dirigente o dall'impiegato dell'agricoltura sono direttamente trattenuti e versati dal datore di lavoro che è soggetto a sanzione per ritardato pagamento/denuncia nella misura del coefficiente fisso 5.5% + TUR, mentre per omessa denuncia è pari al 30% annuo dei contributi.

b) **GESTIONE SPECIALE:**

Il contributo dovuto da ciascun Consorzio di Bonifica iscritto al Fondo di Quiescenza (Gestione Speciale) è fissato nella misura del 8.44% dell'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte, per l'anno solare di competenza, a tutto il personale al quale si applica il CCNL di categoria.

Andamento congiunturale

Gli iscritti alla Gestione Ordinaria della Fondazione ENPAIA nel 2014 sono 36.004, stazionari rispetto al 2013. Inoltre, risultano iscritti alla Gestione Speciale 7.402 dipendenti consorziali (+0,8% rispetto all'anno precedente).

Le entrate contributive per la Gestione Ordinaria nell'ultimo esercizio sono risultate pari a circa 126 milioni di euro, in crescita dell'1,5% rispetto al 2013. All'interno di tale voce sono ricompresi i contributi del fondo di previdenza, il contributo dell'assicurazione contro gli infortuni, il contributo di accantonamento del fondo TFR e le sanzioni. Inoltre, come da art. 2 della legge del 29 novembre 1962, n. 1655 l'Ente nel 2014 ha incassato anche il contributo addizionale per un importo pari a circa 5 milioni di euro.

Le entrate contributive per la Gestione Speciale sono diminuite dello 0,2% rispetto all'anno precedente facendo registrare un valore assoluto pari a circa 21 milioni di euro.

Il contributo medio versato alla Gestione Ordinaria²¹ è stato pari a 3.508 euro, +1% rispetto al precedente esercizio.

Il numero delle prestazioni erogate dalla Gestione Ordinaria è pari nel 2014 a 6.208 (sono inclusi i trattamenti di previdenza, le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e le prestazioni per trattamenti di fine rapporto) con un decremento percentuale pari al -10,9%. Il numero delle prestazioni erogate dalla Gestione Speciale nel 2014 è pari a 548 con un decremento percentuale pari al 27,8% rispetto all'anno precedente.

Le prestazioni erogate nel 2014 dalla Gestione Ordinaria ammontano a circa 78 milioni di euro con un incremento dell'8,8% rispetto all'anno precedente. Invece, le prestazioni erogate nel 2014 dalla Gestione Speciale ammontano a circa 13,7 milioni di euro con un incremento del 12,3% rispetto all'anno precedente.

Andamento di lungo periodo

Analizzando i dati della Fondazione ENPAIA dal 2007 al 2014 si evince un incremento del numero degli iscritti alla Gestione Ordinaria del 4,5% e una riduzione degli iscritti alla Gestione Speciale del 6,6 %. Per la Gestione Speciale l'andamento decrescente del numero di iscritti contribuenti è stato accompagnato, nel periodo di analisi, da una riduzione del numero di prestazioni richieste relativamente più accentuato (-48% rispetto al 2007).

La Gestione Ordinaria è stata caratterizzata da un trend altalenante del numero delle prestazioni complessive che ha portato ad un decremento del -25,4% tra il 2007 e il 2014. Le dinamiche

²¹ Il contributo è stato calcolato senza includere le sanzioni e il contributo addizionale.

sottostanti l'andamento aggregato sono guidate da trend disomogenei tra le specifiche prestazioni previdenziali.

Il contributo medio della Gestione Ordinaria è aumentato nel periodo 2007-2014 del 15,5%.

La prestazione media erogata dalla Gestione ordinaria (considerando tutte le diverse tipologie di prestazioni) tra il 2007 e il 2014 subisce un incremento pari al 39,7%.




Figura 3.1.11.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) – ENPAIA 1 GESTIONE ORDINARIA




Figura 3.1.11.2: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) – ENPAIA 1 GESTIONE SPECIALE

3.1.12 Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI

Cenni storici

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" nel quadro pluralistico del sistema previdenziale del nostro Paese, si colloca nella categoria di enti deputati a compiti di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria nell'ambito del disposto dell'art. 38 della Costituzione il quale, come è noto, recita al comma 2; "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" ed al comma 4; "Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".

L'INPGI è l'unica istituzione che gestisca unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto.

A tale assetto tecnico-giuridico si è pervenuti attraverso un processo evolutivo graduale che prende l'avvio dalla costituzione a livello regionale delle "*Casse pie di previdenza dei giornalisti*" che sorsero, quale forma di mutualità volontaria, intorno al 1870 quando ancora in Italia mancava un ordinamento giuridico della previdenza sociale.

Successivamente, sentita l'esigenza di un organismo unitario e a carattere nazionale, nel corso della negoziazione sindacale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico viene inserita la proposta, accettata dagli editori, di costituire un apposito "Fondo".

Nasce, pertanto, come istituto contrattuale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani che, con Regio Decreto N. 838 del 25 marzo 1926 (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1926), viene formalmente eretto a ente morale.

Con l'emanazione della legge n. 3316, del 31 dicembre 1928 viene decretata la cessazione ufficiale delle "Casse pie" e la loro fusione nel neocostituito Istituto.

L'esistenza dell'Istituto è messa a dura prova dall'emanazione del provvedimento legislativo del 1950 che fa sorgere in capo agli editori obblighi contributivi anche nei confronti dell'INPS per versamenti già dovuti all'INPGI.

Si deve all'on. Rubinacci l'iniziativa legislativa che, preso atto della peculiarità dell'attività professionale dei giornalisti, che li vede esposti oltre che ai normali rischi inerenti il rapporto di lavoro anche all'alea delle vicende politiche, si conclude con l'emanazione della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, con la quale viene riconosciuto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" il carattere sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti ad esso iscritti ed acquista natura giuridica di ente di diritto pubblico con personalità giuridica ed autonomia gestionale.

La legge Rubinacci stabilisce, comunque, che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro e le prestazioni erogate dall'Ente non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di assicurazione obbligatorie.

Già dopo il primo quadriennio emerge l'esigenza di assicurare un consolidamento tecnico-amministrativo della previdenza dei giornalisti cui si dà risposta tramite la legge del 9 novembre 1955 n. 1122 (Legge Vigorelli), contenente "Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale

attuata dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola". Questa legge ha provveduto a definire i soggetti assicurati, la retribuzione imponibile, le sanzioni applicabili in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi, i poteri ispettivi conferiti ai funzionari addetti alla vigilanza.

Le iniziative di sviluppo perseguite dopo le due leggi fondamentali (Rubinacci e Vigorelli) e dei conseguenti atti - statuto e regolamento -, sia sotto il profilo istituzionale che della tutela, con sensibile ampliamento delle competenze e perfezionamento delle normative hanno portato gradatamente l'ente su posizioni di avanguardia, o almeno di anticipazione, nelle aree di sua competenza, facendone uno strumento indispensabile alla tutela della professione di giornalista e conseguentemente della libertà di stampa.

Attualmente in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che reca disposizioni in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l'INPGI ha assunto la natura giuridica di "Fondazione", dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma assoggettata al controllo statale sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro.

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani è composto da due distinte gestioni:

- **Gestione Sostitutiva:** relativa ai giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico o che compori prestazioni riservate alla professione giornalistica
- **Gestione Separata:** relativa ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (Co. Co. Co.) ancorché svolgano in contemporanea anche un'attività di lavoro subordinato. La Gestione Separata sarà trattata nella sezione dedicata agli Enti istituiti con il D. Lgs. Del 10 febbraio 1996 n. 103.

Gestione Sostitutiva

Prestazioni

La Fondazione INPGI eroga prestazioni previdenziali e assistenziali tipiche degli Istituti Pubblici come l'INPS:

- pensione di vecchiaia: al raggiungimento del 65° anno di età per gli uomini e 60 per le donne²², con 240 mensilità contributive versate e a condizione della cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente;
- pensione di vecchiaia anticipata:
- pensione di vecchiaia supplementare: supplementare può essere conseguita soltanto da coloro che: siano già titolari di una pensione a carico di un altro Fondo sostitutivo esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (INPS, Enpals, etc.) escluse le Casse

²²Dal 1° Luglio 2012 al 2021 i requisiti di vecchiaia per le donne verranno allineati gradualmente a quelli degli uomini

Professionali dei liberi professionisti, abbiano accreditati all'INPGI un numero di contributi non sufficiente per ottenere una pensione autonoma; abbiano raggiunto l'età minima pensionabile prevista per ottenere la pensione di vecchiaia (vedi sezione "pensione di vecchiaia"), abbiano cessato qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, sia a carattere giornalistico che di altra natura.

- pensione di anzianità: al raggiungimento di 35 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa in concorrenza con i 62 anni di età (nel 2014), o alternativamente al raggiungimento di 40 anni di contribuzione. In alternativa, è possibile accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione unitamente ai 57 anni di età, con l'applicazione delle percentuali di abbattimento in rapporto agli anni ed ai mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti indicati precedentemente, ovvero, se più favorevoli, 40 anni di contribuzione;

- pensione invalidità: spetta all'iscritto permanentemente inabile ad esercitare la professione giornalistica che abbia effettivamente cessato l'attività giornalistica e che abbia versato almeno 180 contributi mensili o non meno di 60 dei quali almeno 12 nell'ultimo quinquennio. Qualora l'invalidità derivi da causa di servizio, decade il requisito di contribuzione minima. I criteri di calcolo coincidono con quelli relativi alla pensione di vecchiaia e il trattamento pensionistico non può risultare inferiore a quello risultante da 20 anni di contribuzione;

- pensione ai superstiti: la reversibilità spetta ai familiari superstiti del giornalista pensionato al momento del decesso; la prestazione indiretta spetta ai familiari superstiti del giornalista attivo, che al momento del decesso abbia versato almeno 180 contributi mensili o almeno 60 dei quali almeno 12 nell'ultimo quinquennio. Tali limiti contributivi decadono in caso di decesso dovuto a infortunio sul lavoro, malattia professionale, per causa di guerra o per causa di servizio.

L'INPGI gestisce anche altri trattamenti economici quali indennità in caso di tubercolosi, di disoccupazione, di Cassa Integrazione, assegni per il nucleo familiare, in caso di infortunio e ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge.

Il calcolo della pensione si ottiene applicando per ogni anno intero di contribuzione l'aliquota fissa del 2,66%:

- per contribuzioni acquisite, prima del 23.07.1998, fino al limite della media retributiva della categoria dell'anno precedente alla decorrenza in pensione;
- per contribuzioni acquisite a decorrere dal 24.07.1998 fino al limite del minimo contrattuale annuo del redattore ordinario aumentato del 20% e vigente l'anno precedente al decorrere della pensione.

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite suddetto si applica l'aliquota:

- 2% fino al 33% di eccedenza su soglia;
- 1,66% fino dal 33% al 66% di eccedenza su soglia;
- 1,33% fino dal 66% al 90% di eccedenza su soglia;
- 0,90% fino oltre il 90% di eccedenza su soglia.

Per anzianità contributive anteriori al 01.01.1993 si applicano le norme previste dal D.lgs. n°503/92.

L'importo della retribuzione da considerare ai fini del calcolo del trattamento pensionistico si compone di quattro differenti quote (Quota A, Quota B, Quota C, Quota D) con differenti regole di computo.

Quota di Pensione	Soggetti Interessati	Media Retributiva pensionabile individuale	Media Retributiva di riferimento	Indici rivalutazione
Quota A (contributi fino al 31/12/1992)	TUTTI	Ultimi 5 anni, o, se più favorevoli 10 migliori	Media retributiva della categoria	Costo vita ISTAT
Quota B (Contributi da gennaio 1993 a luglio 1998)	(1) Più di 15 anni al 31/12/1992	Ultimi 10 anni o, se più favorevoli, 10 anni migliori	Media retributiva della categoria	Costo vita ISTAT+1%
	(2) Meno di 15 anni al 31/12/1992	Tutti gli anni dopo il 1/01/1993 al netto degli scarti D.lgs. 373/1993, + ultimi 5 anni al 31/12/1992		
Quota C (Contributi post agosto 1998)	Già iscritti INPGI al 24/07/1998	(Vedi Quota B)	Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%	Costo vita ISTAT+1%
	Iscritti INPGI dopo il 24/07/1998	Tutta la vita lavorativa		
Quota D (Contributi post entrata in vigore riforma 1/01/2006)	TUTTI	Tutta la vita lavorativa	Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%	Costo vita ISTAT+1%

Tabella 3.1.12.1: Tabella riassuntiva delle quote di composizione della retribuzione pensionabile "INPGI – Gestione Sostitutiva"

Contribuzione

Il reddito imponibile cui applicare le aliquote contributive è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Sono escluse dalla base imponibile:

1. somme corrisposte a titolo di TFR;
2. somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
3. proventi e indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni;
4. somme poste a carico di gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge; somme prestazioni erogate da casse, fondi e gestioni pensionistici previdenziali; proventi derivanti da polizze assicurative; compensi erogati per conto di terzi non attinenti la prestazione lavorativa;
5. erogazioni collegate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività dell'azienda;
6. contributi e somme a carico del datore di lavoro destinati al finanziamento di forme pensionistiche complementari;
7. i trattamenti di famiglia di cui al T.U.I.R, art. 3.

I contributi obbligatori sono dovuti all'INPGI, dal datore di lavoro e dal lavoratore, ogniqualvolta si instauri un rapporto di lavoro subordinato a carattere giornalistico tra un'azienda e un giornalista professionista, praticante, pubblicitista.

Attualmente la contribuzione spettante all'INPGI è pari al 34,83% della retribuzione imponibile (26,04% a carico del datore di lavoro, 8,79% a carico del giornalista).

Relativamente alla contribuzione a carico del datore di lavoro, questa riguarda quanto di seguito elencato nella tabella.

22,28%	Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)
1,61%	Assicurazione contro la disoccupazione
0,30%	Fondo di garanzia per il TFR (L.297/82) ²³
1,80%	Di cui 0,30% per mobilità, 0,50% per ammortizzatori sociali ²⁴ e 1% per ammortizzatori sociali (decorrenza 9/2014-12/2016)
0,05%	Assegno per nucleo familiare
26,04%	Totale

Tabella 3.1.12.2: Dettaglio della contribuzione a carico del datore di lavoro

La contribuzione a carico del giornalista è scomposta come di seguito:

- 8,69% assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)
- 0,10% contributo per ammortizzatori sociali²⁵

Inoltre è dovuto un contributo del 1%, a carico del giornalista, sulla quota di retribuzione mensile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Sono previste ulteriori forme di contribuzione sia a carico del datore di lavoro che del giornalista:

- A carico del datore di lavoro:
 - Contributo infortuni: 11,88 euro mensili, per 12 mesi;
 - Fondo Integrativo di previdenza: 1,50%, contributo non dovuto per giornalisti praticanti, pubblicitisti e professionisti con contratto a termine;
 - Contributo di solidarietà: 10% sull'importo dell'1,50% al Fondo Integrativo INGPI, sugli importi dati alla Casagit e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro.
- A carico del giornalista:

²³è dovuto solo per i giornalisti, di aziende con meno di 50 dipendenti, che abbiano optato per il mantenimento del TFR in azienda.

²⁴il contributo di mobilità non è dovuto per imprese non soggette alla CIGS.

²⁵dovuto da giornalisti dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS.

- Contributo al Fondo di Perequazione: 5,00 euro mensili, per 12 mesi, dovuto da tutti i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro regolato dall'art. 1 del CNLG, nonché dai titolari di rapporto di lavoro ex artt. 2,12,36 con retribuzioni pari o superiori a quella minima contrattuale del redattore con più di 30 mesi di anzianità.

Andamento congiunturale

Nell'ultimo anno solare la gestione sostitutiva dell'Istituto vede una leggera crescita del numero degli iscritti attivi, di poco inferiore allo 0,5%. Il numero di prestazioni IVS cresce del 3,4%, anche se, osservando nel dettaglio l'andamento delle prestazioni, si nota che il numero delle pensioni di vecchiaia anticipata e anzianità cresce in misura superiore, rispettivamente del 9,9% e del 6,4%, mentre quelle di vecchiaia registrano una crescita di circa l'1,5%. L'andamento delle grandezze aggregate si ripercuote a livello di importi nominali in una leggera diminuzione degli introiti derivanti dai contributi obbligatori, che diminuiscono dello 0,7%. Ancora più marcato appare il decremento delle entrate se si osserva la variazione del contributo medio IVS, che scende da 12.457 del 2013 ai 12.324 euro del 2014, pari ad una diminuzione di circa l'1%. In controtendenza risultano essere le uscite per prestazioni IVS che vedono un incremento in termini nominali di circa il 4%, andando praticamente a doppiare il tasso d'inflazione del periodo. Dato l'incremento del numero dei trattamenti pensionistici, risulta aumentato di circa l'1% il livello di prestazione media. E' chiaro, perciò, come le variazioni nell'indice Contributo medio IVS²⁶ / Prestazioni medie IVS si porti ad un livello leggermente inferiore alla scorsa annualità, toccando quota 0,23.

Andamento di lungo periodo

Il trend di lungo periodo, considerando l'intervallo 2007-2014, mostra un incremento costante degli iscritti attivi che passano da 25.238 a 28.264. Anche la popolazione degli attivi pensionati risulta in costante crescita, passando da 27 a 54 nel periodo considerato.

Crescente risulta anche il trend relativo alle prestazioni IVS che nel complesso fa registrare un incremento del 37% dal 2007, trainato in particolar modo, dal forte peso della componente pensioni per anzianità e vecchiaia anticipata, quest'ultima raddoppiata dal 2009 al 2011 (prepensionamenti a carico dello Stato).

L'impatto sull'indice Iscritti / Prestazioni non è particolarmente significativo, sia perché lo stesso rimane sufficientemente costante almeno dal 2008 al 2012, sia perché non rappresenta un indicatore tale da rappresentare il reale trend del mercato del lavoro nell'ambito del settore editoriale, in quanto nella platea degli attivi è ricompresa una platea di iscritti non pensionati che nell'anno di riferimento non produce reddito quindi contribuzione.

A livello di importi nominali si nota una crescita importantissima dei contributi obbligatori, dal 2007 al 2008, per poi incontrare nel 2013 una sostanziale diminuzione che riporta il livello a quello del 2007, confermata anche nel 2014. Di contro le prestazioni IVS registrano nello stesso periodo un incremento del 45%, che testimonia il peggioramento del saldo tecnico IVS e dell'indice Contributi medi IVS / Prestazioni medie IVS fortemente decrescente dal 2008, come mostrato dai grafici sottostanti.

²⁶Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente), per la gestione sostitutiva dell'AGO l'indicatore è riferito alla sola IVS.




Figura 3.1.12.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) - INPGI GESTIONE SOSTITUTIVA

Si può notare dai dati forniti dall'Istituto come il saldo di gestione previdenziale IVS risulti decrescente nel tempo passando da 57 milioni del 2008 a - 95 milioni del 2014. E' chiaro come la causa principale sia la diminuzione dei contributi sia in termini aggregati che relativi non bilanciata da un decremento delle prestazioni offerte dall'Istituto.




Figura 3.1.12.2: Andamento Contribuzione SIS IVS- Pensioni IVS (INPGI GESTIONE SOSTITUTIVA)

3.2 Enti a carattere assistenziale appartenenti al perimetro AdEPP

3.2.1 Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti”- CASAGIT

Cenni storici

La Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti”, denominata CASAGIT, è un’associazione privata a carattere nazionale e senza fini di lucro, costituita nel novembre 1974 con voto unanime dal Consiglio della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in adempimento del voto degli organi esecutivi della stessa FNSI, dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

La Cassa è ispirata da una forma di mutualismo atipico basato sul principio di ripartizione dei rischi tra i soci cui si aggiunge un criterio di contribuzione non uniforme, ma commisurato alle capacità di guadagno del singolo iscritto. La copertura sanitaria integrativa è estendibile all’intero nucleo familiare a carico del socio a prescindere dalla sua composizione e natura.

Da settembre 2012 al tradizionale profilo contrattuale se ne sono aggiunti altri tre dedicati a colleghi impegnati nella professione con modalità diverse da quelle dei Contratti Nazionali di Lavoro Giornalistico sottoscritti dalla FNSI. Come per il profilo contrattuale possono essere assistiti coniugi, conviventi e, anche a titolo proprio, figli e superstiti.

Prestazioni

La Cassa concorre alle spese sanitarie sostenute dai soci e dal relativo nucleo familiare in linea con le disposizioni riportate nelle “Norme e tariffe per l’erogazione delle prestazioni”.

Il concorso di CASAGIT alle spese sanitarie non è previsto per gli accertamenti e i trattamenti obbligatori a norma di legge e per le prestazioni effettuate esclusivamente con finalità di ordine estetico o comunque non attinenti specificatamente alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. Il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute, decade qualora la relativa documentazione venga presentata oltre la fine del trimestre successivo a quello della data riportata sul giustificativo di spesa.

La CASAGIT garantisce, in maniera differenziata in relazione al profilo prescelto, un concorso alle spese mediche su un intero ventaglio di prestazioni sanitarie tra cui: ricoveri, visite specialistiche, accertamenti clinici e diagnostici, cure odontoiatriche, medicinali, ticket, terapie fisiche e riabilitative ed acquisto di lenti per occhiali. Caso unico nel panorama italiano la Cassa eroga direttamente, e non tramite assicurazioni, contributi per l’assistenza domiciliare ai non autosufficienti. Assicura, inoltre, un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Sono convenzionate in forma diretta con la CASAGIT circa 170 strutture per ricoveri e interventi chirurgici, compresi centri di eccellenza presso strutture pubbliche operanti in regime di intramoenia, oltre 600 dentisti per 720 studi, più di 90 centri diagnostici e 19 poliambulatori specialistici nelle principali città italiane.

In particolare le prestazioni sanitarie per le quali è garantito il concorso alla spesa da parte della Cassa, in base allo specifico Profilo assistenziale, sono:

1. Profilo Uno
 - accertamenti clinici e diagnostici

- assistenza socio-sanitaria ai non autosufficienti
- assistenza infermieristica domiciliare continuata in stato di malattia in fase acuta
- cure e protesi dentarie
- cure termali
- interventi di chirurgia ambulatoriale
- lenti correttive della vista
- medicinali
- prestazioni terapeutiche
- protesi, tutori ortopedici e presidi terapeutici
- ricoveri in istituti di cura pubblici e privati
- ricoveri per lungo-degenza, per malati in fase terminale e per malattie nervose e mentali
- visite specialistiche, consulti e visite omeopatiche
- quote poste a carico degli assistiti che si avvalgono del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni erogate dalla CASAGIT

2. Profilo Due

- accertamenti diagnostici
- cure e protesi dentarie
- cure termali
- lenti correttive della vista
- prestazioni terapeutiche
- protesi, tutori ortopedici e presidi terapeutici
- ricoveri in istituti di cura pubblici e privati
- visite specialistiche
- quote poste a carico degli assistiti che si avvalgono del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni rimborsate dalla CASAGIT

3. Profilo Tre e Profilo Quattro

- accertamenti diagnostici
- cure e protesi dentarie
- lenti correttive della vista
- prestazioni terapeutiche (solo ai Titolari iscritti al Profilo Tre)
- ricoveri in istituti di cura pubblici e privati
- quote poste a carico degli assistiti che si avvalgono del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni rimborsate dalla CASAGIT

Contribuzione

La contribuzione di CASAGIT è articolata in base ai quattro profili di copertura sanitaria definiti nel Regolamento.

Per quanto riguarda il **Profilo Uno**, i titolari di posizione (obbligati o volontari) contribuiscono secondo tre diverse fattispecie:

- in percentuale sulla retribuzione nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria. Fanno parte di questo profilo contributivo

i Soci Titolari di un CNLG/accordo sottoscritto dalla FNSI, e recepito dal Consiglio di Amministrazione, che sono obbligatoriamente iscritti alla CASAGIT;

- in percentuale sul trattamento lordo di pensione percepito; fanno parte di questo profilo contributivo i Soci e Aggregati titolari di pensione erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani o da Enti diversi;
- in quota fissa determinata in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della CASAGIT risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Fanno parte di questo profilo contributivo i Soci e Aggregati iscritti volontariamente, compresi i dipendenti di Organismi di Categoria. Il Consiglio di Amministrazione definisce la quota di contribuzione e può definire riduzioni della stessa in base al reddito lordo, denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza.

In particolare la contribuzione prevista è di seguito schematizzata.

1. Soci Contrattualizzati:

Sono tenuti al versamento di un contributo in percentuale sul reddito lordo da lavoro dipendente al quale può essere aggiunta una quota in misura fissa.

La quota associativa dovuta è calcolata applicando l'aliquota, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla retribuzione lorda nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria.

La quota associativa riguardante i Soci non può essere inferiore a quella annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (minimale contributivo) sulla base dei principi di sostenibilità economico-finanziaria della Cassa risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Il minimale contributivo è dovuto anche dai Soci a cui è applicato il contratto di solidarietà.

Tipologia Socio	Base di calcolo	Valore
Giornalisti professionisti, pubblicisti occupati a tempo pieno, praticanti ed iscritti a elenco stranieri, titolari di rapporto regolato da contratti FNSI	Retribuzione lorda percepita	3,50%
Giornalisti coniugi conviventi entrambi contrattualizzati (conguaglio attivo annuale)	Contributo versato dai coniugi/conviventi	0,88% Restituzione 25% del contributo al coniuge con contribuzione minore
Giornalisti contrattualizzati (professionisti o pubblicisti) in aspettativa facoltativa per maternità, in congedo parentale o in aspettativa generica senza reddito	3,50% su retribuzione minima contrattuale del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale Contributo minimo annuale (sono previsti limiti minimi mensili e trimestrali)	1.344,00 Annuo
Giornalisti contrattualizzati (praticanti)	3,50% su retribuzione minima contrattuale del redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale Contributo minimo annuale (sono previsti limiti minimi mensili e trimestrali)	612,00 Annuo

Giornalisti contrattualizzati in servizio (professionisti o pubblicisti)	3,50% su retribuzione minima contrattuale del redattore con meno 30 mesi di anzianità professionale Contributo minimo annuale (sono previsti limiti minimi mensili e trimestrali)	1.044,00 Annuo 1.008,00
Giornalisti contrattualizzati in assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio	Ultima retribuzione intera percepita	3,50%
Giornalisti contrattualizzati in aspettativa per motivi sindacali o per ricoprire cariche pubbliche elettive o per temporaneo assolvimento incarichi remunerati	Reddito superiore a 100.000 euro	3.396 Annuo 849 Trimestrale 283 Mensile
	Reddito compreso tra 71.315 euro e 100.000 euro	3.084 Annuo 771 Trimestrale 257 Mensile
	Reddito inferiore a 71.315 euro	2.772 Annuo 693 Trimestrale 231 Mensile
Soci in stato di disoccupazione (primo biennio)	ESENTE	
Soci in Cassa Integrazione (primo biennio)	ESENTE	

Tabella 3.2.1.1: Regime di contribuzione per i “soci contrattualizzati” “CASAGIT” (Quote 2015)

2. Soci volontari non contrattualizzati, soci aggregati:

Tipologia Socio	Base di calcolo	Importo
Soci non contrattualizzati, aggregati	Reddito superiore a 100.000 euro	3.396 Annuo 849 Trimestrale 283 Mensile
	Reddito compreso tra 71.315 euro e 100.000 euro	3.084 Annuo 771 Trimestrale 257 Mensile
	Reddito inferiore a 71.315 euro	2.772 Annuo 693 Trimestrale 231 Mensile
Giornalisti non contrattualizzati con età < 30 e redditi non superiori ai limiti fissati per mantenimento familiari a carico		1.848 Annuo 462 Trimestrale 154 Mensile

Tabella 3.2.1.2: Regime di contribuzione per “soci non contrattualizzati”, “soci aggregati”, iscritti “CASAGIT” (Quote 2015)

3. Familiari:

Tipologia familiare	Importo
Coniuge o convivente more uxorio	900 Annuo / 225 Trimestrale / 75 Mensile
Figlio maggiore di 26 anni	1.260 Annuo / 315 Trimestrale / 105 Mensile
Figlio maggiore di 30 anni (fino al massimo di 35 anni)	1.668 Annuo / 417 Trimestrale / 139 Mensile
Genitori, nonni, familiare di 3° grado in linea retta (per 1 assistito)	1.764 Annuo / 441 Trimestrale / 147 Mensile
Entrambi i genitori a carico	2.652 Annuo / 663 Trimestrale / 221 Mensile

Tabella 4.2.1.3: Regime di contribuzione per i familiari "CASAGIT" (Quote 2015)

Inoltre è prevista la contribuzione aggiuntiva per nucleo familiare in base ai seguenti criteri:

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA NUCLEOFAMILIARE (REDDITO ANNUO TITOLARE)	MESE	TRIMESTRE	ANNO
< 30.000	ESENTE	ESENTE	ESENTE
30.000 - 40.000	8,00	24,00	96,00
40.001 - 50.000	11,00	33,00	132,00
50.001 - 62.000	14,50	43,50	174,00
62.001 - 75.000	18,00	54,00	216,00
75.001 - 90.000	22,00	66,00	264,00
90.001 - 120.000	27,50	82,50	330,00
120.001 - 160.000	32,00	96,00	384,00
> 160.001	35,00	105,00	420,00

Tabella 3.2.1.4: Contribuzione aggiuntiva Familiari (Quote 2015)

4. Pensionati INPGI:

Tipologia Pensionato	Base di calcolo	Percentuale
Titolari di sola pensione diretta, indiretta o di reversibilità INPGI	Trattamento pensionistico lordo superiore a 22.108,01 euro	3,50%
	Trattamento pensionistico lordo superiore a 11.790,93 euro e inferiore a 22.108,01 euro	2,20%
	Trattamento pensionistico lordo fino a 11.790,93 euro	ESENTE
Titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità INPGI + Altra pensione	Trattamento pensionistico lordo cumulato erogato tra pensione INPGI e altra pensione NON INPGI superiore a 22.108,01 euro	3,50%
	Trattamento pensionistico lordo cumulato erogato tra pensione INPGI e altra	2,20%

	pensione NON INPGI superiore a 11.790,93 euro e inferiore a 22.108,01 euro	
	Trattamento pensionistico lordo <u>erogato</u> tra pensione INPGI e altra pensione NON INPGI fino a 11.790,93 euro	ESENTE
Titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità INPGI + altro reddito da lavoro autonomo o dipendente	Trattamento pensionistico lordo <u>erogabile</u> pensione INPGI superiore a 22.108,01 euro	3,50%
	Trattamento pensionistico lordo <u>erogabile</u> pensione INPGI superiore a 11.790,93 euro e inferiore a 22.108,01 euro	2,20%
	Trattamento pensionistico lordo <u>erogabile</u> pensione INPGI fino a 11.790,93 euro	ESENTE

Tabella 3.2.1.5: Regime di contribuzione previsto per i pensionati INPGI(Quote 2015)

5. Pensionati Enti diversi da INPGI

Tipologia Pensionato	Base di calcolo	Percentuale	Minimale annuo
Titolari di pensione a carico di Enti diversi da INPGI	Trattamento pensionistico lordo <u>erogato</u>	3,50%	1.848,00

Per quanto riguarda il **Profilo Due** sono previste le seguenti quote di contribuzione.

Tipologia	Contributo annuale
Titolare	1.500
Coniuge	800
Figlio	400
dal 2° Figlio	300

Tabella 3.2.1.6: Quote 2015 Profilo Due

Per i soci ultracinquantenni è previsto il versamento di una quota in fase di iscrizione in base alla seguente tabella:

Fascia d'età	Quota d'iscrizione una tantum TITOLARE	Quota d'iscrizione una tantum CONIUGE
50 - 55 anni	2.000	1.000
56 - 60 anni	2.400	1.300
61 -65 anni	2.800	1.500
66 - 70 anni	3.200	1.800
71 - 75 anni	3.800	2.000
76 - 80 anni	4.200	2.300
81 - 85 anni	4.800	2.600
> 86 anni	5.400	3.000

Tabella 3.2.1.7: Quote una tantum 2015 Profilo Due

La contribuzione al **Profilo Tre** viene applicata tramite le quote di seguito illustrate.

Fascia d'età	Contributo annuale
0 - 10 anni	192
11 - 20 anni	432
21 - 30 anni	528
31 - 40 anni	600
41- 50 anni	648
51 - 60 anni	672
> 61 anni	732

Tabella 3.2.1.8: Quote 2015 Profilo Tre

Per i soci ultracinquantenni è previsto il versamento di una quota una tantum in fase di iscrizione in base alla seguente tabella:

Fascia d'età	Quota d'iscrizione una tantum
51-60 anni	1.200
> 61 anni	1.400

Tabella 3.2.1.9: Quote una tantum 2015 Profilo Tre

Infine per il **Profilo Quattro** viene applicata tramite le quote di seguito illustrate.

Fascia d'età	Contributo annuale
0 - 10 anni	120
11 - 20 anni	276
21 - 30 anni	300
31 - 40 anni	312
41- 50 anni	336
51 - 60 anni	360
> 61 anni	420

Tabella 3.2.1.10: Quote 2015 Profilo Quattro

Per i soci ultracinquantenni è previsto il versamento di una quota una tantum in fase di iscrizione in base alla seguente tabella:

Fascia d'età	Quota d'iscrizione una tantum
51-60 anni	600
> 61 anni	800

Tabella 3.2.1.11: Quota una tantum 2015 Profilo Quattro

Andamento congiunturale

Alla fine del 2014 risultano iscritti alla Cassa 51.027 soci, con un leggerissimo calo, di poco superiore ad un punto percentuale rispetto al dato relativo all'anno solare precedente. Il collettivo risulta

composto per il 53% da giornalisti e altri aventi diritto e per il restante da familiari degli stessi. A livello di contributi versati si assiste a un decremento su base percentuale inferiore all'1%, che quindi, essendo in linea con l'andamento del numero degli iscritti, causa variazioni limitatissime sul contributo medio pagato dai titolari. Si nota, al contrario, un incremento delle prestazioni indirette pagate dalla Cassa pari al 3,4%.

Andamento di lungo periodo

Dal 2007 al 2014 si assiste a un trend lievemente crescente del numero degli iscritti titolari, che fanno registrare un picco nel 2009 con 28.075. Dall'anno successivo si assiste, tuttavia, a un trend di segno opposto che porta il numero a toccare, nel 2013, quota 27.306 titolari salvo poi aumentare nell'ultimo esercizio. Analogo è il discorso per le entrate contributive che appaiono costantemente crescenti fino al 2009 per poi, negli ultimi 3 anni, attestarsi intorno ai 75 milioni di euro. A livello di prestazioni, gli importi nominali risultano pressoché costanti, con variazioni percentuali minime su tutto l'intervallo temporale di riferimento. La prestazione media cresce limitatamente, la variazione percentuale positiva complessiva supera di poco l'1,5% in termini nominali.

3.2.2 Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI

Cenni storici

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani nasce nel 1874 da un'idea del medico Luigi Casati. Nel 1890, su iniziativa dei professori Carlo Ruata e Lorenzo Bruno, si promuove una sottoscrizione tra Sanitari per fondare un'associazione che si prenda cura dei loro orfani. Fin dall'origine le risorse e i finanziamenti per sostenere l'iniziativa provengono esclusivamente dalle categorie sanitarie. Con il Regio Decreto del 20 luglio 1899 viene approvato il primo Statuto organico e l'Opera viene eretta in Ente morale con la denominazione di "Collegio - convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia". Con la legge del 7 luglio 1901, n.306, il contributo, fino ad allora volontario, viene reso obbligatorio a carico di tutti "i medici chirurghi, veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni". Tutti gli altri Sanitari "liberamente esercenti" potevano invece contribuire volontariamente. Con questa legge e le successive emanate si fissa anche l'importo da corrispondere. Infine, con Regio Decreto del 29 gennaio 1925 viene approvato il nuovo Statuto organico dell'Ente denominato "Opera Pia Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari Italiani" con sede in Perugia.

Nel 1995, in base al Decreto Legislativo n. 509/1994, l'ONAOSI si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Esso è l'unico tra gli enti ivi previsti a non gestire forme obbligatorie di previdenza ma a esercitare esclusivamente attività assistenziale. Il 30 ottobre i Ministeri competenti approvano il primo Statuto ed il regolamento della "privatizzazione". Nel 1999 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su alcuni ricorsi, conferma la legittimità dell'obbligo della contribuzione all'ONAOSI in quanto fondata essenzialmente sul principio di solidarietà.

Di grande rilievo per la Fondazione è stata la modifica dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 introdotta dall'art.52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003). Il nuovo testo estendeva il pagamento del contributo obbligatorio a "tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari".

Peraltro la legge finanziaria del 2007 ha successivamente abrogato tale estensione. Alla luce di tale norma, della sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 2007 e del conseguente D.L. 159/2007 sono tornati ad essere contribuenti obbligatori solo i farmacisti, i medici chirurghi, gli odontoiatri ed i veterinari dipendenti da pubbliche amministrazioni i quali sono tenuti a versare una somma rapportata alla retribuzione di base e all'anzianità complessiva di servizio.

La legge del 2007 ha esteso le prestazioni alle condizioni di disagio e fragilità dei contribuenti.

Con successivo decreto interministeriale del 9 febbraio 2010 è stato approvato lo statuto attualmente in vigore, deliberato dal consiglio nella seduta del 12 gennaio 2008. Il Nuovo statuto sulla scorta della L. 29 novembre 2007, n. 222, ha introdotto una sostanziale riforma statutaria ed un riordino degli organi di governo. E' stata inoltre sancita, per la prima volta, la partecipazione al voto di tutti i contribuenti, chiamati alla nomina degli organi della Fondazione in carica per il 2011-2016. Le principali novità introdotte nel nuovo Statuto, approvato dal Comitato d'Indirizzo della Fondazione il 13 settembre 2015 e, trasmesso ai Ministeri Vigilanti per la prescritta approvazione, riguardano la possibilità per la Fondazione di costituire o partecipare a forme associative con altre Casse di previdenza privatizzate, al fine di perseguire scopi comuni correlati all'assistenza degli orfani, nonché dei contribuenti e loro familiari in condizione di disagio e fragilità. Nel nuovo Statuto passa da cinque a dieci anni, dalla data di prima iscrizione all'albo, la possibilità per i sanitari neoiscritti, agli Albi provinciali, di iscriversi come contribuenti volontari alla Fondazione. I sanitari che hanno perso

lo status di contribuente per morosità negli ultimi cinque anni, possono regolarizzare la posizione versando le annualità mancanti, entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto.

Le prestazioni

L'attività della Fondazione ONAOSI è finalizzata a obiettivi di solidarietà e assistenza ed ha per scopo primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione degli assistiti (gli orfani, i figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti, di medici - veterinari, farmacisti, medici - chirurghi ed odontoiatri, contribuenti obbligatori o volontari), per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.

Le prestazioni e i servizi erogati dalla Fondazione possono essere classificate in due gruppi:

- prestazioni ai soggetti assistiti: gli assistiti dell'Ente sono gli orfani dei contribuenti obbligatori e volontari, che alla data del decesso, risultino iscritti e in regola con i versamenti dei contributi; i figli dei contribuenti obbligatori e volontari dichiarati, totalmente e permanentemente, inabili all'esercizio della professione, in regola con i versamenti e con cancellazione dai rispettivi Ordini provinciali; i figli dei contribuenti obbligatori cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, pensionati con almeno 60 anni di età e che abbiano, in ogni caso un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva e che mantengano la contribuzione all'ONAOSI; i figli dei contribuenti volontari, che avendo un minimo di 60 anni di età abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano la contribuzione all'ONAOSI (Art. 6 dello Statuto ONAOSI). Le prestazioni dei figli di sanitari trentennali sono da modulare secondo il reddito come definito dal Consiglio di Amministrazione. Le prestazioni a favore dei soggetti assistiti sono:
 - ammissione nel Collegio Unico di Perugia (Convitto e Collegio Universitario) e nei Centri Formativi di Perugia, Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Torino;
 - contributo in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all'ordine di studi seguito²⁷. È previsto inoltre l'erogazione di un'integrazione assistenziale in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza.
 - interventi diretti a favorire la formazione
 - interventi speciali a favore dei disabili (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni)
 - convenzioni con università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazione *post-lauream*
 - Soggiorno estivo per preadolescenti: attività riservata a studenti della scuola media inferiore per vivere un'esperienza comunitaria in un ambiente protetto e particolarmente stimolante all'insegna di attività ricreative, culturali, turistiche e sportive.La Fondazione ONAOSI, per la prima volta, varca i confini nazionali per offrire ai suoi studenti l'opportunità di completare il percorso di studi universitari all'estero, siglando una convenzione con l'Università di York. L'accordo offre la possibilità a laureati ONAOSI di partecipare alle selezioni per svolgere corsi post-graduate, presso la prestigiosa Università britannica, per l'A.A. 2016-2017.
- altre forme ritenute idonee al conseguimento dei fini istituzionali, o ad essi strumentali, complementari o comunque connessi. Tra le altre prestazioni erogate dalla Fondazione si

²⁷ Tale contributo è maggiorato nel caso di studenti "fuori sede".

possono considerare gli interventi per specializzazione post-laurea, Programma Start - corso di qualifica legalmente riconosciuto- finalizzato, tra l'altro, al perfezionamento dell'uso dei principali programmi di informatici; sostegno da parte del Servizio Sociale dell'Ente; interventi integrativi a favore di giovani portatori di handicap e l'assegnazione di case vacanze estive ed invernali.

Il diritto alle prestazioni si estingue al compimento del trentesimo anno di età. Tale termine può essere elevato fino al 32° anno di età solo in caso di frequenza di corsi di formazione post laurea.

Il termine può essere elevato anche nei confronti dei soggetti disabili studenti che siano stati ammessi alle prestazioni e che abbiano un grado di invalidità superiore al 67% a condizione che si registri un progresso negli studi (il termine può essere elevato sino al conseguimento di un titolo di studio e, comunque, non oltre il compimento del 40° anno di età).

- prestazioni ai soggetti non assistiti: tali prestazioni sono rivolte ai soggetti non assistiti della Fondazione e sono i figli di sanitari in regola con la contribuzione obbligatoria o volontaria, gli stessi contribuenti, i loro coniugi e gli orfani dei sanitari non contribuenti. Ogni anno, l'Ente, dopo aver soddisfatto le richieste degli assistiti, mette a disposizione servizi a pagamento cui possono accedere i soggetti non assistiti (per gli orfani dei sanitari non contribuenti la retta è a carico degli Enti di categoria, sulla base delle convenzioni stipulate con la Fondazione ONAOSI). I servizi erogati a pagamento sono:
 - ammissione nel Collegio Unico di Perugia, (Convitto e Collegio Universitario) e nei Centri Formativi di Perugia, Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Torino;
 - partecipazione a corsi di formazione specialistica;
 - assegnazione di case vacanze invernali ed estive.

La Fondazione ONAOSI in ottemperanza ai dettati legislativi e statutari che prevedono ulteriori prestazioni assistenziali in favore di contribuenti in situazione di vulnerabilità, stanziava annualmente l'erogazione di contributi da destinare ai sanitari contribuenti in regola in condizioni di difficoltà economica.

Contributi

L'ONAOSI assolve i propri compiti avvalendosi delle risorse finanziarie che derivano dalla riscossione dei contributi degli iscritti e dalla gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare. L'importo del contributo è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente, con riguardo, per ciascun interessato, alla percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio (art.29, comma 1, d.l. n. 159/2007 – convertito con modifiche in L. 29/11/2007 n.222). Come già accennato in precedenza, la Fondazione, ha assunto nuove determinazioni sulla misura del contributo sia obbligatorio (delibera CdA n.42 dell'11 novembre 2007) che facoltativo (delibera n.142 del 12 novembre 2011) per garantire l'equilibrio economico dopo le modifiche legislative apportate dalla Legge Finanziaria 2007. I contributi della Fondazione possono essere classificati in base ai soggetti tenuti al versamento:

- contributi obbligatori: sono contribuenti obbligatori tutti i Medici Chirurghi e Odontoiatri, i Medici Veterinari ed i Farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali italiani che prestano servizio presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 DLgs 30/03/2001 n.165 e successive modificazioni. I Sanitari pubblici dipendenti assolvono tale obbligo mediante

trattenuta mensile sullo stipendio a cura dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio. La misura del contributo è pari allo 0,34% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni; allo 0,38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni. Sono, altresì, esonerati i Sanitari cessati dal servizio in stato di inabilità totale permanente riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti in materia (art 6, comma 10 del regolamento della Contribuzione approvato dalle Autorità di Vigilanza in data 6.8.2012).

- contributi volontari: sono contribuenti volontari della Fondazione tutti i laureati in Medicina – Chirurgia, Odontoiatria, Medicina – Veterinaria, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutica che non prestano servizio presso Amministrazioni Pubbliche, la cui domanda sia stata accettata dalla Fondazione. Il contributo volontario ha carattere continuativo. La misura della contribuzione è fissa e dipende dall'anzianità ordinistica e dal reddito.

Dal 1/1/2012 il contributo volontario viene fissato come segue:

- Anzianità ordinistica complessiva fino a 5 anni complessivi:
 - € 165,75 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00
 - € 148,30 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00.
 - € 75,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00.
 - € 25,00 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.
- Anzianità ordinistica complessiva superiore a 5 anni complessivi:
 - € 165,75 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00
 - € 148,30 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00.
 - € 125,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00.
 - € 40,00 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.

Il contributo per gli assicurati obbligatori e volontari cessati dal servizio e per i contribuenti volontari, in regola con la contribuzione e che non abbiano rapporti convenzionali in corso con la Pubblica Amministrazione, aventi un'età superiore ai 67 (sessantasette) anni di età compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed in possesso di un'anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria) minima di 30 (trenta) anni - in alternativa alle quote annuali - a partire dal 2013 è fissato in € 166,00 *una tantum*.

Andamento congiunturale

Per l'anno 2014 gli iscritti alla Fondazione ONAOSI risultano pari a 166.084 sanitari. Gli iscritti obbligatori sono 139.810, quelli volontari sono 10.217 e i vitalizi 15.466. Rispetto al 2013, il numero degli iscritti totali risulta pressochè costante.

Sempre in riferimento all'ultima annualità le prestazioni assistenziali risultano in diminuzione di circa il 4%, in controtendenza col numero degli iscritti: il decremento maggiore si presenta per le prestazioni in denaro. Di conseguenza si osserva un'incremento della prestazione media che passa da

€ 3050 a € 3.070 euro. Anche a livello di contributi assoluti complessivi pagati si osserva un incremento, anche se molto più lieve (1,2%), che, rispetto alla più marcata variazione del numero degli iscritti, porta comunque il contributo medio a passare da 146 euro a 147 euro, facendo registrare un incremento, seppur lieve, superiore al tasso d'inflazione. I risultati demografici possono essere riassunti dall'indice Iscritti / Prestazioni, che, nell'ultimo anno riporta un incremento superiore al 4%. Al contrario, l'indice Contributo medio / Prestazione media, che sintetizza l'andamento degli importi monetari nominali, riporta un decremento superiore al 3%.

Andamento di lungo periodo

L'andamento del numero degli iscritti all'ONAO SI nel periodo 2007 - 2014 presenta una peculiarità dovuta all'applicazione della Legge Finanziaria del 2007. Come già citato, questa legge abrogava l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Fondazione di tutti i sanitari iscritti ai rispettivi Ordini precedentemente imposto dalla Legge Finanziaria del 2003, restringendo tale obbligo ai soli sanitari dipendenti della pubblica amministrazione. Dal 2007 l'andamento degli iscritti presenta, complessivamente, un andamento stazionario, con variazioni annuali che non arrivano a superare il punto percentuale, tranne che per l'ultima annualità come precedentemente descritto. Risulta diverso l'andamento delle prestazioni totali offerte dalla Cassa, che decresce dal 2007 al 2010 dove passano da 6.913 a 5.764, per poi crescere e raggiungere quota 6.504. Nel complesso si registra un decremento del 6%. A livello di importi si registra un picco nel 2008 per i contributi, dove la variazione annuale è stata superiore al 30%; dal 2009 il livello si è mantenuto pressoché costante se si esclude l'ultima annualità descritta precedentemente. L'incremento complessivo dal 2007 è risultato pari al 34%. A livello di importi nominali per prestazioni erogate si osserva un trend altalenante con una fase decrescente dal 2007 al 2010, dove le stesse risultano decurtate del 17% rispetto all'anno iniziale, e una fase crescente corrispondente alle ultime 3 annualità dove si registra un incremento complessivo vicino all'8%. Di conseguenza, risulta altalenante anche il trend relativo alla prestazione che registra un decremento complessivo dell'8%. Infine si nota come l'indice Iscritti / Prestazioni, dopo un incremento del 15% avuto nel biennio 2007-2009 entri in una fase decrescente che complessivamente lo porta, nel 2014, ai livelli del 2007. Diverso è il discorso per l'indice Contribuzione media / Prestazione media che fa registrare incrementi costanti, complessivamente vicini al 42%, come descritto dai grafici indicati di seguito.




Figura 3.2.2.1: Andamento Iscritti – Prestazioni Assist. (grafico di sinistra); Contributo Medio - Prestazione Media Assist. (grafico di destra) – ONAO SI

Il Saldo Tecnico di Gestione, pari alla differenza tra le entrate contributive e l'importo totale delle prestazioni, presenta, sull'orizzonte temporale che va dall'anno 2007 al 2014, valori negativi ma decrescenti.




Figura 3.2.2.2: Andamento Contribuzione - Prestazione (ONAOSI)

3.3 Enti istituiti con il D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

Di seguito si analizzeranno gli andamenti degli Enti istituiti con il D. Lgs. n. 103 che, si ricorda, utilizzano un sistema di finanziamento a capitalizzazione con il calcolo della prestazione di tipo contributivo. L'analisi riportata di seguito, mostra dei limiti legati al fatto che le valutazioni statistiche utilizzate nel paragrafo non sono pienamente in grado di esprimere la stabilità degli Enti istituiti con il D. Lgs. n. 103. Per tale ragione, nel prossimo rapporto AdEPP si cercherà di approfondire il tema e di riportare degli indicatori *ad hoc*, maggiormente precisi nel rappresentare le dinamiche degli Enti in esame. Ad esempio, si potrebbe analizzare l'andamento del *funding ratio*; tale indicatore è dato dal rapporto di scambio tra il valore monetario dei mezzi patrimoniali disponibili a copertura degli impegni e il valore monetario delle passività sottoscritte dallo schema di previdenza.

3.3.1 Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI

Cenni storici

La nascita della Fondazione di diritto privato EPPI (Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) è stata ufficializzata con Decreto Interministeriale dell'11 Agosto 1997, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 103/96.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi Professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali, esercitano un'attività autonoma di libera professione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché questa sia svolta contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura.

Prestazioni

L'Ente riconosce in favore dei Periti Industriali l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, applicando al montante contributivo maturato²⁸ coefficienti di trasformazione prestabiliti. I trattamenti erogati dall'Ente sono i seguenti:

- Pensione di vecchiaia: la prestazione viene erogata: al raggiungimento almeno del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva; al compimento del 57° anno di età, a condizione che siano stati versati almeno cinque anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e che l'iscritto abbia cessato l'esercizio della libera professione. Si prescinde dal precedente requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
- Pensione di inabilità: la pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia od

²⁸ Il montante contributivo è ottenuto attraverso la rivalutazione dei contributi versati tempo per tempo, nel regime dell'interesse composto, in base ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del PIL nominale.

infortunio sopravvenuti successivamente all'iscrizione, in modo permanente e totale; b) l'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni; c) l'iscritto si sia cancellato dall'Albo professionale.

Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui al precedente punto b), quando l'inabilità sia stata causata da infortunio.

- Assegno di invalidità: l'assegno di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente (Legge 12 giugno 1984 n. 222), b) l'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui al precedente punto b), quando l'invalidità sia stata causata da infortunio. Sussiste, inoltre, il diritto all'assegno di invalidità anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali preesistono alla iscrizione all'Ente (purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione come da Legge 12 giugno 1984 n. 222).

- Pensione ai superstiti: la reversibilità della pensione di vecchiaia e di inabilità spetta ai familiari superstiti del perito industriale pensionato al momento del decesso. La prestazione indiretta spetta ai familiari superstiti del perito industriale attivo al momento del decesso, sempreché sussista l'anzianità contributiva per il trattamento pensionistico diretto.

Le prestazioni sono erogate ai seguenti diversi soggetti secondo l'ordine riportato: a) al coniuge b) ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed ai nipoti in linea retta minori viventi a carico dell'iscritto c) ai genitori inabili o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a carico o, in mancanza anche di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili sempreché al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a carico.

- Indennità di maternità: viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni. L'ente eroga altresì l'indennità di paternità nell'ipotesi in cui si tratti di adozione ed il coniuge abbia rinunciato all'indennità di maternità in favore del marito (vedi sentenza della Corte Costituzionale 385/2005)

- Prestazioni assistenziali: l'Ente ha stipulato una polizza collettiva (il cui costo è totalmente a carico dell'Ente), tramite l'EMAPI, a favore degli iscritti a copertura dei grandi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi, e copre tutte le spese relative a visite specialistiche, esami ad accertamenti diagnostici precedenti e successivi ad un ricovero, il trasporto e anche le terapie mediche, riabilitative e farmacologiche. Dal primo novembre 2012, sempre per il tramite di EMAPI, è attiva una polizza collettiva per la LTC (Long Term Care) che assicura una rendita mensile di 612 euro qualora l'iscritto diventi non autosufficiente.

Vengono inoltre erogate prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (a) in caso di nascita, b) affidamento od adozione, assistenza agli iscritti che abbiano a carico coniuge, figli od altri familiari facenti parte del nucleo familiare, con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi, c) assistenza ad iscritti con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi), vengono erogati contributi della durata massima di cinque anni (in conto interessi) a fronte di prestiti chirografari stipulati da giovani neo iscritti o da iscritti per l'incremento della libera professione; vengono erogati contributi economici in conto interessi per l'acquisto della prima casa di abitazione o per lo studio

professionale per la durata massima di 10 anni; vengono erogati sussidi a fondo perduto per disagio economico a seguito eventi e calamità naturali e vengono erogati contributi in conto interessi a fronte di prestiti stipulati a seguito di crisi finanziaria. Recentemente (dicembre 2014) è stata approvata dai Ministeri Vigilanti un'importante opera di rivisitazione dei benefici assistenziali riconosciuti agli iscritti che ha ampliato in misura importante le prestazioni di welfare assicurate dall'Eppi. Si segnala, di particolare impatto e con un riscontro già verificato nel corso del 2015, gli interventi a favore della famiglia ed in particolar modo il concorso alle spese di studio: dalla scuola dell'infanzia alla scuola dell'obbligo, dall'università ai master di specializzazione. Come particolare rilievo assumono i provvedimenti di tutela sanitaria a fronte di un deciso passo indietro operato dal sistema pubblico: si va dal contributo per la degenza in casa di cura, all'assistenza infermieristica, al rimborso per le visite specialistiche così come a quello per protesi dentarie, acustiche e lenti oculistiche.

Contribuzione

- Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 14% (per il 2015) del reddito professionale netto prodotto dal professionista iscritto all'Ente. Per gli iscritti che lo richiedano è consentita la contribuzione aggiuntiva soggettiva in misura non inferiore all'1% e fino ad un massimo del 26%. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di euro 1.387,82 euro (soglia stabilita per l'anno 2015). Il contributo soggettivo obbligatorio sarà aumentato gradualmente di un punto percentuale annuo fino a raggiungimento della soglia del 18% nel 2019. Tale contributo inoltre non potrà essere superiore a 13.564,36 euro per l'anno 2015. L'iscritto che non abbia compiuto 28 anni alla data di insorgenza dell'obbligo contributivo ha la facoltà di versare un contributo minimo ridotto del 50% per i primi cinque anni solari di iscrizione sempreché non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Inoltre, i soggetti che abbiano prodotto un reddito professionale netto inferiore al 50% del reddito minimo di riferimento vigente nell'anno hanno diritto a richiedere una riduzione del 70% del contributo dovuto. Infine, i pensionati che esercitano la libera professione di perito industriale devono versare un contributo con aliquota non inferiore al 50% rispetto a quella prevista in via ordinaria per gli iscritti all'Ente.
- Il contributo integrativo è dovuto da ogni iscritto nella misura del 4% dal 1° luglio 2012 e del 5% dal 2015, su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione ed è a carico del committente. Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la percentuale del contributo integrativo è fissata al 2%. Il contributo integrativo minimo è stato stabilito, per il 2015, in misura pari a 495,65 euro nel caso in cui il volume d'affari sia pari o inferiore ai 9.913 euro. Da segnalare che la cosiddetta legge Lo Presti consente di destinare dal 2012 quota parte del contributo integrativo a montante previdenziale, in tal modo migliorando le prestazioni pensionistiche assicurate. In forza di questa norma il Consiglio d'Amministrazione dell'Eppi ha adottato i conseguenti provvedimenti per il 2012 e 2013 ancora oggi al vaglio dei ministeri vigilanti per la necessaria approvazione.
- Il contributo di maternità è, a partire dal 2010, pari a 8,50 euro. Considerati gli avanzi dell'apposito fondo, nonché la fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all'articolo 78 del D. Lgs. 151/2001, per il 2014 ed il 2015, il contributo è stato pari a zero.

Andamento congiunturale

L'analisi verrà condotta analizzando le variazioni tra il 2013 e il 2014. Il numero degli iscritti contribuenti (costituito dal numero degli attivi e dal numero degli attivi pensionati) nel 2014 è pari a 14.541 unità (12.905 iscritti attivi e 1.636 iscritti attivi pensionati). Il valore degli iscritti contribuenti

risulta in aumento rispetto al 2013 del 3,6%. Il numero dei nuovi ingressi tra il 2012 e il 2013 è diminuito del 14% (passando dal valore di 587 nel 2013 al valore di 505 nel 2014).

Ancora, nel periodo considerato il numero delle prestazioni di vecchiaia è aumentato del 11,2%, le pensioni di invalidità sono diminuite dell'1,4% e, infine, le pensioni indirette e di reversibilità sono aumentate del 19%. Le prestazioni totali IVS sono aumentate del 12,5% passando da 2.781 del 2013 a 3.121 del 2014.

Analizzando il rapporto tra iscritti (attivi e attivi pensionati) e il numero delle prestazioni IVS notiamo, nello stesso periodo di riferimento, una diminuzione percentuale del 7,9% con un valore assoluto pari a 4,6; questo significa che viene erogata una pensione ogni circa 5 iscritti.

Se si analizzano le entrate previdenziali derivanti dai contributi SIS²⁹, tra il 2013 e il 2014 si rileva un'incremento del contributo soggettivo pari allo 0,4% (con un valore nel 2014 pari a circa 44 milioni di euro) e un aumento del contributo integrativo pari al 4,5% (con un valore nel 2014 pari a circa 23 milioni di euro). Il contributo medio SIS tra il 2013 e il 2014 subisce una diminuzione del -1,7% passando da 4.708 euro a 4.627 euro.

Nel periodo analizzato, le uscite previdenziali per prestazioni IVS sono aumentate del 21,5% passando da 7 milioni di euro a circa 8,5 milioni di euro. La prestazione media IVS è aumentata dell'8%, passando da un valore di 2.532 euro nel 2013 a un valore di 2.734 euro nel 2014.

Infine, analizzando il rapporto tra il contributo medio SIS e la prestazione media IVS si nota, tra il 2013 e il 2014, una diminuzione del 9%, che fa passare l'indicatore da un valore di 1,9 ad un valore di 1,7.

Andamento di lungo periodo

La seguente analisi prende in considerazione il periodo 2007–2014. In questo arco temporale, il numero di iscritti totali (attivi e pensionati) all'EPPI è aumentato del 10,6%. Il numero degli iscritti attivi è aumentato del 2,3% mentre il numero degli iscritti attivi pensionati è aumentato considerevolmente del 31%. Analizzando il rapporto tra iscritti totali e il numero delle prestazioni IVS si nota un costante decremento di tale indicatore che passa dal valore assoluto di 14,2 nel 2007 al valore di 4,6 nel 2014, con una diminuzione di circa il 67% negli anni considerati. Tale decremento, caratteristico delle Casse relativamente giovani create con il Decreto Legislativo n. 103/96, dipende principalmente dall'aumento del numero delle prestazioni IVS, che registrano un incremento del 193% tra il 2007 e il 2013.

Considerando, invece, il rapporto tra il contributo medio SIS e la prestazione media IVS si nota un decremento di tale indicatore tra gli anni 2007 e 2014 (di circa il 24%); tale indicatore risulta principalmente influenzato dall'aumento della prestazione media IVS erogata (aumento di circa il 52% nello periodo di riferimento considerato). Trattandosi di un Ente operante ai sensi del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, il sistema di calcolo delle pensioni è contributivo, ossia il calcolo della pensione viene effettuato sulla base del montante contributivo accumulato dall'iscritto trasformato mediante appositi coefficiente in rendita vitalizia. Di conseguenza, l'indicatore contributo medio su prestazione media assume una valenza marginale.

Infine, il contributo medio SIS fa registrare un aumento di circa il 15% nel periodo 2007–2014 passando da un valore assoluto di 4.023 euro ad un valore di 4.627 euro.

²⁹ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).





Figura 3.3.1.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - EPPi

3.3.2 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi- ENPAB

Cenni storici

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è un ente previdenziale costituito ai sensi dell'art. 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale articolo prevede il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale a favore delle categorie di professionisti autonomi, privi finora di un apposito ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o elenchi professionali.

In attuazione di tale delega e delle conseguenti disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'ENPAB ha assunto la natura giuridica di ente previdenziale di diritto privato ed eroga prestazioni previdenziali con il metodo di calcolo "contributivo".

Lo Statuto e il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza sono stati approvati con Decreto Interministeriale in data 16 luglio 1997. Questi sono stati successivamente modificati ed integrati. L'ENPAB assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la copertura previdenziale obbligatoria ai biologi iscritti all'Ordine, che esercitano attività autonoma di libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato. L'obbligo di iscrizione, sorge altresì per l'esercizio della professione di biologo svolta sotto forma di partecipazione in società di persone o nella forma di contratti di collaborazione professionale.

Prestazioni

L'Ente riconosce, a favore dei Biologi, l'erogazione dei seguenti trattamenti previdenziali:

- Pensione di vecchiaia: la prestazione viene erogata al raggiungimento del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva;
- Pensione di inabilità: l'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) vi sia incapacità da parte dell'iscritto di poter esercitare la professione a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale di Biologo e la relativa cancellazione dall'Albo professionale;
- Pensione invalidità: L'iscritto ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo la iscrizione, a meno di un terzo b) l'iscritto abbia versato almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di assegno. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione qualora l'invalidità sia causata da infortunio;
- Pensione ai superstiti: la presente prestazione viene erogata nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato qualora l'iscritto abbia versato almeno 5 annualità di effettiva contribuzione (delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione). Il presente trattamento spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi

e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

- Indennità di maternità: viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.
- Contributo di paternità: viene concesso al biologo iscritto all'Ente un contributo di paternità per la nascita del proprio figlio. Il contributo di paternità può essere richiesto anche in caso di adozione o affidamento.
- Prestazioni assistenziali: dal 15 ottobre 2008 è attiva una polizza sanitaria³⁰ a copertura dei gravi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi a favore di tutti gli iscritti ed a totale carico dell'Ente³¹. L'ENPAB ha inoltre stipulato convenzioni con la Banca popolare di Sondrio per fornire una serie di servizi ai propri iscritti. Vengono inoltre erogate borse di studio, assegni di studio per iscritti deceduti o inabili, assegni funerari, contributi *una tantum* per catastrofi o calamità naturali, contributi alle spese per ospitalità in case di riposo per anziani e assistenza domiciliare infermieristica, sussidi per asili nido, sussidi per acquisto libri di testo e contributi per corsi di specializzazione.

Contribuzione

- Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari per il 2015 al 13% del reddito professionale netto da lavoro autonomo conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata continuativa o partecipazione in società di persone; tale contributo è aumentato di un punto percentuale annuo sino alla concorrenza del 15%. Agli iscritti all'Ente che lo richiedano è consentita, in aggiunta alla percentuale del contributo soggettivo obbligatorio, un'ulteriore contribuzione, non inferiore ad un punto percentuale, sino all'aliquota massima del 20%. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di 1.026 euro rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI).

È prevista la possibilità di pagare un contributo minimo ridotto:

- del 50% per chi svolge contemporaneamente attività di lavoro dipendente fino alla somma di € 5.130,00. Per i redditi superiori ad 5.130,00 euro si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente;
 - ad 1/3 per chi si trova in periodi di inattività professionale per almeno sei mesi nell'anno solare pur mantenendo l'iscrizione all'Albo e fino alla somma di 3.420,00 euro. Per i redditi superiori ad € 3.420,00 si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente;
 - ad 1/3 per l'anno solare e per i due successivi per coloro i quali si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto 30 anni e fino alla somma di € 3.420,00. Per i redditi superiori a 3.420,00 euro, si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente.
- Il contributo integrativo è dovuto da ogni iscritto nella misura del 4% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ed è a carico del committente. Per le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente, il contributo integrativo resta fissato nella misura previgente del 2%. Il contributo integrativo minimo è stato stabilito, per il 2014, pari a 82 euro.

³⁰ Assistenza Sanitaria Integrativa EMAPI.

³¹ La polizza è estendibile ai familiari degli iscritti.

- Il contributo di maternità che deve essere pagato nel 2014 dagli iscritti è pari a 103,29 euro.

Andamento congiunturale

Nel 2014 risultano iscritti all'ENPAB 12.508 biologi, di cui 12.105 iscritti attivi e 273 iscritti attivi pensionati.

Per quanto riguarda le prestazioni, nel 2014 sono state erogate 987 pensioni di vecchiaia, 48 pensioni di invalidità, 175 pensioni indirette e 21 pensioni di reversibilità. Il numero delle prestazioni IVS è pari a 1231 con un aumento del 67%. E' importante sottolineare l'aumento dell'80% delle pensioni di vecchiaia avvenuto nell'ultimo anno solare.

Il rapporto tra il numero degli iscritti e il numero delle prestazioni IVS è in costante diminuzione sin dal 2007, con un valore pari a 10,2 nel 2014 (-36% rispetto all'anno 2013 e -80% rispetto al 2007). Tale importante diminuzione dipende dal considerevole aumento percentuale del numero delle prestazioni IVS erogate nel periodo di analisi.

Per quanto riguarda le entrate contributive del 2014, rispetto al 2013, si nota un incremento del 2% dell'importo dei contributi soggettivi versati, del 76% dei contributi integrativi, del 20% dei contributi di maternità mentre si registra una diminuzione del 52% dei contributi residuali. Tra il 2014 e il 2013 l'importo dei contributi SIS è aumentato del 17% e l'importo dei contributi totali versati ha subito un incremento pari all'16%.

In maniera analoga rispetto alla crescita del numero delle prestazioni pensionistiche IVS, naturale per un Ente di recente costituzione come l'ENPAB, anche la spesa pensionistica IVS aumenta. Il valore raggiunto nel 2014 è di circa 3,2 milioni di euro e l'incremento percentuale rispetto all'anno precedente è di circa il 107,4%. La spesa per indennità di maternità si attesta intorno ad un valore pari a 1,65 milioni di. All'interno delle voce "altre prestazioni", per l'anno di analisi, vengono ricomprese: la polizza assicurativa EMAPI, gli assegni di studio e gli assegni funerari.

Il valore medio della prestazione IVS ammonta nel 2014 a 2.633 euro registrando un valore ingentemente superiore a quello dell'esercizio precedente.

Il rapporto tra contributo medio SIS³² e prestazione media IVS risulta essere pari a 1,2 con una variazione negativa del 12% tra il 2013 e il 2014.

Andamento di lungo periodo

Nell'analisi che segue si è preso a riferimento il periodo compreso tra il 2007 e il 2014. Analizzando il rapporto tra il numero degli iscritti (attivi e attivi pensionati) e il numero delle prestazioni IVS è possibile notare il trend decrescente dell'indicatore (si registra un decremento del -80%); tra il 2007 e il 2014 l'indicatore è passato da un valore assoluto di 59,9 ad un valore assoluto di 10,2. Questo significa che nel 2014 viene erogata una prestazione IVS ogni circa 10 iscritti. E' necessario sottolineare che l'Ente è caratterizzato dalle dinamiche evolutive tipiche delle Casse costituite con il D.Lgs. 103/96, per cui il numero delle prestazioni IVS cresce in maniera più che proporzionale rispetto al numero degli iscritti a causa della ancora relativamente recente costituzione della Cassa.

Analizzando il rapporto tra il contributo medio SIS e la prestazione media IVS nel periodo 2007-2014 è possibile notare un decremento dell'indicatore pari a circa il -51%; tale diminuzione dipendente principalmente dall'aumento dell'importo della prestazione media IVS. Poiché l'ENPAB opera secondo il criterio della capitalizzazione, tale valore risulta un indicatore parziale della reale situazione della gestione dell'Ente.

Nel periodo di analisi, il numero degli iscritti attivi ha subito un incremento di circa il 42%, passando da

³² Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

8.532 nel 2007 a 12.105 nel 2014; inoltre, il numero degli iscritti attivi pensionati è aumentato di circa il 4 volte passando da 82 nel 2007 a 403 nel 2014.

Per quanto riguarda il contributo medio SIS tra il 2007 e il 2013 si nota un incremento del 3,6%, con un valore che passa da 2.972 euro a 3.092 euro. La prestazione media IVS nello stesso periodo di analisi ha fatto registrare, invece, un aumento pari al 111%.




Figura 3.3.2.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAB

3.3.3 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi – ENPAP

Cenni storici

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, ENPAP, è una fondazione di diritto privato che si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi esercitanti la libera professione in base alla L. n.56/89. L'Ente ha iniziato la propria attività a seguito dell'approvazione del proprio Statuto e del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza con Decreto Interministeriale del 15/10/1997, uniformandosi al D. Lgs. n. 103/96 che ha consentito l'istituzione di nuovi enti previdenziali per i professionisti iscritti agli Albi, così come previsto dalla L. n. 335/95 "Riforma del sistema pensionistico e complementare". Il Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza è stato in seguito modificato e aggiornato. Vi è l'obbligo di adesione all'ENPAP per coloro che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi (sezione A e B), conseguono effettivamente un reddito derivante dall'esercizio dell'attività autonoma di libera professione, anche in forma di collaborazione coordinata continuativa. L'obbligo di iscrizione si ha nel momento in cui vi sia il conseguimento di redditi derivanti da attività professionale di qualsiasi tipo e le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'albo professionale.

Prestazioni

Le prestazioni previdenziali previste dall'Ente sono:

- **pensione di vecchiaia:** è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni di età, a condizione che risultino versati e accreditati all'Ente almeno cinque anni di effettiva contribuzione;
- **pensione di inabilità:** è titolare del diritto l'iscritto per il quale sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale specifica b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale specifica e la cancellazione dall'albo professionale;
- **pensione di invalidità:** spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione, e che abbia versato almeno cinque annualità di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla domanda di pensione;
- **pensione ai superstiti:** la prestazione spetta ai familiari superstiti del pensionato ENPAP o dell'iscritto, non ancora pensionato, che al momento del decesso abbia versato almeno cinque annualità contributive, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. Tale pensione spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o maggiorenni se studenti, fino al 26° anno di età. In mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'iscritto o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico;
- è prevista una **indennità di maternità** nella misura, termini e modalità previsti sulla base di quanto riportato nel D. Lgs. n. 151/2001.

Sono inoltre previste:

- **prestazioni di carattere assistenziale** come la maggiorazione al minimo dei trattamenti previdenziali in favore di dei titolari di pensione di invalidità, inabilità e superstiti (fino ad un importo corrispondente a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335), l'indennità di malattia o infortunio, la partecipazione alle spese funerarie, l'erogazione di borse di studio per i figli di iscritti deceduti o inabili, l'erogazione di contributi in caso di danni causati da calamità naturali, un contributo per la genitorialità; un contributo a favore di titolari di pensione che si trovino in condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare.
- È attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa collettiva, l'**assistenza sanitaria integrativa** per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, con possibilità per gli iscritti di estendere, con onere a proprio carico, la copertura anche ai propri familiari.

L'Ente è caratterizzato da un sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, secondo le modalità indicate dalla L. n. 335/95. Tale legge, riguardante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, indica che l'importo della pensione debba essere calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati da ciascun soggetto per un coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento e indicato nel regolamento. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente.

Contribuzione

Gli iscritti all'ENPAP devono versare i seguenti contributi:

- **contributo soggettivo obbligatorio:** è pari al 10% del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, fino all'importo massimale di reddito che per l'anno 2014 è pari a 100123 euro. Il contributo può essere facoltativamente versato con aliquote pari al 14%, 16%, 18% e 20%, in seguito alla scelta autonoma esercitata annualmente da parte dell'iscritto. È dovuto in ogni caso un contributo minimo di 780,00 euro (per i soggetti con reddito netto professionale ai fini IRPEF fino a 7.800 euro). Il contributo minimo può essere ridotto del 50% (390 euro) per i lavoratori dipendenti, per i pensionati di altri Enti di previdenza obbligatoria, per i titolari di pensione ENPAP o in caso di inattività professionale per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare (per i soggetti con reddito netto professionale ai fini IRPEF fino a 3.900 euro). Ulteriore riduzione a 260 euro annui è prevista per gli iscritti di età non superiore ai 35 anni e che si trovano nei primi tre anni di iscrizione all'Ente (con reddito netto professionale ai fini IRPEF fino a 2.600 euro);. Infine, per gli iscritti con reddito annuale inferiore ai 1.560 euro è previsto un contributo minimo pari a 156 euro.
- **contributo integrativo:** gli iscritti devono applicare una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche in maniera coordinata e continuativa. È previsto comunque un contributo integrativo minimo di 60,00 euro per i soggetti che dichiarano un'entità annua dei corrispettivi lordi fino a 3.000 euro.

- **contributo di maternità:** ogni iscritto provvede alla contribuzione in misura fissa. Tale contributo viene stabilito tempo per tempo (per l'anno 2014, pari a 130 euro).

Andamento congiunturale

Alla fine del 2014 risultano iscritti alla Fondazione ENPAP 49.089 psicologi a fronte del valore fatto registrare nel 2013 pari a 45.194. Pertanto, tra il 2013 e il 2014 si registra un incremento del 8,6% del numero degli iscritti. Nel 2014 si registrano 3.891 nuovi ingressi con un incremento di circa il 17,1% rispetto al valore registrato l'anno precedente. È importante notare, inoltre, che tra il 2010 e il 2013, vi è stato un considerevole aumento percentuale (pari a circa il 150%) delle cancellazioni per cessazione di attività.

Il numero di prestazioni previdenziali IVS cresce del 9,7% tra il 2013 e il 2014. Nel dettaglio si nota un aumento di circa l'8% del numero delle pensioni di vecchiaia, mentre si incrementano invariato il numero delle pensioni di invalidità (53).

Analizzando il rapporto tra gli iscritti e il numero delle prestazioni IVS, viene confermato l'andamento decrescente di tale indicatore ravvisabile nelle Casse relativamente giovani istituite con il D. Lgs. n. 103/96. Si registra una diminuzione percentuale di circa l'1% tra il 2013 e il 2014 dipendente principalmente dall'aumento del numero delle prestazioni IVS erogate dall'Ente.

L'importo dei contributi SIS³³ tra il 2013 e il 2014 è aumentato del 6,2%, passando da circa 86 milioni di euro a circa 91 milioni di euro. Nel dettaglio si nota un incremento del 6,5% dell'importo del contributo soggettivo e del 4,8% del contributo integrativo. Il contributo medio SIS è diminuito del 2,3% facendo registrare un valore di circa 1.870 euro.

L'importo delle prestazioni IVS, tra il 2013 e il 2014, è cresciuto del 18,5% (passando da circa 4,1 milioni di euro a circa 4,5 milioni di euro), mentre, l'importo delle indennità di maternità erogate è rimasto pressoché invariato rispetto all'anno precedente (pari a circa 8,8 milioni di euro). All'interno delle prestazioni assistenziali sono incluse le voci ricomprese all'interno dell'art. 32 del regolamento ENPAP (la polizza sanitaria, le indennità di malattia e infortuni, i sussidi per calamità naturali, le spese funerarie, gli assegni di studio e il contributo agli anziani in condizioni di non autosufficienza) e la voce relativa all'art. 31 del regolamento (integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali). Il valore della prestazione media IVS, negli ultimi due anni considerati, subisce un incremento pari all'8% (passando da 1.773 euro a 1.915 euro).

In ultimo, tra il 2013 e il 2014, il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS diminuisce del 9,5% passando da 1,08 a 0,98.

Andamento di lungo periodo

Analizzando i dati dell'ENPAP nel periodo 2007-2014 si nota un trend crescente del numero degli iscritti, accompagnato da un altrettanto crescente numero di prestazioni IVS erogate. Il numero degli iscritti (attivi e attivi pensionati) aumenta del 75% passando da 27.911 a 49.085. L'incremento percentuale del numero dei trattamenti pensionistici IVS, che passa da 719 nel 2007 a 2.594 nel 2014, risulta molto più consistente rispetto all'incremento fatto registrare dal numero iscritti (il numero delle prestazioni IVS triplica nel periodo considerato); tale dinamica è naturale e caratteristica degli Enti

³³ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

costituiti con il D.Lgs. n. 103/96. Analizzando il rapporto tra iscritti e numero delle prestazioni IVS si conferma il trend decrescente di tale indicatore, che passa dal valore di 38,8 nel 2007 al valore di 18,9 nel 2014; viene erogata una prestazione IVS ogni circa 19 iscritti.

Se, invece, si analizza il rapporto tra il contributo medio SIS e la prestazione media IVS si nota anche in questo caso un trend decrescente che porta l'indicatore dal valore di 1,8 nel 2007 al valore di 0,98 nel 2014. Tale incremento dipende principalmente dalla diminuzione del contributo medio SIS rispetto all'aumento registrato nella prestazione media IVS. Infatti, tra il 2007 e il 2014, il contributo medio SIS diminuisce del 5% mentre la prestazione media IVS aumenta di circa il 76%; tale dinamica è tipica delle Casse relativamente giovani istituite con il D. Lgs. n. 103/96. È utile ricordare che l'adozione del metodo contributivo mette in rilievo il forte legame positivo tra contributi e prestazioni; di conseguenza, l'analisi dei valori medi di queste due grandezze ha rilevanza secondaria.




Figura 3.3.3.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAP

3.3.4 Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP

Cenni storici

L'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (di seguito EPAP) raccoglie l'iscrizione obbligatoria degli iscritti presso gli albi professionali dei dottori Agronomi e Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che esercitano attività autonoma di libera professione, anche in forma associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, contestualmente o meno ad altra attività di lavoro dipendente. L'EPAP è stato istituito come fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo n. 103/96, non ha scopo di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici.

Prestazioni

L'EPAP riconosce in favore degli iscritti l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, ossia applicando coefficienti di conversione stabiliti al montante contributivo maturato³⁴. I trattamenti previsti sono:

- Pensione di vecchiaia: al raggiungimento almeno del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva;
- Pensione di inabilità: spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) siano state versate almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda b) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- Pensione invalidità: spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) siano state versate almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda b) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente;
- Pensione ai superstiti: nel caso in cui al momento del decesso dell'iscritto vi sia una regolarità contributiva la pensione ai superstiti spetta: a) al coniuge; b) ai figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico, anche in mancanza del coniuge; c) in mancanza, oltre che del coniuge, anche di figli minorenni o maggiorenni inabili, ai genitori inabili dell'iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico.
- Indennità di maternità: viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente la misura del contributo.

Sono inoltre previste prestazioni di carattere assistenziale come sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap, sussidi per concorso nelle spese per assistenza domiciliare, assegni di studio, sussidi per concorso nelle spese funerarie, sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare,

³⁴ Il montante contributivo è ottenuto attraverso la rivalutazione dei contributi versati tempo per tempo, nel regime dell'interesse composto, in base ad un tasso pari alla media quinquennale del PIL.

polizze di assistenza sanitaria integrativa (tramite EMAPI), agevolazioni in materia di obblighi contributivi nel caso di calamità naturali e concessioni di piccoli prestiti. Nel 2011 grazie ad una convenzione con Banca popolare di Sondrio si è iniziato ad erogare mutui in convenzione per l'acquisto della casa o dello studio professionale. Inoltre sono stati erogati piccoli prestiti per l'attività professionale per l'acquisto di strumentazione professionale e per la ristrutturazione dello studio professionale.

Nel 2011 è stato elaborato attraverso l'EMAPI (Ente di mutua assistenza tra professionisti) un piano di Long Term Care (LTC), il quale eroga una rendita mensile agli iscritti in condizioni di non autosufficienza. Tale piano prevede il versamento di un contributo di 20 euro annuali (interamente a carico dell'EPAP) che permette di poter ricevere una rendita mensile pari a 612 euro, nel caso in cui si verificano le condizioni invalidanti che portino alla condizione di non autosufficienza. Versando, invece un contributo 10 € in più, la rendita erogata aumenta fino a 903 euro mensili.

L'Ente è caratterizzato da un sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, secondo le modalità indicate dalla Legge dell'8 agosto 1995, n.335. Secondo tale legge, l'importo della pensione deve essere calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati da ciascun soggetto per un coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente.

Contribuzione

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 10% del reddito professionale netto da lavoro autonomo imponibile ai fini IRPEF, anche prodotto in forma associata. E' consentita, agli iscritti all'Ente che lo richiedano, la facoltà di avvalersi di un'aliquota contributiva pari al 12%, 14%, 16%, 18% e x% (aliquota massima pari a quella tempo per tempo vigente nella gestione). L'iscritto deve segnalare annualmente all'Ente l'aliquota prescelta contestualmente alla dichiarazione del reddito e qualora non sia stata indicata una scelta, si intende confermata l'aliquota minima obbligatoria del 10%.

E' inoltre dovuto dagli iscritti un contributo di solidarietà in misura del 2 per mille del reddito imponibile ai fini del calcolo del contributo soggettivo. Tale contributo è stato istituito per sostenere e riequilibrare eventuali squilibri gestionali tra le diverse categorie professionali.

L'iscritto che non abbia compiuto 30 anni ha la facoltà di versare un contributo minimo (sia soggettivo che di solidarietà) ridotto al 30% per i primi 3 anni di iscrizione.

Il contributo integrativo è dovuto da ogni iscritto nella misura del 2% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione ed è a carico del committente.

Andamento congiunturale

Gli iscritti attivi totali (attivi e attivi pensionati) dell'EPAP a fine esercizio 2014 risultano pari a 19.625, con una lieve espansione dello 0,1% rispetto all'anno 2013. La diminuzione degli iscritti attivi rispetto all'anno precedente è pari al -0,2%, mentre il numero degli iscritti attivi pensionati cresce del 9%.

Il numero totale delle prestazioni IVS tra il 2013 e il 2014 è aumentato del 12%, passando da 1.663 pensioni erogate nell'anno 2013 a 1.862 pensioni erogate nell'anno 2014. Analizzando nel dettaglio la variazione annua tra il 2012 e il 2013 del numero delle prestazioni IVS si nota un aumento del 17,9% delle pensioni di vecchiaia, del 5,4% delle pensioni di invalidità del 7,2% delle prestazioni indirette e del 5,2% delle prestazioni di reversibilità.

La variazione percentuale del rapporto tra iscritti (attivi e pensionati) e prestazioni IVS nel periodo 2013- 2014 è stata del -10,6%, con un valore assoluto pari a 10,5. Tale indicatore, confermando il suo trend decrescente, indica che viene erogata una pensione IVS ogni circa 11 iscritti.

Il totale dei contributi SIS³⁵ nel 2014 è pari a circa 51,4 milioni di euro, con una lieve espansione percentuale dello 0,5% rispetto allo stesso dato del 2013. Se ai contributi SIS si aggiungono i contributi di maternità e gli altri contributi (derivanti da modifiche della contribuzione, sanzioni, riscatti e ricongiunzioni attive) l'importo totale si aggira intorno ai 59 milioni di euro. Tra il 2013 e il 2014 si nota quindi una diminuzione percentuale pari al -1% dell'importo di tali contributi totali. Analizzando nel dettaglio, i contributi soggettivi aumentano dell'1,2% attestandosi su un valore di 39,8 milioni di euro, i contributi integrativi diminuiscono del 2% (sono pari a circa 11 milioni di euro), i contributi di solidarietà aumentano dell' 1% (sono pari a circa 800 mila euro). Il contributo medio SIS versato nell'anno 2014 è pari a 2.620 euro, stazionario rispetto all'annualità precedente.

Nel 2014 il complesso delle uscite dell'Ente, inerenti prestazioni previdenziali ed assistenziali, è pari a circa 7 milioni di euro. In particolare, l'importo erogato per trattamenti pensionistici IVS è pari a 4,5 milioni di euro (+18,4% rispetto al 2013). L'importo della prestazione media annua IVS erogata dall'EPAP per l'anno 2014 è pari a circa 2.420 euro, segnando un incremento percentuale del 5,7% rispetto al 2013.

La variazione percentuale del rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS nel periodo 2013-2014 registra una diminuzione del -5,1%, con un valore assoluto pari a 1,1.

Andamento di lungo periodo

L'EPAP ha erogato i primi trattamenti previdenziali nell'anno 2002. Nell'arco temporale di gestione l'Ente è stato caratterizzato dalle dinamiche demografiche tipiche delle Casse del D. Lgs. 103/96, con un maggiore incremento percentuale del numero delle prestazioni pensionistiche rispetto a quello del numero di iscritti. Le seguenti analisi prenderanno a riferimento l'orizzonte temporale compreso tra il 2007 e il 2014.

L'indicatore che rapporta il numero degli iscritti (attivi e attivi pensionati) al numero delle prestazioni IVS registra una diminuzione tra il 2007 e il 2014 pari al -70% (l'indicatore è passato dal valore assoluto di 34,7 nel 2007 al valore di 10,5 nel 2014). L'importante diminuzione è dovuta all'aumento del numero

³⁵ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

delle prestazioni IVS più che proporzionale rispetto all'aumento registrato nel numero degli iscritti (un numero di soggetti via via crescente nel tempo matura il diritto alla pensione).

Analizzando l'indicatore contributo medio SIS su prestazione media IVS è possibile notare una diminuzione nel periodo 2007-2014 pari al -36%, dipendente principalmente dall'aumento del valore monetario delle prestazioni IVS erogate dall'Ente. E' doveroso sottolineare che l'EPAP è nato nel 1996 e opera secondo il criterio della capitalizzazione, per tale ragione il rapporto Contributo Medio/Prestazione Media è solo un indicatore parziale della reale situazione dell'Ente.

Infine, nel periodo analizzato (2007-2014) il numero degli iscritti (attivi e attivi pensionati) è in costante aumento con una lieve diminuzione fatta registrare nel 2014. La variazione percentuale registrata tra il 2007 e il 2014 è stata pari a circa l'8,5%.




Figura 3.3.4.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) – EPAP

3.3.5 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica - ENPAPI

Cenni storici

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), inizialmente denominato "Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore di IPASVI", è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. L'Ente ha la finalità di assicurare la tutela previdenziale e la protezione assistenziale in favore degli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici che esercitano la professione in forma autonoma o associata.

L'Ente tutela, altresì, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, attraverso un'apposita Gestione Separata, gli infermieri, assistenti sanitari, infermieri pediatrici, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche non abituale.

La suddetta Gestione recepisce la normativa contributiva, previdenziale e assistenziale prevista per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il sistema previdenziale dell'Ente è caratterizzato da un sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, secondo le modalità indicate dalla Legge dell'8 agosto 1995, n.335. Tale legge, riguardante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, indica che l'importo della pensione debba essere calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati da ciascun soggetto per il coefficiente di trasformazione definito nel regolamento in base al sesso dell'iscritto e all'età anagrafica al momento del pensionamento. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente. L'Ente ha istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali.

Gestione Principale

Prestazioni

Le prestazioni previdenziali previste dall'Ente sono:

- pensione di vecchiaia: corrisposta all'iscritto al compimento del 65° anni di età a patto che risultino versati dall'iscritto e accreditati almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 57° anno di età qualora l'iscritto abbia maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- pensione di inabilità: viene erogata a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente o totale a causa di malattia o infortunio sopraggiunte dopo l'iscrizione, risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda e sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale e la cancellazione dal Collegio provinciale;

- assegno di invalidità: viene erogata a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, con almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda;
- pensione superstiti, indiretta o di reversibilità: viene erogata nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto per il quale risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

Assistenza

Le prestazioni assistenziali previste dall'Ente sono:

- indennità di maternità: viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni;
- interventi assistenziali: interventi per stato di bisogno, interventi straordinari in caso di calamità naturali, indennità di malattia, contributi per spese funebri, trattamenti economici speciali, contributi a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per avvio ed esercizio dell'attività libero professionale, contributi a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per l'acquisto e la ristrutturazione della prima abitazione, sussidi per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti, sussidi per l'impianto di protesi terapeutiche ortopediche, dentarie e oculistiche, contributi a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo, sussidi per asili nido;
- borse di studio.

Contribuzione

Gli iscritti all'ENPAPI devono versare i seguenti contributi:

- contributo soggettivo: l'importo annuo a carico di ogni iscritto contribuente all'Ente viene calcolato applicando un'aliquota del 14% sul reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi (negli anni successivi il contributo in questione aumenterà fino a raggiungere il 16% del reddito professionale). In ogni caso è dovuto un contributo soggettivo minimo di 1.180 euro nel 2015, che aumenterà gradualmente fino a 1.600 euro nel 2016 (dopo tale termine potrà essere rivalutato annualmente in base alla variazione annua dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT);
- contributo integrativo: calcolato come una maggiorazione percentuale, nella misura del 4%, applicata su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, restano escluse, su indicazione dei Ministeri Vigilanti, le Pubbliche Amministrazioni, nei cui confronti la misura del contributo integrativo riscossa dall'iscritto resta fissata al 2%. Il contributo integrativo calcolato sul volume di affari effettivamente conseguito, è destinato come segue: 2% al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà; 2% all'incremento del montante. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo integrativo, pari ad euro 150,00, rivalutabile annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

- contributo di maternità: importo fisso determinato annualmente sulla base delle indennità di maternità erogate alle libere professioniste.

Andamento congiunturale

Nel 2014 gli iscritti alla Gestione Principale sono 49.799 (di cui 23.189 contribuenti e 26.610 non contribuenti) mentre gli iscritti alla Gestione Separata sono 15.391 (di cui 7.629 esclusivi e 7.762 contestualmente iscritti alla Gestione Principale). Pertanto il numero totale degli assicurati risulta essere pari a 57.428, in aumento del 7% rispetto al 2013, mentre le posizioni complessivamente gestite sono 65.190, in aumento dell'11% rispetto al 2013.

Il numero delle prestazioni IVS erogate nel 2014 è in aumento del 25% rispetto all'anno precedente, passando da 1.179 a 1.472. Nel dettaglio, tra il 2013 e il 2014, il numero delle pensioni di vecchiaia è aumentato del 24%, il numero delle pensioni indirette del 25% e il numero delle pensioni di reversibilità è aumentato, anch'esso, del 136%; il numero delle pensioni di invalidità/inabilità è aumentato del 23%. Il numero delle indennità di maternità erogate nel 2014 è pari 376, con un aumento del 52% rispetto al 2013, mentre il numero delle altre prestazioni assistenziali è pari a 649, in aumento, rispetto al precedente esercizio, di 252 (63%).

Analizzando il rapporto tra iscritti totali e prestazioni IVS, si registra una diminuzione del valore di tale indicatore che passa da 45,4 nel 2013 a 39,0 nel 2014 (-14%). Tale rapporto indica che viene erogata una prestazione previdenziale IVS ogni 39 iscritti.

L'importo dei contributi SIS³⁶ accertati nel 2014 è pari a 81,3 milioni di euro; tale valore è aumentato del 17% rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, nel 2014, i contributi soggettivi accertati sono pari a 63,9 milioni di euro (con un aumento del 17,6% rispetto al 2013), mentre, i contributi integrativi sono pari a 15,5 milioni di euro (con un aumento del 12,4% rispetto al 2013). Il contributo medio SIS nel 2014 è di 2.265 euro con un'incremento del 1% rispetto all'anno precedente.

L'importo delle prestazioni IVS erogate nel 2014 è di 2,1 milioni di euro (+22,2% rispetto al 2013), l'importo delle indennità di maternità erogate è di 2,5 milioni di euro (+51% rispetto al 2013). La prestazione media IVS nel 2014 è di 1.407 euro, con un lieve decremento rispetto all'anno precedente (-2%).

Infine, il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS è in crescita e, nel 2014, è pari a 1,6, con un incremento del 3% rispetto al 2013.

³⁶ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

Gestione Separata

Prestazioni

Le prestazioni erogate agli iscritti alla Gestione Separata dell'ENPAPI sono:

- pensione di vecchiaia: corrisposta all'iscritto al compimento del 65° anni di età a patto che risultino versati dall'iscritto e accreditati almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 57° anno di età qualora l'iscritto abbia maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- assegno di invalidità: viene erogata a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, con almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda;
- pensione di inabilità: viene erogata a qualsiasi età quando la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente o totale a causa di malattia o infortunio sopraggiunte dopo l'iscrizione, risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda e sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale e la cancellazione dal Collegio provinciale;
- pensione ai superstiti: viene erogata nel caso di decesso del pensionato o dell'iscritto per il quale risultino versate almeno cinque annualità di contribuzione effettiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione

Assistenza

Per i collaboratori coordinati e continuativi la Gestione Separata dell'ENPAPI eroga:

- indennità di maternità e paternità;
- indennità per congedo parentale;
- assegno per il nucleo familiare;
- indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Contribuzione

L'onere della contribuzione è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico dell'Infermiere.

L'aliquota da applicare differisce a seconda che il collaboratore sia iscritto o meno ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Per i collaboratori l'aliquota contributiva per l'anno 2015 è pari al 30,00% (IVS)+ 0,72% (maternità, congedo parentale, ANF, malattia e degenza ospedaliera), per coloro che sono contestualmente titolari di altra posizione assicurativa l'aliquota è pari al 28,50%.

I committenti sono tenuti ad inviare la denuncia contributiva mediante la procedura DARC e ad effettuare il versamento della contribuzione complessivamente dovuta, anche per la quota a carico del collaboratore.

Andamento di lungo periodo

Nel periodo che va dal 2007 al 2014, si nota un importante incremento del numero degli iscritti contribuenti pari al 115,3% e del numero degli iscritti attivi pensionati pari a circa 4 volte. Il numero delle prestazioni IVS è in costante aumento, tra il 2007 e il 2014 si registra un incremento di circa 6 volte. Tale dinamica è tipica delle Casse di previdenza relativamente giovani e istituite con il D. Lgs. n. 103/96. Il rapporto tra iscritti totali (attivi e attivi pensionati) e il numero delle prestazioni IVS risulta in costante calo sin dal 2007; si registra, infatti, una diminuzione percentuale tra il 2007 e il 2014 pari al -68%.

Nel periodo di analisi, il contributo medio SIS è diminuito del -15,4%, mentre la prestazione media IVS è aumentata del 42,1%. Il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS è diminuito del -40,5%, come conseguenza del trend in aumento della prestazione media IVS accompagnato dal trend in diminuzione del contributo medio SIS. Tuttavia, poiché l'Ente è sorto nel 1998 e opera secondo il metodo contributivo, il rapporto contributo medio SIS su prestazione media IVS è solo un indicatore di limitata importanza nell'analisi della reale situazione dell'Ente.




Figura 3.3.5.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) ENPAPI

INPGI - Gestione Separata

Prestazioni

La Gestione Separata dell'INPGI eroga prestazioni relative a trattamenti previdenziali:

- Pensione di vecchiaia: per gli iscritti alla Gestione Separata INPGI ed anche ad altre forme di previdenza obbligatoria (compresa la Gestione Principale INPGI) che raggiungono i 63 anni di età con almeno 20 anni di versamenti contributivi se l'importo della pensione erogabile è almeno pari a 1,5 volte l'assegno sociale (per il 2013 pari a 616,05 euro)³⁷. Per gli iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPGI il requisito di età per ottenere la pensione di vecchiaia è di 66 anni, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione. In alternativa la pensione può essere richiesta dopo 40 anni di contribuzione a prescindere dal requisito anagrafico. L'importo del trattamento è calcolato con il metodo contributivo;
- Pensione di invalidità: per l'iscritto che risulti totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica nel caso in cui siano versate almeno 5 annualità di contribuzione delle quali almeno 3 nell'ultimo quinquennio. Qualora l'iscritto, al momento del pensionamento, abbia un'età inferiore a 57 anni, ai fini del calcolo si prende come riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a 57 anni.;
- Pensione ai superstiti: spetta ai superstiti in caso di morte del giornalista pensionato (pensione di reversibilità) ovvero assicurato (pensione indiretta) qualora risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
- altre prestazioni per liberi professionisti: è previsto il supplemento di pensione, l'indennità di maternità, l'indennità di adozione o affidamento, l'indennità d'aborto;

Contribuzione

I Liberi Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'Istituto sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo pari al 10% del proprio reddito professionale netto di lavoro autonomo con contributo minimo di 208.27 euro qualora l'anzianità contributiva dell'iscritti superi i cinque anni, altrimenti, è pari a 104.13 euro; in ogni caso il tetto massimo di reddito imponibile è 100.123 euro (soglie 2014). È consentita contribuzione aggiuntiva con aliquota in misura non inferiore al 5%. Il contributo integrativo è posto pari al 2% dei corrispettivi che concorrono al reddito imponibile (a carico di chi riceve prestazione). Infine è dovuto un contributo di maternità pari a 20 euro.

Per quanto riguarda i Co.Co.Co la contribuzione è posta a carico del committente per 2/3 e del collaboratore per 1/3. Sono previste due differenti fattispecie contributive per i giornalisti Co.Co.Co.

Fattispecie 1: relativa ai giornalisti che ricadono in una delle seguenti categorie:

- non sono iscritti ad altre gestioni previdenziali;
- non sono titolari di pensione diretta o di reversibilità;
- versano contributi anche alla Gestione Separata Inps per rapporti Co.Co.Co. non giornalistici;
- versano contributi volontari alla Gestione Sostitutiva INPGI.

Il contributo versato da questi giornalisti è pari al 26% del reddito professionale netto nel 2011. Per far fronte al finanziamento delle altre prestazioni assistenziali viene richiesto un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% del reddito netto.

Fattispecie 2: relativa ai giornalisti che ricadono nelle seguenti categorie:

- svolgono contestualmente attività giornalistica dipendente soggetta a contribuzione presso la Gestione Sostitutiva INPGI;
- svolgono contestualmente altra attività che comporta l'obbligo assicurativo presso altre gestioni previdenziali;
- sono pensionati.

Questi giornalisti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo del 17% nel 2011.

Andamento congiunturale

Essendo l'Istituto di recente costituzione quest'ultimo non è ancora a regime, di conseguenza assumono un'importanza limitata il numero e gli importi delle pensioni erogate e il valore degli indici di riferimento utilizzati per le altre Casse associate, non potendo fornire una rappresentazione prospettica.

A fine 2014 risultano iscritti attivi alla Gestione Separata dell'INPGI 31.171 (+3% rispetto al 2013). L'ammontare dei contributi soggettivi del 2014, pari a circa 41 milioni di euro, è aumentato nei confronti dell'esercizio precedente del 7,2%. Se si tiene conto della contribuzione SIS (contributo soggettivo + contributo integrativo)³⁸, l'incremento rispetto al 2013 si attesta al 7,7%.

Il numero dei trattamenti pensionistici in erogazione nel 2014 fa segnare un aumento superiore al 2% arrivando a quota 1.302, numero che rimane esiguo rispetto al collettivo degli iscritti.

In generale a fronte di una contribuzione media pari a 1.484 euro (+4,6% rispetto al 2013) l'importo medio dei trattamenti pensionistici è di 1.1.097 euro nel 2014 (+7,2% rispetto al 2013). Di conseguenza, l'indice che esprime il rapporto tra queste ultime due grandezze presenta una sostanziale stagnazione.

Andamento di lungo periodo

La Gestione Separata dell'INPGI è un organismo nato da pochi anni è dunque evidentemente fuorviante fornire dati di incrementi percentuali per quanto riguarda iscritti e pensioni in erogazione. In sei anni gli iscritti attivi sono passati da circa 20.000 a oltre 30.000 del 2014 e per quanto riguarda le pensioni, dopo un periodo senza erogazioni, si è passati da 529 prestazioni in essere nel 2007 a 1.302 nel 2014.

Per quanto riguarda gli importi medi di contribuzione e del trattamento pensionistico si registra dal 2007 al 2014 un incremento percentuale rispettivamente del 8,8% e del 71,6%. E' fisiologico quindi rilevare una forte contrazione dell'indice determinato dal rapporto tra queste due grandezze, che fa registrare una diminuzione percentuale di circa il 36,6% dal 2007.

³⁸Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).





Figura 3.3.6.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - INPGI GESTIONE SEPARATA

3.3.6 Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura – ENPAIA 2 GESTIONI SEPARATE

Sotto questa la denominazione “Gestioni Separate” sono incluse le seguenti due gestioni che utilizzano il sistema contributivo ex. D.L. 103/96:

- 1) Gestione Separata Periti Agrari;
- 2) Gestione Separata Agrotecnici.

Sono costituite per gli iscritti ai corrispondenti Albi professionali che esercitano la libera professione senza vincoli di subordinazione compresi i partecipanti di studi associati e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

1) Gestione Separata Periti Agrari

Contribuzione

Gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari versano tre diversi tipi di contributi:

- Contributo soggettivo obbligatorio pari al 10% del reddito professionale netto, con la facoltà di avvalersi di aliquote maggiori che vanno dal 12% al 30% (maggiorazione deducibile fiscalmente). E' previsto un massimale annualmente rivalutabile e un contributo minimo pari 600 euro a partire dal 2012. Sono previste agevolazioni sul versamento del contributo in caso di neoiscritti con età inferiore ai 30 anni.
- Contributo integrativo è pari ad una aliquota del 2% da applicare come maggiorazione ai corrispettivi che formano reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dall'effettivo incasso. Sono esentate le fatturazioni avvenute tra iscritti alla Gestione.
- Contributo di maternità. Per l'anno 2013 non è dovuto alcun contributo.

Un iscritto che si è cancellato avendo maturato almeno cinque anni di anzianità può richiedere la prosecuzione volontaria del versamento del contributo soggettivo. In questo caso è dovuto il contributo integrativo minimo e non è dovuto il contributo di maternità.

Prestazioni

Sono previste tre tipi di prestazioni:

- Prestazioni IVS calcolate con il sistema contributivo (ovvero il montante accumulato viene moltiplicato per dei coefficienti che variano a seconda dell'età dell'iscritto). Esse sono di tre tipi:
 - a) Vecchiaia spettante al 65° anno di età con almeno 5 anni di contribuzione, ovvero 57° anno con almeno 40 anni di contribuzione;
 - b) Inabilità e invalidità spettante agli iscritti divenuti inabili o invalidi a qualsiasi età purché abbiano maturato una anzianità di almeno cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente l'anno di richiesta;
 - c) Reversibilità o indiretta spetta in base alle normative vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria INPS.
- Indennità di maternità spetta in base e con le modalità di calcolo stabilite per legge alle iscritte di sesso femminile.
- Provvidenze straordinarie previste ed erogate a discrezione del Comitato Amministratore nei casi di gravi malattie e gravi infortuni temporaneamente invalidanti o decesso dell'iscritto.

Andamento congiunturale

Gli iscritti attivi alla Gestione sono, nel 2014, 3.231 (leggero incremento rispetto al 2013) di cui 3.071 attivi in attesa di pensione (+0,1% rispetto al 2013) e 160 pensionati attivi.

Il numero delle prestazioni IVS è aumentato del 7,8% rispetto all'anno precedente per un totale di 444 prestazioni.

Il rapporto tra iscritti su prestazioni IVS è pari a 7,3 e risulta in netto decremento dal 2007.

La contribuzione complessiva 2014, pari a circa 9 milioni di euro ha avuto un incremento del 9% rispetto all'anno precedente (+3,1% il contributo soggettivo mentre il contributo integrativo cresce dell'1,5%), nello stesso periodo la spesa pensionistica IVS ha subito un aumento del 15,6% per un costo complessivo di 642 mila euro.

L'importo della contribuzione media SIS³⁹ è pari ad 2.389 euro nel 2014, mentre l'importo medio delle prestazioni IVS è pari nel 2014 ad 1.447 euro. Il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS è pari nel 2014 a 1,7 con un decremento percentuale rispetto all'anno precedente del 4,5%.

Andamento di lungo periodo

Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014 si nota un incremento dell'1,5% del numero degli iscritti complessivi e un incremento dell'80% del numero delle prestazioni IVS. Nello stesso arco temporale il rapporto tra iscritti e prestazioni IVS decresce del 43,5%.

La contribuzione SIS tra il 2007 e il 2014 cresce del 31,1% mentre nello stesso periodo le prestazioni IVS erogate aumentano del 126% (dinamica tipica degli Enti istituiti con il D. Lgs. 103 del 1996).

L'importo della prestazione media IVS cresce di circa il 26,2% come il contributo medio SIS che cresce della stessa percentuale. Nell'arco temporale 2007-2014 il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS cresce del 2,4%.




Figura 3.3.7.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAIA Gestione Periti Agrari

³⁹ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

2) Gestione Separata Agrotecnici

Contribuzione

Gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari versano tre diversi tipi di contributi:

- Contributo soggettivo obbligatorio pari al 10% del reddito professionale netto, con la facoltà di avvalersi di aliquote maggiori che vanno dal 12% al 26% (maggiorazione deducibile fiscalmente). E' previsto un massimale annualmente rivalutabile e un minimale pari ad € 300, rivalutabile ogni cinque anni. Sono previste agevolazioni sul versamento del contributo soggettivo obbligatorio in caso di neoiscritti.
- Contributo integrativo è pari ad una aliquota del 2% da applicare come maggiorazione ai corrispettivi che formano reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dall'effettivo incasso. Sono esentate le fatturazioni avvenute tra iscritti alla Gestione. E' previsto un contributo minimo pari ad € 60.
- Contributo di maternità dovuto da tutti gli iscritti nella misura, termini e modalità previsti dalla legge n. 379 dell'11 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Un iscritto che si è cancellato dalla Gestione che ha maturato almeno cinque anni di anzianità può richiedere la prosecuzione volontaria del versamento del contributo soggettivo, che potrà scegliere in base a tre differenti scaglioni. In questo caso è dovuto il contributo integrativo minimo e non è dovuto il contributo di maternità.

Prestazioni

Sono previste due tipi di prestazioni:

- Prestazioni IVS calcolate con il sistema contributivo (ovvero il montante accumulato viene moltiplicato per dei coefficienti che variano a seconda dell'età dell'iscritto). Esse sono di tre tipi:
 - a) Vecchiaia spettante al 65° anno di età con almeno 5 anni di contribuzione, ovvero 57° anno con almeno 40 anni di contribuzione;
 - b) Inabilità e invalidità spettante agli iscritti divenuti inabili o invalidi a qualsiasi età purché abbiano maturato una anzianità di almeno cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente l'anno di iscrizione;
 - c) Reversibilità o indiretta spetta in base alle normative di legge vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
- Indennità di maternità spetta in base e con le modalità di calcolo stabilite per legge.

Andamento congiunturale

Gli iscritti attivi alla Gestione sono, nel 2014, 1.461 (incremento del 5,7% rispetto al 2014) di cui 1.457 attivi in attesa di pensione (+5,7% rispetto al 2013) e 4 pensionati attivi (valore che raddoppia rispetto all'anno precedente).

Nel 2014 il numero delle prestazioni IVS arriva a 18, in aumento di 2 unità rispetto all'anno scorso.

Il rapporto tra iscritti su prestazioni IVS è in costante decrescita e risulta pari nel 2014 a 86,5; tale valore è in netto decremento nel periodo 2008-2014 (-85%).

La contribuzione IVS 2014, pari a circa 1,9 milioni di euro ha avuto un incremento del 9% rispetto all'anno precedente (+9,3% per il contributo soggettivo e +9,1% per il contributo integrativo), nello stesso periodo la spesa pensionistica IVS ha subito un importante aumento del 22% per un costo complessivo superiore a 15 mila euro (si ricorda che la Cassa è di relativamente recente costituzione e segue le logiche del metodo contributivo).

L'importo della contribuzione media SIS⁴⁰ è pari a circa 1.310 euro nel 2014, mentre l'importo medio delle prestazioni IVS è pari nel 2014 ad 846 euro. Il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS è pari nel 2014 a 1,5 con un decremento percentuale rispetto all'anno precedente del 4,8%.

Andamento di lungo periodo

Nel periodo compreso tra il 2008 (primo anno di erogazione delle prestazioni) e il 2014 si nota un incremento del 27,3% del numero degli iscritti complessivi e un incremento del 800% del numero delle prestazioni IVS. Nello stesso arco temporale il rapporto tra iscritti e prestazioni IVS (come già anticipato) decresce dell'85%.

La contribuzione SIS tra il 2008 e il 2014 cresce del 53% mentre nello stesso periodo le prestazioni IVS erogate aumentano del 240% (dinamica tipica degli Enti istituiti con il D. Lgs. 103 del 1996).

Nell'arco temporale 2008-2014 il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS cresce del 210%.




Figura 4.3.7.2: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAIA Gestione Agrotecnici

⁴⁰ Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

4 Analisi aggregate degli Enti di Previdenza Privati appartenenti all'AdEPP

Introduzione e classificazione degli Enti

In questo capitolo viene presentata l'analisi aggregata degli Enti appartenenti all'AdEPP secondo una categorizzazione per decreto legislativo di costituzione e per area professionale di appartenenza.

La maggior parte degli Enti iscritti all'AdEPP erogano prestazioni previdenziali in forma sostitutiva alla previdenza pubblica. Le uniche eccezioni registrate sono quelle relative a CASAGIT e ONAOSI che erogano prestazioni di natura assistenziale⁴¹ e quelle relative ad ENASARCO che eroga prestazioni di previdenza complementare. Si evidenzia che ONAOSI è stata inserita all'interno della categoria degli Enti Assistenziali nonostante sia stata istituita con il Decreto n. 509 del 1994.

La prima modalità di aggregazione viene effettuata discriminando le Casse in base Decreto Legislativo con il quale queste hanno visto riconosciuta la loro personalità giuridica di diritto privato.

Enti privatizzati ai sensi del Decreto 509/94 ed iscritti all'ADEPP sono:

- Cassa Nazionale del Notariato (CNN)
- Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri liberi professionisti (CIPAG)
- Cassa Forense (CF)
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA)
- Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (CNPR)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA1)
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV)
- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI1)

Gli Enti privatizzati ai sensi del Decreto 103/96 ed iscritti all'ADEPP sono:

- Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)
- Gestioni Separate ENPAIA per Periti Agrari e per Agrotecnici (ENPAIA 2)
- Gestione Separata INPGI (INPGI 2)

Gli Enti Assistenziali iscritti all'ADEPP sono:

- Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI – ex Decreto 509/94)
- Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT)

Gli Enti di Previdenza Complementare iscritti all'ADEPP sono:

⁴¹ Assistenza sanitaria per quanto riguarda Casagit e interventi assistenziali di sostegno per quanto riguarda Onaosi

- Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti del Commercio Italiani (ENASARCO ex Decreto 509/94)

Il secondo criterio di classificazione degli Enti appartenenti all'ADEPP, come precedentemente ricordato, discrimina le Casse in base area professionale di appartenenza. La categorizzazione utilizzata è la stessa già presa in considerazione nel capitolo dedicato ai redditi dei professionisti:

1. Area Economico Sociale (AES)
2. Area Giuridica (AG)
3. Area Sanitaria (AS)
4. Rete Professioni Tecniche (RPT)

L'analisi per aree professionali è volutamente incentrata sugli Enti che forniscono prestazioni previdenziali di primo pilastro.

Classificazione in base ad Area Professionale

AES	AG	AS	RPT
<ul style="list-style-type: none"> - ENPACL - INPGI - CNPADC - CNPR 	<ul style="list-style-type: none"> - CNN - CF 	<ul style="list-style-type: none"> - ENPAM - ENPAP - ENPAPI - ENPAV 	<ul style="list-style-type: none"> - CIPAG - EPPI - ENPAB - EPAP - INARCASSA - ENPAIA

4.1 L'Associazione in numeri

Tutti gli Enti appartenenti all'AdEPP nascono con lo stesso scopo sociale a sostegno degli iscritti e delle loro famiglie dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, pur evidenziando una marcata eterogeneità per quanto riguarda la genesi, la storia, la regolamentazione in termini di contribuzione e di erogazione delle prestazioni ed, inoltre, per le esigenze dei propri iscritti. L'aggregazione dei dati a livello di Associazione, nel suo complesso, ne risulta non semplice e a volte si incorre nella necessità di operare approssimazioni ragionate su dati non omogenei o a volte assenti. Ogni ricorso ad aggiustamenti o all'adozione di criteri particolari di raggruppamento di dati, viene menzionato e spiegato.

4.1.1 Gli Iscritti Attivi

L'analisi effettuata permette di andare a individuare il numero complessivo degli individui contribuenti iscritti agli Enti che aderiscono all'Associazione. Vista la possibilità che un sempre crescente numero di Enti offrono ai propri iscritti di continuare a versare contributi anche dopo la maturazione del diritto ad un trattamento previdenziale IVS, si è reso necessario dividere il gruppo in Iscritti Attivi e in Iscritti Attivi Pensionati. In accordo con la base dati fornita dalle Casse associate è stato possibile includere negli iscritti attivi solamente gli individui che effettivamente nel corso del periodo annuale hanno versato contributi agli Enti di appartenenza. Per effettuare un'analisi di più ampio respiro sono stati proposti anche i dati relativi agli esercizi precedenti.

Vista la natura assistenziale di CASAGIT e ONAOSI, i cui contribuenti principali sono rispettivamente già inclusi rispettivamente in INPGI e all'interno degli Enti che operano nel settore sanitario, tali Casse sono state escluse dal computo complessivo del numero degli iscritti.

Tabella 4.1.1.1: Iscritti

ANNO	ATTIVI	ATTIVI PENSIONATI	TOTALE ISCRITTI CONTRIBUENTI
2005	1.187.346	37.108	1.224.454
2006	1.217.466	37.924	1.255.390
2007	1.249.209	38.629	1.287.838
2008	1.272.345	40.248	1.312.593
2009	1.294.717	42.422	1.337.139
2010	1.315.767	44.384	1.360.151
2011	1.338.160	47.740	1.385.900
2012	1.351.868	50.351	1.402.219
2013	1.366.843	52.778	1.419.621
2014	1.415.402	54.235	1.469.637

Per quanto riguarda l'ultima annualità il numero degli iscritti complessivi presenta un incremento percentuale pari al 3,52%. Il risultato annuale è costituito da un incremento del numero degli attivi del 3,55% e un incremento del numero dei pensionati di quasi 3 punti percentuali.

L'incremento dei pensionati attivi risulta coerente con il trend rilevato negli ultimi 10 anni. E' chiaro che le riforme, le quali stanno gradualmente, ma costantemente, incrementando l'importanza della componente contributiva personale nel computo della misura dei trattamenti pensionistici, abbiano incentivato la prosecuzione del versamento dei contributi anche dopo la pensione. Nonostante, in termini assoluti, essi non rappresentino una componente particolarmente pesante del numero degli iscritti, l'incremento percentuale cumulato dal 2005 è pari a circa 46 punti percentuali. Nello stesso periodo l'incremento percentuale degli iscritti attivi è stato pari al 19,21%.

Nel grafico sotto riportato è possibile apprezzare il peso di ogni Ente aderente all'associazione nel 2014 in termini di iscritti attivi.




Figura 4.1.1.1: Composizione ADEPP per numero di iscritti nel 2014

E' possibile analizzare l'andamento del numero degli iscritti totali considerando la classificazione per Decreto Legislativo di appartenenza, evidenziando gli Enti di Previdenza Complementare ed escludendo gli Enti Assistenziali per evitare, come detto, effetti di duplicazione.

Tabella 4.1.1.2: Iscritti (classificazione in base a Decreto Legislativo)

ANNO	ENTIS 509	ENTIS 103	ENTIS PREV. COMPLEMENTARE	TOTALE
2005	850.450	95.324	278.680	1.224.454
2006	878.396	100.790	276.204	1.255.390
2007	904.432	106.593	276.813	1.287.838
2008	927.332	111.647	273.614	1.312.593
2009	950.029	119.563	267.547	1.337.139
2010	969.483	127.824	262.844	1.360.151
2011	988.168	138.866	258.866	1.385.900
2012	1.002.797	146.004	253.418	1.402.219
2013	1.014.116	156.328	249.177	1.419.621
2014	1.066.012	162.440	241.185	1.469.637

Si può osservare dai dati forniti dalle Casse come l'incremento degli iscritti degli Enti 103, nell'ultimo anno solare, sia risultato molto vicino a quello degli Enti 509. Rispettivamente le due categorie hanno totalizzato tra il 2013 e il 2014 crescite pari al 3,91% e al 5,12%. Come si vedrà, la crescita degli Enti 509 è quasi totalmente attribuibile alle riforme attuate da Cassa Forense. Al contrario, gli Enti che erogano prestazioni previdenziali complementari fanno registrare un decremento del dato pari al 3,21%.

Se si allarga l'orizzonte temporale dal 2005 al 2014 si osserva un trend di crescita, per gli Enti 509, che porta ad un incremento percentuale pari al 25,35%. Maggiormente dinamica, a causa della loro recente costituzione, risulta la crescita demografica degli Enti 103, le cui variazioni percentuali annuali spaziano

dal 5% all'8% toccando il massimo nel 2011. La crescita complessiva di questi ultimi dal 2005 è pari al 70,41%.

Costantemente decrescente, al contrario, risulta l'andamento degli iscritti agli Enti che offrono Previdenza Complementare, con un decremento complessivo dal 2005 del -13,45%.




Figura 4.1.1.2: Composizione ADEPP per numero di iscritti 2014 – Classificazione per Decreto Legislativo




Figura 4.1.1.3: Trend Iscritti 2005-2014 – Classificazione per Decreto Legislativo

Viene esposta successivamente la classificazione per area di appartenenza; nella suddivisione sono stati considerati solo Enti che offrono prestazioni di primo pilastro (viene quindi esclusa ENASARCO e gli Enti che offrono prestazioni assistenziali).

Tabella 4.1.1.4: Iscritti (classificazione in base ad Area Professionale)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	136.847	126.371	385.922	296.739	945.774
2006	142.289	134.034	395.167	307.754	979.186
2007	146.520	141.409	405.036	318.128	1.011.025
2008	151.159	148.745	413.282	325.793	1.038.979
2009	157.838	156.673	421.448	333.641	1.069.592
2010	165.137	161.407	429.874	340.889	1.097.307
2011	168.928	167.483	442.866	347.757	1.127.034
2012	172.397	174.848	449.830	351.727	1.148.801
2013	174.863	181.849	458.948	354.784	1.170.444
2014	177.877	228.598	464.664	357.313	1.228.452




Figura 4.1.1.4: Composizione ADEPP per numero di iscritti 2014 per area professionale

E' possibile evidenziare le variazioni percentuali degli iscritti relativamente all'ultimo anno solare e al periodo 2005-2014.

Tabella 4.1.1.5: Statistiche iscritti (classificazione in base ad Area Professionale)

INCREMENTO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005 - 2013	29,98%	81,04%	20,40%	20,41%	29,89%
2012 - 2013	1,72%	25,71%	1,25%	0,71%	4,96%

Se si analizza l'andamento degli iscritti secondo questa classificazione si nota che la crescita più marcata è associata all'area giuridica, quasi totalmente dipendente dall'andamento degli iscritti alla Cassa Forense (i quali pesano in maniera consistente sul totale dell'area giuridica). Il dato è influenzato dalla riforma attuata nel 2014 che ha comportato l'iscrizione d'ufficio degli avvocati iscritti alla Gestione Sperata INPS a Cassa Forense, incrementando del 25,71% il numero degli iscritti.

Tale riforma pesa particolarmente anche sul numero degli iscritti complessivi, visto anche che gli incrementi delle altre aree risultano compresi dallo 0,71% dell'Area Professioni Tecniche all'1,72% dell'Area Economico-Sociale.




Figura 4.1.1.5: Trend iscritti (Numeri Indice)

4.1.2 Il numero delle prestazioni complessivamente erogate

Per effettuare un'analisi quanto più possibile omogenea e organica vengono proposte le stesse classificazioni utilizzate per le analisi aventi per oggetto gli iscritti agli Enti. Di conseguenza sono di seguito esposte le rilevazioni del numero di prestazioni in essere alla fine del 2014 divise per decreto legislativo di appartenenza. Il numero delle prestazioni erogate fa riferimento all'intero universo delle prestazioni erogate dagli Enti AdEPP; sono quindi incluse le prestazioni IVS, le prestazioni assistenziali e tutte le prestazioni che non rientrano all'interno delle due precedenti categorie. Secondo tale logica viene quindi anche ricompreso il numero delle prestazioni erogate da ONAOSI e CASAGIT. Si evidenzia che nonostante ONAOSI sia stata istituita con il decreto legislativo n. 509, per ragioni di omogeneità delle analisi, si è deciso di inserire tale Ente all'interno del collettivo che ricomprende gli Enti assistenziali.




Figura 4.1.2.1: Composizione del numero delle prestazioni erogate 2014

E' possibile notare come la maggior parte del numero di prestazioni in essere sia generata dagli Enti privatizzati tramite il Decreto Legislativo 509/1994 e dagli Enti che offrono prestazioni di previdenza complementare (ad oggi solamente ENASARCO). E' naturale che, vista la recente costituzione, gli Enti privatizzati con il Decreto Legislativo 103/1996 ancora non eroghino un numero di prestazioni paragonabili con le altre Casse già a regime. In effetti, il peso del numero delle prestazioni erogate da questi ultimi Enti sul totale del numero delle prestazioni erogate è cresciuto dallo 0,80% del 2005 all' 8,07% nel 2014, nonostante una leggera flessione registrata nell'ultima annualità.

Tabella 4.1.2.1: Prestazioni (classificazione in base a Decreto Legislativo)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPLEM.	ENTI ASSISTENZ.	TOTALE
2005	178.564	2.592	110.808	46.779	338.743
2006	185.129	3.356	112.320	47.927	348.732
2007	189.984	4.140	112.167	48.861	355.152
2008	195.818	5.059	111.658	49.327	361.862
2009	201.860	6.378	111.688	48.633	368.559
2010	208.194	21.508	112.869	47.969	390.540
2011	215.673	22.784	117.071	48.164	403.692
2012	225.923	34.212	119.561	48.124	427.820
2013	233.603	39.471	122.168	48.085	443.327
2014	241.019	39.299	124.621	47.326	452.265

Dai dati precedenti, si nota un incremento del numero delle prestazioni complessivamente erogate pari al 2% nell'ultimo anno solare. In controtendenza rispetto agli ultimi anni decrescono le prestazioni complessive degli Enti 103, in larga parte determinata dal calo delle prestazioni fornite da Eppi. Il decremento rilevato è comunque di lievissima entità come è possibile apprezzare di seguito.

Tabella 4.1.2.2: Statistiche prestazioni (classificazione in base a Decreto Legislativo)

INCREMENTO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPLEMENTARE	ENTI ASSIST.	TOTALE
2013 - 2014	3,17%	-0,44%	2,01%	-1,58%	2,02%
2005 - 2014	34,98%	1416,17%	12,47%	1,17%	33,51%

Il trend di lungo periodo risulta coerente con la struttura per età dei vari gruppi: essendo gli Enti 103 di recente costituzione, fanno rilevare un trend di crescita che porta ad un importante incremento del numero delle prestazioni in essere. Molto più moderato è l'incremento di lungo periodo degli Enti 509, che essendo Casse a regime, mostrano un andamento crescente e costante che porta a tassi di crescita annuali che oscillano attorno al 3,4% in media. La variazione percentuale dal 2005 è pari al 34,98%. Ancora più statico appare l'andamento degli Enti che offrono prestazioni di secondo pilastro, i quali dal 2005, osservano una crescita delle prestazioni in essere di circa 12,5%. Per quanto riguarda, invece, gli Enti assistenziali questi fanno registrare un lieve decremento annuale pari all'1,54% ma mostrano un incremento tra il 2005 e il 2014 pari all'1,17%.

Di seguito si riporta l'analisi del numero delle prestazioni in essere divise per area professionale di appartenenza, con l'inclusione dei soli enti che erogano prestazioni di primo pilastro. Si nota come l'Area Sanitaria e la Rete delle Professioni Tecniche rappresentino la quota maggiore del numero di prestazioni.

Figura 4.1.2.2: Composizione del numero delle prestazioni erogate 2014




Tabella 4.1.2.3: Numero delle Prestazioni (classificazione in base ad Area Professionale)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	22.829	25.031	88.360	44.936	181.156
2006	24.127	26.093	90.796	47.469	188.485
2007	25.444	26.937	92.094	49.649	194.124
2008	27.079	27.644	93.714	52.440	200.877
2009	28.779	28.356	95.335	55.768	208.238
2010	30.068	28.509	97.538	73.587	229.702
2011	31.817	28.651	100.815	77.174	238.457
2012	33.533	29.506	106.886	90.210	260.135
2013	34.837	30.165	110.133	97.939	273.074
2014	36.148	30.360	114.409	99.401	280.318


Le principali statistiche in merito agli incrementi del numero di prestazioni e la composizione del numero di prestazioni erogate nel 2014, per le varie Aree Professionali, sono di seguito riportate.

Tabella 4.1.2.4: Statistiche prestazioni (classificazione in base ad Area Professionale)

INCREMENTO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005 - 2014	58,3%	21,3%	29,5%	121,2%	50,6%
2013 - 2014	3,8%	0,6%	3,9%	1,5%	2,7%

Le rilevazioni dell'ultimo periodo annuale mostrano che il tasso di crescita maggiore si è avuto negli Enti appartenenti al settore sanitario che passano da 110.133 prestazioni in essere nel 2013 a 114.409 nel 2014. Sono, al contrario, le Casse dell'area Giuridica ad apportare l'incremento minore, di poco superiore, tra il 2013 e 2014, al mezzo punto percentuale.

Figura 4.1.2.3: Trend numero prestazioni (Numeri Indice)




Il trend di lungo periodo vede per gli Enti dell'area Economico-Sociale un andamento crescente e costante dal 2005, che ha portato ad un tasso di crescita complessivo pari al 58,3%. Più contenuti gli andamenti delle altre aree: in particolare, l'area Sanitaria fa registrare la maggior parte dell'incremento totale negli ultimi 3 anni registrando un tasso complessivo di crescita del 29,5% mentre l'area giuridica, ha arrestato il suo trend di crescita tra il 2010 e il 2011 per poi riprendere a crescere anche se a ritmi meno sostenuti.

Un incremento importante si è avuto per gli Enti dell'area Rete Professioni Tecniche, con tassi di crescita annui medi pari a circa il 10% e con una crescita complessiva tra il 2005 e il 2014 pari a circa il 121%. Tale incremento dipende principalmente dal fatto che, a partire dal 2009, l'EPPI (Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati) ha stipulato, a favore dei propri iscritti, un numero considerevole di polizze sanitarie tramite l'EMAPI (Ente che eroga prestazioni di tipo assistenziale agli iscritti delle Casse associate). Se dal numero delle prestazioni erogate dagli Enti appartenenti alla Rete delle Professioni Tecniche si togliessero le polizze sanitarie appena menzionate, si noterebbe un incremento più contenuto e in linea con l'incremento fatto registrare dall'area Economico-Sociale.

4.1.3 Il numero delle prestazioni IVS erogate

E' possibile studiare l'andamento delle varie componenti delle prestazioni IVS che portano ai dati aggregati esposti anche in relazione ai due tipi di classificazioni già utilizzate nel rapporto. Come anticipato, nello spaccato sono state considerate solamente le Prestazioni IVS (Invalidità/Inabilità, Vecchiaia/Anzianità, Superstiti/Indirette) erogate da Enti di primo e secondo pilastro. Nella presente analisi sono state incluse le prestazioni erogate da tutti gli Enti appartenenti al perimetro AdEPP al netto delle prestazioni erogate da CASAGIT e ONAOSI.

Figura 4.1.3.1: Composizione Prestazioni IVS 2014



Si può notare come il numero delle pensioni per vecchiaia e anzianità costituiscano quasi i due terzi del numero di prestazioni IVS erogate in totale dagli Enti previdenziali aderenti all'AdEPP.

Tabella 4.1.3.1: Prestazioni IVS

ANNO	Vecchiaia / Anzianità	Invalidità / Inabilità	Superstiti	TOTALE
2005	170.656	10.188	103.205	284.049
2006	176.533	10.369	104.732	291.634
2007	178.673	10.715	107.438	296.826
2008	181.260	11.027	109.525	301.812
2009	184.054	11.356	111.238	306.648
2010	188.902	11.705	113.245	313.852
2011	197.018	11.936	116.265	325.219
2012	207.219	12.167	118.421	337.807
2013	215.742	12.316	120.336	348.394
2014	223.422	12.573	122.386	358.381
Variazione 2005 – 2014	30,92%	23,41%	18,59%	26,17%
Variazione 2012 – 2014	3,56%	2,09%	1,70%	2,87%

Analizzando le variazioni annuali dell'ultimo esercizio si nota un incremento di tutte le tipologie di prestazioni. In percentuale crescono maggiormente le pensioni per vecchiaia e anzianità, al di sopra dei 3 punti e mezzo percentuali. Le pensioni superstiti sono quelle che crescono in maniera minore, al di sotto dei 2 punti percentuali. 2,87% è il risultato complessivo delle pensioni IVS. Nel lungo periodo sono ancora le pensioni per vecchiaia/anzianità a crescere maggiormente (30,92%) che guidano, visto il peso percentuale, il risultato complessivo dal 2005 al 26,17%.

Tabella 4.1.3.2: Composizione Prestazioni IVS

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPLEMENTARE	TOTALE
2005	171.269	1.972	110.808	284.049
2006	176.647	2.667	112.320	291.634
2007	181.320	3.339	112.167	296.826
2008	185.934	4.220	111.658	301.812
2009	189.675	5.285	111.688	306.648
2010	194.821	6.162	112.869	313.852
2011	200.860	7.288	117.071	325.219
2012	209.340	8.906	119.561	337.807
2013	215.795	10.431	122.168	348.394
2014	221.709	12.051	124.621	358.381
Variazione 2005 - 2014	25,90%	429,56%	10,25%	22,60%
Variazione 2013 - 2014	2,74%	15,53%	2,01%	2,87%

Se si considera il numero delle prestazioni IVS erogate prendendo a riferimento la categorizzazione per decreto di privatizzazione si rileva che, anche in questo caso, gli Enti 103 hanno visto aumentare in maniera molto rilevante il proprio numero di prestazioni erogate tra il 2005 e il 2014, dato il fatto che in maggioranza sono strutture previdenziali di recente costituzione e quindi non a regime.

Andando a dividere lo spaccato per area professionale di appartenenza si possono analizzare le particolarità delle singole fattispecie.

Figura 4.1.3.2: Composizione Prestazioni IVS 2014 (classificazione in base ad Area Professionale)




Tabella 4.1.3.3: Composizione Prestazioni IVS – Area Economico-Sociale

AREA ECONOMICO SOCIALE				
ANNO	Vecchiaia / Anzianità	Invalidità / Inabilità	Superstiti	TOTALE
2005	12.504	1.131	7.314	20.949
2006	13.513	1.202	7.501	22.216
2007	14.505	1.273	7.731	23.509
2008	15.780	1.336	8.004	25.120
2009	17.087	1.357	8.185	26.629
2010	18.354	1.415	8.337	28.106
2011	19.701	1.399	8.676	29.776
2012	21.108	1.459	8.849	31.416
2013	22.044	1.495	9.069	32.608
2014	22.886	1.556	9.261	33.703
Variazione 2005 - 2014	83,03%	37,58%	26,62%	60,88%
Variazione 2013 - 2014	3,82%	4,08%	2,12%	3,36%

Tabella 4.1.3.4: Composizione Prestazioni IVS – Area Giuridica

AREA GIURIDICA				
ANNO	Vecchiaia / Anzianità	Invalidità / Inabilità	Superstiti	TOTALE
2005	13.402	554	10.515	24.471
2006	14.024	559	10.592	25.175
2007	14.360	569	10.743	25.672
2008	14.803	599	10.861	26.263
2009	15.128	628	11.012	26.768
2010	15.300	648	10.946	26.894
2011	15.345	672	10.971	26.988
2012	15.675	745	11.150	27.570
2013	16.067	831	11.242	28.140
2014	16.149	929	11.333	28.411
Variazione 2005 – 2014	20,50%	67,69%	7,78%	16,10%
Variazione 2013 – 2014	0,51%	11,79%	0,81%	0,96%

Tabella 4.1.3.5: Composizione Prestazioni IVS – Area Sanitaria

AREA SANITARIA				
ANNO	Vecchiaia / Anzianità	Invalidità / Inabilità	Superstiti	TOTALE
2005	46.048	1.627	37.770	85.445
2006	47.522	1.681	38.281	87.484
2007	48.132	1.786	39.289	89.207
2008	48.754	1.917	39.881	90.552
2009	49.853	2.045	40.253	92.151
2010	51.594	2.159	40.429	94.182
2011	53.876	2.298	41.401	97.575
2012	58.718	2.455	42.102	103.275
2013	61.380	2.604	42.523	106.507
2014	64.190	2.819	43.053	110.062
Variazione 2005 - 2013	39,40%	73,26%	13,99%	28,81%
Variazione 2013 - 2014	4,58%	8,26%	1,25%	3,34%

Tabella 4.1.3.6: Composizione Prestazioni IVS – Rete Professioni Tecniche

RETE PROFESSIONI TECNICHE				
ANNO	Vecchiaia / Anzianità	Invalità / Inabilità	Superstiti	TOTALE
2005	27.797	1.941	12.638	42.376
2006	29.494	1.995	12.950	44.439
2007	30.823	2.055	13.393	46.271
2008	32.115	2.156	13.948	48.219
2009	32.763	2.244	14.405	49.412
2010	34.515	2.337	14.949	51.801
2011	35.859	2.472	15.478	53.809
2012	37.475	2.548	15.962	55.985
2013	39.969	2.623	16.379	58.971
2014	42.011	2.650	16.923	61.584
Variazione 2005 – 2014	51,14%	36,53%	33,91%	45,33%
Variazione 2013 - 2014	5,11%	1,03%	3,32%	4,43%

4.1.4 Gli importi delle entrate contributive complessive

Sono di seguito analizzate le entrate contributive complessive degli Enti facenti parte dell'Associazione. Sono state considerate tutte le fonti contributive senza alcuna distinzione in merito all'obbligatorietà del contributo o alla destinazione dello stesso. Le classificazioni proposte sono coerenti con quelle utilizzate nelle sezioni precedenti.

Tabella 4.1.4.1: Entrate Contributive (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPLEM.	ENTI ASSIST.	TOTALE
2005	4.331,56	231,00	749,92	85,83	5.398,32
2006	4.759,47	248,51	809,57	90,61	5.908,16
2007	5.144,74	287,47	828,13	93,33	6.353,67
2008	5.482,66	285,90	838,64	104,15	6.711,34
2009	5.777,15	309,00	795,61	109,14	6.990,90
2010	6.120,10	323,08	829,07	109,87	7.382,13
2011	6.579,00	345,45	837,32	109,46	7.871,23
2012	6.874,62	381,54	888,09	108,42	8.252,66
2013	7.226,83	392,76	941,85	106,98	8.668,42
2014	7.396,76	422,12	991,92	106,58	8.917,39
Variazione 2005 – 2014	70,76%	82,73%	32,27%	24,18%	65,19%
Variazione 2013 – 2014	2,35%	7,48%	5,32%	-0,37%	2,87%


Nel 2014 gli Enti Previdenziali hanno raccolto quasi 9 miliardi di Euro, totalizzando un incremento percentuale rispetto al 2013 pari a circa il 3%.

E' importante notare che nonostante gli Enti Assistenziali abbiano complessivamente fatto registrare tra il 2005 e il 2014 un incremento pari al 24,18%, se si considera il periodo 2012-2014 si registra una lieve flessione dei contributi incassati pari a circa il 2%.

Classificando le Casse in base al decreto legislativo di privatizzazione (classificazione che comprende anche gli Enti che offrono prestazioni assistenziali in maniera esclusiva e gli Enti che offrono prestazioni di secondo pilastro) si nota come gli Enti 103 facciano registrare un incremento dei contributi maggiore delle altre categorie, in virtù della loro recente costituzione. Nel periodo 2005-2014 l'incremento dei contributi degli stessi risulta il più alto tra quelli analizzati. L'incremento minore nell'ultimo periodo annuale è stato fatto registrare dagli Enti 509 (il gruppo è ristretto solamente ad ENASARCO), con un tasso di crescita del 2,35%.


In termini di composizione percentuale complessiva si osserva che circa l'83% della contribuzione è ottenuto dagli Enti 509. Dati i limitati anni di esercizio è naturale che la quota ricoperta dagli Enti 103 non arrivi al 5%.

Figura 4.1.4.1: Composizione Contribuzione Complessiva 2012 (classificazione in base al Decreto Legislativo)



La rappresentazione grafica prodotta attraverso l'utilizzo dei numeri indice ci mostra come l'andamento delle entrate contributive nel lungo periodo sia quasi identico per gli Enti di primo pilastro (Enti 509 ed Enti 103). Meno marcato è il trend relativo agli Enti di secondo pilastro la cui crescita totale in termini percentuali dal 2005 è di circa il 25%. Gli Enti Assistenziali dal 2009 vedono una frenata del proprio trend di crescita.

Figura 4.1.4.2: Trend Contribuzione Complessiva (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)




Si espongono secondo la classificazione per Area Professionale (la quale non include gli Enti di secondo pilastro) le statistiche relative alla contribuzione complessiva dei soli Enti di primo pilastro.

Tabella 4.1.4.2: Contribuzione Complessiva (classificazione in base ad Area Professionale - milioni di euro)

ANNO	ECONOMI CO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	1.013,91	820,69	1.633,35	1.094,62	4.562,57
2006	1.173,92	891,23	1.786,09	1.156,75	5.007,98
2007	1.248,58	962,70	1.933,14	1.284,32	5.428,74
2008	1.338,54	1.055,11	2.010,47	1.362,12	5.766,24
2009	1.382,29	1.148,24	2.139,06	1.413,57	6.083,16
2010	1.418,56	1.374,08	2.259,16	1.388,25	6.440,06
2011	1.431,96	1.632,97	2.366,58	1.490,56	6.922,06
2012	1.484,71	1.668,81	2.413,10	1.686,50	7.253,12
2013	1.537,76	1.724,89	2.484,30	1.869,09	7.616,04
2014	1.642,52	1.807,02	2.549,28	1.820,06	7.818,89
Variazione 2005 - 2014	51,67%	110,18%	52,10%	70,75%	66,92%
Variazione 2013 - 2014	3,57%	3,36%	2,95%	10,83%	5,00%


Nell'ultimo anno, a fronte di una crescita complessiva in termini percentuali pari al 5%, si nota come il tasso di crescita maggiore sia ascrivibile all'area Reti Professioni Tecniche (10,83%). Al contrario, l'area Sanitaria fa registrare la crescita minore (tra il 2012 e il 2013 si registra un incremento del 2,95%) e, dato il proprio peso in termini di composizione dei contributi sul totale (32,62%), contribuisce ad abbassare la crescita media complessiva. Ancora, l'area Economico Sociale ha fatto registrare nell'ultimo anno un incremento del 3,57% a fronte di un incremento del 51,67% sul periodo 2005-2013. Infine, l'area Giuridica ha fatto registrare, tra il 2005 e il 2013, l'incremento più rilevante tra le aree considerate (pari a poco più del 110%).

Figura 4.1.4.3: Composizione Contribuzione Complessiva 2013 (classificazione in base all'Area Professionale)



A conferma di quanto asserito in precedenza, la rappresentazione del trend delle entrate contributive complessive con i numeri indice evidenzia la rapida crescita della grandezza analizzata per quanto riguarda l'Area Giuridica nell'arco temporale osservato. Per quanto riguarda le altre Aree Professionali si registra un incremento più contenuto, ma con dinamiche simili per l'Area Sanitaria e per l'Area Economico Sociale, mentre il trend relativo alla Rete delle Professioni Tecniche mette in luce una crescita più sostenuta negli ultimi due esercizi rispetto a quella evidenziata precedentemente.

Figura 4.1.4.4: Trend Contribuzione Complessiva (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)



4.1.5 Gli importi delle entrate contributive SIS

In questa sezione verranno riportate e analizzate le statistiche relative alle entrate contributive SIS. Per ogni Ente saranno quindi computati esclusivamente il contributo soggettivo obbligatorio, il contributo integrativo e il contributo di solidarietà (Contributi S.I.S.). Si osserva che, comunque, la quota contributiva S.I.S. costituisce la stragrande maggioranza delle entrate totali degli Enti. Nella presente analisi sono state incluse le prestazioni erogate da tutti gli Enti appartenenti al perimetro AdEPP al netto delle prestazioni erogate da CASAGIT e ONAOSI.


Tabella 4.1.5.1: Contribuzione SIS (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPLEM.	TOTALE
2005	4.087,40	216,80	707,00	5.011,21
2006	4.481,98	232,40	764,52	5.478,89
2007	4.783,91	260,89	773,77	5.818,57
2008	5.051,64	263,48	775,66	6.090,78
2009	5.341,30	282,45	741,75	6.365,50
2010	5.662,40	296,80	773,69	6.732,89
2011	6.132,59	315,96	776,19	7.224,73
2012	6.422,44	349,73	819,99	7.592,15
2013	6.806,81	357,61	861,89	8.026,31
2014	6.932,29	385,66	903,89	8.221,85
Variazione 2005 – 2014	69,60%	77,89%	27,85%	64,07%
Variazione 2013 - 2014	1,84%	7,84%	4,87%	2,44%

Nell'anno 2014 si è assistito ad un leggero incremento delle entrate contributive SIS degli Enti 509, minore delle annualità precedenti, giustificabile da riforme nei regolamenti dei singoli Enti che hanno portato, in media, ad un incremento delle aliquote contributive obbligatorie fino al 2013. L'impatto è stato meno importante per gli Enti 103. Comunque l'incremento dei Contributi SIS, complessivamente, è risultato pari al 2,44%, proporzionalmente in linea con l'incremento complessivo dei Contributi totali. In termini percentuali risulta molto più elevato l'incremento degli Enti 103 (7,5%) dato dal fatto che si tratta di enti di recente costituzione.


Lo studio della composizione dei contributi delle Casse divise per decreto di privatizzazione fa notare come gli Enti 509 costituiscano più del 75% delle entrate contributive SIS. Come già osservato, essendo gli Enti 103 di recente costituzione, essi non pesano, ancora, particolarmente nelle dinamiche complessive dell'Associazione.

Figura 4.1.5.1: Composizione Contribuzione SIS 2014 (classificazione in base al Decreto Legislativo)



Tramite la rappresentazione in numeri indice è possibile studiare l'andamento di lungo periodo della contribuzione previdenziale degli Enti raggruppati secondo la classificazione utilizzata. Si nota come l'andamento di lungo periodo degli Enti 509 sia pressoché proporzionalmente identico al trend degli Enti 103. Tale vicinanza potrebbe essere spiegata da una parte da incrementi nelle aliquote contributive degli Enti di più vecchia costituzione, dall'altra dalla nascita recente degli Enti 103 e quindi dal fatto che gli stessi non si trovino ancora "a regime". Più statica risulta la crescita contributiva degli Enti di secondo pilastro, che dal 2005 fa registrare un incremento del 27,8%.

Figura 4.1.5.2: Trend Contribuzione Previdenziale (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)




L'analisi della contribuzione previdenziale effettuata tramite la classificazione per area professionale mostra scostamenti più marcati rispetto ai dati relativi alla contribuzione SIS complessiva. Ricordando che sono inclusi solamente gli Enti di primo pilastro, si nota come l'area Sanitaria e l'area Rete Professioni Tecniche facciano registrare tra il 2012 e il 2013 gli incrementi più elevati. Inferiori alla media semplice delle aree, al contrario, risultano i tassi di crescita dell'ultimo periodo annuale dell'Area Economico Sociale e dell'Area Giuridica.

Tabella 4.1.5.2: Contribuzione SIS (classificazione in base all'Area Professionale - milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	920,9	798,9	1.559,0	1.025,5	4.304,2
2006	1.083,8	868,1	1.685,6	1.076,8	4.714,4
2007	1.156,1	896,8	1.802,4	1.189,5	5.044,8
2008	1.224,9	975,5	1.871,7	1.243,0	5.315,1
2009	1.277,0	1.065,5	1.984,8	1.296,3	5.623,7
2010	1.307,5	1.286,8	2.089,3	1.275,7	5.959,2
2011	1.338,0	1.534,6	2.190,1	1.385,8	6.448,5
2012	1.401,1	1.556,5	2.238,3	1.576,3	6.772,2
2013	1.453,5	1.635,0	2.325,4	1.750,4	7.164,4
2014	1.552,9	1.700,8	2.378,7	1.685,5	7.318,0
Variazione 2005 - 2014	68,64%	112,90%	52,58%	64,36%	70,02%
Variazione 2013 - 2014	6,84%	4,02%	2,29%	-3,71%	2,14%


Considerando la composizione osservata alla fine dell'anno 2014 si nota come l'Area Sanitaria sia la componente di maggior peso per quanto riguarda la contribuzione SIS.

Figura 4.1.5.3: Composizione Contribuzione SIS 2014 (classificazione in base all'Area Professionale)



Analizzando il trend della contribuzione SIS nel periodo 2005-2013 si nota un incremento pronunciato dell'area Giuridica che mostra un picco negli anni dal 2009 al 2011; risultano più graduali i tassi di crescita delle altre tre aree. In effetti gli incrementi, dal 2005, di queste ultime risultano comprese tra il 57% e il 70%.

Figura 4.1.5.4: Trend Contribuzione SIS (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)



4.1.6 Gli importi delle prestazioni complessive

Analogamente allo studio effettuato sul livello della contribuzione complessiva, si espone in questa sezione l'analisi relativa alle prestazioni complessive annuali erogate dagli Enti appartenenti all'Associazione. Lo schema è analogo a quello seguito per le analisi relative ai contributi, di conseguenza sarà proposta una classificazione delle Casse per decreto legislativo di privatizzazione e per Area Professionale.


Tabella 4.1.6.1: Prestazioni Complessive (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTTI 509	ENTTI 103	ENTTI PREV. COMPLEM.	ENTTI ASSIST.	TOTALE
2005	2.754,08	9,37	739,74	93,85	3.597,03
2006	2.930,51	11,58	770,67	95,27	3.808,03
2007	3.106,59	15,24	778,41	104,37	4.004,60
2008	3.296,75	19,18	781,88	106,58	4.204,39
2009	3.486,90	24,94	805,43	102,04	4.419,31
2010	3.658,12	26,82	815,41	94,60	4.594,95
2011	3.862,25	33,21	849,01	96,77	4.841,24
2012	4.121,60	40,61	884,13	98,43	5.144,77
2013	4.352,64	47,34	914,86	100,53	5.415,37
2014	4.586,40	56,58	943,42	101,13	5.687,53
Variazione 2005 – 2014	66,53%	503,79%	27,53%	7,76%	58,12%
Variazione 2013 - 2014	5,37%	19,54%	3,12%	0,60%	5,03%

L'ammontare totale delle prestazioni erogate dalle Casse appartenenti all'Adepp è superiore ai 5,6 miliardi di Euro nel 2014. La cifra scende a 5 miliardi e 586 milioni di Euro se, come nella prima classificazione, si tiene conto solamente degli Enti che erogano essenzialmente trattamenti previdenziali. Secondo tali statistiche, si osserva un incremento annuale complessivo per il 2014 pari al 5%. Si osserva, chiaramente, un tasso di crescita maggiore per gli Enti 103 i quali, essendo di recente costituzione, non si trovano ancora in una situazione di regime. Gli Enti di previdenza complementare (ENASARCO) fanno registrare un incremento tra il 2013 e il 2014 pari al 3,12% mentre gli Enti Assistenziali fanno registrare una crescita più contenuta dello 0,6%.


In termini di quote di prestazione si osserva che il maggior contributo è dato dagli Enti di più storica costituzione (Enti 509) che si attestano all'80%. Meno importante è il peso degli Enti 103 che però, prevedibilmente, incrementano la propria quota rispetto al 2013. Mentre, gli Enti Previdenziali complementari pesano sul totale per circa il 16,59% e gli Enti Assistenziali pesano per circa l'1,8%.

Figura 4.1.6.1: Composizione Prestazioni Complessive 2014 (classificazione in base al Decreto Legislativo)



Le osservazioni effettuate sono coerenti con l'analisi dei trend effettuata mediante i numeri indice e riportata di seguito. Si nota come l'espansione degli aventi diritto alle prestazioni generi un incremento in termini di importi delle prestazioni molto marcato per quanto riguarda gli Enti 103, che ha portato ad incrementare considerevolmente le prestazioni annuali di quest'ultimi. Meno importante risulta tale incremento per le altre categorie.

Figura 4.1.6.2: Trend Prestazioni Complessive (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)




Effettuando l'aggregazione degli Enti secondo la seconda classificazione proposta è possibile mostrare gli andamenti del livello delle prestazioni complessive per Area Professionale. All'interno delle successive elaborazioni non vengono ricompresi gli Enti assistenziali CASAGIT ed ENASARCO.

Tabella 4.1.6.2: Prestazioni Complessive (classificazione in base all'Area Professionale- milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	581,47	671,25	969,53	541,21	2.763,42
2006	632,26	728,09	984,86	596,95	2.942,09
2007	673,68	769,03	1.020,78	658,34	3.121,89
2008	721,49	817,96	1.065,28	711,22	3.315,92
2009	784,50	863,46	1.113,86	749,86	3.511,81
2010	836,51	890,74	1.155,80	801,98	3.684,95
2011	898,17	927,17	1.197,09	873,02	3.895,52
2012	960,34	960,15	1.299,92	941,91	4.162,26
2013	1.016,80	1.015,07	1.374,07	994,02	4.400,07
2014	1.075,4	1.043,8	1.436,2	1.087,60	4.643,09
Variazione 2005 – 2014	84,95%	55,51%	48,13%	100,95%	68,01%
Variazione 2012 – 2014	5,76%	2,83%	4,52%	9,41%	5,52%


A livello di incrementi annuali, nel 2014 si sono osservate rilevazioni costanti per tutte le aree Professionali con tassi di crescita compresi tra i 5 e i 9 punti percentuali. Fa eccezione l'area Giuridica con un incremento delle prestazioni che non arriva a 3 punti percentuali. Il maggiore incremento, comunque, è stato raggiunto dall'area Reti Professioni Tecniche, con il 9,41%. Per quanto riguarda l'apporto in termini percentuali all'importo della prestazione complessiva si osserva che l'area Sanitaria è la componente di maggior peso per il 2014. Le quote di composizione sono rimaste pressoché costanti rispetto alla rilevazione del 2013.

Figura 4.1.6.3: Composizione Prestazioni Complessive 2013 (classificazione in base all'Area Professionale)



Rispetto alla classificazione per decreto non si osservano, anche nell'analisi per numeri indice, particolarità nei trend di evoluzione delle prestazioni complessive. L'Area Rete Professioni Tecniche mostra tassi di crescita più marcati che portano ad un incremento dal 2005 pari a 100 punti percentuali.

Figura 4.1.6.4: Trend Prestazioni Complessive (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)



4.1.7 Gli importi delle prestazioni IVS

Come per quanto riguarda la contribuzione previdenziale è parso utile effettuare un'analisi separata riguardante gli importi monetari derivanti da prestazioni previdenziali. Sono state considerate esclusivamente pensioni di anzianità e vecchiaia, le pensioni di inabilità/inabilità e le pensioni indirette/reversibilità.


I dati 2014 mostrano che il livello di prestazioni IVS complessivo ha superato i 5 miliardi di euro. A proposito delle variazioni percentuali dell'ultimo periodo annuale, secondo la classificazione per decreto di privatizzazione, si nota che il tasso di crescita maggiore è degli Enti 103, data, come già esposto, la loro recente costituzione.

Tabella 4.1.7.1: Prestazioni IVS (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPLEM.	TOTALE
2005	2.588,61	1,98	725,44	3.316,03
2006	2.769,00	3,00	756,55	3.528,56
2007	2.943,31	4,23	763,76	3.711,30
2008	3.121,68	5,82	768,97	3.896,48
2009	3.297,41	8,16	789,15	4.094,73
2010	3.466,67	10,12	798,76	4.275,55
2011	3.642,99	12,72	827,96	4.483,67
2012	3.882,33	16,90	865,42	4.764,65
2013	4.112,97	21,29	896,73	5.030,99
2014	4.333,02	25,47	926,00	5.284,49
Variazione 2005 – 2014	67,39%	1183,75%	27,65%	59,36%
Variazione 2013 - 2014	5,35%	19,66%	3,26%	5,04%


In termini di composizione, è naturale osservare un netto predominio dell'apporto dato dagli Enti 509, essendo Casse ormai già "a regime". Ancora meno importante risulta l'apporto degli Enti 103 se si limita la visione alle prestazioni IVS. La quota di quest'ultimi, però, risulta accresciuta dallo 0,40% del 2013 allo 0,48% del 2014. Gli Enti Previdenziali (ENASARCO) pesano sul totale per circa il 18%.

Figura 4.1.7.1: Composizione Prestazioni IVS 2013 (classificazione in base al Decreto Legislativo)



I trend rappresentati tramite i numeri indice, mostrano, ancora una volta, l'espansione delle prestazioni degli Enti 103, la cui curva si avvicina ad una funzione esponenziale. Il tasso di variazione nel periodo 2005-2014 è più che doppio rispetto ai dati che considerano le prestazioni complessive, questo perché i pochi anni di storia di tali Enti influenzano maggiormente la dinamica delle prestazioni IVS mentre le prestazioni supplementari ed assistenziali sono dominate da differenti dinamiche. Nello stesso periodo, la crescita complessiva degli Enti 103 porta a decuplicare gli importi erogati, contro incrementi che passano dal 20% al 60% per le altre categorie di Casse.

Figura 4.1.7.2: Trend Prestazioni IVS (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)




La classificazione basata sull'Area Professionale di appartenenza non mette in luce novità rispetto alle rilevazioni effettuate in precedenza a livello di prestazioni complessive. L'Area Giuridica, ad esempio, è ancora quella che rileva il minor incremento in termini monetari di prestazioni IVS. A livello di variazioni complessive il tasso di crescita maggiore è stato ottenuto dalla Rete delle Professioni Tecniche che dal 2005 ha conseguito un incremento del 105% nell'importo delle prestazioni.

Tabella 4.1.7.2: Prestazioni Previdenziali (classificazione in base all'Area Professionale - milioni di euro)

ANNO	ECONOMIC O-SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	549,77	628,28	904,16	508,38	2.590,59
2006	597,08	681,08	935,65	558,20	2.772,01
2007	640,62	722,20	966,17	618,55	2.947,54
2008	686,58	767,52	1.003,72	669,69	3.127,50
2009	745,48	798,89	1.048,54	712,66	3.305,58
2010	798,31	833,14	1.080,46	764,88	3.476,79
2011	852,47	861,36	1.118,42	823,46	3.655,71
2012	906,34	893,60	1.203,50	895,79	3.899,23
2013	951,31	948,18	1.284,15	950,62	4.134,26
2014	1.003,67	980,29	1.334,97	1.039,56	4.358,49
Variazione 2005 – 2014	82,56%	56,03%	47,65%	104,49%	68,24%
Variazione 2013 - 2014	5,50%	3,39%	3,96%	9,36%	5,42%

Di seguito si riporta la composizione percentuale delle prestazioni IVS in base alla categorizzazione per area di appartenenza.


Figura 4.1.7.3: Composizione Prestazioni IVS 2014 (classificazione in base all'Area Professionale)



Analizzando gli apporti delle prestazioni per area si nota che l'Area Sanitaria, come per le altre grandezze, riveste il ruolo di componente principale con il 30,63% degli importi di prestazioni IVS erogate nel 2014.

Per quanto riguarda le dinamiche evolutive delle uscite per prestazioni IVS secondo la classificazione per Area Professionale si nota un andamento tendenzialmente omogeneo per tutte le Aree con una crescita più rapida per la Rete delle Professioni Tecniche e per l'Area Economico Sociale.

Figura 4.1.7.4: Trend Prestazioni IVS (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)



4.1.8 Indicatori sintetici

Nel presente paragrafo saranno esposti gli andamenti di appositi indici utilizzati al fine di sintetizzare l'andamento di variabili demografiche quali il numero di attivi e il numero di prestazioni e variabili economiche quali i flussi di entrate contributive ed uscite per prestazioni. L'andamento di tali indici può dare un'idea dell'impatto delle situazioni macroeconomiche esterne sull'equilibrio finanziario delle Casse e su come le riforme che hanno apportato modificazioni ai regolamenti previdenziali abbiano influenzato le variabili caratteristiche degli Enti facenti parte dell'Associazione. L'impatto degli indici sulla solvibilità delle Casse, comunque, dipende fortemente dal sistema finanziario di gestione utilizzato dalla stessa, in quanto, ad esempio in un sistema a capitalizzazione individuale l'influenza di forti variazioni negli indici potrebbe essere meno rilevante, o addirittura irrilevante, rispetto ad un sistema finanziario di gestione a ripartizione.

Rapporto tra il numero degli iscritti e il numero delle prestazioni IVS


In prima analisi si propongono i valori dell'indice Iscritti/Prestazioni che studia il trend delle variabili demografiche nel tempo. Rispetto al 2013 si osserva un incremento sia del numero delle prestazioni in essere sia del numero di iscritti. Tuttavia, essendo il tasso di crescita dei primi leggermente superiore al tasso di crescita delle seconde, l'indice subisce un lieve incremento, pari a 0,64 punti percentuali.

Tabella 4.1.8.1: Iscritti – Prestazioni

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	1.224.454	284.049	4,31
2006	1.255.390	291.634	4,30
2007	1.287.838	296.826	4,34
2008	1.312.593	301.812	4,35
2009	1.337.139	306.648	4,36
2010	1.360.151	313.852	4,33
2011	1.385.900	325.219	4,26
2012	1.402.219	337.807	4,15
2013	1.419.621	348.394	4,07
2014	1.469.637	358.381	4,10
Variazione 2005 – 2014	20,02%	26,17%	-4,87%
Variazione 2013 - 2014	3,52%	2,87%	0,64%

Allargando l'orizzonte temporale, comunque, si osserva un trend inverso. La congiuntura economica e le riforme regolamentari e legislative hanno portato un livello di crescita complessivo degli iscritti inferiore a quello del numero di prestazioni. Lo stesso indice, quindi passa dal 4,31 del 2005 al 4,10 del 2014, riportando una variazione limitata ma negativa (-4,87%).

Figura 4.1.8.1: Iscritti e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Iscritti / Prestazioni IVS (scala di destra)



E' possibile fornire una panoramica dell'andamento dell'indice in relazione alla classificazione per decreto di privatizzazione. **Tabella 4.1.8.2: Iscritti e prestazioni IVS Enti 509**

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	850.450	171.269	4,97
2006	878.396	176.647	4,97
2007	904.432	181.320	4,99
2008	927.332	185.934	4,99
2009	950.029	189.675	5,01
2010	969.483	194.821	4,98
2011	988.168	200.860	4,92
2012	1.002.797	209.340	4,79
2013	1.014.116	215.795	4,70
2014	1.066.012	221.709	4,81
Variazione 2005 – 2014	25,35%	29,45%	-3,17%
Variazione 2013 - 2014	5,12%	2,74%	2,31%

Tabella 4.1.8.3: Iscritti e prestazioni Enti 103

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	95.324	1.972	48,34
2006	100.790	2.667	37,79
2007	106.593	3.339	31,92
2008	111.647	4.220	26,46
2009	119.563	5.285	22,62
2010	127.824	6.162	20,74
2011	138.866	7.288	19,05
2012	146.004	8.906	16,39
2013	156.328	10.431	14,99
2014	162.440	12.051	13,48
Variazione 2005 – 2014	70,41%	511,11%	-72,11%
Variazione 2013 - 2014	3,91%	15,53%	-10,06%

Tabella 4.1.8.4: Iscritti e prestazioni Enti di Previdenza Complementare




ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	278.680	110.808	2,51
2006	276.204	112.320	2,46
2007	276.813	112.167	2,47
2008	273.614	111.658	2,45
2009	267.547	111.688	2,40
2010	262.844	112.869	2,33
2011	258.866	117.071	2,21
2012	253.418	119.561	2,12
2013	249.177	122.168	2,04
2014	241.185	124.621	1,94
Variazione 2005 – 2014	-13,45%	12,47%	-23,05%
Variazione 2013 - 2014	-3,21%	2,01%	-5,11%

La classificazione per decreto di privatizzazione mostra gli Enti 509 mostrano tassi di incremento del numero delle prestazioni più alto di circa 5 punti percentuali rispetto al tasso di crescita degli iscritti, prendendo in considerazione l'intervallo temporale 2005-2014.

Più particolare è il discorso per gli Enti 103. Essendo questi di recente costituzione, il valore dell'indice riveste certamente meno importanza, visto il naturale forte incremento delle prestazioni rispetto ad un molto più graduale incremento del numero di iscritti. Essendo le prestazioni aumentate in maniera rilevante rispetto al valore 2005 è normale osservare un decremento del 72% del suddetto indice nel periodo 2005-2014.

Infine, gli Enti di secondo pilastro fanno registrare un decremento degli iscritti nell'ultimo anno (-3,21%) e, in particolare, complessivamente dal 2005 (-13,45%). Unendo il trend alla crescita del numero delle prestazioni, che dal 2005 si incrementano del 10,25% si spiega il calo dell'indice Iscritti su Prestazioni, che solo nell'ultimo anno perde più del 5%. Le cause possono essere ricercate nel forte calo degli iscritti registrato dal 2010, la cui causa, tra le altre, potrebbe essere ricercata nella sfavorevole congiuntura economica che ha avvolto il relativo settore.

Figura 4.1.8.2: Iscritti e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Iscritti / Prestazioni (scala di destra) – Classificazione in base a Decreto Legislativo



Come già fatto per le altre sezioni, si propone la stessa analisi per area professionale.

Tabella 4.1.8.4: Iscritti e prestazioni IVS Area Economico Sociale

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	136.847	20.949	6,53
2006	142.289	22.216	6,40
2007	146.520	23.509	6,23
2008	151.159	25.120	6,02
2009	157.838	26.629	5,93
2010	165.137	28.106	5,88
2011	168.928	29.776	5,67
2012	172.397	31.416	5,49
2013	174.863	32.608	5,36
2014	177.877	33.703	5,28
Variazione 2005 – 2014	29,98%	60,88%	-19,21%
Variazione 2013 - 2014	1,72%	3,36%	-1,58%

Tabella 4.1.8.5: Iscritti e prestazioni Area Giuridica

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	126.266	24.471	5,16
2006	133.976	25.175	5,32
2007	141.341	25.672	5,51
2008	148.745	26.263	5,66
2009	156.665	26.768	5,85
2010	161.407	26.894	6,00
2011	167.483	26.988	6,21
2012	174.847	27.570	6,34
2013	181.849	28.140	6,46
2014	228.598	28.411	8,05
Variazione 2005 – 2014	81,04%	16,10%	55,94%
Variazione 2013 - 2014	25,71%	0,96%	24,51%

Tabella 4.1.8.6: Iscritti e prestazioni Area Sanitaria


ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	385.922	85.445	4,52
2006	395.167	87.484	4,52
2007	405.036	89.207	4,54
2008	413.282	90.552	4,56
2009	421.448	92.151	4,57
2010	429.874	94.182	4,56
2011	442.866	97.575	4,54
2012	449.830	103.275	4,36
2013	458.948	106.507	4,31
2014	464.664	110.062	4,22
Variazione 2005 – 2014	20,40%	28,81%	-6,53%
Variazione 2013 - 2014	1,25%	3,34%	-2,02%




Tabella 4.1.8.7: Iscritti e prestazioni Rete Professioni Tecniche

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	296.739	42.376	7,00
2006	307.754	44.439	6,93
2007	318.128	46.271	6,88
2008	325.793	48.219	6,76
2009	333.641	49.412	6,75
2010	340.889	51.801	6,58
2011	347.757	53.809	6,46
2012	351.727	55.985	6,28
2013	354.784	58.971	6,02
2014	357.313	61.584	5,80
Variazione 2005 – 2014	20,41%	45,33%	-17,14%
Variazione 2013 - 2014	0,71%	4,43%	-3,56%

L'analisi per area professionale, che tiene conto solo degli Enti di primo pilastro, mostra trend discordanti con l'analisi complessiva delle dinamiche dell'indicatore solamente per quanto riguarda l'Area Giuridica. Ad alterare l'equilibrio è l'anomalo, rispetto alla media, andamento del numero degli iscritti di Cassa Forense, che porta, solo nell'ultimo anno, ad un incremento del 25% di tale grandezza, a causa della riforma secondo la quale d'ufficio gli iscritti alla Gestione Separata dell'Inps passano alla Cassa stessa. Non essendo l'incremento del numero di prestazioni così consistente (+1%) per quanto riguarda il 2014, ne segue una crescita del valore assoluto dell'indice Iscritti su Prestazioni superiore al 25% (in controtendenza con i decrementi registrati nelle altre aree). La crescita dell'indice, se si allarga l'orizzonte temporale di riferimento al periodo 2005-2014, risulta pari al 56%. Considerando il periodo 2005-2014 l'area che presenta le discrepanze più grandi tra iscritti e prestazioni è quella Economico-Sociale, dove a fronte di incrementi di iscritti superiori al 30% si registrano, sempre dal 2005, incrementi superiori al 59% in termini di numero di prestazioni. Il calo dell'indice è, complessivamente, pari al 19,21%. Nel periodo 2005-2014 l'area Sanitaria fa registrare un decremento dell'indicatore pari al -6,53% mentre l'area Rete delle Professioni tecniche fa registrare un decremento dell'indice pari al -17,4%.

Figura 4.1.8.3: Iscritti e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Iscritti / Prestazioni IVS (scala di destra) – Classificazione in base ad Area Professionale





Rapporto tra l'importo dei contributi SIS e l'importo delle prestazioni IVS

L'altro indice che è idoneo considerare, ai fini di valutare l'impatto complessivo delle variabili demografiche e finanziari in relazione anche alle riforme attuate dagli Enti sui flussi di entrate/uscite è il rapporto tra Contributi su Prestazioni. Per mantenere la coerenza dell'aggregazione dei dati degli Enti è stato preferito considerare solamente i contributi SIS (contributo soggettivo, integrativo e di solidarietà) e le prestazioni previdenziali IVS (inabilità/invalidità, vecchiaia/anzianità, indirette/superstiti).


Tabella 4.1.8.7: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS (milioni di euro, valori medi)

ANNO	CONTRIBUTI S.I.S.	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI S.I.S./PRESTAZIONI IVS
2005	5.011	3.316	1,51
2006	5.479	3.529	1,55
2007	5.819	3.711	1,57
2008	6.091	3.896	1,56
2009	6.366	4.095	1,55
2010	6.733	4.276	1,57
2011	7.225	4.484	1,61
2012	7.592	4.765	1,59
2013	8.026	5.031	1,60
2014	8.222	5.284	1,56
Variazione 2005 – 2014	64,07%	59,36%	2,95%
Variazione 2013 - 2014	2,44%	5,04%	-2,48%

Analizzando le statistiche relative al 2014, si osserva che, a livello aggregato, il tasso di crescita dei contributi SIS è risultato inferiore alla crescita delle prestazioni IVS. Di conseguenza l'indice in oggetto passa da 1,60 a 1,56 totalizzando una variazione negativa percentuale pari al 2,48%.

L'analisi in numeri indice porta a notare la continuità del trend crescente delle due grandezze interrotta nell'ultima annualità. Il fatto che la variabile contributi SIS cresca costantemente in modo maggiore rispetto alla variabile prestazioni porta ad osservare un tasso di crescita positivo per l'indice, che sale dal 2005 con una certa continuità del 7,38% fino ad arrivare ad un risultato complessivo del 2,95% nel 2014. L'importanza di questo risultato va vista alla luce dei corrispettivi valori osservati nell'indice Iscritti/Prestazioni. In effetti gli andamenti discordi dei due rapporti possono essere spiegati semplicemente dal fatto che il Contributo medio per iscritto in media è salito così ingentemente da compensare la limitata crescita degli iscritti osservata per quasi tutti gli Enti dell'associazione.

Figura 4.1.8.4: Contribuzione e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Contribuzione / Prestazioni (scala di destra)



La stessa analisi è stata effettuata secondo le classificazioni utilizzate nei paragrafi precedenti. In particolar modo si propone l'aggregazione dei valori tra Enti privatizzati con lo stesso decreto legislativo.

L'analisi contestuale di entrate ed uscite mostra che l'andamento dei flussi per gli Enti 509 è molto simile a quello relativo ai flussi complessivi. L'incremento dei contributi è maggiore del dato complessivo sia per l'ultimo anno, sia allargando l'orizzonte al lungo periodo. Ciò è legato all'incremento delle aliquote contributive cui sono stati oggetto gli Enti di più vecchia costituzione al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalle riforme che hanno riguardato gli Enti previdenziali in generale. A livello di indice l'incremento complessivo registrato dagli Enti 509 è risultato pari al 1,32% dal 2005, essendosi verificato un crollo del 3,3% nell'ultimo anno.

Il dato relativo agli Enti 103 è alterato dal fatto che, come già detto, tali Enti sono di recente costituzione. Di conseguenza l'incremento di prestazioni è troppo elevato per consentire di valutare le dinamiche interne a tali Enti. L'indice, infatti, tra il 2005 e il 2013, perde più di 86 punti percentuali.

Più vicini gli andamenti di contributi SIS e prestazioni IVS per gli Enti di secondo pilastro: la variazione complessiva dell'indice dal 2005 è praticamente nulla.

Tabella 4.1.8.8: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Enti 509 (milioni di euro)

ANNO	CONTRIBUTI S.I.S.	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI S.I.S./PRESTAZIONI IVS
2005	4.087	2.589	1,58
2006	4.482	2.769	1,62
2007	4.784	2.943	1,63
2008	5.052	3.122	1,62
2009	5.341	3.297	1,62
2010	5.662	3.467	1,63
2011	6.133	3.643	1,68
2012	6.422	3.882	1,65
2013	6.807	4.113	1,65
2014	6.932	4.333	1,60
Variazione 2005 – 2014	69,60%	67,39%	1,32%
Variazione 2013 - 2014	1,84%	5,35%	-3,33%

Tabella 4.1.8.9: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Enti 103 (milioni di euro)



ANNO	CONTRIBUTI S.I.S.	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI S.I.S./PRESTAZIONI IVS
2005	217	2	109,28
2006	232	3	77,38
2007	261	4	61,72
2008	263	6	45,28
2009	282	8	34,59
2010	297	10	29,33
2011	316	13	24,84
2012	350	17	20,70
2013	358	21	16,80
2014	386	25	15,14
Variazione 2005 – 2014	77,89%	1183,75%	-86,14%
Variazione 2013 - 2014	7,84%	19,66%	-9,87%


Tabella 4.1.8.10: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Enti Previdenza Complementare (milioni di euro)

ANNO	CONTRIBUTI S.I.S.	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI S.I.S./PRESTAZIONI IVS
2005	707	725	0,97
2006	765	757	1,01
2007	774	764	1,01
2008	776	769	1,01
2009	742	789	0,94
2010	774	799	0,97
2011	776	828	0,94
2012	820	865	0,95
2013	862	897	0,96
2014	904	926	0,98
Variazione 2005 – 2014	27,85%	27,65%	0,16%
Variazione 2013 - 2014	4,87%	3,26%	1,56%

E' possibile analizzare i dati in tabella tramite la rappresentazione per numeri indice.

Figura 4.1.8.5: Contribuzione e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Contribuzione / Prestazioni (scala di destra) (classificazione in base a Decreto di privatizzazione)





La stessa analisi viene presentata aggregando gli Enti in base alla classificazione per Area Professionale.

Tabella 4.1.8.11: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Area Economico Sociale (milioni di euro)

ANNO	CONTRIBUTI S.I.S.	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI S.I.S./PRESTAZIONI IVS
2005	921	550	1,67
2006	1.084	597	1,82
2007	1.156	641	1,80
2008	1.225	687	1,78
2009	1.277	745	1,71
2010	1.307	798	1,64
2011	1.338	852	1,57
2012	1.401	906	1,55
2013	1.454	951	1,53
2014	1.553	1.004	1,55
Variazione 2005 – 2014	68,64%	82,56%	-7,63%
Variazione 2013 - 2014	6,84%	5,50%	1,26%

Tabella 4.1.8.12: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Area Giuridica (milioni di euro)

ANNO	CONTRIBUTI S.I.S.	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI S.I.S./PRESTAZIONI IVS
2005	799	628	1,27
2006	868	681	1,27
2007	897	722	1,24
2008	976	768	1,27
2009	1.066	799	1,33
2010	1.287	833	1,54
2011	1.535	861	1,78
2012	1.556	894	1,74
2013	1.635	948	1,72
2014	1.701	980	1,73
Variazione 2005 – 2014	112,90%	56,03%	36,45%
Variazione 2013 - 2014	4,02%	3,39%	0,61%

Tabella 4.1.8.13: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Area Sanitaria (milioni di euro)




ANNO	CONTRIBUTI S.I.S.	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI S.I.S./PRESTAZIONI IVS
2005	1.559	904	1,72
2006	1.686	936	1,80
2007	1.802	966	1,87
2008	1.872	1.004	1,86
2009	1.985	1.049	1,89
2010	2.089	1.080	1,93
2011	2.190	1.118	1,96
2012	2.238	1.203	1,86
2013	2.325	1.284	1,81
2014	2.379	1.335	1,78
Variazione 2005 – 2014	52,58%	47,65%	3,34%
Variazione 2013 - 2014	2,29%	3,96%	-1,60%


Tabella 4.1.8.14: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Rete Professioni Tecniche (milioni di euro)

ANNO	CONTRIBUTI S.I.S.	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI S.I.S./PRESTAZIONI IVS
2005	1.026	508	2,02
2006	1.077	558	1,93
2007	1.189	619	1,92
2008	1.243	670	1,86
2009	1.296	713	1,82
2010	1.276	765	1,67
2011	1.386	823	1,68
2012	1.576	896	1,76
2013	1.750	951	1,84
2014	1.686	1.040	1,62
Variazione 2005 - 2014	64,36%	104,49%	-19,62%
Variazione 2013 - 2014	-3,71%	9,36%	-11,95%

Si osserva che nell'anno 2014 le aree Giuridica, Economico-Sociale hanno fatto registrare tassi di crescita delle prestazioni inferiori ai tassi di crescita dei contributi. In particolare, si rilevano incrementi nell'indice delle due Casse che vanno dallo 0,60% all'1,26%. La situazione è ampiamente compensata dalle aree Sanitaria e Rete Professioni Tecniche che ottengono decrementi dell'indice compresi tra il 1,60% e addirittura il 12% per la seconda. Dall'analisi effettuata con i numeri indice, è possibile anche individuare gli andamenti di lungo periodo per area professionale.

Figura 4.1.8.6: Contribuzione e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Contribuzione / Prestazioni (scala di destra) (classificazione in base ad Area Professionale)





4.2 Analisi per età e per sesso degli iscritti AdEPP

In questo paragrafo saranno analizzate le differenti evoluzioni del numero di iscritti agli Enti associati mediante suddivisioni del collettivo per età e sesso, al fine di determinare la presenza e la misura di eventuali gap di genere o anzianità.

Il collettivo analizzato risulta essere un sottoinsieme del collettivo totale degli iscritti all'AdEPP, non avendo a disposizione tutti i dati necessari allo sviluppo di questo tipo di analisi. Per un ristretto numero di Enti non sono risultati disponibili i dati 2014, per tale motivo, tale valore è stato ipotizzato essere pari al valore 2013. Comunque sia, si può concludere che le approssimazioni effettuate non generano una distorsione sensibile dei risultati.

Va fatta un'ulteriore osservazione sul numero degli iscritti che, nell'analisi per età e nella successiva analisi per sesso, tiene conto dei soli attivi, con l'esclusione degli attivi pensionati.

I risultati ottenuti saranno classificati coerentemente con gli schemi utilizzati nelle altre sezioni del presente Rapporto, di conseguenza saranno effettuate aggregazioni degli Enti basate sul decreto legislativo di privatizzazione e sull'area Professionale degli iscritti.

Gli enti considerati nel collettivo d'analisi sono di seguito riportati:

- ENPACL
- INPGI
- CNPADC
- CASSA FORENSE
- ENPAM
- ENPAPI
- ENPAV
- CIPAG
- EPPI
- ENPAB
- EPAP
- INARCASSA

Per quanto riguarda l'analisi per fascia d'età sono stati considerati sia gli iscritti attivi sia gli iscritti pensionati. Per l'analisi per sesso e l'analisi per regione sono stati considerati esclusivamente gli iscritti attivi.

4.2.1 Gli iscritti attivi – Analisi per fascia d'età

Per quanto riguarda l'analisi per fascia di età, a differenza dei rapporti redatti negli anni precedenti, è stato deciso di fornire uno studio più granulare allo scopo di ottenere un'idea più chiara sulla distribuzione degli iscritti complessiva e l'evoluzione della stessa nel tempo. Sono state pertanto prese in considerazione classi di età di ampiezza quinquennale.

Tabella 4.2.1.1: Iscritti per fascia d'età

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	46.263	47.700	49.472	49.871	49.497	48.672	48.052	48.684	49.041	48.872
(30-35]	95.682	99.611	102.478	103.615	102.408	100.695	98.886	97.106	95.317	102.480
(35-40]	119.706	121.630	123.324	126.295	130.233	134.673	137.585	138.398	137.276	143.996
(40-45]	109.267	115.603	120.403	124.274	127.651	129.367	131.633	132.613	136.336	147.822
(45-50]	90.777	93.644	96.404	99.859	104.867	111.042	117.084	121.666	125.814	132.736
(50-55]	68.813	74.705	80.240	84.947	88.741	91.732	94.753	97.316	100.500	107.197
(55-60]	46.759	51.706	54.890	59.225	63.943	68.891	74.073	78.781	83.473	87.882
(60-65]	27.401	28.507	31.857	35.774	40.563	45.568	50.713	53.547	56.929	60.879
(65-70]	18.660	19.686	20.937	21.957	25.862	28.179	30.166	34.411	41.226	47.515
(70-75]	9.063	8.853	9.092	9.802	14.898	17.647	19.682	20.681	22.134	23.036
(75-80]	7.320	7.434	7.616	7.820	10.769	12.220	13.039	13.454	14.370	15.650
(80-85]	1.186	1.167	1.213	1.297	2.680	3.330	3.674	3.813	4.007	3.980
(85-90]	149	184	236	299	628	931	1.164	1.248	1.510	1.458
Oltre 90	44	46	43	42	48	73	111	188	222	262

I dati numerici assoluti possono essere integrati con i dati percentuali allo scopo di ottenere la distribuzione relativa per età che caratterizza il collettivo utilizzato. La distribuzione empirica è riportata per tutte le annualità dal 2005.


Tabella 4.2.1.2: Iscritti per fascia d'età - percentuali

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	7,2%	7,1%	7,1%	6,9%	6,5%	6,1%	5,9%	5,8%	5,6%	5,3%
(30-35]	14,9%	14,9%	14,7%	14,3%	13,4%	12,7%	12,1%	11,5%	11,0%	11,1%
(35-40]	18,7%	18,1%	17,7%	17,4%	17,1%	17,0%	16,8%	16,4%	15,8%	15,6%
(40-45]	17,0%	17,2%	17,2%	17,1%	16,7%	16,3%	16,0%	15,8%	15,7%	16,0%
(45-50]	14,2%	14,0%	13,8%	13,8%	13,7%	14,0%	14,3%	14,5%	14,5%	14,4%
(50-55]	10,7%	11,1%	11,5%	11,7%	11,6%	11,6%	11,5%	11,6%	11,6%	11,6%
(55-60]	7,3%	7,7%	7,9%	8,2%	8,4%	8,7%	9,0%	9,4%	9,6%	9,5%
(60-65]	4,3%	4,3%	4,6%	4,9%	5,3%	5,7%	6,2%	6,4%	6,6%	6,6%
(65-70]	2,9%	2,9%	3,0%	3,0%	3,4%	3,6%	3,7%	4,1%	4,7%	5,1%
(70-75]	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
(75-80]	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,7%	1,7%
(80-85]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,4%
(85-90]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Si può notare che in termini assoluti crescono, dal 2005, gli iscritti di tutte le fasce d'età. Restringendo, tuttavia, l'analisi alle annualità 2013 e 2014 si nota come la fascia più giovane risulta essere l'unica in calo.


Di seguito si riporta una rappresentazione grafica che consente di analizzare allo stesso tempo la distribuzione relativa e l'evoluzione della stessa nel tempo per fascia d'età.

Figura 4.2.1.1: Trend e composizione iscritti per fascia d'età



Come prevedibile la fascia d'età maggiormente rappresentata è quella che va dai 35 ai 45 anni. Si può rilevare un calo della fascia d'età 35-40 anni dal 2005 al 2014. Tale fascia passa dall'essere moda della distribuzione (ossia la classe di età con il maggior numero di soggetti) alla seconda posizione in termini percentuali, (a vantaggio della fascia 40-45) a testimonianza di un invecchiamento della popolazione del collettivo avvenuto negli ultimi 10 anni. In effetti, si rileva un calo delle fasce d'età che vanno dai 25 ai 45 anni e un incremento delle successive. Il calo maggiore (relativo) si ha per le età 25-30 e 30-35. Come si vedrà in un'analisi apposita il fenomeno è spiegabile in larga misura con il calo dei nuovi iscritti. Tale calo può essere osservato nel dettaglio sotto riportato.

Figura 4.2.1.2: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – 25-45 anni



Risulta interessante confrontare i dati complessivi con i dati assoluti e relativi derivanti dalla classificazione per Area professionale di appartenenza. Come effettuato per l'analisi complessiva, si riporta la tabella degli iscritti assoluti e la tabella della composizione percentuale del collettivo. Si ricorda ancora che il collettivo considerato è un sottoinsieme del collettivo complessivo, visto che si sono considerati esclusivamente i dati relativi ai liberi professionisti iscritti ad alcune delle Casse AdEPP.

Tabella 4.2.1.3: Iscritti per fascia d'età – Area Economico Sociale (valori assoluti e percentuali)

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	7.262	7.399	7.737	7.890	8.214	8.368	7.812	7.318	6.575	6.061
(30-35]	16.076	16.548	17.002	17.383	17.731	18.156	17.990	17.622	17.256	16.862
(35-40]	23.003	23.130	22.746	22.576	22.891	23.950	24.184	24.348	24.107	23.799
(40-45]	19.915	21.779	23.285	24.593	25.613	26.154	26.119	25.799	25.627	25.645
(45-50]	13.509	14.979	16.181	17.512	19.222	21.384	23.251	25.018	26.324	27.098
(50-55]	8.704	9.355	10.208	11.288	12.783	14.183	15.688	17.056	18.416	19.945
(55-60]	7.631	7.886	7.788	7.864	8.235	8.544	9.209	10.053	11.223	12.563
(60-65]	4.875	5.019	5.379	5.747	6.198	6.546	6.760	6.646	6.630	6.772
(65-70]	2.159	2.449	2.709	2.827	3.185	3.405	3.673	4.047	4.501	4.784
(70-75]	764	860	979	1.197	1.529	1.836	2.161	2.416	2.588	2.764
(75-80]	374	375	386	428	577	692	788	918	1.076	1.249
(80-85]	193	206	212	216	245	272	292	338	379	438
(85-90]	56	58	80	95	112	114	124	129	135	150
Oltre 90	17	19	18	22	25	32	38	49	50	57

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	6,9%	6,7%	6,7%	6,6%	6,5%	6,3%	5,7%	5,2%	4,5%	4,1%
(30-35]	15,4%	15,0%	14,8%	14,5%	14,0%	13,6%	13,0%	12,4%	11,9%	11,4%
(35-40]	22,0%	21,0%	19,8%	18,9%	18,1%	17,9%	17,5%	17,2%	16,6%	16,1%
(40-45]	19,1%	19,8%	20,3%	20,6%	20,2%	19,6%	18,9%	18,2%	17,7%	17,3%
(45-50]	12,9%	13,6%	14,1%	14,6%	15,2%	16,0%	16,8%	17,6%	18,2%	18,3%
(50-55]	8,3%	8,5%	8,9%	9,4%	10,1%	10,6%	11,4%	12,0%	12,7%	13,5%
(55-60]	7,3%	7,2%	6,8%	6,6%	6,5%	6,4%	6,7%	7,1%	7,7%	8,5%
(60-65]	4,7%	4,6%	4,7%	4,8%	4,9%	4,9%	4,9%	4,7%	4,6%	4,6%
(65-70]	2,1%	2,2%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%	2,7%	2,9%	3,1%	3,2%
(70-75]	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%	1,2%	1,4%	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%
(75-80]	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%
(80-85]	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%
(85-90]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

In termini assoluti si nota come l'area Economica-Sociale porti dei decrementi particolarmente marcati nelle aree più giovani. In effetti, le prime tre fasce per quanto riguarda l'ultima annualità presentano tassi di crescita negativi. Diverso per le restanti, che presentano incrementi particolarmente marcati per le fasce più anziane. Il risultato dell'ultimo anno conferma il trend di lungo periodo per le grandezze osservate.

Tabella 4.2.1.4: Iscritti per fascia d'età – Area Giuridica

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	2.626	2.352	2.532	2.590	2.879	2.290	1.993	2.419	2.806	4.222
(30-35]	19.238	19.813	20.187	20.252	19.389	17.440	16.134	15.848	15.774	25.567
(35-40]	30.299	31.448	32.326	33.439	35.001	35.906	36.671	37.198	36.603	45.624
(40-45]	23.338	26.256	28.940	31.210	33.364	34.488	35.464	36.413	37.994	48.119
(45-50]	14.066	15.282	16.876	18.747	21.323	24.212	27.021	29.599	31.850	38.336
(50-55]	9.037	10.176	11.179	12.204	13.290	14.238	15.408	16.917	18.809	23.738
(55-60]	5.935	6.304	6.706	7.194	7.950	8.943	10.013	10.999	11.986	14.206
(60-65]	4.629	4.677	4.872	4.956	5.272	5.615	5.923	6.219	6.700	8.078
(65-70]	4.615	4.677	4.580	4.605	4.399	4.278	4.327	4.521	4.548	5.291
(70-75]	3.705	3.827	3.882	3.958	4.073	4.139	4.168	4.089	4.037	4.180
(75-80]	4.173	4.489	4.670	4.915	5.149	5.385	5.698	5.884	5.981	6.481
(80-85]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(85-90]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oltre 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	2,2%	1,8%	1,9%	1,8%	1,9%	1,5%	1,2%	1,4%	1,6%	1,9%
(30-35]	15,8%	15,3%	14,8%	14,1%	12,7%	11,1%	9,9%	9,3%	8,9%	11,4%
(35-40]	24,9%	24,3%	23,6%	23,2%	23,0%	22,9%	22,5%	21,9%	20,7%	20,4%
(40-45]	19,2%	20,3%	21,2%	21,7%	21,9%	22,0%	21,8%	21,4%	21,5%	21,5%
(45-50]	11,6%	11,8%	12,3%	13,0%	14,0%	15,4%	16,6%	17,4%	18,0%	17,1%
(50-55]	7,4%	7,9%	8,2%	8,5%	8,7%	9,1%	9,5%	9,9%	10,6%	10,6%
(55-60]	4,9%	4,9%	4,9%	5,0%	5,2%	5,7%	6,1%	6,5%	6,8%	6,3%
(60-65]	3,8%	3,6%	3,6%	3,4%	3,5%	3,6%	3,6%	3,7%	3,8%	3,6%
(65-70]	3,8%	3,6%	3,3%	3,2%	2,9%	2,7%	2,7%	2,7%	2,6%	2,4%
(70-75]	3,0%	3,0%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%	2,6%	2,4%	2,3%	1,9%
(75-80]	3,4%	3,5%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,5%	3,5%	3,4%	2,9%
(80-85]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(85-90]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Situazione molto simile presenta l'area Giuridica, se si esclude dall'osservazione l'ultima annualità. Nel 2014, infatti, la Cassa è stata oggetto di una riforma che ha portato tutti gli avvocati iscritti alla Gestione Separata INPS all'automatico trasferimento in Cassa Forense. Di conseguenza risulta poco significativo

il dato relativo all'ultima annualità. In linea con il trend generale risulta essere l'andamento di lungo periodo.

Tabella 4.2.1.5: Iscritti per fascia d'età – Area Sanitaria

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	7.650	8.518	9.424	9.687	9.789	10.449	11.697	12.359	13.677	13.451
(30-35]	16.340	17.860	19.587	20.824	21.151	21.332	21.509	21.346	21.462	20.846
(35-40]	21.629	20.704	20.618	21.247	22.110	23.676	25.218	26.104	27.365	27.237
(40-45]	28.777	28.062	27.131	26.109	24.716	23.378	23.334	22.897	23.937	24.494
(45-50]	34.812	33.722	32.198	30.743	29.562	28.713	28.162	27.054	26.306	24.456
(50-55]	27.135	30.157	32.902	34.987	35.648	35.557	34.833	33.123	31.416	29.684
(55-60]	13.607	16.114	18.457	21.586	24.687	27.706	30.543	33.017	34.974	35.123
(60-65]	5.915	6.474	7.947	9.678	11.730	14.041	16.874	19.291	22.263	24.784
(65-70]	5.063	5.252	5.711	6.025	9.161	10.764	12.031	14.732	19.672	23.650
(70-75]	956	671	622	711	4.928	6.667	7.758	8.303	9.385	9.755
(75-80]	593	414	370	311	2.800	3.847	4.207	4.330	4.815	5.277
(80-85]	188	135	145	170	1.477	1.985	2.258	2.352	2.582	2.518
(85-90]	8	12	11	15	270	503	706	804	1.045	977
Oltre 90	10	4	2	2	4	20	38	84	114	134

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	4,7%	5,1%	5,4%	5,3%	4,9%	5,0%	5,3%	5,5%	5,7%	5,5%
(30-35]	10,0%	10,6%	11,2%	11,4%	10,7%	10,2%	9,8%	9,5%	9,0%	8,6%
(35-40]	13,3%	12,3%	11,8%	11,7%	11,2%	11,3%	11,5%	11,6%	11,4%	11,2%
(40-45]	17,7%	16,7%	15,5%	14,3%	12,5%	11,2%	10,6%	10,1%	10,0%	10,1%
(45-50]	21,4%	20,1%	18,4%	16,9%	14,9%	13,8%	12,8%	12,0%	11,0%	10,1%
(50-55]	16,7%	17,9%	18,8%	19,2%	18,0%	17,0%	15,9%	14,7%	13,1%	12,2%
(55-60]	8,4%	9,6%	10,5%	11,9%	12,5%	13,3%	13,9%	14,6%	14,6%	14,5%
(60-65]	3,6%	3,9%	4,5%	5,3%	5,9%	6,7%	7,7%	8,5%	9,3%	10,2%
(65-70]	3,1%	3,1%	3,3%	3,3%	4,6%	5,2%	5,5%	6,5%	8,2%	9,8%
(70-75]	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%	2,5%	3,2%	3,5%	3,7%	3,9%	4,0%
(75-80]	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	1,4%	1,8%	1,9%	1,9%	2,0%	2,2%
(80-85]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,7%	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%
(85-90]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%

Simile al trend dell'area Economico Sociale è quello dell'area Sanitaria. Da segnalare un crollo dal 2005 della fascia da 45 a 50 anni che perde circa 10.000 iscritti. Cali Importanti anche per le fasce immediatamente più giovani. A differenza delle altre aree, si rilevano crescite elevatissime per quanto riguarda le fasce che racchiudono le età da 65 a 80 anni.


Tabella 4.2.1.6: Iscritti per fascia d'età – Rete Professioni Tecniche

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	28.725	29.431	29.779	29.704	28.615	27.565	26.550	26.588	25.983	25.138
(30-35]	44.028	45.390	45.702	45.156	44.137	43.767	43.253	42.290	40.825	39.205
(35-40]	44.775	46.348	47.634	49.033	50.231	51.141	51.512	50.748	49.201	47.336
(40-45]	37.237	39.506	41.047	42.362	43.958	45.347	46.716	47.504	48.778	49.564
(45-50]	28.390	29.661	31.149	32.857	34.760	36.733	38.650	39.995	41.334	42.846
(50-55]	23.937	25.017	25.951	26.468	27.020	27.754	28.824	30.220	31.859	33.830
(55-60]	19.586	21.402	21.939	22.581	23.071	23.698	24.308	24.712	25.290	25.990
(60-65]	11.982	12.337	13.659	15.393	17.363	19.366	21.156	21.391	21.336	21.245
(65-70]	6.823	7.308	7.937	8.500	9.117	9.732	10.135	11.111	12.505	13.790
(70-75]	3.638	3.495	3.609	3.936	4.368	5.005	5.595	5.873	6.124	6.337
(75-80]	2.180	2.156	2.190	2.166	2.243	2.296	2.346	2.322	2.498	2.643
(80-85]	805	826	856	911	958	1.073	1.124	1.123	1.046	1.024
(85-90]	85	114	145	189	246	314	334	315	330	331
Oltre 90	17	23	23	18	19	21	35	55	58	71

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(25-30]	11,4%	11,2%	11,0%	10,6%	10,0%	9,4%	8,8%	8,7%	8,5%	8,1%
(30-35]	17,5%	17,3%	16,8%	16,2%	15,4%	14,9%	14,4%	13,9%	13,3%	12,7%
(35-40]	17,8%	17,6%	17,5%	17,6%	17,6%	17,4%	17,1%	16,7%	16,0%	15,3%
(40-45]	14,8%	15,0%	15,1%	15,2%	15,4%	15,4%	15,5%	15,6%	15,9%	16,0%
(45-50]	11,3%	11,3%	11,5%	11,8%	12,1%	12,5%	12,9%	13,1%	13,5%	13,9%
(50-55]	9,5%	9,5%	9,6%	9,5%	9,4%	9,4%	9,6%	9,9%	10,4%	10,9%
(55-60]	7,8%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,1%	8,2%	8,4%
(60-65]	4,8%	4,7%	5,0%	5,5%	6,1%	6,6%	7,0%	7,0%	6,9%	6,9%
(65-70]	2,7%	2,8%	2,9%	3,0%	3,2%	3,3%	3,4%	3,7%	4,1%	4,5%
(70-75]	1,4%	1,3%	1,3%	1,4%	1,5%	1,7%	1,9%	1,9%	2,0%	2,0%
(75-80]	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%
(80-85]	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%
(85-90]	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%


Meno netta è la differenziazione di crescita per l'area relativa alle Professioni Tecniche. Le prime due fasce, in effetti, generano diminuzione degli iscritti più giovani sia nell'ultima annualità che nel lungo periodo. In percentuale tali cali non sono importanti come nelle altre aree. Meno netta risulta, sempre in termini assoluti, la crescita per le fasce più anziane.

Figura 4.2.1.3: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Area Economico Sociale




In termini relativi, per quanto riguarda l'Area Economico-Sociale, calano ingentemente le rappresentanze per le fasce più giovani. In termini percentuali crolla la fascia delle età 35-40 che passa da essere la moda della distribuzione a posizionarsi dietro la fascia 45-50 e 40-45. Ancora una volta la distribuzione per iscritti presenta un invecchiamento, confermato dal fatto che si rilevano tassi di crescita positivi esclusivamente le fasce rappresentative degli iscritti con età superiore ai 45 anni. La dinamica è strettamente legata a quella dei nuovi ingressi, che incidono solitamente maggiormente sulle fasce 25-30 e 30-35.

Figura 4.2.1.4: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Area Giuridica




Come già indicato per quanto riguarda l'analisi in valori assoluti il dato dell'area Giuridica è assolutamente influenzato dalla riforma che ha interessato Cassa Forense. Tale riforma ha portato ad un ingente incremento di iscritti nell'ultimo anno, in particolar modo nelle fasce 25-30 e 30-35. Si può notare quindi un salto nella distribuzione relativa degli iscritti relativi a tali fasce esclusivamente nell'ultimo anno, dopo un trend in calo registrato fino al 2013. Al contrario la concentrazione delle fasce più anziane appare in aumento perlomeno fino a 65 anni. Le fasce più vecchie, sempre in termini relativi, appaiono piuttosto costanti dal 2005. Anche nell'analisi in oggetto si rileva uno spostamento della moda della distribuzione che passa dalla fascia 35-40 alla fascia 40-45.

Figura 4.2.1.5: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Area Sanitaria



Andamento simile alle altre Aree quello delle Professioni Sanitarie. Il decremento di concentrazione, in questo caso, arriva fino alla fascia 50-55. Questo è dovuto in parte al fatto che il calo delle prime 2 fasce più giovani non è evidente come nei casi precedenti. Inoltre risultano accresciute più di tutte le fasce 60-65 e 65-70. La fascia che ha il crollo relativo maggiore è senza dubbio quella 45-50.

Figura 4.2.1.6: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Rete Professioni Tecniche



Anche per la Rete Professioni Tecniche si assiste ad un crollo della fascia più giovane e della fascia 30-35. Meno importante il crollo della fascia intermedia 35-40. Le fasce riguardanti età superiore a 40 anni, al contrario, presentano una crescita in termini di concentrazione. Anche in questo caso la moda dalla distribuzione passa dalla fascia 35-40 a quella 40-45.

4.2.2 L'analisi dei nuovi ingressi

Nel seguente paragrafo sarà esposta un'analisi apposita effettuata sul fenomeno dei nuovi ingressi per fascia d'età. Lo scopo è mostrare nel dettaglio l'ingresso nei vari istituti come termometro del mercato del lavoro delle professioni intellettuali. Il collettivo preso in esame differisce leggermente da quello utilizzato nell'analisi degli iscritti per fascia d'età. E' stata quindi inclusa ENASARCO, che, esclusivamente per quanto riguarda la presente analisi è stata inserita nell'area Economico-Sociale.

Nella tabella sotto riportata è possibile visionare l'andamento degli iscritti nel periodo che va dal 2005 al 2014.

Figura 4.2.2.1: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori assoluti).

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	19710	18962	21032	19597	17667	18978	19582	17816	19092	18521
(30-35]	21604	20834	21943	20623	17761	17553	15276	14564	14518	22583
(35-40]	9450	8734	9651	9485	8816	9606	8658	8110	8222	17744
(40-45]	4480	4411	4827	4591	4748	4945	4524	4408	4997	11509
(45-50]	2664	2472	2806	2715	2831	2960	2868	2791	3138	6354
(50-55]	1523	1610	1643	1611	1892	1753	1755	1826	1926	3648
(55-60]	979	970	1126	1261	1428	1249	1175	1171	1288	2112
(60-65]	442	417	531	661	909	876	1047	1044	990	1449
(65-70]	188	191	212	212	527	465	465	431	822	1130
(70-75]	44	56	71	68	207	169	159	160	283	615
(75-80]	12	12	25	18	126	45	36	58	101	343
(80-85]	5	6	8	6	38	12	8	12	48	169
(85-90]	2	0	5	1	13	3	4	2	20	68
Oltre 90	3	1	0	1	0	1	2	2	4	17


In termini assoluti si notano andamenti più altalenanti rispetto al numero degli iscritti. L'andamento dal 2005 mostra un sostanziale stazionamento e in vari casi decremento per le fasce più giovani con incrementi anche sensibili per le fasce più anziane. Si fa notare come nell'ultimo anno si rilevi un incremento degli iscritti sensibilissimo in tutte le fasce. Tale fenomeno è identificabile con la riforma che ha interessato Cassa Forense, che ha portato all'iscrizione d'ufficio di tutti gli avvocati iscritti precedentemente alla Gestione separata dell'Inps. Per evitare perturbazioni nei dati l'analisi in termini relativi sarà presentata senza considerare gli iscritti di Cassa Forense. Senza considerare il 2014, si può notare come il trend dei nuovi ingressi decresca anche per la fascia più giovane.

Figura 4.2.2.2: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori relativi – esclusa Cassa Forense).

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	33,0%	33,3%	34,2%	33,8%	31,9%	33,3%	36,5%	35,3%	36,1%	35,7%
(30-35]	32,4%	32,6%	31,4%	30,5%	28,4%	28,0%	25,6%	25,6%	24,2%	24,6%
(35-40]	15,5%	14,8%	14,8%	15,2%	14,9%	15,7%	14,8%	14,6%	13,7%	13,7%
(40-45]	8,0%	8,1%	8,1%	8,2%	9,0%	8,9%	8,4%	8,7%	9,1%	9,1%
(45-50]	5,0%	4,8%	4,9%	5,0%	5,6%	5,5%	5,6%	5,8%	6,0%	6,2%
(50-55]	2,9%	3,2%	3,0%	3,1%	3,8%	3,3%	3,4%	3,9%	3,8%	4,1%
(55-60]	1,9%	1,9%	2,0%	2,4%	2,9%	2,4%	2,4%	2,5%	2,6%	2,7%
(60-65]	0,8%	0,8%	1,0%	1,3%	1,8%	1,6%	2,1%	2,2%	2,0%	2,0%
(65-70]	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	1,7%	1,3%
(70-75]	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,6%	0,4%
(75-80]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
(80-85]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%
(85-90]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Dai dati relativi è naturale rilevare come la moda sia relativa alla fascia d'età più giovane, in età di ingresso nel mondo del lavoro. Si nota comunque un leggero spostamento in avanti, negli anni, della massa delle persone che entrano tardivamente a far parte del collettivo. Tale fenomeno è particolarmente valido per le età che vanno da 50 a 60 anni. Si riporta nel grafico sottostante una rappresentazione grafica dell'evoluzione temporale della distribuzione per età dei nuovi ingressi.

Figura 4.2.2.1: Trend e composizione nuovi ingressi per fascia d'età



Si rileva che la fascia più giovane assume più importanza nel collettivo e si conferma la moda della distribuzione dei nuovi ingressi. Nonostante ciò, si è notato come la composizione complessiva degli iscritti, analizzata nel paragrafo precedente, abbia fatto registrare valori negativi, in termine di percentuale sull'intero collettivo, per tale fascia. Sicuramente una delle ragioni per spiegare la

controtendenza dei dati è il fatto che dal 2005 sono state attuate una serie di riforme che hanno innalzato l'età pensionabile incrementando il numero degli iscritti di età superiore, fenomeno che prescinde da quello dei nuovi iscritti. Il crollo maggiore, comunque, si registra per la fascia 30-35 che perde circa 8 punti percentuali. Tale crollo, come si è visto, influisce anche sulla distribuzione degli iscritti per fascia di età.

Si procede, di seguito, ad analizzare le particolarità delle singole aree professionali, analogamente alle analisi precedenti.

Per quanto riguarda l'area Economico-Sociale, le statistiche relative al numero degli iscritti riportano i seguenti valori:

Figura 4.2.2.3: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori assoluti) – Area Economico-Sociale

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	1316	1445	2396	2333	2675	2850	1990	1942	1639	1779
(30-35]	2216	2464	2821	2656	2844	3309	2205	1989	1702	1766
(35-40]	1028	1148	1285	1238	1566	2044	1264	1073	863	914
(40-45]	333	422	534	547	894	1150	620	561	573	569
(45-50]	123	144	247	287	535	568	373	322	300	394
(50-55]	48	66	114	122	389	256	223	201	178	266
(55-60]	25	28	69	77	295	168	154	112	110	176
(60-65]	15	10	44	45	247	155	166	98	78	105
(65-70]	10	10	8	14	210	52	81	57	61	85
(70-75]	3	1	2	3	125	19	46	52	41	55
(75-80]	1	0	2	0	94	11	10	19	8	15
(80-85]	0	0	1	0	32	5	3	5	3	5
(85-90]	0	0	0	1	12	1	0	1	1	1
Oltre 90	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1


Il collettivo dell'area Professionale in oggetto vede, come nel caso generale, un incremento dei nuovi ingressi per la fascia più giovane nel tempo, anche se tale valore raggiunge il massimo nel 2010 ed oscilla attorno ad una media di circa 1.900 nuovi ingressi. Dinamica simile segue la fascia 30-35 ma con un calo più pronunciato che porta ad un valore attuale inferiore a quello del 2005.

Figura 4.2.2.4: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori relativi) – Area Economico-Sociale

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	25,7%	25,2%	31,8%	31,9%	27,0%	26,9%	27,9%	30,2%	29,5%	29,0%
(30-35]	43,3%	42,9%	37,5%	36,3%	28,7%	31,3%	30,9%	30,9%	30,6%	28,8%
(35-40]	20,1%	20,0%	17,1%	16,9%	15,8%	19,3%	17,7%	16,7%	15,5%	14,9%
(40-45]	6,5%	7,4%	7,1%	7,5%	9,0%	10,9%	8,7%	8,7%	10,3%	9,3%
(45-50]	2,4%	2,5%	3,3%	3,9%	5,4%	5,4%	5,2%	5,0%	5,4%	6,4%
(50-55]	0,9%	1,2%	1,5%	1,7%	3,9%	2,4%	3,1%	3,1%	3,2%	4,3%
(55-60]	0,5%	0,5%	0,9%	1,1%	3,0%	1,6%	2,2%	1,7%	2,0%	2,9%
(60-65]	0,3%	0,2%	0,6%	0,6%	2,5%	1,5%	2,3%	1,5%	1,4%	1,7%
(65-70]	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	2,1%	0,5%	1,1%	0,9%	1,1%	1,4%
(70-75]	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	0,2%	0,6%	0,8%	0,7%	0,9%
(75-80]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,2%
(80-85]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%
(85-90]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

La moda della distribuzione che nel 2005 era relativa alla fascia 30-35 anni, nel 2014 per la prima volta passa alla fascia più giovane, segno di un ingresso in media più veloce del mondo del lavoro. Scende, in termini percentuali, la fascia centrale 35-40 mentre invece si incrementano tutte le fasce più anziane che contribuiscono ad accrescere la quota di iscritti di età più avanzata. Tale situazione risulta chiara dal grafico sotto riportato.

Figura 4.2.2.2: Trend e composizione nuovi ingressi per fascia d'età



Di seguito si presenta l'analisi relativa all'area Giuridica. Si riportano quindi le statistiche relative ai nuovi ingressi in termini assoluti.

Figura 4.2.2.5: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori assoluti) – Area Economico-Sociale

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	2804	2605	2598	2499	2156	1680	1660	1741	1523	3228
(30-35]	5038	4830	5059	5156	3940	2998	2715	2916	2750	12052
(35-40]	1502	1435	1657	1804	1582	1449	1402	1476	1560	11885
(40-45]	361	410	452	461	378	300	400	464	585	7601
(45-50]	101	114	152	158	128	104	125	141	224	3681
(50-55]	33	48	45	50	48	51	63	74	70	1897
(55-60]	26	23	26	33	26	13	19	28	37	940
(60-65]	23	31	19	19	29	27	19	28	26	611
(65-70]	13	17	14	24	15	21	27	14	18	571
(70-75]	1	3	5	8	4	5	8	12	8	427
(75-80]	1	2	4	2	6	6	5	7	7	285
(80-85]	0	0	0	0	0	0	1	1	0	152
(85-90]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Oltre 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15


Se si evita di considerare l'ultimo anno l'area Giuridica vede un decremento sensibile degli iscritti più giovani. Tale decremento persiste fino alla fascia di età 35-40 che rimane essenzialmente stazionaria. Crescono, al contrario i nuovi iscritti in età più avanzate anche se il collettivo diviene particolarmente poco significativo per analisi e ipotesi più approfondite. Si presentano di seguito i valori in termini percentuali.

Figura 4.2.2.6: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori relativi) – Area Giuridica

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	28,3%	27,4%	25,9%	24,5%	25,9%	25,2%	25,8%	25,2%	22,4%	7,4%
(30-35]	50,9%	50,7%	50,4%	50,5%	47,4%	45,1%	42,1%	42,2%	40,4%	27,8%
(35-40]	15,2%	15,1%	16,5%	17,7%	19,0%	21,8%	21,8%	21,4%	22,9%	27,4%
(40-45]	3,6%	4,3%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	6,2%	6,7%	8,6%	17,5%
(45-50]	1,0%	1,2%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,9%	2,0%	3,3%	8,5%
(50-55]	0,3%	0,5%	0,4%	0,5%	0,6%	0,8%	1,0%	1,1%	1,0%	4,4%
(55-60]	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	0,5%	2,2%
(60-65]	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	1,4%
(65-70]	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	0,2%	0,3%	1,3%
(70-75]	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	1,0%
(75-80]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,7%
(80-85]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%
(85-90]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Non considerando il dato dell'ultimo anno si nota un decremento sensibile anche in termini percentuali delle età più giovani. La moda, nonostante ciò, rimane la fascia di età 30-35, anche se nel 2014 è praticamente raggiunta dalla fascia successiva. Le età superiori fanno registra incrementi in composizione percentuali come si può notare anche dal grafico sottostante.

Figura 4.2.2.3: Trend e composizione nuovi ingressi per fascia d'età



Si procede quindi all'analisi dell'area Sanitaria. Di seguito si riportano le statistiche relative ai nuovi ingressi in valori assoluti.

Figura 4.2.2.7: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori assoluti) – Area Sanitaria

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	2992	3257	3852	3337	3355	4925	6790	4438	6716	4952
(30-35]	3816	4002	4278	4002	3647	4187	4022	3556	4451	3456
(35-40]	1586	1493	1439	1369	1310	1511	1532	1371	1631	1302
(40-45]	750	746	712	622	593	600	639	487	659	481
(45-50]	772	647	613	578	444	483	483	403	455	350
(50-55]	585	607	547	569	573	453	467	391	317	252
(55-60]	310	317	352	429	468	455	421	408	453	319
(60-65]	144	127	161	202	240	292	398	461	485	363
(65-70]	27	37	21	18	115	205	196	199	585	321
(70-75]	2	3	5	4	21	74	43	23	169	67
(75-80]	0	0	0	0	0	0	0	0	67	19
(80-85]	0	0	0	0	0	0	0	0	37	8
(85-90]	0	0	0	0	0	0	0	0	19	7
Oltre 90	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1

L'andamento è particolarmente altalenante per la fascia più giovane che tocca il massimo nel 2011 per poi attestarsi ad un valore che nel 2014 sfiora i 5.000 nuovi iscritti. Dal 2005 al 2014 si decrementano invece tutte le fasce successive fino ai 60 anni. Si registrano, al contrario incrementi in termini assoluti per le fasce più anziane.


Figura 4.2.2.8: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori relativi) – Area Sanitaria

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	27,2%	29,0%	32,2%	30,0%	31,2%	37,4%	45,3%	37,8%	41,8%	41,6%
(30-35]	34,7%	35,6%	35,7%	36,0%	33,9%	31,8%	26,8%	30,3%	27,7%	29,0%
(35-40]	14,4%	13,3%	12,0%	12,3%	12,2%	11,5%	10,2%	11,7%	10,2%	10,9%
(40-45]	6,8%	6,6%	5,9%	5,6%	5,5%	4,6%	4,3%	4,1%	4,1%	4,0%
(45-50]	7,0%	5,8%	5,1%	5,2%	4,1%	3,7%	3,2%	3,4%	2,8%	2,9%
(50-55]	5,3%	5,4%	4,6%	5,1%	5,3%	3,4%	3,1%	3,3%	2,0%	2,1%
(55-60]	2,8%	2,8%	2,9%	3,9%	4,3%	3,5%	2,8%	3,5%	2,8%	2,7%
(60-65]	1,3%	1,1%	1,3%	1,8%	2,2%	2,2%	2,7%	3,9%	3,0%	3,1%
(65-70]	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	1,1%	1,6%	1,3%	1,7%	3,6%	2,7%
(70-75]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,6%	0,3%	0,2%	1,1%	0,6%
(75-80]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%
(80-85]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,1%
(85-90]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

In termini relativi cresce costantemente la quota dei nuovi ingressi più giovani che nel 2014 è la moda della distribuzione. Il valore modale del 2005, la fascia 30-35, registra un calo in termini relativi passando dal 34,7% al 29%. In termini relativi, quindi, come in termini assoluti, riportano incrementi le

fasce più anziane (>60 anni). La rappresentazione numerica è di seguito coadiuvata dalla rappresentazione grafica della distribuzione empirica per età dei nuovi ingressi.

Figura 4.2.2.4: Trend e composizione nuovi ingressi per fascia d'età



Per ultimo si analizza l'area relativa alla Rete Professioni Tecniche. Di seguito si riporta l'analisi in termini assoluti e relativi.

Figura 4.2.2.9: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori assoluti) – Area Sanitaria

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	12598	11655	12186	11428	9481	9523	9142	9695	9214	8562
(30-35]	10534	9538	9785	8809	7330	7059	6334	6103	5615	5309
(35-40]	5334	4658	5270	5074	4358	4602	4460	4190	4168	3643
(40-45]	3036	2833	3129	2961	2883	2895	2865	2896	3180	2858
(45-50]	1668	1567	1794	1692	1724	1805	1887	1925	2159	1929
(50-55]	857	889	937	870	882	993	1002	1160	1361	1233
(55-60]	618	602	679	722	639	613	581	623	688	677
(60-65]	260	249	307	395	393	402	464	457	401	370
(65-70]	138	127	169	156	187	187	161	161	158	153
(70-75]	38	49	59	53	57	71	62	73	65	66
(75-80]	10	10	19	16	26	28	21	32	19	24
(80-85]	5	6	7	6	6	7	4	6	8	4
(85-90]	2	0	5	0	1	2	4	1	0	0
Oltre 90	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0


Nell'area in oggetto si verifica un trend al ribasso, in termini assoluti, per tutte le fasce fino ai 45 anni. Risultano particolarmente colpite dal calo dei nuovi ingressi la fascia più giovane e la fascia 30-35. Crescono, come da trend generale, i nuovi ingressi in età avanzata. Di seguito si riporta l'analisi in termini relativi.

Figura 4.2.2.10: Nuovi ingressi per fascia d'età (valori assoluti) – Area Rete Professioni Tecniche

Età/Anni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
[Fino a 30]	35,9%	36,2%	35,5%	35,5%	33,9%	33,8%	33,9%	35,5%	34,1%	34,5%
(30-35]	30,0%	29,6%	28,5%	27,4%	26,2%	25,0%	23,5%	22,3%	20,8%	21,4%
(35-40]	15,2%	14,5%	15,3%	15,8%	15,6%	16,3%	16,5%	15,3%	15,4%	14,7%
(40-45]	8,6%	8,8%	9,1%	9,2%	10,3%	10,3%	10,6%	10,6%	11,8%	11,5%
(45-50]	4,8%	4,9%	5,2%	5,3%	6,2%	6,4%	7,0%	7,0%	8,0%	7,8%
(50-55]	2,4%	2,8%	2,7%	2,7%	3,2%	3,5%	3,7%	4,2%	5,0%	5,0%
(55-60]	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,3%	2,2%	2,2%	2,3%	2,5%	2,7%
(60-65]	0,7%	0,8%	0,9%	1,2%	1,4%	1,4%	1,7%	1,7%	1,5%	1,5%
(65-70]	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
(70-75]	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,3%
(75-80]	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
(80-85]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
(85-90]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Oltre 90	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Nonostante il calo in termini assoluti, la fascia più giovane rimane comunque il valore modale della distribuzione. Cala in percentuale al contrario, la fascia 30-35, di circa il 9%. La stessa rappresenta il crollo maggiore, compensato dal naturale incremento delle fasce più anziane. Di seguito si riporta una rappresentazione grafica della situazione dal 2005 al 2014.

Figura 4.2.2.5: Trend e composizione nuovi ingressi per fascia d'età



4.2.3 Gli iscritti attivi – Analisi per sesso


Le analisi effettuate nei paragrafi precedenti sono state replicate allo scopo di individuare le differenti dinamiche demografiche per gli iscritti di genere maschile e femminile. Dai dati numerici relativi al collettivo complessivo preso ad esame, si nota come l'incremento degli iscritti di sesso femminile sia stato nell'ultimo anno di molto superiore a quello degli iscritti di sesso maschile. La forbice si allarga se si considera il dato relativo solamente all'ultimo anno solare. Si ricorda che il collettivo comprende le medesime Casse utilizzate per l'analisi per età, ma tiene conto esclusivamente degli iscritti attivi, escludendo, di conseguenza, gli attivi pensionati.

Tabella 4.2.3.1: Iscritti per sesso

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	469.732	202.327	672.059
2008	481.525	215.480	697.005
2009	498.234	228.807	727.041
2010	510.286	242.795	753.081
2011	520.855	256.529	777.384
2012	527.914	267.926	795.840
2013	535.261	280.795	816.056
2014	555.073	312.424	867.497
Variazione 2007-2014	18,17%	54,42%	29,08%
Variazione 2007-2014	1,39%	4,80%	2,54%


Dall'analisi globale emerge una crescita in termini percentuali di quasi il 5% per quanto riguarda gli iscritti di sesso femminile (nell'ultima annualità). Tale incremento risulta di circa 3 volte superiore a quello ottenuto dagli iscritti maschili. Se si estende l'analisi all'orizzonte 2007-2014, si nota che il risultato dell'ultimo anno è in linea con il trend generale che porta alla rilevazione di un incremento della quota femminile all'interno delle Casse del collettivo in esame.

Tabella 4.2.3.1: Composizione Iscritti



Di seguito viene analizzato specificatamente il trend di crescita distinto per sesso.

Figura 4.2.3.2: Trend e composizione iscritti per sesso



Dai grafici è possibile notare l'incremento della rappresentanza degli iscritti di sesso femminile all'interno delle casse. La relativa quota passa, infatti dal 30,1% al 36% dal 2007 al 2014.

Si propone di seguito l'analisi effettuata utilizzando l'aggregazione per Area Professionale. Il collettivo utilizzato è il medesimo delle analisi precedenti.

Tabella 4.2.3.2: Iscritti per sesso – Area Economico Sociale

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	74.029	40.163	114.192
2008	76.205	42.552	118.757
2009	79.946	45.360	125.306
2010	83.011	49.204	132.215
2011	85.345	51.047	136.392
2012	87.145	52.650	139.795
2013	88.184	54.284	142.468
2014	89.755	55.637	145.392
Variazione 2007 – 2014	19,74%	44,46%	29,89%
Variazione 2013 - 2014	3,04%	5,78%	4,28%

Tabella 4.2.3.3: Iscritti per sesso – Area Giuridica

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	73.121	52.280	125.401
2008	75.842	56.455	132.297
2009	78.850	61.185	140.035
2010	80.575	64.130	144.705
2011	83.038	67.446	150.484
2012	86.022	71.622	157.644
2013	88.763	75.792	164.555
2014	106.946	104.418	211.364
Variazione 2007 – 2014	46,26%	99,73%	68,55%
Variazione 2013 - 2014	20,48%	37,77%	28,45%

Tabella 4.2.3.4: Iscritti per sesso – Area Sanitaria

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	112.693	59.108	171.801
2008	115.581	63.007	178.588
2009	122.481	66.338	188.819
2010	126.196	70.653	196.849
2011	129.276	76.572	205.848
2012	130.977	79.697	210.674
2013	135.042	85.330	220.372
2014	135.243	86.174	221.417
Variazione 2007 – 2014	20,01%	45,79%	28,88%
Variazione 2013 – 2014	0,15%	0,99%	0,47%


Tabella 4.2.3.5: Iscritti per sesso – Rete Professioni Tecniche

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	209.889	50.776	260.665
2008	213.897	53.466	267.363
2009	216.957	55.924	272.881
2010	220.504	58.808	279.312
2011	223.196	61.464	284.660
2012	223.770	63.957	287.727
2013	223.272	65.389	288.661
2014	223.129	66.195	289.324
Variazione 2007 – 2014	6,31%	30,37%	10,99%
Variazione 2013 - 2014	-0,06%	1,23%	0,23%

Come ipotizzabile dal quadro risultante dall'analisi generale, in ogni area il tasso di crescita del collettivo femminile risulta superiore a quella del collettivo maschile. Nell'ultimo anno le differenze più marcate si rilevano nell'area giuridica. Come già esposto precedentemente, il dato è influenzato dalla riforma che ha interessato Cassa Forense e che ha portato d'ufficio l'iscrizione degli avvocati precedentemente iscritti alla gestione separata dell'INPS. E' particolare, inoltre, osservare il dato relativo alla Rete Professioni Tecniche, che farebbe risultare, per l'ultima annualità, un tasso di crescita negativo se non si considerassero gli iscritti di sesso femminile.


Analizzando i dati in un'ottica di lungo periodo, l'Area che apporta maggiori incrementi in termini di quota femminile è quella Giuridica subito seguita da quella Sanitaria, come si può apprezzare dai grafici riportati.

Figura 4.2.3.3: Trend e composizione iscritti per sesso – Area Economico Sociale




La rappresentazione grafica in numeri indice relativa all'Area Economico sociale sintetizza quanto già espresso precedentemente. Nel dettaglio la composizione femminile sale dal 35,2% al 38,3% in modo particolarmente continuo dal 2007 al 2014.

Figura 4.2.3.4: Trend e composizione iscritti per sesso – Area Giuridica




Dai grafici riportati, relativi all'area giuridica, si può notare l'importanza che la componente femminile riveste nella composizione per sesso. Nonostante nel 2007 gli iscritti di sesso femminile pesino già il 41,7%, nel 2013 la quota delle stesse arriva a toccare il 45,7%, come risultato di una crescita più marcata nel lungo periodo. Ad amplificare il fenomeno ha contribuito l'ondata dei nuovi iscritti causata dalla riforma che ha interessato Cassa Forense. La quota femminile a fine 2014, quindi, tocca il 49,4%, molto vicina alla situazione di parità.

Figura 4.2.3.5: Trend e composizione iscritti per sesso – Area Sanitaria



Come già esposto in precedenza l'Area Sanitaria è quella che presenta le differenze maggiori in termini di andamenti: ciò è accentuato dalla costanza del numero degli iscritti maschi che, come detto, nell'ultimo anno fa registrare un tasso di crescita molto vicino allo 0. Come risultato la quota di iscritti femminili passa dal 34,4% del 2007 al 38,9% del 2014.

Figura 4.2.3.6: Trend e composizione iscritti per sesso – Rete Professioni Tecniche



Per quanto riguarda l'area della Rete delle Professioni Tecniche la quota degli iscritti di sesso femminile risulta crescente rispetto a quella degli iscritti maschi. In termini di composizione percentuale, la quota maschile cala dall'80,5% al 77,1%. Sebbene sia evidente l'incremento in concentrazione del collettivo femminile si è ben lontani ancora da una situazione di parità.

4.2.4 Analisi per regione

Nel rapporto di quest'anno si è considerato utile inserire un'analisi riguardante la distribuzione degli iscritti per regione di appartenenza. Il collettivo considerato è il medesimo dell'analisi degli iscritti e, come per l'analisi per sesso, sono stati considerati esclusivamente gli iscritti attivi. Allo scopo di non disperdere il risultato finale si sono effettuate delle aggregazioni territoriali come indicato di seguito:

NORD	CENTRO	SUD
Emilia Romagna	Abruzzo	Basilicata
Friuli	Lazio	Calabria
Liguria	Marche	Campania
Lombardia	Sardegna	Molise
Piemonte	Toscana	Puglia
Trentino Alto Adige	Umbria	Sicilia
Val D'Aosta		
Veneto		

Lo scopo è fornire un'indicazione sulla dispersione geografica degli iscritti professionisti e l'andamento di tale entità nel tempo. I dati sono disponibili dal 2010. Il valore preso in esame è la quota percentuale in relazione all'area di provenienza.

Tabella 4.2.4.1: Quote territoriali iscritti

	2010	2011	2012	2013	2014
Nord	47,15%	46,90%	46,62%	46,43%	44,25%
Centro	27,54%	27,59%	27,65%	27,65%	27,48%
Sud	25,26%	25,47%	25,69%	25,88%	28,24%
Internazionale	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,03%

A livello complessivo si nota una predominanza della presenza nel Nord Italia per quanto riguarda l'intero sotto collettivo considerato. Se si considera l'andamento di lungo periodo, tuttavia, si rileva un incremento della quota relativa al Sud Italia in corrispondenza di un decremento della quota del Nord Italia stessa. La quota che riguarda invece l'Italia centrale risulta pressoché immutata dal 2010. Si nota che le variazioni intercorse dal 2010 risultano molto limitate fino al 2013, subendo poi un picco nell'ultima annualità. Gli iscritti operanti in territorio internazionale risultano ancora essere in numero esiguo.

Per completezza, sono state replicate le analisi effettuate precedentemente rispetto alle varie Aree Professionali. Di seguito si riportano le statistiche riguardanti l'Area Economico Sociale.

Tabella 4.2.4.2: Quote territoriali iscritti – Area Economico Sociale

	2010	2011	2012	2013	2014
Nord	47,01%	46,96%	46,94%	46,76%	46,68%
Centro	28,01%	27,88%	27,72%	27,68%	27,46%
Sud	24,98%	25,16%	25,34%	25,57%	25,85%
Internazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Il fenomeno è coerente con l'analisi globale, anche se le variazioni intercorse non sono consistenti nello stesso modo. Gli iscritti attivi del Centro Italia subiscono un decremento di mezzo punto percentuale, maggiore anche rispetto al Nord Italia. Il Sud Italia cresce di quasi un punto percentuale.

Di seguito si riportano le statistiche relative all'Area Giuridica.

Tabella 4.2.4.3: Quote territoriali iscritti – Area Giuridica

	2010	2011	2012	2013	2014
Nord	39,14%	38,99%	38,73%	38,60%	32,77%
Centro	28,11%	28,05%	28,05%	28,01%	27,01%
Sud	32,75%	32,96%	33,22%	33,39%	40,22%
Internazionale	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

L'andamento delle quote dell'area Giuridica è il principale responsabile degli andamenti globali. Questo perché nell'ultima annualità si ha un crollo in quota dei provenienti dal Nord Italia a vantaggio di quelli del Sud Italia (circa 8 punti percentuali). Anche la quota del Centro Italia che era rimasta pressoché costante dal 2010, nell'ultimo anno perde un intero punto percentuale. Si può quindi identificare un nuovo effetto che ha portato la riforma che ha interessato Cassa Forense. Al 2014, infatti, risultano, nel sotto-collettivo analizzato, più iscritti provenienti dal Sud Italia che dal Nord Italia.

Tabella 4.2.4.4: Quote territoriali iscritti – Area Sanitaria

	2010	2011	2012	2013	2014
Nord	54,13%	53,53%	53,07%	52,69%	51,83%
Centro	26,92%	27,03%	27,09%	27,02%	27,26%
Sud	18,82%	19,31%	19,71%	20,17%	20,81%
Internazionale	0,13%	0,13%	0,13%	0,11%	0,10%

Particolarmente sbilanciata verso il Nord Italia è la dispersione geografica degli iscritti nell'Area Sanitaria. Anche in questo caso, si osserva una crescita relativa degli iscritti meridionali rispetto a quelli settentrionali. Registra una limitatissima crescita nel tempo anche la quota relativi agli iscritti provenienti dal Centro Italia. Non irrilevante risulta essere la presenza di professionisti di provenienza estera.

Di seguito le statistiche dell'Area Rete Professioni Tecniche.

Tabella 4.2.4.5: Quote territoriali iscritti – Area Rete Professioni Tecniche

	2010	2011	2012	2013	2014
Nord	47,09%	46,85%	46,62%	46,51%	46,41%
Centro	27,43%	27,57%	27,75%	27,86%	27,96%
Sud	25,45%	25,56%	25,60%	25,61%	25,60%
Internazionale	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%

L'andamento nel tempo delle quote è meno netto dell'Area Sanitaria e dell'Area Giuridica e risulta più vicino a quello dell'Area Economico-Sociale. Risulta quindi coerente il trend che vede un incremento della quota meridionale rispetto a quella settentrionale. Risultano, inoltre, come nell'Area Sanitaria, diversi iscritti di provenienza estera.

Di seguito si propongono delle rappresentazioni grafiche che completano l'analisi esposta.

Figura 4.2.4.1: Grafico quote territoriali iscritti – Analisi globale




Figura 4.2.4.2: Grafico quote territoriali iscritti – Analisi Area Economico Sociale




Figura 4.2.4.3: Grafico quote territoriali iscritti – Analisi Area Giuridica




Figura 4.2.4.4: Grafico quote territoriali iscritti – Analisi Area Sanitaria





Figura 4.2.4.5: Grafico quote territoriali iscritti – Analisi Area Rete Professioni Tecniche



5 Il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati

Introduzione

Nel seguente capitolo verrà analizzato il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati AdEPP inteso come il valore degli attivi posti a copertura degli impegni previdenziali di ogni singolo Ente. La sua importanza è cruciale ai fini della stabilità prospettica degli Enti Previdenziali Privati.

Per una chiara contestualizzazione del tema, di seguito verranno analizzati i sistemi tecnici di gestione e le modalità di calcolo delle prestazioni tipicamente utilizzati dagli Enti Previdenziali. Occorre fare un distinguo tra Enti istituiti con il Decreto n. 509 ed Enti istituiti con il Decreto n. 103.

Per quanto riguarda i primi, questi utilizzano il sistema tecnico di gestione della *ripartizione*, mentre, utilizzano una modalità di determinazione delle prestazioni di tipo *retributivo*. Si evidenzia che alcuni Enti in seguito alla così detta “Riforma Fornero” sono passati alla modalità di determinazione della prestazione di tipo *contributivo*, pertanto, questi ultimi presentano una modalità di calcolo della prestazione di tipo *misto*.

Al contrario, gli Enti istituiti con il Decreto Legislativo n. 103 utilizzano il sistema tecnico di gestione della *capitalizzazione* con una modalità di determinazione delle prestazioni di tipo *contributivo*.

Si evidenzia, che non si tratta effettivamente di un sistema tecnico di gestione a capitalizzazione, in quanto, tale sistema non è appropriato per erogare prestazioni di primo pilastro, poiché, espone gli iscritti al rischio finanziario derivante dal conseguimento performance negative in sede di investimento dei contributi incassati da parte dell’Ente erogante. Per tale ragione, all’iscritto non viene riconosciuto direttamente il rendimento conseguito con l’attività di investimento ma viene retrocesso un rendimento ancorato alle dinamiche del Prodotto Interno Lordo Italiano considerato entro un determinato orizzonte temporale (ad esempio, alcuni Enti utilizzano la media geometrica quinquennale del PIL). E’ chiaro che rimane in capo all’iscritto il rischio che il PIL assuma dei valori negativi nell’orizzonte temporale preso a riferimento.

In questo contesto, considerando l’obbligo per gli Enti Previdenziali di predisporre il *bilancio tecnico* che mostri una stabilità di lungo periodo, il Patrimonio deve consentire a questi ultimi, in via prospettica, di poter adempiere ai propri obblighi previdenziali salvaguardando la propria capacità di erogare le prestazioni future ai propri iscritti. E’ chiaro che il livello di importanza del Patrimonio del singolo Ente varia in funzione delle dinamiche particolari ascrivibili alle singole Casse, quali, ad esempio, gli andamenti demografici, le ipotesi finanziarie, i regolamenti previdenziali per il calcolo delle prestazioni, i redditi dichiarati dagli aderenti e i nuovi ingressi nell’anno; tali grandezze assumono più o meno importanza in base al sistema tecnico di gestione considerato. Pertanto, per una più completa panoramica del fenomeno, i dati che verranno riportati di seguito andrebbero letti e incrociati con quelli riferiti alle grandezze aggregate sopra elencate e dovrebbero comunque tener conto delle dinamiche peculiari tipiche dei singoli Enti.

5.1 L'evoluzione del Patrimonio negli ultimi tre anni

Le analisi successive riportano l'evoluzione del Patrimonio AdEPP calcolato come aggregazione dei Patrimoni dei singoli Enti facenti parti dell'Associazione. L'esercizio serve a disegnare una spaccato dell'Asset Allocation complessiva degli Enti, mettendo in evidenza, inoltre, l'evoluzione della stessa nell'ultimo quadriennio.

Come è possibile notare, negli ultimi tre anni il Patrimonio risulta crescente con un tasso di incremento percentuale, tra il 2011 e il 2012, pari all'8,6% e un tasso di incremento tra il 2012 e il 2013 pari al 7,7%. Anche nel 2014 si è registrato un tasso di incremento molto simile (7,8%).

Tali incrementi dipendono in parte dai contributi complessivamente incassati risultati evidentemente superiori alle uscite derivanti dalle prestazioni offerte e in parte dai rendimenti conseguiti sugli attivi, anche se nella valutazione contabile sono considerati solamente gli interessi su obbligazioni e le rivalutazioni su immobili derivanti da correzioni sulle poste di bilancio.

Tabella 5.1.1: Valutazione Patrimonio AdEPP a valori contabili

Asset Allocation Enti Previdenziali Privati - Valori contabili in milioni di euro				
	2011	2012	2013	2014
Liquidità	3.602.683	5.896.792	4.383.561	5.850.765
Titoli di Stato o di organismi sovranazionali	7.630.300	8.325.639	11.635.124	12.721.970
Titoli di debito quotati	2.271.424	1.782.583	2.942.064	2.622.490
Titoli di debito non quotati	5.738.505	4.321.722	3.809.144	3.559.815
di cui: Obbligazioni strutturate		3.981.222	3.465.105	2.949.838
Titoli di capitale quotati	2.321.502	2.047.896	3.079.112	4.379.939
Titoli di capitale non quotati	65.419	79.183	78.798	278.398
Immobili	8.335.127	7.817.199	7.067.237	5.558.557
Partecipazioni in società immobiliari	207.552	232.762	328.773	273.111
Polizze assicurative	392.666	424.833	353.666	319.318
OICR armonizzati	6.626.672	8.077.471	7.400.662	7.615.729
OICR non armonizzati	8.331.399	10.069.319	11.497.886	13.224.583
Altre attività	5.717.790	6.591.646	7.403.715	8.238.621
Totale Attività	51.241.039	55.667.046	59.979.742	64.643.296

Di seguito viene proposta una tabella riportante il valore degli attivi contabilizzati a valore di mercato. Come è possibile notare, tra il 2011 e il 2014, la differenza tra la valutazione contabile e la valutazione di mercato del totale delle attività passa dai 3 miliardi e 200 milioni del 2011 ai 5 miliardi e 300 milioni del 2014.


Nonostante la voce "immobili" decresca in termini assoluti e relativi nell'asset allocation (e quindi diminuisca la differenza tra valori contabili e valori di mercato visto che tale posta viene poco frequentemente riportata al valore di mercato), la differenza tra valori contabili e valori di mercato cresce in virtù dei rendimenti particolarmente favorevoli del settore azionario.

Tabella 5.1.2: Valutazione Patrimonio AdEPP a valori di mercato

Asset Allocation Enti Previdenziali Privati - Valori di mercato in milioni di euro				
	2011	2012	2013	2014
Liquidità	3.602.698	5.899.230	4.383.596	5.944.359
Titoli di Stato o di organismi sovranazionali	7.063.539	8.783.748	12.242.045	14.549.792
Titoli di debito quotati	2.219.779	1.841.359	2.991.997	2.729.267
Titoli di debito non quotati	4.611.036	4.109.401	3.699.415	3.701.865
di cui: Obbligazioni strutturate		3.719.009	3.372.751	3.123.026
Titoli di capitale quotati	2.057.057	1.933.378	3.374.017	4.910.641
Titoli di capitale non quotati	57.198	72.427	84.374	290.904
Immobili	14.125.822	12.469.067	10.926.322	8.204.415
Partecipazioni in società immobiliari	207.837	232.762	324.704	234.254
Polizze assicurative	393.685	425.613	356.351	319.884
OICR armonizzati	6.710.859	8.533.638	7.931.779	8.316.857
OICR non armonizzati	7.896.405	9.246.632	10.602.708	12.932.035
Altre attività	5.586.334	6.150.448	7.097.569	7.833.830
Totale Attività	54.532.247	59.697.704	64.014.878	69.968.103

A completare il quadro si mostra il peso delle singole voci, calcolate a valori contabili, sul totale delle attività degli Enti Previdenziali Privati appartenenti al perimetro AdEPP. Tale spaccato permette di poter comprendere quali siano le voci più significative all'interno delle quali vengono convogliati gli investimenti degli Enti Previdenziali Privati.

Figura 5.1.1: Composizione percentuale del patrimonio per anno



Come risulta evidente, gli Enti Previdenziali AdEPP investono principalmente in OICR, immobili, titoli di stato e altri titoli di debito. Con la finalità di poter meglio analizzare le singole voci appena menzionate, si procederà riportando un *focus* mirato che chiarisca in dettaglio la composizione delle stesse.

5.1.1 Investimenti in OICR

Le analisi che seguono saranno riferite agli ultimi due anni contabili, in quanto sono gli unici per i quali si dispone di una informazione completa e comparabile. La voce *OICR* così come intesa sopra ricomprende le seguenti voci:

- OICR aperti armonizzati
 1. Fondi azionari
 2. Fondi bilanciati
 3. Fondi obbligazionari
 4. Fondi del mercato monetario
 5. Fondi flessibili
 6. ETF
 7. Altro
- OICR aperti non armonizzati
 1. Fondi hedge
 2. ETF
 3. Altro
- OICR chiusi e alternativi
 1. Fondi immobiliari
 2. Fondi di private equity o venture capital
 3. Altro

Per OICR si intendono gli Organismi di Investimento Collettivo del risparmio come da definizione riportata all'art. 1 del T.U.F (Testo Unico della Finanza - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). La tabella successiva riporta lo spaccato della voce OICR presentato in precedenza.

Tabella 5.1.1.1: OICR a valori contabili

	2013	2014
OICR Armonizzati		
Azionari	2.546.875,03	2.688.596,91
Bilanciati	216.196,52	153.958,13
Obbligazionari	3.308.202,91	3.674.598,85
Mercato monetario	104.979,83	152.463,07
Flessibili	537.925,51	480.071,33
ETF	686.229,17	465.756,30
Altro	253,08	283,08
OICR non Armonizzati		
Immobiliari	7.559.000,07	9.578.865,97
Hedge	1.001.983,00	881.087,26
Private equity / venture capital	736.411,47	812.142,86
ETF	-	24.084,76
Altro	2.200.491,75	1.928.402,53

Tra il 2013 e il 2014 si individua un incremento complessivo degli investimenti in OICR pari a circa 1 miliardo e 900 milioni di Euro, in percentuale pari al 10,3%. Cresce anche l'importanza di tale voce sul totale degli attivi che, sempre in percentuale, passa dal 32,6% al 33,6%. Gli incrementi più importanti provengono dai Fondi Monetari e da quelli Immobiliari.

Per una più agevole comprensione del fenomeno, la tabella successiva riporta, per gli anni considerati, il peso delle singole voci sul valore totale della voce *OICR*.

Tabella 5.1.1.2: Composizione percentuale sul totale della voce *OICR*

	2013	2014
OICR Armonizzati		
Azionari	13,48%	12,90%
Bilanciati	1,14%	0,74%
Obbligazionari	17,51%	17,63%
Mercato monetario	0,56%	0,73%
Flessibili	2,85%	2,30%
ETF	3,63%	2,23%
Altro	0,00%	0,00%
OICR non Armonizzati		
Immobiliari	40,00%	45,96%
Hedge	5,30%	4,23%
Private equity / venture capital	3,90%	3,90%
ETF	0,00%	0,12%
Altro	11,64%	9,25%

Si può notare come crescano le quote dei Fondi Immobiliari, dovuti probabilmente alla attività di dimissione degli immobili da parte degli Enti, mentre scendono leggermente, tra gli altri, i Fondi Azionari.

5.1.2 Investimenti in immobili

Come risulta evidente dalla tabella 6.1.1, dove viene riportato il valore del patrimonio degli Enti Previdenziali valutato a valori contabili, la quota di investimenti immobiliari diretti rapportata sul totale delle attività decresce tra il 2012 e il 2014. Al contrario, come è possibile apprezzare nel paragrafo precedente, la voce *Fondi immobiliari* inclusi all'interno degli investimenti in *OICR* chiusi e alternativi tende a crescere se si considera lo stesso arco temporale.

La spiegazione di tale fenomeno dipende principalmente dal fatto che, negli ultimi anni, molti Enti Previdenziali Privati hanno attuato delle politiche di investimento volte ad abbassare le esposizioni dirette in immobili attraverso l'apporto verso fondi immobiliari alternativi (FIA), con l'obiettivo di messa a reddito e, laddove possibile, di smobilizzo.

La tabella seguente analizza nel dettaglio la voce *Immobili*.

Tabella 5.1.2.1: Immobili di proprietà per destinazione d'uso (2014)

Immobili di proprietà per destinazione d'uso – Anno 2014		
	Valori contabile	Valore di mercato
Strumentale	460.226,28	585.387,83
Residenziale	2.364.636,02	3.477.585,99
Commerciale	432.373,28	870.005,63
Uffici	1.581.838,05	2.401.420,16
Industriale	28.591,11	45.767,17
Altro	690.892,72	824.248,35
Totale	5.558.557,46	8.204.415,13

Successivamente si può apprezzare il peso di ogni singola voce sul totale degli immobili di proprietà.

Tabella 5.1.2.2: Composizione percentuale degli immobili di proprietà (2014)

Immobili di proprietà per destinazione d'uso – Anno 2014		
	Valori contabile	Valore di mercato
Strumentale	8,28%	7,14%
Residenziale	42,54%	42,39%
Commerciale	7,78%	10,60%
Uffici	28,46%	29,27%
Industriale	0,51%	0,56%
Altro	12,43%	10,05%
Totale	100,00%	100,00%

5.1.3 Investimenti in titoli di stato e altri titoli di debito

Le analisi successive si riferiscono agli ultimi due anni contabili, per i quali si dispone di una informazione completa e comparabile. Le voci *Titoli di stato* e *Altri titoli di debito* ricomprendono le seguenti voci:

- Titoli di Stato
- Altri titoli di debito
 1. Titoli di debito quotati
 2. Titoli di debito non quotati

Di seguito si riportano gli importi ascrivibili alle grandezze sopra riportate.

Tabella 5.1.3.1: Titoli di stato e altri titoli a valori contabili

	2013	2014
Titoli di Stato o di organismi sovranazionali	11.635.124	12.721.970
Titoli di debito quotati	2.942.064	2.622.490
Titoli di debito non quotati	3.809.144	3.559.815
Totale	18.386.332	18.904.275

La tabella riporta gli stessi importi valutati a valore di mercato.

Tabella 5.1.3.2: Titoli di stato e altri titoli a valori di mercato

	2013	2014
Titoli di Stato o di organismi sovranazionali	12.242.045	14.549.792
Titoli di debito quotati	2.991.997	2.729.267
Titoli di debito non quotati	3.699.415	3.701.865
Totale	18.933.458	20.980.924

Di seguito si riporta il peso delle singole voci sul totale della voce *Titoli di Stato e Altri titoli di debito*.

Tabella 5.1.3.3: Composizione percentuale della voce **Titoli di stato e altri titoli**

	2013	2014
Titoli di Stato o di organismi sovranazionali	63,28%	67,30%
Titoli di debito quotati	16,00%	13,87%
Titoli di debito non quotati	20,72%	18,83%
Totale	100,00%	100,00%

Dal grafico 6.1.3.1 è possibile notare che negli anni 2013 e 2014 vi è stato un leggero incremento nei titoli di stato mentre le altre 2 categorie di titoli obbligazionari decrescono. Tali andamenti si riflettono anche nella composizione percentuali rispetto ai valori contabili.

5.1.4 Attività in gestione diretta e attività conferite in gestione finanziaria ad intermediari specializzati

In ultimo si riporta una divisione del patrimonio che individua le attività in gestione diretta e le attività conferite in gestione finanziaria ad intermediari specializzati.

Come è possibile notare dalla tabella riportata di seguito, la percentuale di attività date in gestione finanziaria dagli Enti di Previdenza sul totale delle attività aumenta, tra il 2011 e il 2014, passando dal 14% al 23%. Tale trend si blocca però nell'ultimo dove le quote, sempre calcolate rispetto ai valori contabili, sono rimaste costanti. I titoli di debito e, in particolare, i titoli quotati, sono la categoria di attivi che, in quota relativa, passano dalla gestione diretta alla gestione indiretta. Infatti, tale categoria cala del 65% facendo riferimento alla gestione diretta, mentre sale del 41% se si considera la gestione indiretta.

Tabella 5.1.4.1: Attività in gestione diretta e attività conferite in gestione finanziaria

Attività in gestione diretta - Valori contabili in milioni di euro				
	2011	2012	2013	2014
Liquidità	3.437.929	4.506.788	3.985.956	5.582.348
Titoli di Stato o di organismi sovranazionali	6.115.588	6.148.218	7.188.927	7.480.492
Titoli di debito quotati	1.387.496	979.518	883.371	483.958
Titoli di debito non quotati	4.155.017	4.028.834	3.482.086	3.458.376
di cui: Obbligazioni strutturate		3.771.450	3.076.736	2.832.817
Titoli di capitale quotati	1.431.148	1.295.226	1.176.366	1.300.644
Titoli di capitale non quotati	65.419	67.183	64.362	266.023
Immobili	8.335.127	7.817.199	7.067.237	5.558.557
Partecipazioni in società immobiliari	207.552	212.762	221.577	165.914
Polizze assicurative	392.666	424.833	353.666	319.318
OICR armonizzati	5.403.680	6.225.128	5.359.616	6.205.999
OICR non armonizzati	8.133.234	9.228.752	10.543.770	12.452.845
Altre attività	4.855.130	5.423.079	5.978.068	6.733.652
Totale attività in gestione diretta	43.919.985	46.357.520	46.304.999	50.008.128
Attività in gestione indiretta - Valori contabili in milioni di euro				

	2011	2012	2013	2014
Liquidità	164.754	1.390.004	397.605	268.417
Titoli di Stato o di organismi sovranazionali	1.514.713	2.177.421	4.446.198	5.241.478
Titoli di debito quotati	883.928	803.065	2.058.693	2.138.533
Titoli di debito non quotati	1.583.489	292.888	327.058	101.438
di cui: Obbligazioni strutturate		209.772	388.369	117.021
Titoli di capitale quotati	890.354	752.671	1.902.746	3.079.295
Titoli di capitale non quotati		12.000	14.437	12.375
Partecipazioni in società immobiliari		20.000	107.197	107.197
Polizze assicurative				
OICR armonizzati	1.222.991	1.852.343	2.041.047	1.409.730
OICR non armonizzati	198.164	840.567	954.116	771.738
Altre attività	862.660	1.168.568	1.425.647	1.504.969
Totale attività in gestione indiretta	7.321.053	9.309.526	13.674.743	14.635.169

La successiva tabella permette di poter apprezzare le percentuali di attività in gestione diretta e in gestione indiretta rispetto al totale dell'attivo.

Tabella 5.1.4.2: Attività in gestione diretta e attività conferite in gestione finanziaria

Anno	2011	2012	2013	2014
Attività in gestione diretta	85,71%	83,28%	77,20%	77,36%
Attività in gestione indiretta	14,29%	16,72%	22,80%	22,64%

Appare ancora più evidente quanto in parte affermato in precedenza: nel 2013 e il 2014 risulta evidente come la percentuale delle attività gestite direttamente decresca a favore delle attività affidate in gestione indiretta.

6 La tassazione degli Enti Previdenziali Privati

Introduzione

Il presente capitolo ha lo scopo di analizzare il regime di tassazione applicato agli Enti Previdenziali Privati e le sue differenze rispetto alla tassazione del sistema di secondo pilastro dei Fondi Pensione Complementare.

L'analisi metterà in risalto due importanti differenze. La prima riguarda l'aliquota di imposizione fiscale, più alta per gli Enti che offrono prestazioni previdenziali di primo pilastro, mentre la seconda riguarda la doppia tassazione sostanziale dei rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati.

6.1 I modelli di tassazione

I modelli di tassazione adottati dai diversi sistemi previdenziali a livello Europeo si differenziano a seconda del momento in cui viene imposto l'onere tributario. In uno schema previdenziale tipo l'iscritto versa i contributi all'Ente/Fondo (*fase di contribuzione*), questi vengono investiti in attività mobiliari e/o immobiliari, e maturano un rendimento (*fase di maturazione del rendimento*). I contributi e i rendimenti vanno poi a formare, secondo predefinite regole di calcolo, la prestazione pensionistica che l'ente erogherà all'iscritto al momento del pensionamento (*fase dell'erogazione delle prestazioni*).

Tabella 6.1.1: modelli di tassazione a livello europeo

		Modello di Tassazione		
Fase		EET	ETT	TTE
	Versamento contributi	Esente	Esente	Tassato
	Maturazione rendimenti	Esente	Tassato	Tassato
	Erogazione prestazioni (Prestazioni = Contributi + Rendimenti)	Tassato	Tassato (al netto dei rendimenti)	Esente

La maggior⁴² parte degli Stati Membri dell'Unione Europea (precisamente 17 su 24 Stati) hanno adottato il modello EET. Solo tre Stati, tra i quali l'Italia, hanno adottato il modello ETT e due stati hanno invece scelto il modello TTE. Per quanto riguarda i rimanenti due Stati: uno adotta entrambi i modelli EET e TTE, invece, l'altro ha adottato il modello TEE.

Come sarà possibile apprezzare nel prosieguo, il modello di tassazione applicato agli Enti Previdenziali Privati presenta delle distorsioni ascrivibili alla presenza della sostanziale *doppia tassazione* dei rendimenti conseguiti.

6.2 Le aliquote di tassazione degli Enti Previdenziali Privati e dei Fondi Pensione Complementari

Con la finalità di proporre un breve riepilogo aggiornato delle aliquote di tassazione applicate agli Enti Previdenziali e ai Fondi Pensione si riporta la normativa che nel tempo ha regolato la struttura dell'imposizione fiscale.

Successivamente, vengono riportate le aliquote di tassazione applicate agli Enti Previdenziali Privati dal 2011 ad oggi.

⁴² Fonte: Scope of coordination system in the pension field – Final Report – OSE

1. Secondo la legge del 14 settembre 2011, n. 148 art. 2 comma 6 *“Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%”*.

Tale aliquota di tassazione decorre dal 1/1/2012. La 14 settembre 2011, n. 148 art. 2 comma 6 specifica che *“Per espressa disposizione legislativa l'aliquota del 20% (sostituita dall'aliquota del 12,5%), non si applica ai: 1. redditi derivanti da obbligazioni dello stato Italiano o titoli ad essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali) 2. proventi da obbligazioni emesse da stati esteri inclusi nella c.d. white-list – redditi da titoli di risparmio per l'economia meridionale 3. guadagni relativi ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti”*.

2. La legge del 23 giugno 2014, n. 89 art. 3 comma 1 riporta:

“Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.”

All'art 3 comma 6 della legge del 23 giugno 2014, n. 89 viene riportato:

“La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Infine, l'art. 4 comma 6 bis della legge del 23 giugno 2014, n. 89 riporta:

“In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.

Pertanto, viene riconosciuto agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Si prevede pertanto una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014.

3. Attualmente, nel D.D.L. stabilità 2016 non si rinnova per l'anno avvenire il credito di imposta previsto dalla legge di stabilità 2014. Pertanto, qualora non venisse successivamente previsto, la tassazione sui rendimenti degli Enti Previdenziali Privati aumenterà al 26%⁴³.

Di seguito vengono riportate le aliquote di tassazione applicate ai Fondi Pensione Complementari.

1. L'art.17 comma 1 del decreto legislativo 252 del 2005 riporta:
“I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta”.
2. Il comma 621 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito *“legge di stabilità 2015”*) in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari ha aumentato al 20 per cento la misura dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari) da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare. Il successivo comma 622 contiene misure riguardanti la modalità di determinazione della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, volte ad assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50 per cento. Infine, il comma 624, in deroga allo Statuto del contribuente, prevede che la nuova misura di imposizione si applichi sostanzialmente dal periodo d'imposta 2014 con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l'imposizione nella previgente misura dell'11,50 per cento relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014. L'aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare il cui risultato di gestione è sottoposto ad imposizione con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Si tratta dei fondi pensione in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali⁴⁴, nonché dei fondi già istituiti al 15 novembre 1992 ossia i cosiddetti *“vecchi fondi pensione”*⁴⁵.

43 Si evidenzia che il presente elaborato è stato predisposto in data ottobre 2015.

44 Di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 252 del 2005.

45 Cfr. art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

6.3 La doppia tassazione degli Enti Previdenziali Privati: un confronto con la previdenza di secondo pilastro

Al fine di analizzare i modelli di tassazione dei Fondi Pensione e degli Enti Previdenziali Privati, vengono espone due tabelle riassuntive capaci di spiegare intuitivamente le principali differenze tra i due sistemi.

Tabella 6.3.1: Le fasi e le aliquote di tassazione dei fondi pensione complementari in Italia

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
Versamento contributi	Non tassati fino alla soglia di 5.164,57 euro	Non tassati
Maturazione rendimenti		Tassazione al 20% (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
Erogazione Prestazioni	Tassate al 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno di iscrizione fino ad un'aliquota del 9%). La base imponibile è calcolata al netto dei rendimenti già tassati	Non tassate

Tabella 6.3.2: Le fasi e le aliquote di tassazione degli Enti previdenziali privati in Italia

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	ENTE PREVIDENZIALE PRIVATO
Versamento contributi	Sono deducibili dalla base imponibile IRPEF	Non tassati
Maturazione rendimenti		Tassazione al 26% ⁴⁶ (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
Erogazione Prestazioni	Assoggettate ad IRPEF. Base imponibile al lordo dei rendimenti	Non tassate

Dall'analisi delle informazioni espone in tabella, emergono due importanti differenze imputabili al diverso regime fiscale applicato ai Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza.

La prima differenza riguarda l'aliquota di tassazione dei rendimenti conseguiti da entrambe le tipologie di investitori. Ai Fondi Pensione viene applicata un'aliquota fiscale pari al **20%** dei rendimenti maturati in ciascun periodo d'imposta, a fronte dell'aliquota del **26%** (che diminuirebbe al 20% qualora fosse rinnovato anche per il 2016 il credito di imposta) che, invece, viene applicata ai rendimenti realizzati dagli Enti Previdenziali Privati.

La seconda differenza riguarda le modalità di imposizione fiscale delle prestazioni pensionistiche. Nel caso dei Fondi Pensione, la base imponibile della prestazione pensionistica (*fase di erogazione*) viene calcolata **al netto** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, nella *fase dell'erogazione* viene tassata la sola parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati; non vengono, quindi, tassati i rendimenti conseguiti (già tassati nella *fase di maturazione*). Per completezza, si ricorda che la prestazione pensionistica è formata dai contributi versati e dai rendimenti conseguiti.

⁴⁶ Qualora non venisse rinnovato il credito di imposta per l'anno 2016.

Il meccanismo appena illustrato subisce delle distorsioni nel momento in cui viene applicato ai rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati. Infatti, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche delle Casse viene calcolata **al lordo** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, viene assoggettata a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella *fase del versamento* (si ricorda che stiamo considerando un modello ETT) che la parte dei rendimenti già tassati nella *fase di maturazione*. Quindi, gli Enti Previdenziali Privati e i propri iscritti subiscono una duplice tassazione sostanziale dei rendimenti: una prima volta nella *fase della maturazione* e una seconda nella *fase dell'erogazione* delle prestazioni. Quanto appena riportato descrive il fenomeno della doppia tassazione dei rendimenti degli Enti Previdenziali.

7 Il Welfare degli Enti Previdenziali Privati

In questo capitolo verranno analizzate le prestazioni assistenziali erogate dagli Enti Previdenziali Privati ai propri iscritti. Nel tempo tali prestazioni hanno assunto un ruolo sempre più importante e ciascun Ente Previdenziale Privato ha cercato sempre di più di intercettare i fabbisogni e le necessità dei propri iscritti cercando di ampliare e strutturare in maniera più efficiente la propria offerta di welfare. Nonostante tali prestazioni, nella maggior parte dei casi, rivestano un ruolo marginale rispetto ai volumi di prestazioni pensionistiche erogate, queste ultime, come sarà possibile apprezzare nel proseguito, sono cresciute in maniera rilevante nel periodo di analisi (2005-2014).

Vista l'ampia eterogeneità del novero di prestazioni categorizzabili come *assistenziali* si è proceduto a classificare queste ultime all'interno delle seguenti categorie:

- **Indennità di maternità.** Rientrano tutte le prestazioni previste dai regolamenti in caso di maternità.
- **Prestazioni a sostegno degli iscritti.** Rientrano le seguenti prestazioni:
 - Prestazioni in stato di bisogno,
 - Malattia e Infortunio
 - Contributo spese funebri
 - Borse di studio
 - Prestazioni straordinarie
 - Trattamenti speciali per orfani
 - Assegni per nucleo familiare
 - Sussidi rette per case di riposo
 - Prestazioni a neomamme e relative
 - Interventi a favore di soggetti diversamente abili
- **Prestazioni a sostegno della professione.** Rientrano le seguenti prestazioni:
 - Contributi/Prestiti per avvio attività professionale
 - Prestiti per costruzione/ristrutturazione immobili
 - Furto o Incendio attrezzatura studio
 - Prestiti d'onore e Mutui erogati in via diretta e tramite convenzione con istituti di credito
 - Concessione assegni di studio
 - Contributo per formazione
- **Ammortizzatori sociali.**
 - Trattamento per disoccupazione
 - Indennità Cassa integrazione
 - Mobilità e contratti di solidarietà
 - Sostegno al reddito
- **Polizze Sanitarie.** Rientrano le prestazioni derivanti dalla sottoscrizione di contratti assicurativi.

Con la finalità di fornire un quadro più chiaro e completo, di seguito, verranno brevemente descritte le principali prestazioni di welfare che saranno poi analizzate nel presente capitolo. Tali descrizioni sono state predisposte attraverso un'analisi dei regolamenti di ciascun Ente

Previdenziale e cercano di spiegare il funzionamento generale delle prestazioni in esame senza focalizzarsi sulle peculiarità tipiche di ciascun Ente (al di fuori di alcuni casi particolari).

INDENNITA' MATERNITA'

- Indennità di maternità: l'indennità viene corrisposta da tutti gli Enti Previdenziali Privati AdEPP che si occupano di fornire prestazioni previdenziali. Tali prestazioni vengono solitamente erogate in caso di gravidanza e puerperio, adozione o affidamento e aborto spontaneo o terapeutico.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI

- Stato di bisogno: lo stato di bisogno ricomprende le condizioni di difficoltà economica contingente o momentanea. Si tratta quindi, ad esempio, di eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza maggiore che hanno rilevante incidenza sul bilancio familiare, sospensioni momentanee o riduzioni forzate dall'attività professionale per malattia o infortunio, decesso dell'iscritto o pensionato che abbia procurato gravi difficoltà finanziaria al coniuge superstite e figli minori o maggiori inabili.
- Malattia e infortunio: si tratta di una prestazione diretta agli iscritti che divengono temporaneamente o totalmente inabili all'esercizio dell'attività professionale a seguito di infortunio e/o malattia. La durata e la natura della malattia o dell'infortunio vengono accertate con relazione di un medico legale o di un primario ospedaliero designato da ciascun Ente, o tramite la presentazione di un apposito certificato. In particolare, per infortunio si intende un evento di causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche. Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
- Contributi spese funebri: si tratta di un contributo erogato in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato (i soggetti ai quali è diretta questa prestazione potrebbero variare da Ente ad Ente).
- Borse di studio iscritti, figli di iscritti o pensionati dell'Ente: tali borse di studio vengono erogate in favore dei figli degli iscritti (talvolta sono dirette solo ai figli degli iscritti deceduti o divenuti inabili) per sostenere i propri studi per la frequenza di scuole superiori, corsi universitari o di specializzazione.
- Straordinarie, in caso di catastrofi, calamità naturali o eventi gravi: tali sostegni economici vengono erogati in favore di coloro che abbiano subito danni, a causa di calamità o catastrofi, allo studio dove esercitano abitualmente l'attività professionale in comuni nei quali è stato dichiarato dalle Autorità competenti lo stato di emergenza.
- Assegni per nucleo familiare: tale prestazione viene erogata esclusivamente dall'INPGI in quanto è l'unica istituzione che gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto. Si tratta di una prestazione temporanea a sostegno del reddito destinata alle famiglie con redditi inferiori ai limiti

annualmente stabiliti. Tale prestazione viene erogata secondo i parametri stabiliti dalla legge per l'anno in corso considerando la composizione del nucleo familiare e il reddito complessivo.

- Altro: tale voce residuale, come sarà possibile notare, pesa sul totale della voce *Prestazioni a sostegno degli iscritti* per circa il 68%. Tale partita di spesa, a sua volta, risulta principalmente composta dalla voce *Agevolazioni contributive per i giovani*. Tale prestazione viene erogata da INARCASSA sotto forma di contribuzione figurativa. Nel dettaglio, i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, hanno diritto, dopo almeno 25 anni (anche non consecutivi) di iscrizione e contribuzione intera ad INARCASSA al riconoscimento di una contribuzione figurativa che andrà ad incrementare il proprio montante contributivo (fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva).

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

- Contributi e/o prestiti agli iscritti per l'avvio dell'attività professionale: si tratta, principalmente, di finanziamenti in conto interessi, erogati in convenzione, finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato. Per finanziamento conto interessi si intende che l'Ente si fa carico del pagamento di una quota degli interessi conseguenti l'accensione di un finanziamento. Il principale obiettivo di tale prestazione è quello del potenziamento degli studi esistenti e quello di promuovere lo sviluppo dell'attività professionale.
- Prestiti agli iscritti per acquisto, costruzione o ristrutturazione studio o casa: anche in questo caso, si tratta di finanziamenti erogati nello stesso modo descritto per la voce Contributi e/o prestiti agli iscritti per l'avvio dell'attività professionale.
- Prestiti d'onore e mutui erogati direttamente dall'Ente previdenziale: si tratta di prestiti d'onore in conto interessi erogati in convenzione, in particolare, volti a sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani iscritti, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento.
- Altro: la voce residuale *Altro* include borse per tirocini formativi, contributi per la formazione professionale, finanziamento di social network per liberi professionisti e corsi di specializzazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Trattamento in caso di disoccupazione involontaria e indennità cassa integrazione e mobilità contratti di solidarietà: tali prestazioni, come anticipato, tali prestazioni vengono esclusivamente erogate dall'INPGI che, si ricorda, gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto.

POLIZZE SANITARIE

Attualmente, gli Enti Previdenziali appartenenti al perimetro AdEPP offrono ai propri iscritti delle coperture assicurative sanitarie che vengono acquistate sul mercato e fornite dalle assicurazioni private (si evidenzia che, come sarà più avanti spiegato, all'interno del perimetro

AdEPP è presente anche un fondo sanitario, la CASAGIT. Quest'ultimo non rientra, quindi, all'interno della macro-voce analizzata). Tali polizze riguardano, principalmente, la copertura delle spese sanitarie collegate ai "Grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi". Si evidenzia che, in alcuni casi, la copertura include anche polizze di tipo Long Term Care(LTC). Queste ultime sono polizze collegate a problemi di non autosufficienza, ovvero si tratta di assicurazioni che scattano nel momento in cui l'iscritto dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale.

Nella predisposizione delle analisi si osserva che è apparso necessario separare gli Enti che offrono come attività principale l'erogazione di prestazioni assistenziali, ossia CASAGIT e ONAOSI.

CASAGIT è la Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani. Scopo primario della Casagit è assicurare ai soci e ai loro familiari un sistema integrativo dell'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale con una copertura delle spese sanitarie che prosegue anche dopo il pensionamento e senza limiti d'età. CASAGIT è un fondo sanitario che come previsto normativa sui fondi di assistenza sanitaria integrativa (Decreto del Ministero della Salute del 31 Marzo 2008 e del 27 ottobre 2009), dal 2011 ha ottenuto l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari e, pertanto, è autorizzata ad occuparsi dell'erogazione e della gestione di prestazioni sanitarie.

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) è un Ente senza scopo di lucro nato da un'idea di un medico di Forlì, Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al Primo Congresso Nazionale dei Medici Condotti a Padova. L'Ente eroga prestazioni in favore degli orfani e, in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Dal 2013, oltre a confermare l'impegno a sostegno delle fragilità, si aggiungono infatti ulteriori concreti sussidi in favore dei sanitari contribuenti in condizioni di non autosufficienza.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle prestazioni di welfare complessivamente erogate dagli Enti facenti parte del perimetro AdEPP.

Tabella 7.1: Prestazioni assolute erogate - importi nominali in milioni di euro

	PRESTAZIONI DI WELFARE (Valori nominali in milioni di euro)							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INDENNITA' DI MATERNITA'	75,48	79,89	89,84	88,93	95,80	97,09	97,21	98,01
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI	55,63	56,97	72,82	72,58	71,55	70,07	79,85	83,92
PRESTAZIONI A SOSTEGNO PROFESS.	142,61	137,42	207,27	155,98	165,73	163,35	118,39	86,79
AMMORTIZZATORI SOCIALI	10,03	10,36	11,50	14,51	17,33	24,48	35,18	37,72
POLIZZE SANITARIE (PREMI PAGATI)	60,44	69,34	67,06	69,70	91,14	90,06	91,32	91,01
TOTALE PARZIALE	344,19	353,97	448,48	401,69	441,57	445,06	421,96	397,45
PRESTAZIONI CASAGIT E ONAOSI	104,37	106,58	102,04	94,60	96,77	98,43	99,89	97,95
TOTALE	448,56	460,55	550,52	496,29	538,34	543,49	521,85	495,40

Se si analizza l'andamento delle prestazioni assistenziali erogate nell'ultimo periodo solare si nota come in termini assoluti si registra un trend altalenante dal 2007 al 2014. In termini nominali si registra un incremento del 10,4% tra il 2007 e il 2014. Dalla tabella precedente appare evidente come la macro-

voce *Prestiti a sostegno della professione* subisca una forte flessione tra il 2013 e il 2014. Tale flessione è principalmente spiegata dal decremento della voce *Prestiti agevolati e mutui istituti bancari convenzionati*. La voce in questione individua il così detto *welfare allargato*; i valori considerati all'interno di tale voce, infatti, non rappresentano il costo che le Casse hanno sostenuto per fornire una particolare prestazione ma piuttosto rappresentano gli importi economici che vengono richiesti in prestito/mutuo grazie all'intermediazione delle Casse di Previdenza. Si tratta infatti del totale in euro delle richieste accettate di prestiti e mutui pervenute per mezzo di ciascun Ente Previdenziale Privato. Il crollo di tale voce dipende principalmente dal fatto che attualmente i tassi di interesse si attestano su valori molto bassi e difficilmente le condizioni proposte sul mercato dagli Istituti Bancari risultano essere meno vantaggiose rispetto a quelle offerte dagli Enti grazie alle convenzioni. Per questa ragione, i liberi professionisti, trovando condizioni più vantaggiose sul mercato, si rivolgono sempre di meno agli Enti Previdenziali Privati.

La tabella 7.1, inoltre, mette in evidenza le differenti dinamiche tra le prestazioni degli Enti di primo e secondo pilastro e quelle degli Enti puramente assistenziali. Mentre le prime fanno registrare un incremento pari a circa il 15,5%, invece, le seconde decrescono di circa il -6% nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014.

Allo scopo di isolare l'effetto dell'aumento dei prezzi di seguito sono proposte le statistiche in termini di importi reali, assumendo come base i prezzi del 2007.

Tabella 7.2: Prestazioni assolute erogate - importi reali in milioni di euro

PRESTAZIONI DI WELFARE (Valori reali in migliaia di euro - 2007=100)								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
INDENNITA' DI MATERNITA'	75,48	77,15	86,12	83,87	87,81	86,18	85,21	85,69
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI	55,63	55,02	69,80	68,45	65,58	62,20	69,99	73,37
PRESTAZIONI A SOSTEGNO PROFESSIONE	142,61	132,71	198,70	147,09	151,90	145,00	103,77	75,87
AMMORTIZZATORI SOCIALI	10,03	10,00	11,02	13,68	15,89	21,73	30,83	32,98
POLIZZE SANITARIE	60,44	66,96	64,29	65,73	83,54	79,95	80,04	79,57
TOT	344,19	341,85	429,93	378,81	404,70	395,06	369,84	347,48
PRESTAZIONI CASAGIT E ONAOSI	104,37	102,93	97,82	89,21	88,70	87,37	88,11	87,33
TOT	448,56	444,77	527,75	468,02	493,40	482,44	457,95	434,81

Se si analizzano le prestazioni assistenziali in termini reali si nota un decremento del -5,1% tra il 2013 e il 2014. Tale decremento si verifica anche se si considera il periodo compreso tra il 2007 e il 2010 (-3,1%).


Tale contrazione dipende principalmente dal decremento in termini reali delle prestazioni erogate dagli Enti di primo e secondo pilastro (-6% nel periodo 2013-2014). Gli Enti assistenziali (CASAGIT e ONAOSI), invece, registrano un decremento meno accentuato nello stesso periodo (-0,9%).

A questo punto è interessante focalizzare l'attenzione su ciascuna delle singole macro-voci esposte nelle tabelle precedenti. Le analisi che seguono si concentreranno sia sui valori nominali che sui valori reali, fissando la base per il calcolo dei valori deflazionati all'anno 2007.

Come è possibile notare dalla tabella 7.1, le indennità di maternità rappresentano la voce di spesa più considerevole (se si considerano solo le prestazioni erogate dagli Enti di primo e secondo pilastro). Tale voce, in continua crescita in termini nominali sin dal 2007, ha fatto registrare un incremento di circa il 30% nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014. Tale aumento in valori assoluti è ovviamente strettamente dipendente dall'incremento del numero degli iscritti di ciascun Ente e in particolare


dall'incremento del numero degli iscritti di genere femminile. In termini reali, invece, si nota una leggera contrazione del -2,4% nel periodo 2011-2014. Al 2014 risultano erogati circa 85,7 milioni di euro di indennità di maternità. Tale prestazione viene riconosciuta direttamente dagli Enti Previdenziali Privati ed è diretta alle professioniste che non svolgono altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditoria agricola o commerciale.

Figura 7.1: Indennità di maternità – Importi nominali e reali



Per quanto riguarda, invece, le prestazioni a sostegno degli iscritti, come risulta chiaro dal grafico rappresentato di seguito, si nota un costante incremento sia in termini nominali (+50,8%) che in termini reali (+31,9%) nel periodo compreso tra il 2007 e il 2014. Tale voce, come sarà analizzato anche nel seguito, riveste un ruolo cruciale nei periodi di congiuntura economica negativa o in caso di catastrofi naturali. La serie storica analizzata presenta un incremento considerevole nel 2009, anno in cui si è verificato il terremoto dell'Aquila. Si evidenzia che nel 2009 e nel 2010 sono state stanziare rispettivamente somme pari a 13,5 milioni di euro e 10 milioni di euro per *prestazioni straordinarie in caso di catastrofi, calamità naturali o eventi gravi*. La rappresentazione grafica permette di sottolineare l'importanza che tale componente riveste in caso di congiuntura economica negativa o catastrofi naturali. Inoltre, gli incrementi visivamente riscontrabili tra il 2012 e il 2014 sono principalmente imputabili alla voce residuale *Altro*. Tale voce ricomprende voci quali, ad esempio, assistenza ad ultraottantenni, assistenza domiciliare, soggiorni termali e climatici e asili nido e agevolazioni contributive per i giovani. L'incremento di tale voce nel periodo considerato dipende per circa il 50% dall'aumento della prestazione *A agevolazioni contributive per i giovani* erogata da INARCASSA. Tale voce cresce di circa 5 milioni di euro tra il 2012 e il 2013.

Figura 7.2: Prestazioni a sostegno degli Iscritti – Importi nominali e reali



Per dare una spiegazione all'andamento delle curve riportate nel grafico precedente vengono di seguito analizzate le prestazioni che compongono la macro-voce *Prestiti a sostegno degli iscritti*.

Tabella 7.3: Prestazioni a sostegno degli iscritti - importi nominali in milioni di euro


	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Stato di bisogno	6.1	5.9	5.8	5.8	4.7	4.2	4.9	5.9
Malattia	1.9	1.9	2.5	2.5	2.7	3.9	6.4	6.8
Infortunio	2.4	2.6	3.0	2.9	2.9	2.7	2.6	0.9
Contributi spese funebri e provvidenze straordinarie decesso	6.2	6.5	7.0	6.5	7.7	6.2	7.2	6.7
Borse di studio iscritti, figli di iscritti o pensionati dell'Ente	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5	1.7
Straordinarie, in caso di catastrofi, calamità naturali o eventi gravi	0.4	0.4	13.6	10.1	3.6	3.4	3.9	3.9
Assegni per nucleo familiare	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8
Altro	36.9	37.8	39.1	42.9	47.7	47.7	52.7	57.2
TOTALE	55.6	57.0	72.8	72.6	71.6	70.1	79.9	83.9

Dai dati riportati in tabella emergono principalmente due aspetti. Il primo aspetto riguarda il tema già affrontato e relativo al trend delle prestazioni straordinarie in caso di catastrofi, calamità naturali o eventi gravi mentre il secondo aspetto riguarda l'importante aumento della voce *Altro*. Come già anticipato, quest'ultima è principalmente composta dalla voce *Agevolazioni contributive per i giovani iscritti ad INARCASSA*.

La rappresentazione in valori deflazionati non cambia la dinamica del trend rilevata per quanto attiene i valori nominali.

Il grafico riportato di seguito ha lo scopo di analizzare l'andamento delle *Prestazioni a sostegno della professione*.

Figura 7.3: Prestazioni a sostegno della professione – Importi nominali e reali



Come già anticipato nelle analisi relative ai generali all'inizio del presente capitolo, è possibile notare visivamente come dal 2012 si sia riscontrato un calo in tale tipo di prestazioni. Si ricorda che tale calo è direttamente imputabile al decremento della voce *Prestiti agevolati e mutui istituti bancari convenzionati* per le ragioni precedentemente menzionate. Come sarà possibile comprendere dall'analisi delle voci di dettaglio, questa macro-categoria di prestazioni risulta quasi completamente definita dalla voce relativa ai prestiti e ai mutui agevolati.

Come si può osservare dalla rappresentazione grafica, il massimo valore toccato viene raggiunto nel 2009. L'incremento dal 2007 al 2009, in termini nominali, risulta pari al 45,3%, mentre se si considera

l'intero orizzonte temporale d'osservazione il tasso di variazione risulta pari al -39,1% per le ragioni più volte menzionate. I dati relativi al periodo 2012-2014 mostrano un calo pari al -46,9% in termini nominali (si ricorda ancora che il crollo è ascrivibile principalmente al decremento della componente prestiti e mutui a tassi agevolati. In termini reali, nell'intero arco temporale, il decremento è pari al -46,8%.

Nel dettaglio si propone lo spaccato della macro-categoria descritta.

Tabella 7.4: Prestazioni a sostegno della professione - importi nominali in milioni di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Contributi e/o prestiti agli iscritti per avvio attività professionale	2.1	1.8	6.1	4.5	4.8	6.8	8.2	6.2
Prestiti agli iscritti per acquisto, costruzione o ristrutturazione studio o casa	0.7	0.6	0.6	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4
Prestiti d'onore e mutui erogati direttamente dall'Ente previdenziale	0.0	0.0	0.7	0.4	0.6	0.8	0.4	0.3
Prestiti agevolati e mutui istituti bancari convenzionati	139.7	134.9	199.4	149.2	158.4	153.9	107.2	77.9
Altro (specificare il tipo di voce)	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	1.2	1.0
TOTALE	142.6	137.4	207.2	156.0	165.7	163.4	118.4	86.8


Ancora, è importante notare come la somma delle voci *contributi e/o prestiti agli iscritti per avvio attività professionale* e *Prestiti agli iscritti per acquisto, costruzione o ristrutturazione dello studio o della casa* si pari a circa 10 milioni di euro nel 2013 e 7,6 milioni di euro nel 2014. Tali voci risultano di fondamentale importanza in un momento di crisi del settore professionale quale quella attuale. Le analisi condotte sul capitolo dedicato ai redditi medi dichiarati dei professionisti mettono in evidenza come i giovani professionisti abbiano difficoltà ad affermarsi nel mondo del lavoro. Alcuni Enti Previdenziali Privati hanno compreso ed intercettato il fabbisogno in questione attivando particolari prestazioni che vanno a supportare gli iscritti che intendono avviare la propria attività professionale.

Per ciò che attiene gli ammortizzatori sociali si registra un andamento monotono crescente nel periodo 2007-2013, con un appiattimento della curva tra il 2013 e il 2014.

In effetti, l'incremento in termini nominali è risultato pari, complessivamente, al 251%, mentre la variazione in termini reali è risultata pari al 207%.

Tale voce riveste un ruolo fondamentale per il settore dei giornalisti. Infatti, come già anticipato in precedenza, tale voce include esclusivamente le prestazioni erogate dall'INPGI AGO. Tale Ente, infatti, gestisce unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto, ivi incluse le prestazioni relative al trattamento in caso di disoccupazione involontaria e indennità cassa integrazione e mobilità contratti di solidarietà.

Figura 7.4: Ammortizzatori sociali – Importi nominali e reali



Si riporta di seguito, anche per questa categoria, lo spaccato delle voci di spesa.

Tabella 7.5: Prestazioni ammortizzatori sociali - importi nominali in milioni di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Trattamento in caso di disoccupazione involontaria	9.6	9.2	10.0	10.3	10.6	11.6	17.1	16.9
Indennità cassa integrazione e mobilità e contratti di solid.	0.3	0.7	0.7	3.3	5.6	11.6	16.4	19.3
Altro	0.2	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.7	1.5
TOTALE	10.03	10.36	11.50	14.51	17.33	24.48	35.18	37.72

Tale voce di spesa mostra importanti incrementi sia in termini nominali che reali. Poiché tale tipo di prestazione è tipicamente anticiclica, si registrano incrementi in funzione di variazioni positive del tasso di disoccupazione e di contrazioni del livello di reddito del settore. Sotto questa luce è naturale registrare incrementi dal 2007 del 77,09% per quanto riguarda il trattamento in caso di disoccupazione involontaria.


Molto significativa risulta “l’esplosione” della voce Indennità cassa integrazione che raggiunge nel 2014 un valore 63 volte superiore rispetto allo stesso valore del 2007. Si ricorda che tale tipo di prestazione viene erogata dall’INPGI AGO, in quanto quest’ultima opera in regime completamente sostitutivo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) gestita dall’INPS. Occorre far presente che l’incremento così accentuato della voce “Indennità di Cassa Integrazione” è dovuto al livello iniziale del 2007 particolarmente basso; l’attuale crisi economica ha, poi, costretto l’INPGI ad allargare in maniera rilevante la propria offerta di welfare volta a salvaguardia degli iscritti più deboli in condizione di difficoltà economica.

Di seguito si espone l’ultima macro-categoria di spesa previdenziale relativa alle polizze sanitarie.

Il dato di sintesi scelto, per motivi di confrontabilità, è stato il valore dei premi pagati, di cui viene proposta una rappresentazione in termini nominali e reali. Si osserva che tale valore comprende anche la quota di premio pagata direttamente dagli iscritti (e non solo, quindi, il premio pagato da ciascun Ente per offrire una copertura ai propri iscritti). Si evidenzia che il premio aggiuntivo pagato da alcune categorie di iscritti ha un peso specifico inferiore rispetto alla somma dei premi pagati direttamente dagli Enti Previdenziali privati in favore dei propri iscritti.

Nonostante l'eterogeneità delle prestazioni offerte, la maggior parte delle polizze considerate riguardano la copertura delle spese sanitarie collegate ai "Grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi". Si evidenzia che, all'interno della voce considerata, sono presenti anche polizze Long Term Care(LTC). Queste ultime sono polizze assicurative collegate a problemi di non autosufficienza che scattano nel momento in cui l'iscritto dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale.

Figura 7.5: Polizze sanitarie – Importi nominali e reali



L'andamento dei premi complessivi non è monotono ma presenta una forte crescita nel periodo 2010-2011, dove in termini nominali si è assistito ad incrementi superiori al 30%.

L'ultima sezione della presente analisi riguarda l'esposizione del rapporto tra le prestazioni di welfare e il totale delle prestazioni pagate dagli Enti Previdenziali Privati. Tale indicatore è capace di sintetizzare il peso specifico che rivestono le prestazioni di welfare sul totale delle prestazioni erogate da ciascun Ente Previdenziale.

L'andamento dell'indicatore fa registrare andamenti altalenanti, che presentano un punto di massimo nel 2009. Dal 2010, al contrario, si registra una sostanziale stagnazione con una variazione negativa dal 2011 al 2014 che porta il valore dell'indicatore all'8,72% nel 2014.

Figura 7.6: Rapporto tra prestazioni di Welfare e prestazioni totali



La diminuzione riscontrata sull'indicatore viene spiegata in parte dal decremento delle prestazioni di welfare nel periodo compreso tra il 2013 e il 2014 e dall'altra parte da un importante incremento delle prestazioni totali pagate dagli Enti. Ciò significa che le prestazioni di welfare non sono cresciute in maniera proporzionale rispetto alla crescita delle prestazioni totali.



ASSOCIAZIONE degli ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

